

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) | » | 4 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) | » | 19 |
| COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI) | » | 43 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 44 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 59 |
| DIFESA (IV) | » | 77 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 82 |
| FINANZE (VI) | » | 118 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 135 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 146 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 151 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 156 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 185 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 196 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 211 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 221 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

| | |
|---|-----------------|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | <i>Pag.</i> 269 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE | » 282 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . | » 283 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | » 284 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> 287 |

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 3 |
| AVVERTENZA | 3 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 settembre 2021.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.05 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Lubiana il 9 settembre 2021.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 (<i>Esame e rinvio</i>) | 4 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (<i>Esame e rinvio</i>) | 12 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE. Atto n. 279 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 17 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 18 |

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

Atto n. 295.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte preliminarmente che l'atto n. 295 e gli altri due atti assegnati alle Commissioni riunite VII e IX (atti n. 279 e n. 288) sono stati trasmessi dal Governo tra il 3 e il 7 agosto. I termini per l'espressione dei pareri – 40 giorni decorrenti dall'assegnazione – scadebbero pertanto in questa settimana. Conseguentemente, in data 11 agosto 2021, sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la presidenza della Commissione Trasporti – che è assegnataria nel complesso di sette schemi di decreto legislativo – ha chiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame di questi atti: ciò in considerazione della consolidata prassi parlamentare secondo la quale gli schemi di decreto trasmessi in prossimità o in pendenza della sospensione dei lavori parla-

mentari sono assegnati alle Commissioni alla ripresa dei lavori, al fine di consentire alle stesse di fruire integralmente dei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Tale prassi nel caso di specie non ha potuto trovare applicazione in quanto la delega legislativa per l'adozione dei decreti in schema scadeva l'8 agosto e il termine è stato prorogato di tre mesi proprio a seguito dell'assegnazione alle Commissioni, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Riferisce quindi che il Ministro D'Incà, con lettera del 9 settembre, ha fatto presente che i termini per l'espressione dei pareri potranno essere concordati, in relazione ai singoli atti, con i rappresentanti del Governo presenti in seduta, al fine di tenere conto delle esigenze delle Commissioni e della necessità di adottare entro i termini previsti i decreti legislativi.

Considerata la complessità degli atti, ritiene – d'accordo con la presidente Paita e con i relatori – che come termini per l'espressione dei pareri potrebbero fissarsi quello del 15 ottobre per gli atti n. 279 e n. 295 e quello del 19 ottobre per l'atto n. 288. Chiede quindi alla rappresentante del Governo di confermare la disponibilità del Governo ad attendere fino ad allora.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI conferma la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione dei pareri delle Commissioni nei termini prospettati dalla presidenza.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, avverte che riferirà sull'atto del Governo n. 295, che reca lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/790/UE, inerente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale nonché – a beneficio dei colleghi – anche sulla legge di delegazione europea del 2019-2020, approvata nel 2021, che all'articolo 9 contiene la delega su questa

direttiva, mentre sul testo dello schema – che è aderente alle fonti appena citate – riferirà invece il relatore Fusacchia.

Detto in estrema sintesi, la direttiva n. 790 del 2019 – come in parte anche la direttiva n. 789 dello stesso anno, di cui è stato avviato nel corso della settimana precedente – affronta, sia pure sotto un aspetto incompleto, il tema del diritto d'autore su *internet*.

Come è noto, capita spesso che contenuti culturali della più varia specie siano oggetto di una domanda di fruizione che non trova canali legittimi e tradizionali, sicché essi sono sfruttati in modo e in volumi del tutto incontrollati dall'originario autore del prodotto, sì da frustrare le legittime pretese di esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi (veniva ricordato, nella scorsa seduta, che questi sono i diritti diversi da quello del creatore dell'opera ma sono quelli dell'interprete, dell'attore, del musicista che suona una partitura altrui, eccetera).

Il tema è di portata enorme, fino a lambire il dilemma dei cosiddetti giganti della rete.

Come si può evincere dai «considerando» premessi alla direttiva 2019/790/UE, essa ha un'ambizione più circoscritta.

Essa prende atto, fra l'altro, che i rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di *business* e nuovi attori. È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l'evoluzione tecnologica.

Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi. Tuttavia, secondo le autorità europee, vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altri materiali in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori.

Vi sono due esempi di utilizzo che hanno un doppio taglio, uno positivo e l'altro negativo per il diritto d'autore, che la direttiva si propone di affrontare: l'estrazione di testo, cioè la ricerca di singole

parti di testo o di opera figurativa o visiva; il contenuto giornalistico *on line*.

È evidente che sia l'estrazione di testo sia la fruizione del contenuto giornalistico *on line* è un aspetto positivo per l'autore perché gli consente di accrescere la sua notorietà e il suo prestigio. Per altro verso, l'accesso indiscriminato a tali dati frustra il suo diritto allo sfruttamento economico dell'opera creata.

Per le istituzioni culturali preposte alla tutela del patrimonio, poi, l'estrazione di testo pone un problema d'integrità dell'opera; d'altronde presso le biblioteche è importante consentire la prestazione di un servizio pubblico più genuino e ampio possibile, sicché – come peraltro osservato nel *Considerando 13* della direttiva – si dovrebbe consentire alle biblioteche di pubblica lettura, ai musei, agli organismi di ricerca, gli organismi di radiodiffusione pubblici e agli archivi di godere delle eccezioni al diritto d'autore.

Per ovviare a questi e similari problemi, la direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.

Le direttrici lungo le quali il provvedimento si muove sono quindi sia le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi; sia però l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze che gli autori possono vendere per incassare i loro diritti. Tutto ciò è previsto per garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

Per conseguenza, la direttiva prevede che l'estrazione di testo sia consentita ed esentata dal diritto d'autore nei seguenti casi: se è svolta da organismi di ricerca ed istituti di tutela del patrimonio culturale, a scopo di ricerca scientifica, da opere o altri materiali a cui hanno lecitamente accesso (articolo 3); nei casi in cui si hanno riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali a cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo o dati (articolo 4); per l'utilizzo digitale di opere

ed altri materiali, esclusivamente per finalità illustrativa a uso didattico, sotto la responsabilità di un istituto di istruzione e con indicazione della fonte (articolo 5); per gli istituti di tutela del patrimonio culturale per realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti in maniera permanente nelle loro raccolte ai fini di conservazione dell'opera medesima (articolo 6).

A corrispettivo di queste esenzioni, però, è previsto che gli Stati membri adottino norme che facilitino al massimo grado l'acquisizione di licenze da parte degli utenti, in modo da non incorrere in violazioni del diritto d'autore, per esempio, espandendo le facoltà operative e giuridiche degli organismi di gestione collettiva del diritto d'autore. Inoltre, i servizi di condivisione dei contenuti giornalistici *on line* dovranno riconoscere una quota agli editori.

La materia ha anche aspetti tecnico-giuridici molto specifici e tecnici, con riferimento ai quali rinvia al *dossier* del Servizio studi per più estesi ragguagli, limitandosi ad alcuni riferimenti all'articolo 9 della legge di delegazione europea.

Tra i principi e criteri direttivi specifici, ritiene opportuno sottolineare i seguenti, con l'avvertenza che la legge delegata ne contiene ulteriori: dare alla nozione di « istituti di tutela del patrimonio culturale » l'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi (comma 1, lett. *a*)); disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti (lett. *b*)); stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo (lett. *d*)); esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti

specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio (lett. *e*)); prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo (lett. *g*)); prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che, nel caso di utilizzo *on line* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lett. *h*)); definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lett. *i*)); definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lett. *l*)); definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori (lett. *m*)).

Nel riservarsi una replica, conclude e lascia l'esposizione degli aspetti di dettaglio sullo schema di decreto legislativo al collega Fusacchia.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), *relatore per la VII Commissione*, premette che il decreto legislativo in schema – come è stato anticipato dalla relatrice Bruno Bossio – recepisce la direttiva cosiddetta « copyright » (n. 2019/790): una direttiva importante e frutto di un lungo e articolato confronto nelle istituzioni europee, con la quale si vuole offrire un nuovo quadro normativo a tutte le questioni legate – soprattutto in termini di garanzia del diritto d'autore e dei diritti connessi – all'impatto sempre più significativo che le nuove tecnologie stanno avendo sulla riproduzione e sulla circolazione delle opere dell'ingegno.

Precisa che lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli.

L'articolo 1 è a sua volta suddiviso in 14 lettere che apportano modifiche importanti alla legge sul diritto d'autore del 1941 (legge 22 aprile 1941, n. 633).

La lettera *a*) introduce il nuovo articolo 32-*quater*, ai sensi del quale, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca opera originale. Secondo la relazione illustrativa del Governo, la disposizione intende rendere possibile la diffusione, la condivisione (anche online) e il riutilizzo (anche per finalità commerciali) di copie non originali di opere d'arte divenute di pubblico dominio. Si tratta di una questione che la VII Commissione conosce bene e ha discusso a lungo, arrivando infine ad approvare una risoluzione al Governo.

La lettera *b*) introduce nella legge sul diritto d'autore un nuovo articolo 43-bis che, recependo l'articolo 15 della direttiva copyright, riconosce agli editori i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media *monitoring* e rassegne stampa. Ci sono alcune eccezioni: i diritti non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi. Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si intende – chiarisce la norma – qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità.

Per l'utilizzo *online* delle suddette pubblicazioni, i prestatori di servizi della società dell'informazione devono riconoscere agli editori un equo compenso, che dovrà essere determinato alla luce di criteri di riferimento da individuare con apposito regolamento dell'AGCOM (Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni). È previsto in sostanza un contratto tra prestatore di servizi della società dell'informazione ed editore, avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti di riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico. La negoziazione per la stipula del contratto dovrà essere condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal suddetto regolamento. Nel caso le parti non concludano il negoziato e non raggiungano un accordo sull'ammontare del compenso, ciascuna di loro può avviare una procedura stragiudiziale, presso l'AGCOM, per la determinazione dell'equo compenso. Resta ovviamente fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria. I prestatori di servizi della società dell'informazione sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata o dell'AGCOM, ogni dato idoneo a determinare la misura dell'equo compenso. In caso di mancata comunicazione dei dati, l'AGCOM applica al prestatore di servizio una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima della notifica della contestazione.

A loro volta, gli editori devono riconoscere agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento dell'equo compenso, per i lavoratori autonomi, da determinare su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi.

Le lettere *c)* e *d)* modificano gli articoli 46 e 46-*bis* della legge sul diritto d'autore per introdurre norme che garantiscano l'adeguatezza e la proporzionalità dei compensi dovuti a determinati soggetti coinvolti nella realizzazione di opere cinematografiche: autori del soggetto e della sceneggiatura, artisti interpreti primari e comprimari, e così via. La novella all'articolo 46-*bis*, comma 4, serve invece ad aggiornare le modalità di determinazione dei compensi in caso in mancanza di accordo tra le parti. La loro definizione è affidata ora all'AGCOM, anziché al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto

legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945: una norma che è stata scarsamente utilizzata.

La lettera *e)*, mediante l'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 68, prevede che gli istituti di tutela del patrimonio culturale, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto.

La lettera *f)* abroga il comma 12 dell'articolo 69-*quater*, ai sensi del quale non possono essere considerate orfane le opere in commercio. La relazione illustrativa spiega che le opere in commercio possono essere orfane, come emerso anche nelle riunioni del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

La lettera *g)* introduce articoli nuovi nel Capo della legge sul diritto d'autore relativo alle eccezioni e alle limitazioni.

Il nuovo articolo 70-*bis* allarga il perimetro dell'attuale eccezione per il riassunto, la citazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere fatti per fini d'insegnamento anche nel caso siano effettuati con mezzi digitali. Si fa esclusione del materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e degli spartiti e delle partiture musicali, quando sono disponibili sul mercato licenze di carattere volontario che possono regolamentare tali utilizzi.

Il nuovo articolo 70-*ter* consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca di estrarre per scopi di ricerca scientifica parti di testo e dati (la cosiddetta « text and data mining » o TDM) da opere e altri materiali protetti contenuti in reti o banche di dati cui abbiano accesso.

Il nuovo articolo 70-*quater* consente la stessa operazione di estrazione a chiunque abbia accesso legittimo a opere e altri materiali contenuti in banche dati o reti a condizione che l'utilizzo non sia stato riservato espressamente dai titolari dei diritti.

Il nuovo articolo 70-*quinquies* stabilisce che, se l'autore, mediante contratto o licenza, ha trasferito o concesso a un editore l'utilizzo di un diritto connesso a una propria opera, l'editore ha diritto a una quota del compenso spettante all'autore anche in caso di utilizzi dell'opera non fatti da lui editore (ovviamente possibili in virtù di eccezioni o limitazioni al trasferimento del diritto all'editore).

Il nuovo articolo 70-*sexies* prevede che, anche quando a un'opera sono applicate misure tecnologiche di protezione, gli istituti di tutela del patrimonio culturale, cinematografico e sonoro, nonché gli istituti di ricerca, di istruzione e di radiodiffusione pubblici che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto oppure vi hanno avuto accesso legittimo, possono effettuare una copia, con i limiti e per le finalità di cui agli articoli 70-bis e 70-ter e sempreché l'effettuare una copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. Parlando di misure tecnologiche di protezione, ci si riferisce all'articolo 102-*quater* della legge sul diritto d'autore, ai sensi del quale: I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi possono apporre sulle opere o sui materiali protetti qualsiasi misura tecnologica di protezione efficace per impedire o limitare il compimento sull'opera di atti non autorizzati.

La lettera *h*) modifica l'articolo 80 per chiarire che nella categoria degli artisti interpreti ed artisti esecutori sono inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori.

La lettera *i*) modifica l'articolo 84, al fine di garantire l'adeguatezza e la proporzionalità dei compensi ivi previsti a favore degli artisti interpreti ed esecutori di opere cinematografiche e di estenderli anche alle opere teatrali trasmesse. Viene inoltre aggiornata la modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all'AGCOM (anche qui, al momento c'è il collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 citato del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945).

La lettera *l*), recependo l'articolo 17 della direttiva, introduce nella legge sul diritto d'autore un nuovo Titolo II-*quater*, recante « Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online », composto dagli articoli da 102-*sexies* a 102-*decies*.

Il nuovo articolo 102-*sexies* stabilisce che le piattaforme di condivisione di contenuti online, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore caricate dai loro utenti, compiono atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico di un'opera tutelata e hanno quindi l'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. L'autorizzazione comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.

Il nuovo articolo 102-*septies* disciplina il regime di responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online qualora non sia stato possibile ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. I prestatori non sono ritenuti responsabili se dimostrano cumulativamente di aver soddisfatto alcune condizioni: devono aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione e per assicurarsi che non fossero rese disponibili opere e altri materiali per i quali avevano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e devono dimostrare di avere, a seguito di una segnalazione da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali e compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

Il nuovo articolo 102-*octies* prevede – in capo ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che operano nel mercato dell'Unione europea da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro obblighi – mitigati in materia di controllo e rimozione dei contenuti non autorizzati.

Il nuovo articolo 102-*novies* prevede che la cooperazione tra prestatori di servizi e titolari di diritti non deve pregiudicare la disponibilità dei contenuti caricati dagli utenti nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e delle relative eccezioni e limitazioni. Stabilisce poi che gli utenti che caricano contenuti possono avvalersi di alcune indicate eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: le eccezioni sono quelle previste per citazione, critica, recensione e utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche. L'articolo prevede anche che l'applicazione delle disposizioni del nuovo Titolo II-*quater* in questione non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento nei dati personali.

Il nuovo articolo 102-*decies* regola le procedure di reclamo e rimozione dei contenuti in presenza di violazioni dei diritti. In caso di contestazione sulla decisione adottata dal prestatore, le parti possono rimettere all'AGCOM la risoluzione della controversia, salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria.

La lettera *m*) introduce nella legge sul diritto d'autore il nuovo Titolo II-*quinquies* rubricato « Utilizzi di opere fuori commercio e altri materiali », composto da sette articoli, da 102-*undecies* a 102-*septiesdecies*, che dettano disposizioni concernenti le modalità di sfruttamento delle opere non più rinvenibili negli ordinari canali commerciali da almeno 10 anni. Sono altresì regolamentate le modalità di verifica della non disponibilità dell'opera e le relative misure di pubblicità, nonché quelle concernenti la richiesta da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale della licenza, a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o altri materiali all'organismo di gestione collettiva rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza. I titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze, tramite comunicazione all'organismo di gestione collettiva (cosiddetto diritto di *opt-out*).

La lettera *n*) aggiunge nell'articolo 107 della legge sul diritto d'autore un nuovo comma, che stabilisce il principio che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento. Viene stabilita la nullità di ogni pattuizione contraria.

La lettera *o*) introduce nella legge sul diritto d'autore i nuovi articoli da 110-*ter* a 110-*septies*.

Il nuovo articolo 110-*ter* prevede che, in caso di difficoltà nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video *on demand*, ciascuna delle parti può avvalersi, ai fini della definizione dell'accordo, dell'AGCOM, che assiste le parti nella negoziazione anche presentando proposte.

Il nuovo articolo 110-*quater* prevede che i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa e costituisce presunzione legale di inadeguatezza del compenso.

Ai sensi del nuovo articolo 110-*quinquies*, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori o i loro rappresentanti hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.

Il nuovo articolo 110-*sexies* prevede che per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi e i diritti di cui agli articoli precedenti, ciascuna delle parti può rivolgersi all'AGCOM, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria.

Il nuovo articolo 110-*septies* concerne la risoluzione del contratto di licenza, azionabile dall'autore o dall'artista interprete o esecutore, in caso di mancato sfruttamento di un'opera concessa in licenza o trasferita in via esclusiva, per causa non imputabile all'autore o artista. Salva diversa previsione contrattuale o di legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a tre anni o a un anno successivo alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti, decorso il quale, può revocare l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto.

La lettera *p*) prevede innanzitutto che nessuna pattuizione contraria ai nuovi articoli sugli obblighi di trasparenza e sul meccanismo di adeguamento contrattuale è opponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori dell'opera o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce. Inoltre prevede che il principio di equa remunerazione, l'obbligo di trasparenza, il meccanismo di adeguamento contrattuale e la risoluzione per mancato sfruttamento non valgono per gli autori dei programmi per elaboratore.

L'articolo 2 regola l'applicazione nel tempo delle nuove norme introdotte ed estende l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'AGCOM, anche ai prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media *monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*, attesi gli obblighi di vigilanza attribuiti all'Autorità su detti operatori.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, intervenendo tra l'altro sulla disci-

plina del contributo versato all'AGCOM dai soggetti vigilati.

La relazione del Governo chiarisce che lo schema in esame non ha recepito l'articolo 12 della direttiva, recante « Concessione di licenze collettive con effetto esteso », perché l'introduzione del meccanismo delle licenze collettive estese è di carattere facoltativo e questo strumento è scarsamente utilizzato nei Paesi, come l'Italia, caratterizzati da grandi produzioni, e ha invece un utilizzo esteso in Paesi che importano soprattutto opere dall'estero.

Federico MOLLICONE (FDI), premesso che il modo in cui l'Italia recepisce le direttive sarà evidente in sede di attuazione dei rispettivi decreti legislativi, ricorda che l'impatto delle grandi piattaforme sui diritti d'autore è un problema per la cui soluzione il suo gruppo ha portato avanti una lunga battaglia. Evidenzia come il combinato disposto delle tre direttive in corso di recepimento, e in particolare della direttiva cosiddetta « copyright », rivesta un'importanza cruciale per la concorrenza nel mercato unico digitale. Le tre direttive contengono una misura di rilevanza strategica per il settore editoriale e creativo, che interviene a sanare l'enorme squilibrio rilevato dall'AGCOM sin dal 2014, nel rapporto sui servizi di Internet e sulla pubblicità *online*, tra il valore che la produzione di contenuti editoriali genera per il sistema di Internet e i ricavi percepiti dai produttori degli stessi: uno squilibrio che provoca danni incalcolabili al finanziamento dell'intero sistema dell'informazione e che rischia di comprometterne il funzionamento. Sottolinea come la diffusione sistematica e non remunerata di opere protette dal diritto d'autore desti grave allarme, pregiudicando la sostenibilità dell'industria editoriale, svalutando l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influenzando sulla libertà e il pluralismo dell'informazione perché incide sulla quantità e sulla qualità dell'offerta editoriale.

Nella rete, lo Stato non è più l'unico attore sulla scena, ma, anzi, si trova addirittura sfidato dalle *big tec*. Citando Carl Schmitt, si può dire che siamo nel *Großraum*, il grande spazio indefinito, dove

i cosiddetti *over the top* sono come pirati in mare aperto. Per questa ragione, ritiene di dover ricordare che Fratelli d'Italia è stata la prima forza politica a promuovere nella legislatura corrente, anche prima che venissero emanate le linee di indirizzo europee, il principio di sovranità digitale.

Con riguardo alla previsione dell'inserimento di un meccanismo obbligatorio di definizione dell'equo compenso per i creatori di contenuti e per gli editori, anche con possibilità di azione arbitrale, in questo caso di AGCOM, sul modello francese e australiano, evidenzia che essa corrisponde a una posizione storica del gruppo di Fratelli d'Italia, che da sempre difende l'editoria nazionale attraverso la presentazione di ordini del giorno e di interventi in sede parlamentare. Ritiene che la direttiva « Copyright » faccia un importante passo in avanti per i diritti connessi alla creatività e per la difesa dell'editoria.

Esprime alcune perplessità per l'atteggiamento protezionistico e troppo vincolistico dei direttori dei musei sul versante della « realtà aumentata »; una resistenza al cambiamento che si riflette sulla scarsa diffusione della digitalizzazione nei musei, la quale, invece, potrebbe costituire un buon traino per la loro fruizione, specialmente da parte dei giovani in generale e degli studenti, in particolare. Ritiene, inoltre, che gli accordi in corso tra le principali aziende editoriali e Google costituiscano un primo passo, pur non sufficiente. È dell'avviso, ancora, che debba essere ripensato il concetto di « estratti brevi », così che possa essere in linea con lo spirito della direttiva, che è quello di assicurare agli autori l'equo compenso.

A suo avviso lo schema di decreto in esame inciderà profondamente da oggi in poi sull'ecosistema digitale dei contenuti culturali, nonché dell'informazione giornalistica. Per questa ragione ritiene fondamentale il pieno coinvolgimento del Parlamento, anche attraverso un ciclo di audizioni che possano fornire indicazioni utili alla formulazione, di un parere equilibrato e ragionevole, a difesa dell'editoria e della creatività nazionali.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Atto n. 288.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte preliminarmente che il provvedimento è stato assegnato dal Presidente della Camera con riserva, la richiesta di parere non essendo corredata dei prescritti pareri della Conferenza unificata, dell'AGCOM e del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, rinvia a quanto già detto in merito all'atto del Governo n. 295, ricordando che il Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere il parere su questo atto fino al 15 ottobre.

Mirella LIUZZI (M5S), *relatrice per IX Commissione*, osserva che l'atto del Governo n. 288 è volto a recepire la direttiva 2018/1808/UE in materia servizi *media* e audiovisivi, sulla base dell'articolo 3 della legge di delegazione europea n. 53 del 2021.

Preannuncia che ne riferirà a nome della Commissione trasporti e si occuperà di offrire sintetici ragguagli sulla direttiva medesima, sulla delega e sui primi 39 articoli dello schema sottoposto a parere. Sulle successive disposizioni riferirà invece il collega Casciello della VII Commissione.

La direttiva – come si evince già dai suoi « considerando » inerisce al delicatissimo settore delle telecomunicazioni e dei contenuti che esse veicolano. Il tema ricomprende pertanto le problematiche del pluralismo nell'informazione, del diritto di

cronaca e del diritto a essere informati nonché ancora del diritto d'impresa e della concorrenza.

Come è noto, si tratta di aspetti con cui la Corte costituzionale italiana si è confrontata molte volte e che hanno stimolato, su diversi profili, pronunce sia della Corte di giustizia del Lussemburgo sia della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo.

Inoltre, sin dai « considerando », la direttiva si fa carico dei temi della tutela dei minori e della protezione dei contenuti culturali di origine dei Paesi membri dell'Unione europea, per i quali sono necessari adeguati investimenti.

La direttiva interviene, dunque, a modificare in profondità la precedente direttiva 2010/13/UE. A sua volta, l'articolo 3 della legge di delegazione europea prevedeva 12 principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato era chiamato ad attenersi. Ne ricorda per brevità solo alcuni, oltre a quello inerente al riordino dell'intera materia in sede nazionale, tanto che il testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 (la c.d. legge Gasparri) viene interamente sostituito.

Si prevede l'introduzione di misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di autoregolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore.

Nella delega era contenuta anche l'indicazione di prevedere specifiche misure: a tutela dei consumatori di servizi di *media* audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di *media* audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizza-

zione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi.

Diverse disposizioni della delega erano rivolte servizi di piattaforma per la condivisione di video e alla revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzione e concorrenza.

Venendo al testo dello schema sottoposto a parere, l'oggetto del testo unico sui servizi *media* e audiovisivi viene quindi ampliato per ricomprendere, accanto ai *media* audiovisivi e radiofonici, anche i servizi di piattaforma per la condivisione di video e le comunicazioni commerciali audiovisive (articolo 1, comma 2).

Numerose disposizioni conferiscono nuovi compiti all'AGCOM, al cui funzionamento è inoltre specificamente dedicato l'intero articolo 11.

È rafforzato il principio del Paese d'origine, introducendo disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare la procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero (articolo 3).

Vengono aggiornate le definizioni, tra l'altro introducendo quelle di « servizio di piattaforma per la condivisione di video », di « video generato dall'utente » e di « fornitore della piattaforma per la condivisione di video » (articolo 4).

Viene inoltre modificata la definizione di « ambito locale radiofonico », che prevede una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale invece che di 15 milioni di abitanti, come previsto attualmente.

I principi fondamentali del sistema dei servizi di *media* audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video sono integrati col riferimento al rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione, al contrasto ai discorsi d'odio e alla protezione dei dati personali (articolo 5).

Si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con l'AGCOM, sentito il Ministero della cultura, promuova

lo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video (articolo 6).

La durata minima dell'autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete viene ridotta da 12 a 10 anni, mentre la durata massima resta invariata a 20 anni (articolo 16).

Uno stesso esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale potrà irradiare il segnale fino ad una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale (articolo 24, comma 3, che troverà applicazione a far data dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 71, comma 3). Entro tale limite, ad uno stesso soggetto sarà consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata (articolo 24, comma 4).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, dovrà essere istituito presso il MiSE, in coordinamento con l'Agcom, un tavolo tecnico di confronto, anche con i rappresentanti degli operatori del settore, che procederà alla valutazione del sistema delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica e della relativa copertura (articolo 24, comma 5).

Viene introdotto un nuovo articolo, il 32-*bis*, dedicato alla tutela dei diritti fondamentali, che estende la disciplina attualmente contenuta nell'articolo 32, comma 5, specificando che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di *media* soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'articolo 604-*bis* del codice penale.

Essi non devono inoltre contenere alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo.

I fornitori di servizi di *media* audiovisivi devono attenersi ai criteri fissati dall'Agcom con apposito regolamento.

In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39, anche se

il fatto costituisce reato a prescindere dall'azione penale.

È inoltre potenziata la disciplina volta a promuovere l'accessibilità dei servizi di *media*, alla quale viene dedicato il nuovo articolo 32-*ter*, che elabora quanto attualmente previsto dal comma 6 dell'articolo 32.

Tra l'altro, i fornitori dei servizi di *media* dovranno sviluppare piani d'azione finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. I piani devono essere comunicati all'Agcom con periodicità triennale a decorrere dal 30 settembre 2022.

Viene inoltre istituito presso l'AGCOM un punto di contatto unico *on line* facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità.

Il nuovo articolo 32-*quater* demanda all'AGCOM la definizione con proprio regolamento di nuove procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di *media* audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.

L'articolo 38 dello schema di decreto legislativo riprende sostanzialmente i contenuti dell'articolo 34 del testo unico n. 177 del 2005 – che era stato modificato nel 2012 – in tema di tutela dei minori; mentre l'articolo 39 ricalca sostanzialmente i contenuti dell'articolo 38 del medesimo testo unico in tema di affollamento pubblicitario.

Per i successivi articoli lascia la parola al collega Casciello della VII Commissione, e per ogni ulteriore informazione di dettaglio rinvia al *dossier* del Servizio studi.

Luigi CASCIELLO (FI), *relatore per la VII Commissione*, precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni di cui agli articoli da 40 a 73 dello schema di decreto legislativo che non riproducono i contenuti del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che reca il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Come infatti è già stato ricordato dalla

relatrice per la IX Commissione, con il provvedimento in esame il Governo ha scelto di intervenire con l'integrale sostituzione del citato Testo unico, pur mantenendo, in larga parte, il contenuto di diversi articoli del testo unico, che non risultano pertanto modificati.

Sottolinea, in premessa, che l'intervento normativo di cui allo schema in esame deriva non solo dalla necessità di evitare la conclusione della procedura di infrazione comunitaria, ma anche da quella di assicurare una più ampia tutela agli utenti delle piattaforme digitali. In proposito, rimarca che all'articolo 3 della legge n. 53 del 2021, contenente i principi per il recepimento della direttiva, è espressamente prevista – come già ricordato dalla collega Liuzzi – l'inclusione delle controversie riguardanti le piattaforme di *streaming* TV nell'ambito delle materie di competenza dell'AGCOM ai fini della risoluzione delle controversie con i propri utenti. Il decreto di recepimento dovrà « prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ». In questo modo – osserva – verrà finalmente colmato il divario, in termini di tutela dei consumatori, tra gli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche – in favore dei quali l'Agcom ha costruito un robusto sistema di protezione, reso effettivo dalla possibilità di azionare i diritti mediante una procedura rapida ed efficace di risoluzione delle controversie – e quelli delle piattaforme di condivisione video e *streaming* TV (come *Netflix*, *Youtube*, *Dazn*, ecc.), fino ad ora esclusi da qualsiasi tutela al di fuori di quella giurisdizionale.

Un vuoto di tutela che a suo avviso si è manifestato in maniera ancor più evidente in queste ultime settimane, da quando, per effetto dell'assegnazione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A dei diritti audiovisivi del Pacchetto 1 e del Pacchetto 3 del campionato di calcio alla Società

DAZN, lo *streaming* via internet è divenuta la modalità più diffusa per la visione delle partite di tale campionato. E allora – si domanda – *quid iuris* in caso di mancata fruizione dei contenuti per problemi della piattaforma? Quali tutele l'ordinamento garantisce agli utenti di DAZN in caso di mancato rispetto della qualità promessa? Al momento solo quella, di fatto molto gravosa, del ricorso giurisdizionale. Invero – ritiene – la possibilità per i consumatori di adire l'AGCOM per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nei confronti di DAZN (in analogia a quanto avviene già per gli utenti di pay-tv) va, dunque, assicurata al più presto, rispondendo, prima ancora che alla delega ricevuta dal Parlamento, ai più moderni principi di civiltà del diritto. Punto centrale resta comunque la definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, del finanziamento del servizio stesso, disciplina della Rai.

Venendo ai contenuti dello schema di decreto, riporta che gli articoli 41 e 42, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva, contengono specifiche norme in merito al ruolo che hanno i fornitori di piattaforme che, in quanto stabiliti sul territorio nazionale, soggiacciono alla giurisdizione italiana e al controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che può limitare la libera circolazione di programmi, di video generati dagli utenti e di comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro, se diretti al pubblico italiano: la limitazione è possibile a fini di tutela dei minori, di lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché a garanzia di tutela della dignità umana e dei consumatori. Specifiche misure di tutela sono previste per la protezione dei minori da programmi e video che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale.

Gli articoli da 43 a 49 contengono modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti commerciali. In particolare, l'articolo 43 reca principi ge-

nerali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche sia in relazione alla loro riconoscibilità, restando proibita la pubblicità occulta, sia in ragione dei contenuti. È specificamente vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e i prodotti assimilati, per le bevande alcoliche indirizzata ai minori e per il gioco d'azzardo. Analoghe disposizioni sono previste dall'articolo 47 per le televendite.

L'articolo 44 disciplina le modalità di inserimento di spot pubblicitari, con particolare riguardo all'inserimento degli stessi all'interno di trasmissioni di opere teatrali, liriche e musicali, di funzioni religiose di opere cinematografiche e notiziari.

L'articolo 45 fissa i limiti di affollamento per la trasmissione di messaggi pubblicitari sia da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, sia da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in chiaro e a pagamento. In linea con quanto contenuto nella direttiva oggetto di recepimento, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare un maggiore equilibrio, nella pianificazione della distribuzione degli spazi pubblicitari, tra le esigenze di protezione dei consumatori e le istanze delle emittenti televisive. L'articolo 45 introduce appunto un sistema più flessibile in materia di limiti al cosiddetto affollamento pubblicitario delle trasmissioni, in modo da tenere conto delle nuove realtà di mercato attraverso un limite massimo, differente a seconda delle diverse fasce orarie. È espressamente previsto che, ai fini del calcolo dei limiti massimi, non sono considerati i messaggi promozionali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, nonché quelli di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria.

L'articolo 46 disciplina i criteri cui devono conformarsi i servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati.

Per quanto riguarda l'inserimento di prodotti commerciali all'interno di pro-

grammi (articolo 48), viene fatta una distinzione tra i programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009 e i programmi prodotti dopo tale data, i quali sono tenuti al rispetto di specifiche disposizioni in termini di rispetto dell'indipendenza editoriale del fornitore dei servizi di media e di tutela del consumatore. Per alcuni programmi è specificamente vietato l'inserimento di prodotti commerciali.

Il Titolo V, relativo all'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e alla pianificazione delle frequenze, viene riformulato con l'articolo 50, al fine di prevedere, tra l'altro, misure specifiche per la pianificazione delle frequenze nella banda 470-694 MHz e nella banda 174-230 MHz.

Lo schema, con l'articolo 51, riscrive poi integralmente la disciplina delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni, sostituendo il testo dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 177. La nuova disciplina prevede norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione che tengano conto delle mutate condizioni di mercato, le quali vedono oggi la presenza sempre più rilevante di piattaforme multinazionali. In particolare, la norma in questione attribuisce all'Autorità di settore più forti poteri istruttori e sanzionatori qualora essa riscontri l'esistenza, in capo a un operatore di mercato, di posizioni di significativo potere che siano lesive del pluralismo. A tale riguardo è data all'Autorità la possibilità di intervenire affinché tali posizioni vengano rimosse. Qualora le imprese coinvolte non ottemperino agli obblighi imposti dall'Autorità, quest'ultima può infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie che possono giungere ad un ammontare complessivo pari all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente in cui viene effettuata la contestazione.

Modifiche sono poi apportate alla disciplina della promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori (articoli 52-58): la disciplina in questione è rivista in un'ottica di salvaguardia della storia, della cultura e delle tradizioni dei popoli, nonché nel rispetto del valore della diversità culturale e linguistica. Particolare atten-

zione è stata data alla valorizzazione e promozione di opere europee ed in particolare di opere in espressione originale italiana ovunque prodotte e di opere di produttori indipendenti, attraverso la previsione di obblighi di programmazione in loro favore.

Le disposizioni contenute nel Titolo VIII (articoli da 59 a 66 dello schema) riguardano il servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina della concessionaria. Gli obblighi connessi al carattere di pubblica utilità del servizio radiotelevisivo sono disciplinati dall'articolo 59, mentre l'articolo 60 afferisce ai compiti di pubblico servizio in ambito regionale e locale.

Gli articoli 67 e 68 introducono modifiche alle norme del decreto legislativo n. 177 del 2005 concernenti l'apparato sanzionatorio: sono modifiche per adeguarlo alla mutata realtà del settore.

Gli articoli da 70 a 71 recano la disciplina delle abrogazioni, introducono norme transitorie e di coordinamento, recano la clausola di invarianza finanziaria e dispongono sull'entrata in vigore del provvedimento.

Federico MOLLICONE (FDI) rileva che il decreto in esame riveste un'importanza significativa per il settore audiovisivo e radiofonico perché con esso viene finalmente regolamentato un mondo profondamente modificato dall'innovazione tecnologica. Sottolinea quindi l'esigenza che l'intervento normativo contemperi lo sviluppo tecnologico con la tutela del mercato di riferimento e che si raggiunga un punto di equilibrio tra le legittime aspettative della radiofonia nazionale e di quella locale affinché siano evitate posizioni dominanti a svantaggio delle realtà minori. Sottolinea come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ormai non costituiscono più un settore a sé stante, ma il fondamento di tutti i sistemi economici innovativi. Ciò ha rafforzato sempre più l'esigenza di superare la tradizionale disciplina dei media, attraverso un'impostazione tecnologicamente neutrale, complice anche il passaggio dalla scarsità delle frequenze dell'etere terrestre a quello dell'abbondanza, tipico dei *service providers*.

Ritiene che in questo scenario le forze di mercato non siano, da sole, sufficienti a garantire lo sviluppo di un settore così strategico per il suo rapporto con i diritti fondamentali: l'aumento dell'offerta, infatti, non significa necessariamente l'ampliamento delle fonti di informazione, ben potendo detti « canali » essere appannaggio di pochi operatori. Il prodotto fruito, tra l'altro, non sempre risponde a quei criteri di veridicità e correttezza che da sempre hanno caratterizzato l'informazione tradizionale. La direttiva sui servizi di media audiovisivi, a suo avviso, offre nuove prospettive, soprattutto nella regolazione del settore di *video sharing platforms* e di *video on demand* e costituisce una grande occasione per elaborare una legislazione omogenea fra operatori tradizionali e OTT.

Il nuovo quadro giuridico mira ad adattare le regole in vigore al cambiamento delle abitudini di utilizzo dei contenuti audiovisivi caratterizzato da un maggior ricorso alla fruizione attraverso i social media o attraverso piattaforme di condivisione di video. L'utilizzo di questi canali specialmente da parte dei minori impone l'adozione di norme a contrasto di contenuti nocivi e di incitamento all'odio, responsabilizzando le piattaforme di diffusione. Pur apprezzando le norme che incentivano le produzioni europee e nazionali, condivide l'introduzione di misure a favore di investimenti extranazionali nonché di meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE.

Atto n. 279.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 9 settembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 19 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 27 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 42 |

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente della X Commissione Giorgia ANDREUZZA. — Interviene, da remoto, la sottosegretaria alla transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite VIII e X iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 7 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che,

come noto, prevede uno « scorrimento » di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire alle Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, scadono il prossimo 16 settembre 2021. Al riguardo, le due presidenze, nel corso delle rispettive riunioni dell'ufficio di presidenza hanno acquisito l'assenso dei gruppi a richiedere al Governo di poter disporre di tempi congrui per espressione del parere, al fine di consentire che le Commissioni si pronuncino entro la prima metà del mese di ottobre su questo atto e sugli altri schemi di decreto pendenti.

Avverte altresì che lo schema di decreto legislativo in oggetto è assegnato con riserva, non essendo corredato dal parere della Conferenza unificata. Pertanto, le Commissioni non sarebbero comunque nelle condizioni di pronunciarsi prima che la riserva sia sciolta.

Chiede quindi al rappresentante del Governo — anche a nome della presidente Rotta — se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fis-

sato, verosimilmente entro la prima metà del mese di ottobre, termine che appare compatibile con l'esigenza che l'Esecutivo a sua volta disponga del tempo sufficiente per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere il parere di competenza delle Commissioni oltre il termine prefissato, invitando queste ultime ad esprimersi – proprio in relazione all'esigenza indicata dalla presidente di dare attuazione alla delega entro la data della sua scadenza – entro il prossimo 6 ottobre.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, chiede la disponibilità del Governo ad attendere per l'espressione del parere il termine del 7 ottobre prossimo, dando così alle Commissioni la possibilità di disporre dell'intera settimana parlamentare.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, ritiene che non dovrebbero esservi ostacoli per questo breve slittamento, riservandosi in ogni caso una verifica con gli uffici del Governo.

Silvia FREGOLENT (IV), *relatrice per l'VIII Commissione*, ricorda che le Commissioni riunite VIII e X avviano nella seduta odierna l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Ribadendo quanto già anticipato dalla presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere verrà a scadenza il prossimo 16 settembre 2021, anche se l'assegnazione alle Commissioni è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato dal parere della Conferenza Unificata.

Il termine per il recepimento della direttiva è invece già scaduto il 3 luglio 2021. Vi sono però alcune eccezioni: le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e

le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.

Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello « scorrimento » di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre.

Tiene a sottolineare che a suo giudizio il termine del 6 o anche del 7 ottobre si configura come eccessivamente ristretto, stante anche la sospensione dei lavori parlamentari nella settimana pre-elettorale e auspica quindi da parte del Governo una maggiore flessibilità nella determinazione di una data ultima per l'espressione del parere da parte delle Commissioni.

Passando ad una breve sintesi dei contenuti della direttiva oggetto di recepimento, fa presente che essa riguarda i prodotti di plastica monouso elencati, nonché i prodotti di plastica oxodegradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica e intende prevenirne la dispersione poiché, come esplicitato nella relazione illustrativa, sono tra le componenti principali, circa l'85 per cento, dei rifiuti marini trovati lungo le coste (*beach litter*), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (*marine litter*). Nella stessa relazione viene stimata la produzione mondiale annuale di 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare.

La legge di delega detta principi e criteri direttivi specifici. In sintesi, il legislatore delegato in sede di attuazione deve: *a)* garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; *b)* incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili per i contenitori alimentari, alternativi a quelli monouso con una graduale restrizione all'immissione nel mercato di questi ultimi; *c)* sensibilizzare i consumatori sull'esigenza di riduzione della dispersione dei

rifiuti, ivi compreso il rilascio di palloncini; *d*) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso; *e*) introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva destinando detti proventi al controllo e accertamento delle violazioni; *f*) abrogare l'articolo 226-*quater* del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Venendo allo schema di decreto, anticipa che illustrerà i contenuti maggiormente afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Ambiente – articoli da 1 a 4 e da 8 a 10 – rinviando al collega relatore per la X Commissione l'illustrazione degli ulteriori contenuti.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del decreto, ovvero definire misure di prevenzione e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

Rispetto al testo della direttiva, viene inoltre prevista la promozione di comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica, nonché precisato che il testo reca, altresì, misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

L'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione del decreto, ovvero i prodotti, in plastica monouso (indicati in allegato) e in plastica oxo-degradabile, nonché gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Il comma 2 precisa che le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della disciplina dei rifiuti e degli imballaggi recata dalla parte quarta del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

L'articolo 3 introduce una serie di definizioni che recepiscono fedelmente quelle previste dal corrispondente articolo della direttiva, salvo alcune integrazioni.

In particolare, nella definizione di plastica, si aggiunge, rispetto alla direttiva che sono esclusi materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non

costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti, in linea, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, con quanto indicato nell'11° considerando della direttiva con riguardo alla prima parte.

Relativamente alla definizione di prodotto di plastica monouso si aggiunge, rispetto alla direttiva, che sono esclusi i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità, riproducendo però fedelmente l'ultimo periodo del 12° considerando della direttiva.

Piccole differenze si riscontrano infine nelle definizioni di immissione sul mercato (lettera *f*) e impianto portuale di raccolta (lettera *s*)).

Relativamente alla prima di tali definizioni, si chiarisce che non è considerata « immissione sul mercato » la distribuzione di un prodotto da parte di un soggetto che lo abbia acquistato da un fornitore sul mercato nazionale. Relativamente alla definizione di impianto portuale di raccolta, a differenza della direttiva, lo schema in esame definisce tale impianto come « qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi », per adeguarla alla prossima introduzione della normativa interna di recepimento della nuova direttiva del 2019, oggetto di esame presso la Commissione Ambiente (atto 293).

L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate alla riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato della medesima direttiva, entro il 2026, rispetto al 2022.

La relazione illustrativa ricorda che la direttiva « non indica con dettaglio misure vincolanti, ma lascia agli Stati la libertà di individuare azioni e misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo (...) indicando esclusivamente il termine ultimo entro il quale adempiere all'obbligo di riduzione al consumo di tali prodotti ».

La parte A dell'allegato, elenca una serie di prodotti quali tazze o bicchieri per be-

vande, inclusi i relativi tappi e coperchi (in cui sono altresì inseriti – in conformità a quanto indicato dalla legge di delegazione –, anche i bicchieri in plastica), contenitori per alimenti caratterizzati dal fatto di essere destinati al consumo immediato, generalmente direttamente dal recipiente e pronti per il consumo.

Il comma 1 prevede la stipula di accordi e contratti di programma da parte del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del Codice dell'ambiente, e reca un lungo elenco (non esaustivo, come si deduce dall'utilizzo del termine « anche ») delle finalità a cui devono tendere gli accordi e contratti di programma in questione. Ulteriori finalità sono elencate nel comma 2.

Le finalità indicate riguardano, ad esempio, la fissazione di obiettivi nazionali di riduzione del consumo, messa a disposizione del consumatore finale prodotti alternativi riutilizzabili, strumenti economici disincentivanti all'uso dei prodotti di plastica monouso, restrizioni di mercato ecc.

I commi 3 e 5 disciplinano quindi i contenuti, la pubblicità e la comunicazione alle autorità sovranazionali di tali accordi e contratti di programma.

Il comma 6 prevede l'applicazione anche ai bicchieri di plastica monouso delle misure previste dal presente articolo.

I commi 4, 7, 8 e 9 recano misure specifiche per l'attuazione della riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso, i cui oneri trovano copertura nel comma 10, che li imputa al fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-bis della legge n. 234 del 2012).

Il comma 4 prevede che le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 1126, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. A tal fine, viene prevista l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di nuovi criteri ambientali minimi: per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua; per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.

In base al comma 7, sempre al fine di favorire l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che provvedono all'acquisto e all'utilizzo di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario mentre si demanda ad apposito decreto, da adottare entro 60 giorni, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del contributo, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.

Il comma 8 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 come incentivi alla riconversione verso prodotti riutilizzabili o alternativi delle imprese produttrici di oggetti in plastica monouso, anche qui demandando la disciplina attuativa ad un decreto del Ministero della transizione ecologica.

Il comma 9 si pone l'obiettivo di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle scuole, affidando al Ministero dell'istruzione funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di « scuola *plastic free* e per un futuro sostenibile ».

L'articolo 8 attua la direttiva nella parte in cui impone agli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato degli Stati membri.

Si tratta dei contenitori e pacchetti per alimenti caratterizzati dal fatto di essere destinati al consumo immediato, generalmente direttamente dal recipiente e pronti per il consumo, contenitori per bevande, sacchetti di plastica, salviette umidificate, palloncini, prodotti del tabacco.

Essendo il termine fissato dalla direttiva il 31 dicembre 2024 (ovvero il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di EPR istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti relativi al tabacco), i commi da 1 a 3 prevedono che, alle scadenze indicate, i suddetti rifiuti siano gestiti nell'ambito dei sistemi già istituiti ai sensi del codice dell'ambiente oppure da istituirsi con apposito decreto. Disposizioni analoghe sono introdotte per l'EPR dei rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica.

Il comma 6 reca disposizioni relative all'individuazione dei costi da coprire sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'ARERA.

Il comma 7 prevede, per i produttori, l'obbligo di adesione ai sistemi EPR.

Il comma 8, prevede che il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulino accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del Codice dell'ambiente.

I commi 9 e 10 disciplinano il caso di produttori dei prodotti che siano stabiliti in un altro Stato membro, al fine di rendere applicabile anche ad essi il regime di EPR.

L'articolo 9 disciplina in merito alla raccolta differenziata.

In particolare, per le bottiglie per bevande essa deve essere garantita entro il 2025, in misura pari al 77 per cento, in peso, elevata al 90 per cento entro il 2029; inoltre si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecolo-

gica finalizzato all'istituzione di appositi sistemi di cauzione e rimborso.

L'articolo 10 recepisce, al comma 1, le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva che impone agli Stati membri di adottare misure di informazione e sensibilizzazione verso i consumatori. Le informazioni riguardano ad esempio la disponibilità di alternative riutilizzabili o di sistemi di riutilizzo. La sensibilizzazione ha ad oggetto l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti.

Si richiama quindi l'elenco dell'allegato, parte G, che comprende anche i prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili (aggiuntivo rispetto al testo della direttiva). Si affida quindi al MITE la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi EPR, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.

Il comma 3 affida invece al Ministero dell'Istruzione l'adozione di « Rigenerazione Scuola », un Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole.

Cede a questo punto la parola al collega relatore per la X Commissione, che illustra i rimanenti contenuti dello schema di decreto legislativo.

Diego ZARDINI (PD), *relatore per la X Commissione*, intervenendo da remoto, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame per le parti di sua competenza. Illustra quindi, brevemente, gli altri contenuti dello schema di decreto all'esame e, in particolare, quanto recato negli articoli 5, 6, 7 e da 11 a 16.

L'articolo 5, che prevede restrizioni all'immissione sul mercato, reca una disposizione che recepisce integralmente il testo dell'articolo 5 della direttiva e che prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato allo schema di decreto (che riproduce con limitate differenze la corrispondente parte dell'allegato della direttiva) e dei prodotti di plastica oxodegradabile. Il predetto allegato, alla parte

B, elenca i seguenti prodotti: 1) bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione di direttive europee sui dispositivi medici; 2) posate; 3) piatti; 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione di direttive europee sui dispositivi medici; 5) agitatori per bevande; 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi; 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: *a*) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; *b*) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; *c*) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti (segnala che la relazione illustrativa sottolinea che, ai fini di una maggiore chiarezza, è stato specificato che i criteri testé illustrati devono essere soddisfatti congiuntamente); 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi (segnala, altresì, che la relazione illustrativa sottolinea che, in merito alle restrizioni per l'immissione sul mercato, nella parte B è stato aggiunto il termine « bicchieri » laddove sono indicate le tazze, in quanto nella direttiva è riportato il termine « *cups* » che in inglese è utilizzato indistintamente sia per le tazze che per i bicchieri in materiale diverso dal vetro). In aggiunta, rispetto al testo della direttiva, il predetto articolo 5 prevede ulteriori norme volte a disciplinare casi di esclusione dal divieto di cui al comma 1 nonché la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo medesimo. Il comma 2, innanzitutto, consente la messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acqui-

sto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto. Evidenzia che secondo la relazione illustrativa la deroga viene introdotta « considerato il significativo impatto della norma ed il ristretto tempo a disposizione degli operatori per l'adeguamento ». Sottolinea che tale disposizione derogatoria non trova, però, corrispondenze nella direttiva. Il comma 3 prevede l'esclusione dal divieto di cui al comma 1 per l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 (che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio) o UNI EN 14995 (che specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alla biodegradabilità, alla disintegrazione durante il trattamento biologico e all'effetto sulla qualità del composto risultate), con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori ad almeno il 60 per cento nei casi indicati dal comma stesso. Il comma 4 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012).

L'articolo 6 reca, ai commi da 1 a 3, disposizioni che recepiscono fedelmente quelle contemplate dal corrispondente articolo della direttiva, i cui contenuti principali sono volti a prevedere: che a decorrere dal 3 luglio 2024 (data prevista dall'articolo 17 della direttiva) i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato allo schema di decreto possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto; che i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica; che i prodotti indicati sono considerati conformi alle nuove disposizioni introdotte se fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate adottate dall'UE;

requisiti per le bottiglie per bevande, elencate nella parte F dell'allegato allo schema di decreto, stabilendo che le bottiglie in PET, a partire dal 2025, devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata e che le bottiglie per bevande elencate nella medesima parte F, a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata. Ricorda che la parte C del citato allegato, identica alla corrispondente parte dell'allegato della direttiva, contiene poi l'elenco dei prodotti. Il comma 4, che non trova corrispondenza nel testo dell'articolo di riferimento della direttiva, dispone che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i consorzi degli imballaggi assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione. La norma non fa riferimento esplicito ai consorzi citati ma richiama i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, che a sua volta richiama i sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II (Gestione degli imballaggi) della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sono disciplinati il CONAI e i consorzi di filiera. Ricorda che i consorzi attualmente operanti per le materie plastiche sono il COREPLA e i più recenti CORIPET, CONIP e Sistema PARI.

L'articolo 7 reca, ai commi da 1 a 3, disposizioni che recepiscono fedelmente il corrispondente articolo della direttiva, i cui contenuti principali sono volti a prevedere che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato allo schema e immesso sul mercato deve rispettare particolari requisiti di marcatura. Segnala che la relazione illustrativa sottolinea che, rispetto al momento dell'adozione della direttiva, è intervenuto recentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato alla direttiva e che quindi, per tale motivo, nell'articolo in esame viene inserito il rinvio a tale disposizione. Fa

presente che la parte D dell'allegato, pressoché identica alla corrispondente parte dell'allegato della direttiva, elenca i seguenti prodotti: 1) assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-umidite per l'igiene personale e per uso domestico; 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; 4) tazze o bicchieri per bevande. In aggiunta a quanto previsto dalla direttiva, e in analogia con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, il comma 4 dell'articolo in esame introduce una disciplina transitoria consentendo la messa a disposizione sul mercato interno, fino ad esaurimento delle scorte, delle giacenze e dei residui di magazzino dei prodotti indicati non conformi ai requisiti di marcatura, a condizione che ne sia dimostrata la data di produzione o di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso sottolinea che tale disposizione derogatoria non trova, però, corrispondenze nella direttiva.

Passando all'articolo 11, che recepisce fedelmente le norme recate dal corrispondente articolo della direttiva, segnala che, al comma 1, si prevede che le misure adottate con il decreto all'esame siano integrate con i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dalla normativa vigente in materia di acque e rifiuti, ambiente marino e rifiuti delle navi. Il comma 2 invece prevede che le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 debbano essere conformi alla legislazione alimentare dell'UE a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.

L'articolo 12, che recepisce fedelmente il corrispondente articolo della direttiva, prevede che, per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del decreto all'esame, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza

del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.

L'articolo 13, che recepisce fedelmente il corrispondente articolo della direttiva, stabilisce le modalità, i contenuti e le tempistiche delle comunicazioni che devono essere annualmente fornite dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea.

L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate a recepire il corrispondente articolo della direttiva che impone l'adozione di strumenti sanzionatori a supporto dell'effettiva applicazione delle norme adottate. A tali fini, vengono introdotte specifiche sanzioni amministrative pecuniarie: per la violazione dei divieti di immissione in consumo, degli obblighi di marcatura e di rispetto dei requisiti dei prodotti immessi sul mercato (comma 1); nonché per garantire il rispetto dell'obbligo di partecipazione ai sistemi EPR (comma 2). Viene altresì precisato che: le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste si provvede ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comma 3), cosiddetto Codice ambientale, che, fatte salve le altre disposizioni della legge 689/1981, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del decreto prevede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, del medesimo Codice (divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio) per le quali è competente il comune; i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati al bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di

appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al medesimo articolo 14 (comma 4); chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui all'articolo all'esame.

L'articolo 15 contiene le disposizioni di abrogazione e coordinamento della normativa vigente. In particolare, il comma 1 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto: a) dell'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (abrogazione opportuna, secondo la relazione illustrativa, in quanto tale ultimo comma reca previsioni di divieto di immissione in consumo di particolari tipologie di prodotti che si sovrappongono a quelle contenute nel decreto, ad esempio i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile, « bastoncini cotonati » che sono infatti inclusi, nella parte B dell'allegato, tra i prodotti a cui si applicano le restrizioni all'immissione sul mercato previste dall'articolo 5); b) dell'articolo 226-*quater*, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152, come richiesto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 della legge di delegazione (inserito, come ricorda la relazione, nel testo del Codice dell'ambiente dalla legge di bilancio 2019, quindi prima dell'entrata in vigore della direttiva, che ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, e di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili ha previsto, tra

l'altro, che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023: adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo; b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale; c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso) mentre il comma 4 del predetto articolo 226-*quater* non è stato abrogato perché ritenuto inopportuno – come evidenziato nella relazione – in quanto previsione istitutiva di un fondo finalizzato a realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca. I commi 2, 3 e 4 recano disposizioni di coordinamento. Al comma 2 è riportata una integrazione all'articolo 218, comma 1, lettera *dd-bis*), del Codice dell'ambiente, che definisce la nozione di plastica nell'ambito della disciplina delle borse, in modo da coordinare la definizione con quella introdotta dal decreto in esame. Al comma 3 è prevista la riscrittura dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 261 del Codice dell'ambiente, ai fini del coordinamento della sanzione indicata all'articolo 219, comma 5, del medesimo decreto legislativo con quella introdotta dall'articolo 14, comma 1, dello schema in esame e relativa all'etichettatura. In pratica la sanzione attualmente prevista dal testo vigente, per un importo da 5.200 a 40.000 euro, viene ridotta alla fascia di importo 1.000-10.000 euro. Al comma 4, sempre con finalità di coordinamento con il Codice dell'ambiente, viene modificato l'articolo 256, comma 8, relativo alla sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di partecipazione al consorzio e ai sistemi alternativi allo stesso, operanti nella filiera della plastica. In pratica la sanzione attualmente prevista dal testo vigente, per un importo da 8.000 a 45.000 euro, viene ridotta a 5.000 euro. Il comma 5 dispone che, per i

prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco (vale a dire i prodotti contenenti plastica indicati nella sezione III della parte E dell'allegato), i sistemi EPR costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis* del Codice ambientale, in accordo con gli stessi. Ricorda che l'articolo 232-*bis* vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi e dispone che « i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo ». Osserva, quindi, che la norma in esame consente di fornire una copertura finanziaria alle citate attività che, di fatto, finora è mancata.

Infine fa presente che l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria, che però viene esclusa in relazione alle disposizioni di spesa recate dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10, e dall'articolo 5, comma 4, che recano proprie disposizioni di copertura.

Giorgi ANDREUZZA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 292.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite VIII e X iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 7 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come noto, prevede uno « scorrimento » di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire

alle Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, scadono il prossimo 16 settembre 2021. Al riguardo, le due presidenze, nel corso delle rispettive riunioni dell'Ufficio di presidenza hanno acquisito l'assenso dei gruppi a richiedere al Governo di poter disporre di tempi congrui per espressione del parere, al fine di consentire che le Commissioni si pronuncino entro la prima metà del mese di ottobre su questo atto e sugli altri schemi di decreto pendenti.

Avverte altresì che lo schema di decreto legislativo in oggetto è assegnato con riserva, non essendo corredato dell'intesa sancita in Conferenza unificata. Pertanto, le Commissioni non sarebbero comunque nelle condizioni di pronunciarsi prima che la riserva sia sciolta.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo – anche a nome della presidente Rotta – se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, verosimilmente entro la prima metà del mese di ottobre, termine che appare compatibile con l'esigenza che l'Esecutivo a sua volta disponga del tempo sufficiente per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.

Avverte infine che il Presidente della Camera ha autorizzato la XIII Commissione Agricoltura ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere anche in questo caso il parere di competenza delle Commissioni oltre il termine prefissato, invitando queste ultime ad esprimersi – proprio in relazione all'esigenza indicata dalla presidente di dare attuazione alla delega entro la data della sua scadenza – entro il prossimo 13 ottobre.

Tullio PATASSINI (LEGA), *relatore per l'VIII Commissione*, fa presente che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere il parere sullo schema di decreto

legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II).

Tiene a sottolineare preliminarmente l'importanza del tema trattato e la rilevanza del parere che le Commissioni sono chiamate ad esprimere, stante la necessità di intervenire con urgenza per rispondere efficacemente alle sfide lanciate dall'Europa al fine di raggiungere gli obiettivi da questa imposti, che richiedono di pervenire ad un attento mix energetico, con un'attenzione alle fonti rinnovabili.

Anticipa l'esigenza, che ribadirà nella riunione dell'Ufficio di presidenza che si terrà al termine della seduta, di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, a suo giudizio strettamente connesso all'atto n. 294 relativo al mercato interno dell'energia, che è stato assegnato alla sola Commissione Attività produttive. Segnala al riguardo che al Senato – su iniziativa delle presidenze – si è proceduto ad una riassegnazione congiunta dell'atto 294, proprio al fine di consentire un'istruttoria unitaria.

Dal punto di vista procedurale ribadisce, come già ricordato dalla presidente, che il termine per l'espressione del parere verrà a scadenza il prossimo 16 settembre 2021, anche se l'assegnazione alle Commissioni è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato dal parere della Conferenza Unificata.

Il termine per il recepimento della direttiva è invece già scaduto il 30 giugno 2021 e, a seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell'Italia, la Commissione europea ha aperto il 26 luglio scorso la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnico-normativa, il ritardo è dovuto a diversi fattori: i lavori per la redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; l'istituzione nel marzo scorso del nuovo Ministero della transizione ecologica; l'approvazione nel mese di aprile della legge di delegazione europea e la contemporanea attività legislativa su alcuni temi trattati nella direttiva 2018/2001, in parti-

colare riferendosi al cosiddetto « decreto semplificazioni ».

Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello « scorrimento » di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre.

La direttiva oggetto di recepimento si inserisce nell'ambito della normativa europea denominata « pacchetto » sull'energia, tra cui il recentissimo Regolamento 2021/1119/UE (cosiddetta « legge europea sul clima »), che ha formalmente sancito l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030, che consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) entro il 2030 di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

La delega per il recepimento è contenuta nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge n. 53 del 2021), che reca ben 25 principi e criteri di delega alcuni dei quali si intersecano strettamente con l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), primo fra tutti l'aggiornamento del PNIEC, di cui l'articolo 5 della legge di delega costituisce sostanziale attuazione, in materia di sviluppo delle FER.

In estrema sintesi, il legislatore delegato in sede di attuazione deve: 1. prevedere una disciplina per la individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in misura necessaria all'attuazione del PNIEC, affidata agli enti territoriali, salvo l'esercizio di poteri sostitutivi dello Stato; 2. individuare procedure abilitative semplificate; 3. introdurre misure per l'incremento della produzione degli impianti esistenti; 4. semplificare la normativa in materia di qualificazione degli installatori di impianti; 5. semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo; 6. nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle

comunità dell'energia, garantire un accesso paritario a tutti i pertinenti regimi di sostegno, monitorarne la diffusione e valutare il ricorso alla fiscalità generale; 7. adottare misure per favorire l'installazione di impianti a FER negli edifici esistenti; 8. prevedere la sostituzione di impianti obsoleti promuovendo la realizzazione di impianti; 9. agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER, favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo; 10. potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili e semplificare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da FER; 11. abrogare il meccanismo dello scambio sul posto e promuovere meccanismi di accoppiamento di fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo; 12. promuovere l'utilizzo energetico di biomasse legnose; 13. promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare; 14. con specifico riferimento alle FER nei trasporti, favorire lo sviluppo dei biocarburanti; 15. favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione; 16. recepire l'aggiornamento dell'allegato IX della Direttiva, relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati; 17. escludere a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, una serie di materie prime (olio di palma, frutti di palma da olio, olio di soia ecc); 18. promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici; 19. introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e prorogare i tempi e l'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno, 20. promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 50 articoli e 8 allegati.

Illustra quindi i contenuti maggiormente afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Ambiente – articoli da 1 a 3, articolo 15, articoli da 18 a 29 e da 39 a 45, nonché l'articolo 47, rinviando al collega relatore l'illustrazione degli ulteriori contenuti.

Le finalità, indicate nell'articolo 1, sono connesse all'obiettivo, da un lato, di promuovere un tessuto imprenditoriale forte e strutturato e dall'altro, di potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, accanto ad un miglioramento delle reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di veicoli elettrici e con un occhio allo sviluppo della produzione di idrogeno da energia elettrica e la successiva immissione in rete gas.

Dall'attuazione della direttiva RED II sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico del Paese.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 dichiara l'obiettivo del nostro Paese di conseguire un consumo finale lordo di energia facendo ricorso, per almeno il 30 per cento sulla quota complessiva, alle fonti rinnovabili elencate all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Gli obiettivi da conseguire sono conformi a quanto prevede la cosiddetta legge europea sul clima (regolamento UE n. 2021/1119), che – come detto – ha fissato l'obiettivo vincolante, per l'Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Le modalità di calcolo degli obiettivi sono tecnicamente fissate nell'allegato I.

L'articolo 15 – al fine di ridurre i prezzi dell'energia per i consumatori – prevede che siano destinati alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica una quota dei proventi delle aste delle quote CO₂, di competenza del Ministero della transizione ecologica. La quota verrà annualmente fissata e versata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) istituita presso l'ARERA per essere poi destinati alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Il Titolo III (articoli 18-29) è dedicato alle procedure autorizzative, ai codici e alla

regolamentazione tecnica ed è suddiviso in 2 capi: Capo I – Autorizzazioni e procedure amministrative (articoli 18-25) e Capo II – Regolamentazione tecnica e obblighi (articoli 26-29). Per quanto riguarda il Capo I, lo scopo della disciplina è di accelerare il rilascio delle autorizzazioni, riportando la competenza al livello amministrativo più adeguato in base alle dimensioni e tipologie di impianto.

In particolare, l'articolo 18 reca una modifica all'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, codificando il principio per cui i regimi autorizzativi seguono un criterio di proporzionalità e, in particolare: comunicazione per le attività in edilizia libera; dichiarazione di inizio lavori asseverata; procedura abilitativa semplificata; autorizzazione unica. La relazione fa altresì riferimento alla conclusione entro termini prevedibili del provvedimento e ai che criteri di oggettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

Al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di favorire la realizzazione degli investimenti, l'articolo 19 prevede la definizione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili (SUDER), cui spetta il coordinamento e la digitalizzazione di tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione modelli unici digitali. L'istanza andrà presentata al SUDER o al SUPA (sportello unico delle attività produttive) in base alla tipologia di impianti e alla potenza prodotta, sulla scorta di quanto stabilito da un apposito decreto del Mite e del Ministro per la pubblica amministrazione.

L'articolo 20 prevede, al comma 1, l'introduzione – tramite uno o più decreti che vedono coinvolti i Ministri della transizione ecologica, della cultura e delle politiche agricole e previa intesa in sede di Conferenza unificata – di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. I decreti devono previamente individuare i parametri atti a definire la massima densità di potenza in-

stallabile per unità di superficie, quindi i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC e le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il comma 2 affida ai medesimi decreti la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo forme di trasferimento statistico che tuttavia non devono compromettere il conseguimento dell'obiettivo territoriale.

Il comma 3, sulla scorta di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2019-2020, che viene espressamente richiamata, stabilisce che l'individuazione delle aree idonee da un lato deve consentire il concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNIEC e dall'altro rispettare le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi e tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Le regioni e le province autonome devono individuare, entro 180 giorni, le aree idonee, sempre nel rispetto dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo; le aree non indicate non possono essere dichiarate non idonee per la sola mancata inclusione nel novero. Nelle more dell'adozione dei decreti sono considerate idonee le aree dove sono già installati impianti della medesima fonte e i siti oggetto di bonifica (commi 4-8).

L'articolo 21 prevede l'istituzione, con decreto del MITE, di una piattaforma digitale sviluppata dal GSE che includa le informazioni e gli strumenti necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio

anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.

Una volta individuate le aree idonee, scattano procedure autorizzative semplificate per la costruzione di impianti a fonte rinnovabile. In particolare, oltre alla riduzione di un terzo dei termini della procedura, si prevede che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante (articolo 22).

L'articolo 23 riguarda le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti off-shore. Il rilascio delle autorizzazioni è affidata al MITE, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Si prevede l'adozione di un Piano di gestione dello spazio marittimo per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nelle more della definizione del piano, sono considerate idonee le piattaforme petrolifere in disuso e le aree adiacenti nonché i porti per i soli impianti fino a 100 MW. Si prevedono procedure autorizzative semplificate e accelerate per la costruzione e l'esercizio di impianti off shore nelle aree idonee (riduzione dei termini di un terzo e parere obbligatorio ma non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica). Infine, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate e l'emanaazione di specifiche linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi.

L'articolo 24 semplifica il procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano. A tal fine, intervenendo sull'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, si fanno rientrare nella procedura abilitativa semplificata non solo « le opere e le infrastrutture connesse », ma tutte le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete. Alla procedura sem-

plificata e all'autorizzazione unica viene poi aggiunta la comunicazione all'autorità competente per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione qualora le modifiche siano non sostanziali. Le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata. Il comma 2 prevede la cessazione della qualifica di rifiuto per il biometano, ancorché prodotto a partire da materia classificata come rifiuti, che esce dal digestore e viene immesso nella rete del gas.

L'articolo 25 contiene delle semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici. In particolare, per l'installazione di impianti di piccola taglia per la produzione di energia rinnovabile termica e per favorire l'efficienza energetica, si rinvia alle disposizioni che regolano le pompe di calore, i generatori di calore, i collettori solari termici e i generatori ibridi. La norma estende inoltre la possibilità di utilizzo del modello unico di autorizzazione per gli impianti fotovoltaici per la richiesta del ritiro dedicato, che viene reso applicabile anche agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW.

Nell'ambito del Capo II, l'articolo 26, da leggere in combinato disposto con l'allegato III, modifica la disciplina relativa all'obbligo di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili negli edifici per migliorarne la prestazione energetica. Finora, l'obbligo era regolato dall'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011 ed era previsto per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti. Lo schema di decreto considera applicabile l'obbligo agli edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni importanti di primo livello (ovvero gli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servi-

zio di climatizzazione invernale e/o estiva degli edifici esistenti). Non sono soggette all'obbligo le costruzioni negli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee o nel caso di conflitto con il vincolo paesaggistico ovvero in impossibilità tecnica di adeguamento degli impianti (tra i quali, stando alla relazione illustrativa, ci sarebbe anche il caso di un costo sproporzionato rispetto al costo della ristrutturazione). L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Le regioni e le province autonome possono incrementare i valori di cui all'allegato 3 e le tempistiche per l'adeguamento, ma soprattutto escludere le biomasse dal computo delle fonti rinnovabili da prendere in considerazione. Nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la natura dei beni e con la loro destinazione, l'obbligo non si applica agli edifici militari.

L'articolo 27 introduce l'obbligo, per le società che effettuano vendita di energia termica, di distribuire una quota di energia rinnovabile a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro della transizione ecologica.

L'articolo 28 riguarda gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, in particolare prevedendo la realizzazione, da parte del GME (gestore dei mercati energetici) di una bacheca informatica per promuovere l'incontro tra le parti interessate alla stipula dei contratti, la definizione di uno o più strumenti di gara per la fornitura da parte di Consip e l'integrazione delle linee guida in materia di gruppi di acquisto da parte di ARERA per garantire l'aggregazione di più clienti finali e ampliare la platea di consumatori.

L'articolo 29 stabilisce un quadro comune dei requisiti prestazionali che gli impianti per produzione di energia termica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi, comunque denominati, devono rispettare, anche al fine di orientare l'industria produttiva verso lo sviluppo di tecnologie più efficienti.

L'articolo 39 apre la parte dello schema di decreto dedicata al settore dei trasporti.

In particolare, per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche in questo settore, si prevede l'obbligo per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota minima percentuale di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del consumo energetico prevedendo altresì specifici vincoli al fine del raggiungimento della quota stessa (commi 1 e 2). La relazione illustrativa rimarca che nella redazione dell'articolo sono stati presi a riferimento le percentuali e le metodologie di calcolo previste nel PNIEC, come trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019.

L'articolo 40 contiene norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere, introducendo limiti per il loro utilizzo (peraltro validi, anche nei comparti elettrico e termico). Viene così fissata una soglia massima di utilizzo per le materie prime in competizione con il comparto alimentare (e la mangimistica) e si prevede una graduale uscita dalle materie prime che generano un impatto negativo derivante dal « cambio di uso » del suolo di provenienza (olio di palma, soia).

Si ricorda che tra i principi e criteri direttivi del citato articolo 5 della legge di delega figura la previsione – a partire dal 1° gennaio 2023 – di escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, proprio l'olio di palma e l'olio di soia. La relazione illustrativa dello schema di decreto evidenzia che la recente legislazione europea di settore mira a limitare se non eliminare l'utilizzo di materie prime che possano comportare emissioni indirette generate dal cambio di uso dei terreni (cosiddetto effetto ILUC: indirect land use change), anche a seguito di deforestazione.

L'articolo 41 contiene altre disposizioni nel settore dei trasporti e prevede, con riferimento alla banca dati per la traccia-

bilità di carburanti liquidi e gassosi, istituita ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001, l'introduzione con decreto del Ministro della transizione ecologica delle modalità di partecipazione da parte dei soggetti interessati e delle istituzioni (comma 1).

Gli operatori economici del settore sono obbligati ad inserire nella banca-dati le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche dei biocarburanti, dalla produzione fino all'immissione sul mercato (comma 2).

L'articolo 42 detta i criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di gas serra e di efficienza energetica che tutte le fonti di energia da biomassa, indipendentemente dall'utilizzo finale, devono rispettare per poter accedere ai regimi incentivanti, nonché per poter essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.

In particolare, sono estese anche al comparto elettrico alcuni criteri di sostenibilità già esistenti relativi ai terreni di provenienza delle biomasse. Per quanto riguarda le biomasse forestali sono introdotti criteri di sostenibilità aggiuntivi. Ad esempio, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, che presentano elevate scorte di carbonio o che erano torbiere.

L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa deve assicurare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno: *a)* al 50 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data; *b)* al 60 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020; *c)* al 65 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i 21 bioliquidi prodotti negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio

2021; d) d. al 70 per cento per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 per cento per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026.

L'articolo 43 disciplina le modalità di verifica del rispetto dei criteri riportati nei precedenti articoli 42 e 39, dettagliando e integrando il regime attualmente vigente, con l'obbligo degli operatori economici di aderire ad un Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o comunque o un sistema volontario di certificazione. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono pubblicate sul sito web del GSE su base annuale.

L'articolo 44 ha un contenuto prevalentemente tecnico e specifica i criteri per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, rinviando ai vari allegati per l'individuazione delle metodologie di calcolo da seguire. Capo III – Disposizioni in materia di mobilità elettrica.

L'articolo 45 aggiorna la disciplina volta a promuovere l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative.

Vengono aggiornate le definizioni di « dispositivo di ricarica », « infrastruttura di ricarica » e « stazione di ricarica », al fine di unificare le definizioni ed aggiornarle rispetto all'avanzamento tecnologico.

Con la modifica ai commi da 6 a 8 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 76 del 2020 – alla luce delle sopravvenute norme recate dal decreto-legge n. 77 del 2021 – si prevede che coloro che acquistano o posseggono un veicolo elettrico possono inserirne i dati sulla Piattaforma unica nazionale per richiedere l'installazione di punti di ricarica e domanda ai comuni la relativa installazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture, tenendo conto delle richieste pervenute.

L'articolo 47 interviene in materia di formazione professionale, specificando i sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici, con la definizione delle modalità di conseguimento della qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

Luca SUT, *relatore per la X Commissione*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame per le parti di sua competenza illustrando brevemente il restante contenuto dello schema, composto, come ricordato, di cinquanta articoli, suddivisi in sette titoli, e otto allegati. Si tratta, per quanto riguarda le competenze della X Commissione, in particolare, dei Titoli II (con esclusione del già illustrato articolo 15 relativo all'utilizzo dei proventi delle aste della CO₂ per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica), IV, VI (limitatamente al solo articolo 46) e VII. Rinvia fin d'ora, peraltro, alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento sui dettagli delle disposizioni recate dallo schema di decreto all'esame.

Per quanto riguarda il Titolo II (composto dagli articoli 4-17), che reca la disciplina dei regimi di sostegno e degli strumenti di promozione, fa presente che esso è a sua volta suddiviso nei seguenti 5 Capi: Capo I – Principi generali (articolo 4); Capo II – Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articoli 5-9); Capo III – Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale (articoli 10-12); Capo IV – Norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO₂ (articoli 13-15); Capo V – Progetti comuni e trasferimenti statistici (articoli 16-17).

L'articolo 4 introduce una generale ridefinizione della disciplina dei regimi di sostegno delle fonti di energia rinnovabile. Il riordino dei regimi di sostegno sono volti

alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi dichiarati nell'articolo 3, perseguendo principi di semplificazione ed efficienza e l'armonizzazione con altri strumenti, tra cui quelli previsti dal PNRR (comma 1). I regimi di sostegno si conformano a criteri-guida, tra cui un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, la copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il rispetto delle regole europee in materia di aiuti di Stato. Sono escluse dall'area di intervento degli incentivi le opere di manutenzione ordinaria e le opere effettuate per adeguare gli impianti a prescrizioni di legge, nonché le iniziative imprenditoriali finanziabili dagli istituti di credito anche in assenza di sostegno pubblico (comma 2).

Il Capo II reca disposizioni sui regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo 5 definisce le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione per il settore elettrico, che continuano a trovare copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle rinnovabili. Evidenzia che il periodo di diritto all'incentivo è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica utilizzata ed è proporzionato all'onerosità dell'intervento e alla taglia dell'impianto. Lo schema mira alla semplificazione dell'accesso agli incentivi, per cui per i cosiddetti impianti di piccola taglia (potenza inferiore a 1 MW) che abbiano costi di generazione vicini alla competitività di mercato si propone un accesso diretto. Per i piccoli impianti innovativi o con costi di generazione elevati, lo schema prevede il ricorso ad aste e registri. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW si farà ricorso a procedure competitive di offerte al ribasso. Il comma 5 prevede poi ulteriori criteri specifici, taluni dei quali riportati in attuazione della legge di delegazione comunitaria, tra i quali la promozione dell'abbinamento a sistemi di accumulo al fine di favorire una maggiore sta-

bilità della rete (uno dei problemi delle fonti rinnovabili è spesso dato dalla scarsa stabilità della fornitura), la definizione di un accesso prioritario per impianti realizzati in aree idonee al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti, la definizione di condizioni di cumulabilità per garantire la sinergia tra i diversi strumenti incentivanti sempre nell'ottica di garantire il principio dell'equa remunerazione.

L'articolo 6 regola i meccanismi di asta al ribasso dedicate agli impianti di potenza superiore a 1 MW, demandando ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità operative. Gli incentivi seguono una programmazione quinquennale, al fine di assicurare stabilità negli investimenti. Sono poi previste forme di semplificazione istruttoria, per ridurre i tempi di realizzazione degli impianti. In particolare, per gli impianti di potenza superiore a una soglia minima (fissata in prima applicazione a 10 MW) si avvia una fase sperimentale nella quale il progetto – in parallelo allo svolgimento della conferenza dei servizi che rilascerà l'autorizzazione – viene esaminato dal Gestore dei servizi energetici (GSE), in modo da pervenire al rilascio di un parere di idoneità che consenta agli operatori di accedere immediatamente ai meccanismi d'asta, unicamente tramite la presentazione dell'offerta economica al ribasso.

L'articolo 7 riguarda i piccoli impianti. Anche per questa tipologia di impianti si demanda ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'implementazione dei sistemi di incentivazione, prevedendo il rispetto di specifici criteri direttivi in termini di modalità di presentazione delle domande, frequenza delle procedure, sistemi rapidi di regolazione e controllo delle procedure. La principale novità è costituita – per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato – dalla esclusione della necessità di previa partecipazione a bandi o registri, con l'accesso al-

l'incentivo attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio. Di un certo rilievo appare la possibilità di cumulare incentivi nel caso di abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i sistemi di accumulo.

L'articolo 8 riguarda gli incentivi per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche). Osserva che viene quindi data piena attuazione alle disposizioni in materia di incentivazione delle predette configurazioni dopo la fase sperimentale attivata in Italia dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Tra le novità introdotte, l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazioni da 0,2 a 1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria (non più secondaria). Anche in questo caso, è previsto l'accesso diretto agli incentivi e una programmazione quinquennale dei contingenti, sulla base del raggiungimento di obiettivi di stabilità della produzione. È previsto un periodo transitorio per il passaggio dal regime vigente a quello dello schema di decreto, in modo da dare continuità al settore e garantire gli investimenti avviati.

L'articolo 9 riprende – con riferimento agli articoli 6, 7 e 8 – il principio per cui nei decreti sui nuovi incentivi dovranno essere previsti meccanismi di transizione dai vecchi ai nuovi incentivi. Lo stesso articolo 9, riprendendo quanto già preannunciato nel PNIEC, dispone al comma 2 l'abolizione del meccanismo di scambio sul posto a favore dell'accesso ai meccanismi previsti dai precedenti articoli al fine di favorire un ruolo attivo dei cosiddetti *prosumer*, ossia dei consumatori che abbandonano il mero ruolo passivo nel processo produttivo e partecipano alla definizione dell'offerta energetica. Lo scambio sul posto consente la compensazione economica tra il valore associato all'energia elettrica immessa in rete e il valore associato all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui av-

viene la produzione. In sostanza, si compensano immissioni e prelievi, con il vantaggio di non pagare i servizi di rete per il prelievo da rete. Anche per gli impianti destinati allo scambio sul posto è previsto un periodo transitorio, che si esaurirà nel 2024 (comma 3). I commi 4 e 5 disciplinano i bandi per l'assegnazione della potenza residua ai sensi del DM 4 luglio 2019 (FER 1), quindi dal settimo in poi. In particolare, per garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta, sono previste possibilità di trasferimento delle domande in eccesso da una procedura all'altra, qualora la seconda riscontri una carenza di domanda.

Il Capo III reca disposizioni sui regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale. L'articolo 10, comma 1, aggiorna il cosiddetto Conto termico istituito dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il Conto Termico 2.0 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati. Ricorda che il decreto legislativo n. 73/ del 2020, che ha recepito la Direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica (*Energy Efficiency Directive – EED*) – prevedeva un impegno ad aggiornare la disciplina entro il 30 giugno 2021, tenendo conto della necessità di adeguare il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, e dell'esigenza di semplificarne l'accesso da parte della pubblica amministrazione e dei privati, nonché di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microgenerazione. Lo schema di decreto segue queste indicazioni, ampliando l'azione incentivante agli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grande taglia (non domestici). È una delle misure finalizzate al raggiungimento del *target* europeo previsto per riscalda-

mento e raffrescamento (+1,3 per cento anno di incremento di utilizzo di energia da FER nei Consumi Finali lordi). Per l'accesso agli incentivi è prevista la possibilità di istituire un sistema competitivo, quali ad esempio i meccanismi ad asta. Segnala che, secondo la relazione illustrativa, l'ampliamento del perimetro di azione del meccanismo consente la riduzione dei costi tramite le procedure competitive e permette di valorizzare dinamiche di scala che contribuiscono a migliorare il rapporto tra costi e benefici per lo Stato. L'incentivo viene esteso anche alle comunità di energie rinnovabili e vengono contestualmente introdotte disposizioni volte a promuovere l'incremento della produzione energetica rinnovabile sugli edifici, con particolare riferimento ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Per la concreta attuazione delle finalità descritte, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza unificata (comma 2).

L'articolo 11 disciplina le modalità di incentivazione del biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale, stabilendo che il sostegno può avvenire mediante il rilascio di specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nel caso di impianti di produzione di biometano realizzati per l'utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento) o, qualora il biometano sia usato per i trasporti (come già accennato in sede di illustrazione dell'articolo 39). È infine prevista l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore, che sarà definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema. Lo stesso decreto dovrà disciplinare complessivamente gli incentivi per il biometano, ivi comprese le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione dell'incentivo tariffario anche alla produzione di carburanti gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, quali l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La disposizione rientra nel set di misure di semplificazione e ac-

compagnamento della misura PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare». Il comma 4 prevede una proroga della efficacia di quanto disposto con decreto Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 in materia di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2026, previa approvazione della Commissione europea. Il comma 5 prevede l'abrogazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (che reca disposizioni di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale), unitamente a specifiche salvaguardie sui diritti acquisiti e gli effetti prodotti, ivi inclusi quelli in attuazione del decreto di cui al comma 4.

L'articolo 12 contiene disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema, modificando l'articolo 32, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma 1). Il citato articolo 32 contempla interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, finanziati attraverso una percentuale del gettito delle tariffe elettriche. Lo schema, tra i criteri con cui vengono individuati tali interventi, provvede a citare i progetti sinergici a quelli previsti dal PNRR che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale, nonché la realizzazione di sistemi di autoconsumo collettivo nei quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il percorso di decarbonizzazione anche attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative e le attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.

Il Capo IV reca norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO₂. Gli articoli 13 e 14 prevedono alcuni decreti attuativi delle misure del PNRR con rife-

rimento all'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, fissando alcuni parametri. Nel dettaglio, l'articolo 13 contempla dei parametri generali, volti a favorire un principio di economia procedimentale. In particolare, nei casi in cui un richiedente abbia presentato contemporanea istanza di accesso ad altre misure di incentivazione del decreto legislativo, la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria. Inoltre, per favorire l'utilizzo sinergico degli incentivi si prevede che nei decreti di attuazione delle misure del PNRR siano definite condizioni di cumulabilità, posto che gli strumenti tariffari sono volti a premiare un efficiente esercizio delle infrastrutture realizzate. L'ottimizzazione nell'utilizzo degli incentivi, secondo la relazione illustrativa, favorisce da un lato investimenti in energia rinnovabile – come previsto dal PNRR – e dall'altro la produzione di energia verde per l'intero ciclo di vita degli impianti, il che dovrebbe consentire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello europeo.

L'articolo 14 elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica. In sostanza vengono riepilogate le misure e gli obiettivi del PNRR, indicando le norme di coordinamento con il decreto legislativo di recepimento, nell'ottica indicata al precedente articolo.

Gli incentivi che fanno capo al PNRR riguardano: *a*) sviluppo dei sistemi di tele riscaldamento (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1); *b*) sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4); *c*) sviluppo del sistema agrivoltaico (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1); *d*) rafforzamento *smart grid* (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1) e interventi su resilienza climatica delle reti (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.2); *e*) Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2); *f*) Promozione di

sistemi innovativi (incluso *off-shore*) e interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3); *g*) infrastrutture di ricarica elettrica (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3); *h*) produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1) e utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2).

Il Capo V reca disposizioni relative a progetti comuni e trasferimenti statistici. L'articolo 16 prevede scambi di energia rinnovabile all'interno dell'Unione europea, al fine di massimizzare il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Gli accordi per l'immissione di energia da fonti rinnovabili in Italia sono stipulati se si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati al 2020 (raggiunti) e al (2030). Per la vendita di energia da fonti rinnovabili, si prevede che non sia compromesso il raggiungimento dell'obiettivo italiano e che sia scelto il *partner* che assicura il massimo vantaggio economico. Gli eventuali accordi sono notificati alla Commissione europea, ovvero perfezionati sulla apposita piattaforma predisposta dalla stessa Commissione.

L'articolo 17 consente l'importazione di energia prodotta da fonti rinnovabili da Paesi terzi per rispettare gli obiettivi nazionali. L'articolo prevede anche l'incentivazione di tale produzione, purché tale energia non sia stata prodotta fruendo di agevolazioni concesse dal Paese di provenienza. Gli accordi possono essere conclusi se nel Paese di provenienza siano stati rispettati i diritti umani fondamentali stabiliti dagli accordi internazionali. Anche in questo caso è prevista una notifica alla Commissione europea.

Per quanto riguarda il Titolo IV (composto degli articoli 30-38), che riguarda l'autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete, fa presente che esso è a sua volta suddiviso nei seguenti 3 Capi: Capo I (articoli 30-33) – Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili; Capo II (articolo 34) –

Reti di teleriscaldamento; Capo III (articoli 35-38) – Reti elettriche, gas e reti idrogeno.

L'articolo 30 definisce le attività che un cliente finale può svolgere al fine di divenire autoconsumatore di energia rinnovabile e le relative condizioni operative. L'impianto a fonti rinnovabili può essere realizzato con un sistema semplice di produzione e consumo, oppure per la vendita di energia elettrica rinnovabile autoprodotta. Per quanto riguarda il primo caso, oltre all'ipotesi di consumo in proprio nel luogo di produzione, si sottolinea la possibilità di uno o più impianti ubicati su edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera. In tale caso, l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti stessi e consumarla nei punti di prelievo nella sua titolarità. Il comma 2 definisce le condizioni da rispettare affinché più clienti si associno al fine di divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. In particolare, gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio. La rete di distribuzione può essere utilizzata per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio. L'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione. Per le imprese private, la partecipazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. Ricorda che la direttiva (articolo 21 comma 2) impone il divieto di imposizione agli autoconsumatori di oneri e/o tariffe nell'esercizio delle loro attività di autoconsumo o immissione in rete dell'energia: lo schema attua tale principio applicando le tariffe al punto di connessione e non ai consumi dei clienti finali, in modo da consentire di accumulare energia e consumarla senza una doppia imposizione.

L'articolo 31 disciplina le comunità energetiche rinnovabili. Il comma 1 definisce i requisiti da rispettare per la costituzione

delle comunità energetiche rinnovabili. I clienti finali, inclusi i clienti domestici, possono organizzarsi in comunità energetiche, fermo restando che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che realizzare o generare profitti finanziari. Giuridicamente, la comunità è un soggetto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo a soggetti (persone fisiche, enti, imprese, e amministrazioni locali) che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti. Per quanto concerne le imprese private, la partecipazione alla comunità non può costituire l'attività commerciale e industriale principale ed infine è specificato che la partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. L'energia autoprodotta è prioritariamente destinata all'autoconsumo istantaneo nel luogo di produzione oppure per essere condiviso all'interno della comunità, ma l'energia in eccesso può essere venduta tramite appositi accordi. La comunità può riguardare anche la promozione di interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.

L'articolo 32 definisce le modalità di interazione con il sistema energetico per gli autoconsumatori (singoli, associati o comunità energetiche), che mantengono in ogni caso i loro diritti di clienti finali e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. Per il riparto dell'energia condivisa, può provvedere un contratto di diritto privato con l'individuazione di un soggetto appositamente delegato (comma 1). Il comma 2 specifica che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema. Il comma 3 attribuisce all'ARERA il compito di adottare i provvedimenti necessari al funzionamento della disciplina sull'autoconsumo. Infine, il comma 4 specifica che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3, continuano

ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

L'articolo 33 prevede un sistema di monitoraggio delle configurazioni realizzate nell'ambito del Titolo IV. Gli esiti delle attività di monitoraggio sono trasmessi con frequenza annuale al MiTE e ad ARERA.

Il Capo II reca un unico articolo riguardante le reti di teleriscaldamento. Nel dettaglio, l'articolo 34 contiene disposizioni per la promozione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. In particolare, il GSE ha l'onere di qualificare la rispondenza dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 lettera *tt*) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con riferimento all'anno solare precedente. Il predetto decreto legislativo n. 102 del 2014 prescrive che i sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento debbano usare, in alternativa, almeno: *a*) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; *b*) il 50 per cento di calore di scarto; *c*) il 75 per cento di calore cogenerato; *d*) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti. A sua volta, l'ARERA deve prevedere una disciplina semplificata che agevoli il distacco da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti qualora il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscano un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile.

Il Capo III detta disposizioni su reti elettriche, gas e reti idrogeno. L'articolo 35 è indirizzato principalmente ai gestori di rete (*in primis*, TERNA) ed è volto a accelerare il potenziamento della rete elettrica in funzione dell'appropriata e tempestiva capacità di gestire le crescenti quote di produzione derivanti da fonti rinnovabili. L'articolo prevede a tal fine una programmazione dello sviluppo di rete, con criteri e modalità predittive della crescita della produzione da fonti rinnovabili sul medio e lungo termine attesa, in modo da programmare e avviare in tempi congrui gli inter-

venti necessari. Come obiettivo specifico, viene menzionata anche una pianificazione integrata che individui gli interventi atti a garantire lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e una ottimizzazione delle reti *offshore*. Il comma 2 prevede che ARERA provveda ove necessario ad aggiornare i propri provvedimenti in materia per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1.

L'articolo 36 prevede l'adozione da parte di ARERA di uno o più provvedimenti per individuare le modalità con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico, con riferimento ai nuovi impianti e a quelli già in esercizio. È prevista la creazione di una piattaforma elettronica all'interno del Sistema informativo integrato (SII). Spetta ad ARERA individuare le modalità per consentire a ciascun consumatore, in qualità di consumatore attivo o autoconsumatore di energia, da fonti rinnovabili, nonché ai produttori e ai soggetti abilitati l'accesso ai dati di consumo e produzione, anche con riferimento all'energia condivisa nelle configurazioni di autoconsumo. Il comma 2 attribuisce al Ministro della transizione ecologica il compito di disciplinare i rapporti fra Acquirente Unico S.p.A. e GSE e le modalità di accesso all'infrastruttura informatica del SII, affinché sia garantito un incremento dei livelli di qualità del servizio, nonché una più rapida risposta nell'erogazione degli incentivi. Il comma 3 specifica che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il GSE continua ad erogare gli incentivi nel settore elettrico secondo la previgente disciplina.

L'articolo 37 riguarda il biometano e l'idrogeno, di cui occorre ottimizzare le connessioni alle reti di distribuzione. L'ARERA deve fissare i criteri che l'impresa di trasporto deve rispettare a tal fine.

L'articolo 38 introduce una semplificazione e schematizzazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori, utilizzati nella produzione di energia da idrogeno. Viene espressamente ricalcata a disciplina relativa la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico (articolo 62 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto De-

creto Semplificazioni). Si prevedono quattro casistiche per l'installazione di elettrolizzatori in funzione della collocazione e della potenza. Si passa dagli elettrolizzatori con potenza inferiore a 10 MW, ovunque ubicati, sottoposti al regime dell'edilizia libera agli elettrolizzatori all'interno di aree industriali dismesse (procedura abilitativa semplificata). Per gli elettrolizzatori *stand-alone* si ricorre all'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero della transizione ecologica se è prevista la valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ovvero dalla regione (o provincia autonoma) negli altri casi.

Per gli elettrolizzatori connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, si prevede l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero della transizione ecologica per gli impianti di potenza superiore a 300 MW o *offshore* e dalla regione (o provincia autonoma) negli altri casi.

Per quanto riguarda il Titolo VI (che reca un unico Capo composto degli articoli 46-77), recante norme su informazione, formazione e garanzie di origine, ricorda, rapidamente, che l'articolo 46 disciplina il rilascio delle garanzie di origine, che hanno lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tuttavia, il comma 7 prevede possibili forme di valorizzazione economica delle garanzie di origine, attraverso una apposita piattaforma di scambio.

In ultimo, fa presente che il Titolo VII (articoli 48-50) reca le disposizioni finali, suddivise in due Capi: Capo I (articolo 48) – Monitoraggio, relazioni e controlli e Capo II (articoli 49-50) – Disposizioni finali. In dettaglio, l'articolo 48 riguarda la cosiddetta reportistica, definendo le modalità di aggiornamento della produzione statistica in materia di energia e individuando modalità di condivisione di dati gestiti dalle società del gruppo GSE, Ispra ed Enea. Ai sensi del comma 4, il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di monitoraggio, anche attraverso interfacce informati-

che, al fine – tra l'altro – di monitorare gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio e i progetti di investimento che hanno richiesto l'autorizzazione, nonché i tempi dei procedimenti e monitorare gli investimenti, le ricadute industriali, economiche, sociali, occupazionali dello sviluppo del sistema energetico secondo una logica di progressiva decarbonizzazione, valutare con continuità i costi, l'efficacia, l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei, stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di valutazione delle emissioni evitate di gas a effetto serra. Il comma 8 prevede che RSE (Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. società controllata da GSE), nell'ambito delle attività svolte dalla predetta Società, elabori e aggiorni con continuità scenari tendenziali e con politiche di sviluppo del sistema energetico nazionale, con previsione di trasmissione periodica al MiTE.

L'articolo 49 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità dello schema di decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 50 consente di aggiornare con decreto ministeriale l'Allegato VIII, sul calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento. Si tratta di un allegato volto a riprendere periodici aggiornamenti provenienti dall'Unione europea, secondo quanto prevista dalla direttiva 2018/2001. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e il comma 3 impegna le amministrazioni interessate a provvedere all'attuazione dello schema di decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Il sistema degli incentivi economici non incide sul bilancio dello Stato, in quanto le coperture vanno ad incidere principalmente sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Ricorda infine che lo schema è composto anche di otto allegati. L'Allegato I reca le procedure di calcolo degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili. L'Al-

legato II contiene le disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici. L'Allegato III contiene le disposizioni tecniche per l'attuazione degli obblighi volti all'incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia negli edifici, con riferimento all'energia elettrica e quella destinata a coprire i consumi per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. L'Allegato IV elenca i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento. L'Allegato V dispone in merito al contenuto energetico dei combustibili e in particolare dei combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili che possono essere prodotti a partire da diverse fonti rinnovabili (compresa la biomassa) e combustibili fossili. L'Allegato VI contiene le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili. L'Allegato VII detta le regole

per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento. L'Allegato VIII elenca le materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote minime di produzione è calcolato raddoppiato (*double counting*).

Giorgi ANDREUZZA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|----|
| DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Esame emendamenti. C. 3257 Governo, approvato dal Senato | 43 |
|---|----|

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 settembre 2021.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

Esame emendamenti. C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Emendamenti C. 3257-A Governo. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 44

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 45

ALLEGATO (*Proposte di relazione formulate dal relatore*) 55

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 53

SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 54

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

Emendamenti C. 3257-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3257-A, di conversione del decreto-legge n. 103 del 2021, recante « Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia,

nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro ».

Rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021.

(Relazioni alla V Commissione)

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati

possono partecipare all'odierna seduta in sede consultiva in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Avverte quindi che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 3258, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 » e il disegno di legge C. 3259, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 », con particolare riferimento ad alcune parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procederà all'esame delle eventuali proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quel che concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda anzitutto che, a fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fon-

dati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti a incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati presso le Commissioni di settore, emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione Bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla

Commissione Bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Segnala altresì che, in ragione dell'organizzazione dei lavori sui provvedimenti definita da parte della Commissione Bilancio, che sta esaminando i provvedimenti in sede referente, l'esame in sede consultiva dovrà concludersi entro il primo pomeriggio di domani.

Ricorda quindi che, qualora i gruppi ritengano di presentare tali emendamenti già presso la I Commissione, il relativo termine è stato fissato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione alle ore 18 di oggi.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del disegno di legge C. 3258, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, la cui iniziativa è riservata al Governo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, evidenzia come esso esponga le risultanze contabili della gestione amministrativa delle risorse di pertinenza statale. Sul citato disegno di legge le Camere sono pertanto chiamate a esprimere una valutazione complessiva, positiva o negativa, senza poter modificare il contenuto dell'atto.

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione, rileva come lo stato di

previsione del Ministero dell'interno contenuto nella legge di bilancio 2020 espresse previsioni iniziali di spesa in conto competenza pari a 25.907,6 milioni di euro e di cassa pari a 26.108,9 milioni di euro (i dati riportati sono al lordo del rimborso delle passività finanziarie).

Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a complessivi 36.651,7 milioni di euro, con una variazione in aumento di 10,7 miliardi, pari al 41,5 per cento circa, rispetto alle previsioni iniziali.

Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 18,3 milioni di euro, le spese finali in conto competenza del Ministero ammontano nel 2020 a circa 36.633 milioni di euro. La quasi totalità degli stanziamenti, pari a circa il 90 per cento, è rivolta alle spese correnti (nel 2019 erano il 92 per cento).

L'incremento della spesa rispetto agli stanziamenti iniziali è ascrivibile all'attribuzione di ulteriori risorse in corso di esercizio per fare fronte all'emergenza sanitaria, che ha sostanzialmente modificato tutte le priorità strategiche individuate nella nota integrativa alla legge di bilancio 2020, mettendo al centro le politiche di contrasto alla pandemia da Covid-19. L'incremento di risorse assegnate, in termini percentuali, ha riguardato in via principale la missione 3 « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » (passata da 12,2 a 22,1 miliardi di euro) e le due missioni strumentali « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio » (passata da 661 a circa 807 milioni di euro) e « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (passata da 212 a 295 milioni). Solo la missione 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » ha registrato in corso di esercizio una diminuzione del 13,4 per cento (passando da 1,93 a 1,67 miliardi di euro).

L'incidenza percentuale delle risorse del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato nel 2020 è pari al 4,3 per cento, in lieve diminuzione rispetto all'andamento degli

anni immediatamente precedenti (4,5 nel 2019 e nel 2018; 4,4 nel 2017; 4,3 per cento nel 2016).

Si registra nel 2020 un consistente aumento degli stanziamenti definitivi finali di competenza di circa il 30 per cento rispetto all'anno 2019 (con un incremento di 8,5 miliardi di euro). Si registra, inoltre, un analogo aumento degli impegni. Più nel dettaglio, per ciò che concerne la gestione, nel 2020 il 98 per cento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari a 35.900,6 milioni di euro) risulta impegnato al termine dell'esercizio finanziario. I pagamenti eseguiti in totale nel 2020 sono stati pari a circa 33.958,4 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (32.246,3 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento residui (1.712,1 milioni). Sotto questo profilo, la Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, evidenzia che, in termini generali, i risultati della gestione di competenza 2020 risultano in linea con il 2019.

Per quanto concerne i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2020 erano pari a 3.651,9 milioni, al 31 dicembre 2020 ammontano a 5.236,8 milioni, in aumento rispetto all'esercizio 2019 (pari a circa 3.663 milioni). Complessivamente, pertanto, la quota dei residui finali passa dal 13 al 14,3 per cento degli stanziamenti definitivi. I residui passivi finali sono costituiti per 3.654,3 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 1.582,5 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti. L'entità dei residui pagati nel corso del 2020 è risultata pari a 1.712,1 milioni.

In relazione all'analisi della gestione delle spese, la Corte dei conti ha evidenziato come i debiti fuori bilancio siano in diminuzione rispetto al 2018. Al 31 dicembre 2019 tali debiti ammontano a 121,15 milioni di euro (erano 186,3 milioni nel 2019, 160 milioni a fine 2018 e 690 milioni a fine 2017).

Passando all'analisi per missioni e programmi, rileva che nel 2020 l'attività del

Ministero dell'interno risulta articolata su sei missioni, tutte condivise con altri Ministeri:

Missione 2, « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio »;

Missione 3, « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali »;

Missione 7, « Ordine pubblico e sicurezza »;

Missione 8, « Soccorso civile »;

Missione 27, « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti »;

Missione 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

I programmi complessivamente sono 12, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio.

Rileva come la missione 3 « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » sia la missione più consistente nello stato di previsione del Ministero. Su essa insiste la gran parte (circa il 60 per cento, a fronte del 48 per cento nel 2019) degli stanziamenti di competenza del Ministero.

In tale ambito le risorse maggiori sono attribuite al programma 10, che gestisce i trasferimenti erariali agli enti locali (la cui consistenza è pari a 21.838,6 milioni di euro, in aumento rispetto al 2019). L'intera missione, infatti, per effetto della crisi sanitaria, è stata destinataria, in corso di esercizio, di ingenti risorse riconducibili all'esigenza di sostenere la finanza locale e di supportare gli enti locali nella messa in sicurezza sanitaria e sociale per l'emergenza Covid.

Sul piano della gestione finanziaria, la Corte dei conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, sottolinea come la missione mostri ottime percentuali nei rapporti fra stanziato, impegnato e pagato di competenza, soprattutto in ragione della

presenza quasi esclusiva di spese correnti per trasferimenti, nonché un aumento dello *stock* di residui.

Per quanto attiene ai profili più significativi, la Corte dei conti evidenzia, con riferimento al programma 10, relativo alle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, un incremento di circa 9,2 miliardi di euro dell'ammontare complessivo dei trasferimenti erariali 2020 in favore degli enti locali rispetto agli stanziamenti iniziali: oltre un incremento delle somme stanziolate su fondi ordinari (come il Fondo di solidarietà comunale) ulteriori risorse sono state stanziolate su fondi di nuova istituzione, soprattutto per sopperire alle minori riscossioni che la finanza locale ha dovuto registrare a causa del blocco delle attività economiche. Secondo i dati riportati dalla Corte, le risorse destinate ai comuni per l'emergenza epidemiologica sono complessivamente pari a circa 7,24 miliardi nel 2020.

Per quanto riguarda la realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la Corte sottolinea che, nonostante l'emergenza sanitaria, nel 2020 si è registrata un'ulteriore accelerazione (7.100 ulteriori comuni subentrati, tra cui Roma capitale).

La seconda missione per consistenza finanziaria è la Missione 7 « Ordine pubblico e sicurezza », con il 24,4 per cento degli stanziamenti definitivi del Dicastero, in calo rispetto al 30 per cento dell'esercizio 2018. In corso di esercizio, gli stanziamenti iniziali sono aumentati del 7 per cento (da 8,36 a 8,95 miliardi).

Rispetto ai risultati della gestione finanziaria, la Corte dei conti ha sottolineato che la missione presenta complessivamente buone percentuali nei rapporti tra stanziamenti, impegni e pagamenti, mentre rileva minore efficienza nella gestione dei residui, il cui ammontare complessivo risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente. Al programma 8 « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » risultano assegnate risorse per 7,9 miliardi di euro nel 2020 (con un incremento del 7 per cento rispetto al 2019), in

gran parte destinate alla retribuzione del personale di polizia (circa 5,9 miliardi).

Per quanto concerne le attività di contrasto al crimine e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la Corte rileva come l'emergenza epidemiologica abbia profondamente inciso sull'attività del Ministero, che, « da un lato, è stato direttamente coinvolto nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure di contenimento del Covid-19, e dall'altro, ha dovuto fronteggiare una criminalità che si è rapidamente adattata allo scenario emergenziale » (aumento del *cybercrime* e intensificazione del fenomeno del cosiddetto « *welfare* criminale di prossimità »). A livello periferico è stata particolarmente valorizzata la funzione del prefetto, specie con riferimento al coordinamento delle amministrazioni statali periferiche, la collaborazione con le autonomie locali e l'applicazione di misure e sanzioni.

L'andamento storico degli stanziamenti per missione continua a registrare nel 2020 il decremento delle risorse della Missione 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », cui è riconducibile la maggior parte della spesa per il sistema di accoglienza dei migranti. Tale missione è condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze: nel 2020 il programma intestato al Ministero dell'interno assorbe circa il 57,7 per cento delle risorse dell'intera missione, con 0,73 miliardi in meno di spese correnti.

Gli stanziamenti definitivi per circa 1,7 miliardi di euro registrano un decremento del 25 per cento (oltre 720 milioni di euro) rispetto al 2019 (che aveva stanziamenti finali pari a 2,4 miliardi): le risorse scendono percentualmente dall'8,5 (2019) al 4,6 per cento del totale del Ministero.

La Corte dei conti riporta come nel 2020 si sia registrato un aumento dei migranti sbarcati del 197,74 per cento rispetto al 2019 e del 46,14 per cento rispetto al 2018. I migranti sbarcati sono stati infatti 34.154 contro gli 11.471 del 2019 e i 23.370 del 2018. La diffusione del Covid-19 ha inciso anche sulla gestione dell'accoglienza, obbligando alla riduzione del numero di posti disponibili negli appositi centri e al repe-

rimento di strutture da adibire alla quarantena dei migranti, tra le quali sette « navi quarantena ». Nelle strutture di accoglienza, a dicembre 2020, risultavano presenti 79.938 migranti. Circa l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al 31 dicembre 2020 risultavano accolti presso le apposite strutture in capo al Ministero dell'interno 3.906 minori, mentre quelli complessivamente censiti sul territorio nazionale erano 7.080.

Il 7,6 per cento della spesa finale del Ministero riguarda la Missione 8 « Soccorso civile », la cui gestione è condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, ai due programmi di competenza del Ministero dell'interno sono destinati stanziamenti finali pari a circa 2,8 miliardi di euro (con un incremento dell'11 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali), che rappresentano il 28,6 per cento delle risorse complessive della Missione.

La Corte dei conti ha rilevato che la gestione dei due programmi, in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mostra ottime percentuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza; rispetto al 2019 migliora leggermente la gestione dei residui, che sono in sensibile decremento.

La nota integrativa al rendiconto sottolinea come la diffusione della pandemia ha comportato un consistente impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche quale componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile. Nel corso dell'emergenza, il Corpo ha fornito supporto agli enti locali per un totale di 9.705 interventi, che hanno riguardato l'igienizzazione di locali pubblici o aree esterne, il supporto al trasporto urgente di materiale, il supporto ai sindaci per attività di informazione alla popolazione e di gestione di persone senza fissa dimora.

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione 1 « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Con-

siglio dei ministri », il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Per quanto concerne il programma 1.1 relativo agli organi costituzionali, i pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel 2020 sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi, pari a 1.742,7 milioni di euro.

In relazione ai trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, oggetto del programma 1.3, gli stanziamenti definitivi risultano pari a 614,3 milioni, superiori agli stanziamenti iniziali (pari a circa 607,3 milioni) per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno.

Rispetto all'anno 2019, le entrate di tale programma trasferite alla Presidenza del Consiglio dai capitoli iscritti nello stato di previsione del MEF presentano invece una lieve riduzione di 6,4 milioni.

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3 ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

Tra gli interventi riconducibili agli ambiti di interesse della I Commissione, segnala i trasferimenti destinati alla Missione 8 « Soccorso civile ». In particolare, nell'ambito del programma 8.5 « Protezione civile » le risorse definitive assegnate nel 2020 per le spese obbligatorie e per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile (capitolo 2179) sono pari a 78,6 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2019 (77,3 milioni di euro).

Nell'ambito della Missione 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », al programma 24.5 « Protezione sociale per particolari categorie », si collocano due azioni di interesse:

Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal capitolo 2108 relativo alle somme da corrispondere alla

Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto « Fondo pari opportunità »), che è dotato a consuntivo 2020 di 72,1 milioni, con un aumento in corso di esercizio di circa 12 milioni (rispetto ai dati del 2019, rileva un aumento delle risorse per complessivi 9,8 milioni);

Tutela delle minoranze linguistiche storiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni definitive per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche risultano nel 2020 pari a 3,5 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2019 (3,06 milioni).

Nell'ambito della Missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », al programma 32.4 « Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni », segnala il capitolo 5217, relativo alle somme da assegnare alla Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA, che è dotato di 13,6 milioni di euro a consuntivo 2020, senza variazioni in corso di esercizio.

Con riferimento alle competenze della I Commissione possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Nell'ambito della Missione 7 « Ordine pubblico e sicurezza », programma 7.4 « Sicurezza democratica », il capitolo 1670 è relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ed è dotato a consuntivo 2020 di 817 milioni di euro (erano 709,5 nel 2018 e 760,3 nel 2019), con una variazione in corso di esercizio di 26 milioni.

Segnala inoltre, i seguenti stanziamenti:

il capitolo 2116, relativo alle somme da corrispondere all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.), che a consuntivo 2020 espone una dotazione pari a 4,26 milioni di euro, senza variazioni in corso di esercizio e rispetto all'esercizio 2019;

il capitolo 1680, relativo alle spese per l'Istituto nazionale di statistica, che reca una dotazione finale pari a 231,9 in continuità rispetto all'esercizio 2019;

il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che espone a consuntivo 323,1 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2019 (311,2 milioni di euro), con una variazione in corso di esercizio di 3 milioni;

il capitolo 1707, relativo alle spese per l'azione relativa all'Agenzia per l'Italia digitale, che espone a consuntivo stanziamenti pari a circa 9,6 milioni di euro, senza variazioni in corso di esercizio e rispetto al 2019.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge C. 3259, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2021, rileva come esso sia volto a correggere, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio.

Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1° gennaio 2021 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2020.

Ricorda come in questa sede, viene dato conto dei dati relativi a stanziamenti del disegno di legge di assestamento che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione: la Tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021, ap-

provato con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, reca previsioni di competenza per complessivi 30.059,3 milioni di euro, di cui: 24.562,2 milioni per la parte corrente; 5.477,8 milioni per la parte in conto capitale e 19,3 milioni per il rimborso del debito pubblico.

Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 30.166 milioni di euro, di cui: 24.592,7 milioni di parte corrente; 5.554 milioni in conto capitale; 19,3 milioni per il rimborso del debito pubblico.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2020 è valutata, nella legge di bilancio, in circa 311,5 milioni di euro, di cui: 107,1 milioni di parte corrente; 176,2 milioni in conto capitale; 28,2 milioni per il rimborso passività finanziarie.

Tali previsioni iniziali subiscono variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2021, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 2.498,4 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 2.942,6 milioni di euro delle dotazioni di cassa.

Ricorda che le variazioni disposte in bilancio con atto amministrativo nel periodo gennaio-maggio derivano dall'applicazione di provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio (per effetto dei quali il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni), oppure dall'applicazione di procedure previste dalla normativa contabile.

Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, un incremento di 30,4 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 199,2 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.

Nella nota illustrativa alla tabella di assestamento si evidenzia come le varia-

zioni alla competenza siano connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza.

Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute con atto amministrativo, sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate per il bilancio 2021 del Ministero dell'interno risultano pari a 32.588,1 milioni di euro, di cui 27.030,4 milioni di parte corrente, 5,5 milioni in conto capitale e 19,3 milioni di rimborso passività (per competenza, si registra un incremento di 2.528,8 milioni rispetto alle previsioni iniziali, pari a circa l'8,4 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero).

Le dotazioni di cassa assestate ammontano a 33.307,9 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 27.419,3 milioni e 5.869,3 milioni di euro, nonché di 19,3 milioni di rimborso passività (con un incremento di 3,1 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali, pari al 10,4 per cento).

Inoltre, con il disegno di legge di assestamento è proposto un aumento dei residui pari complessivamente a 4.934,2 milioni di euro. Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1° gennaio a quelli risultanti dal rendiconto del 2020 e tengono conto altresì delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative. Le previsioni assestate 2021 risultano pertanto pari a 5.245,7 milioni di euro ripartiti tra parte corrente, conto capitale e rimborso passività in ragione, rispettivamente, di 2.958,4 milioni, 2.264,1 milioni e 23,2 milioni di euro.

L'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato risulta pari al 4 per cento a fronte del 3,9 per cento registrato nelle previsioni iniziali del 2021.

L'incremento delle dotazioni di competenza proposte con il disegno di legge di assestamento (30,4 milioni) riguarda principalmente la missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » che registra un aumento pari a circa 16 milioni di euro e la missione strumentale « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio » per la quale è proposta una variazione in aumento di circa 15 milioni.

Fa presente che nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento al disegno di legge di assestamento, il quale ha riguardato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (emendamento 1.Tab.2.1 del Relatore), e ha destinato:

744.000 euro al programma 10 della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » relativo all'elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali;

56.000 euro al programma 8 della missione « Ordine pubblico e sicurezza », nel settore del contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie.

Per quanto riguarda gli altri ambiti di interesse della I Commissione richiama, in primo luogo, in evidenza la Missione 1 « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Nel quadro di questa missione, rileva la spesa per gli organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, sul quale non si registrano variazioni di rilievo rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio 2021 (1.745 milioni di euro).

Le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 1.3.

Al riguardo, il Programma registra variazioni in dipendenza di atti amministrativi già adottati, pari a complessivi 2,8 milioni. La variazione proposta con l'assesta-

mento è pari a circa 16 milioni di euro, al fine di adeguare lo stanziamento del capitolo 2780 (somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille) alle scelte espresse dai contribuenti sulle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 (redditi 2017).

Pertanto, all'esito delle variazioni complessive, le previsioni assestate per il 2021 relative alla Presidenza del Consiglio risultano pari a 700,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri stanziamenti di interesse della I Commissione allocati nello stato di previsione del MEF, che vedono modificate le previsioni iniziali, segnala che il capitolo 1670, « somme da destinare alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica », subisce variazioni in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (aumento di 20 milioni di euro). Dunque, le previsioni assestate per il 2021 si attestano a 892 milioni.

Formula quindi due proposte di relazione favorevole sui provvedimenti in esame (vedi allegato).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 15 settembre, nel corso della quale saranno poste in votazione le proposte di relazione formulate dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede atti del Governo in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Corneli, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Rammenta che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 settembre 2021, ma che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, il parere parlamentare sul provvedimento potrà essere espresso solo dopo aver acquisito tale parere.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento fino all'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e avverte che, in assenza di obiezioni, l'esame del provvedimento riprenderà dopo l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

C. 3269 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella

riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che l'organizzazione del prosieguo dell'esame del provvedimento sarà definita in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021.

PROPOSTE DI RELAZIONE FORMULATE DAL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3258, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020;

evidenziato come, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al Ministero dell'interno ammontano a complessivi 36.651,7 milioni di euro, con una variazione in aumento di 10,7 miliardi, pari al 41,5 per cento circa, rispetto alle previsioni iniziali;

segnalato come l'incremento della spesa rispetto agli stanziamenti iniziali sia ascrivibile all'attribuzione di ulteriori risorse in corso di esercizio per fare fronte all'emergenza sanitaria che ha sostanzialmente modificato tutte le priorità strategiche individuate nella nota integrativa alla legge di bilancio 2020, mettendo al centro le politiche di contrasto alla pandemia da Covid-19;

rilevato come l'incremento di risorse assegnate, in termini percentuali, abbia riguardato in via principale la Missione 3 « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » (passata da 12,2 a 22,1 miliardi di euro) e le due missioni strumentali

« Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio » (passata da 661 a circa 807 milioni di euro) e « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (passata da 212 a 295 milioni), mentre la sola Missione 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » ha registrato una diminuzione del 13,4 per cento (passando da 1,93 a 1,67 miliardi di euro);

rilevato come nel 2020 si registri un consistente aumento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (con un incremento di 8,5 miliardi di euro, circa il 30 per cento in più rispetto al 2019), nonché un analogo aumento degli impegni e come, con riferimento alla gestione, nel 2020 il 98 per cento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari a 35.900,6 milioni di euro) risulti impegnato al termine dell'esercizio finanziario;

evidenziato come i pagamenti eseguiti in totale nel 2020 – in base agli stanziamenti di competenza e per lo smaltimento dei residui – siano stati pari a circa 33.958,4 milioni di euro e come la Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, abbia rilevato che, in termini generali, i risultati della gestione di competenza 2020 risultino in linea con il 2019;

evidenziato come i residui risultino in aumento rispetto all'esercizio 2019 e come,

invece, i debiti fuori bilancio siano in diminuzione;

segnalato, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), come, per la Missione 3, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, con riferimento al programma 10, relativo ai trasferimenti erariali agli enti locali, si registri un incremento di circa 9,2 miliardi di euro complessivi e come la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato, abbia sottolineato come la missione mostri ottime percentuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza, soprattutto in ragione della presenza quasi esclusiva di spese correnti per trasferimenti, nonché un aumento dello *stock* di residui;

rilevato, con riferimento alla Missione 7, Ordine pubblico e sicurezza, come la Corte dei conti sottolinei le buone percentuali nei rapporti tra stanziamenti, impegni e pagamenti, mentre rileva minore efficienza nella gestione dei residui, il cui ammontare complessivo risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente, sottolineando altresì come l'emergenza epidemiologica abbia profondamente inciso sull'attività di contrasto al crimine, modificandone le modalità (aumento del *cybercrime* e intensificazione del *welfare* criminale di prosimità);

rilevato, quanto alla Missione 27, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, un decremento di circa il 25 per cento delle risorse – che scendono percentualmente dall'8,5 (2019) al 4,6 per cento del totale del Ministero – con stanziamenti definitivi per circa 1,7 miliardi di euro (2,4 miliardi nel 2019), derivante, secondo quanto indicato dalla Corte dei conti, anche dalla diffusione del Covid-19, che ha inciso sulla gestione dell'accoglienza obbligando alla riduzione del numero di posti disponibili negli appositi centri;

evidenziato, con riferimento alla Missione 8, Soccorso civile, la cui gestione è condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, un incremento dell'11 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali delle

risorse complessive della Missione, nonché un leggero miglioramento della gestione dei residui, rispetto al 2019, che sono in sensibile decremento, e come, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti, la gestione dei due programmi in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mostri ottime percentuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza;

segnalato a tale ultimo riguardo come la nota integrativa al rendiconto sottolinei che la diffusione della pandemia ha comportato un consistente impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche quale componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile e come, nel corso dell'emergenza, il Corpo abbia fornito supporto agli enti locali per un totale di 9.705 interventi;

rilevato, con riferimento ai profili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) relativi agli ambiti di competenza della I Commissione, come, nell'ambito della Missione 1, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma 1.1, relativo agli Organi costituzionali, esponga un ammontare di pagamenti in conto competenza e di impegni presi nel 2020 in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi;

evidenziato, ancora nell'ambito della Missione 1, in relazione ai trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, oggetto del programma 1.3, come gli stanziamenti definitivi risultino pari a 614,3 milioni, superiori agli stanziamenti iniziali (pari a circa 607,3 milioni) per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno e come, rispetto all'anno 2019, le entrate di tale programma trasferite alla Presidenza del Consiglio dai capitoli iscritti nello stato di previsione del MEF presentino invece una lieve riduzione di 6,4 milioni;

segnalato altresì, sempre nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come nella Mis-

sione 8, Soccorso civile, programma 8.5 Protezione civile, come le risorse definitive assegnate nel 2020 per le spese obbligatorie e per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile (capitolo 2179) siano pari a 78,6 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2019 (77,3 milioni di euro);

rilevato, nell'ambito della Missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma 24.5, Protezione sociale per particolari categorie, l'azione di Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal capitolo 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità), un aumento in corso di esercizio di circa 12 milioni (rispetto ai dati del 2019, si rileva un aumento delle risorse per complessivi 9,8 milioni), nonché un aumento di 3,06 milioni di euro per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche;

evidenziata, nell'ambito della Missione 7, Ordine pubblico e sicurezza, programma 7.4, Sicurezza democratica, una variazione in corso di esercizio di 26 milioni del capitolo 1670 relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dotato, a consuntivo 2020, di 817 milioni di euro (760,3 nel 2019);

evidenziato, nell'ambito del capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che espone a consuntivo 323,1 milioni di euro, un aumento rispetto all'esercizio 2019 (311,2 milioni di euro), con una variazione in corso di esercizio di 3 milioni,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2021;

considerate, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato come il disegno di legge proponga, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), un incremento di 30,4 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 199,2 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, in ragione delle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza;

rilevato altresì come il disegno di legge proponga un aumento dei residui pari complessivamente a 4.934,2 milioni di euro;

evidenziato come l'incremento delle dotazioni di competenza proposte con il disegno di legge riguardi principalmente la Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che registra un aumento pari a circa 16 milioni di euro, e la Missione strumentale Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio, per la quale è proposta una variazione in aumento di circa 15 milioni di euro;

segnalato, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), come nell'ambito della Missione 1, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, non registri variazioni di rilievo rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio 2021 (pari a 1.745 milioni di euro);

rilevato, nell'ambito della medesima Missione 1, come le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggetto del programma 1.3, registrino unica-

mente variazioni in dipendenza di atti amministrativi già adottati, pari a complessivi 2,8 milioni e come la variazione proposta con l'assestamento sia pari a circa 16 milioni di euro al fine di adeguare lo stanziamento del capitolo 2780 (somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille) alle scelte espresse dai contribuenti sulle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 (redditi 2017);

evidenziato come, con riferimento agli altri stanziamenti di interesse della I Com-

missione allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il capitolo 1670, Somme da destinare alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, subisca variazioni in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (aumento di 20 milioni di euro), attestando, dunque, a 892 milioni di euro le previsioni assestate per il 2021,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Micela, Presidente del tribunale per i minorenni di Palermo, di Cinzia Manelli, avvocata esperta in diritto di famiglia, e di Samantha Tedesco, Responsabile nazionale area programmi di SOS Villaggi dei bambini, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori | 60 |
|---|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Sui lavori della Commissione | 60 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 60 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Atto n. 286 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 61 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 61 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 61 |
| DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 64 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021. | |
| Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 68 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 settembre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Micela, Presidente del tribunale per i minorenni di Palermo, di Cinzia Manelli, avvocatessa esperta in diritto di famiglia, e di Samantha Tedesco, Responsabile nazionale area programmi di SOS Villaggi dei bambini, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.35.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Atto n. 285.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro il prossimo 30 settembre, avverte che oggi si procederà alla discussione generale.

Vittorio FERRARESI (M5S), considerato che il Governo si è dichiarato disponibile ad attendere fino al 30 settembre per l'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia, chiede che sul provvedimento in esame venga svolto un breve ciclo di audizioni, con le modalità che saranno decise dal presidente.

Enrico COSTA (MISTO-A+E-RI), *relatore*, nel dichiarare di non avere motivi di opposizione alla richiesta del collega Ferraresi, evidenzia tuttavia la necessità che l'eventuale ciclo di audizioni si svolga in tempi che consentano il rispetto del termine del 30 settembre. Rileva a tale proposito l'esigenza di prevedere comunque un tempo congruo per la predisposizione della proposta di parere, che si preannuncia complessa. Nel fare presente l'eventualità di una sospensione dei lavori parlamentari dell'Assemblea nell'ultima settimana di settembre, ritiene opportuno, nel caso in cui si concordasse sullo svolgimento del ciclo di audizione, chiedere un'ulteriore proroga al Governo, in considerazione della difficoltà di concentrare conseguentemente l'esame del provvedimento nei pochi giorni rimasti. Anticipa l'esigenza di svolgere un analogo ciclo di audizioni anche sull'atto del Governo n. 286, di cui è relatore il collega Ferraresi, ritenendo che anche quel provvedimento presenti diversi profili critici.

Mario PERANTONI, *presidente*, rinvia la decisione in ordine alla richiesta di audizione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la giornata di domani. Concordando con il collega Costa, ravvisa l'opportunità che il Governo conceda un'ulteriore proroga, te-

nendo conto della possibile sospensione dei lavori parlamentari dell'Assemblea nell'ultima settimana di settembre. Ritiene infatti che l'eventuale ulteriore proroga del termine per l'espressione del prescritto parere parlamentare consentirebbe comunque all'Esecutivo di disporre di un congruo tempo per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Atto n. 286.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 settembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro il prossimo 30 settembre, avverte che oggi si procederà alla discussione generale.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, con riguardo alla richiesta testé avanzata dal collega Costa circa l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni, manifesta la propria disponibilità, ritenendo però che anche in questo caso sarebbe opportuna un'ulteriore proroga del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia. Tiene tuttavia a precisare che si tratta di un provvedimento di diversa natura, considerato che lo schema di decreto sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, essendo volto a sanare una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, presenta limitati margini di intervento, a meno che non si voglia esporre il Paese al rischio di sanzioni da parte dell'Unione.

Mario PERANTONI, *presidente*, rinvia la decisione in ordine al ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo al richiamato Ufficio di presidenza fissato per la giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.

Atto n. 271.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro il prossimo 30 settembre, avverte che oggi si procederà alla discussione generale. Avverte altresì che la Commissione Bilancio ha espresso in data odierna i propri rilievi sul provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

C. 1494.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo Maria FERRI (IV), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla X Commissione, la proposta di legge Benamati C. 1494, recante « Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza », nel testo come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione Attività produttive. Nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 2 articoli, sottolinea che l'articolo 1 delinea l'oggetto della delega al Governo e la procedura per il suo esercizio. In particolare, il comma 1 conferisce la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge n. 347 del 2003. Ai sensi del comma 2 lo schema del decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo. In particolare, il comma 1 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni. Evidenzia che la X Commissione ha premesso ai criteri esplicitati nelle varie lettere che compongono il comma 1 un richiamo ai principi generali che re-

golano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili. I numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega fanno riferimento dunque, in primo luogo, ai sensi della lettera *a*), all'introduzione di una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero, alle condizioni già indicate dalla disciplina vigente di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270 del 1999, di gruppi di imprese che, in ragione della loro della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo occupazionale. Con riguardo all'impostazione generale, resta ferma la struttura bifasica della procedura, contenuta nel decreto legislativo n. 270 n. 1999, che inizia con l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria da parte del Tribunale (fase cd. giudiziale) previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione). In tale quadro si inseriscono i diversi profili innovativi contenuti nel disegno di legge. In primo luogo, ferma restando la necessaria sussistenza di uno stato di insolvenza (comma 1, lettera *b*), numero 1), sono modificati gli ulteriori presupposti di accesso alla procedura. Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo (comma 1, lettera *b*) numero 3)). Inoltre il requisito dimensionale, dunque il concetto di « grande impresa », è ancorato dalla lettera *b*), numero 2, non al solo numero degli occupati, ma è anche quantificato sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi. Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata altresì introdotta, dal numero 4 della lettera *b* del comma 1, l'esigenza di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e in-

diretta. Ulteriori profili innovativi attongono all'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di corte d'appello, all'esito di un'istruttoria – secondo quanto stabilito dalla lettera *c*) – incentrata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché, ai sensi della lettera *d*), alla necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura. Si interviene, inoltre, alla lettera *e*), in merito all'avvio della procedura, prevedendo un termine di dieci giorni dal deposito della domanda del debitore, entro il quale il tribunale – accertati i requisiti dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati – dichiara lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria nominando il giudice delegato. Con specifico riguardo alla procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria, si prevede, alla lettera *l*), che il tribunale, entro 45 giorni dall'apertura della procedura, previa acquisizione del parere favorevole del Ministro dello Sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, ammette il debitore con decreto all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. È prevista anche, dalla medesima lettera *l*), la possibilità che il tribunale, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ovvero in alternativa il tribunale dichiara aperta la

procedura di liquidazione giudiziale. Ai sensi della lettera *f*), sarà istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà determinare, in particolare, i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'albo medesimo. Ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'albo sono l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale in gestione di crisi di impresa (modifica introdotta dalla X Commissione in sede referente) e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato una specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi. La X Commissione ha anche introdotto, con la lettera *f-bis*), un principio di delega volto a prevedere una periodicità almeno triennale nell'aggiornamento dell'albo, a fini di trasparenza. La lettera *g*) prevede la nomina, da parte del Ministro dello sviluppo economico, che deve provvedere con tempestività, del commissario straordinario, ovvero di tre commissari straordinari nei casi di eccezionale complessità, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente. Lo stesso soggetto non può essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; è anche previsto il divieto, per i commissari straordinari, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi. Le lettere *h*) e *i*) concernono, rispettivamente, la revoca e la remunerazione del commissario straordinario. Altro criterio di delega, stabilito dalla lettera *m*), attiene alla rivisitazione della procedura di « accesso diretto » di cui alla cosiddetta « legge Marzano » (decreto-legge n. 347 del 2003).

Al riguardo il Governo dovrà prevedere che il Ministro dello sviluppo economico – per le imprese con determinate caratteristiche dimensionali, nonché società quotate in mercati regolamentati e le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali – possa direttamente disporre in via provvisoria l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario. La conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al tribunale, che provvede entro breve termine. La lettera *n*) prevede che siano disciplinate le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e da parte del tribunale (per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori), nonché la sua composizione e i relativi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione di merito ha al riguardo specificato che la disciplina deve determinare i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei componenti.

Il Governo dovrà, inoltre, disciplinare, ai sensi della lettera *o*), le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti, il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto e l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore. Altro criterio di delega prevede, alla lettera *p*), che sia assicurata la flessibilità, in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento, nella definizione dei contenuti del programma di ristrutturazione nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali. Un ulteriore criterio di delega prevede, alla lettera *q*), la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione

giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; nonché l'attribuzione di analoga facoltà a una percentuale non irrisoria dei creditori, consentendone l'esercizio non prima di un congruo termine. È poi presente, alla lettera *r*), un criterio di delega recante la disciplina dell'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti. La lettera *s*), infine, contiene un principio di delega in base al quale il Governo deve prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi d'impresa e all'esecuzione del programma, l'applicazione dei criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale. Per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, si dispone che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari sociali, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, che reca misure volte a garantire l'esercizio in sicu-

rezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, in considerazione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Il decreto-legge in esame – che si compone di dieci articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore – ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, prevede misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Nel passare ad illustrare il contenuto del provvedimento in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più dettagliata disamina dello stesso, fa presente che l'articolo 1 reca disposizioni tese a disciplinare lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche e universitarie nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021/2022. In particolare, l'articolo 1 dispone che: le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza (comma 1). Sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza definito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di conversione), solo in zona rossa o arancione e in circostanze eccezionali (comma 4); le deroghe possono essere disposte dai presidenti delle regioni e delle province autonome (comma 4); le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza (comma 1); il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica (comma 9); fino al 31 dicembre 2021, è obbligatorio il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario (comma 6).

In merito, al citato obbligo del possesso delle certificazioni verdi, sottolinea che il comma 6, disciplinandolo, introduce l'arti-

colo 9-ter nel decreto-legge n. 52 del 2021 (convertito in legge dalla legge n. 87 del 2021). In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 9-ter dispone che, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, il personale universitario e gli studenti universitari devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. In base al comma 3 del nuovo articolo 9-ter, la previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Al riguardo, rammenta che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di conversione, ha affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

Primo, secondo e terzo periodo del comma 4 del nuovo articolo 9-ter dispongono che la verifica del rispetto di tale prescrizione è affidata ai dirigenti scolastici e ai « responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole paritarie e delle università » che procedono a ciò con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52 del 2021 ovvero con eventuali, ulteriori, modalità individuate con circolare del Ministro dell'istruzione. Al riguardo, ricorda che, con nota prot. 1260 del 30 agosto 2021, emanata dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, è stato ricordato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 – emanato ai sensi del citato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 ha previsto che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è realizzata mediante l'u-

utilizzo dell'App « VerificaC19 », installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. La verifica fornisce tre possibili risultati. È stato dunque reso noto che, per velocizzare le operazioni giornaliere, il Ministero dell'istruzione, in raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della salute, stava operando al fine di realizzare l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC, in modo che la verifica con l'App « VerificaC19 » possa essere limitata ai soli casi di schermata indicante che la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura (schermata rossa). La nota ha chiarito che, per l'adozione della procedura descritta, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l'utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali. Con riferimento all'ultima specifica, il 31 agosto 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato in via di urgenza un parere favorevole sullo schema di DPCM, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente « Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 ». In particolare, nella premessa del parere è sottolineato che le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari. Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell'accesso dei lavoratori in sede e dovrà

riguardare solo il personale per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica. A seguito dell'attività di controllo del *green pass*, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul *green pass* (ad esempio, assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio). I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per 12 mesi), senza però conservare traccia dell'esito delle verifiche.

In base al comma 5, primo periodo, del nuovo articolo 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021, la violazione dell'obbligo di esibire, ai fini dell'ingresso, la certificazione verde, nonché quella di procedere alla relativa verifica, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito in legge dalla legge n. 35 del 2020) che al comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Ai sensi del successivo comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da euro 800 a euro 2.000). Il comma 3 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando che: è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (articolo 202, commi. 1, 2 e 2.1 del decreto legislativo n. 285 del 1992). Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali

sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30 per cento (euro 280) entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale (euro 400) entro 60 giorni dalla contestazione; la sanzione è irrogata dal Prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con DPCM o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle autorità regionali per le misure adottate dalle stesse medio tempore. Al riguardo, con riferimento alle scuole, con nota tecnica del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, è stato rilevato che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali « organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ». Lo stesso comma 5, secondo periodo, del nuovo articolo 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021, nel richiamare il rispetto dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (convertito in legge dalla legge n. 74 del 2020), disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo che: se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato; se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni. L'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene inoltre ulteriori previsioni — che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza — attinenti a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021. Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. L'articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di

trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19. A tal fine, la disposizione novella il decreto-legge n. 52 del 2021 ed elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo. In particolare, il comma 1 aggiunge l'articolo 9-*quater* al decreto-legge n. 52 del 2021. Tale nuova disposizione contiene l'elenco tassativo (come si evince dalla relazione illustrativa) dei mezzi trasporto a bordo dei quali non è consentito l'accesso senza il possesso del *green pass*. I principali ambiti esclusi dall'applicazione di questa disposizione sono il trasporto privato (senza offerta di servizio al pubblico) e il trasporto pubblico locale. Il comma 2 del citato articolo 9-*quater* reca esclusioni su base personale. Esso prevede che la prescrizione del comma 1 non si applichi ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. In chiave di concreta attuazione delle disposizioni appena descritte, il comma 3 assegna ai vettori aerei, marittimi e terrestri (e ai loro delegati) il compito del controllo. Essi sono, infatti, tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi elencati nel comma 1 avvenga nel rispetto delle relative regole. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52 del 2021. Il comma 4 del citato articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021, introdotto dall'articolo 2 in esame, in fine introduce disposizioni in ordine alle sanzioni conseguenti alla violazione delle norme appena descritte. I trasgressori sia dell'obbligo di munirsi del *green pass* per utilizzare i mezzi elencati (comma 1) sia dei compiti di controllo (comma 3) sono puniti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito nella legge n. 35 del 2020), vale a dire con la sanzione amministrativa di euro da 400 a 1000. È fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca reato (escluso però l'articolo 650 del codice penale) e non si applica la legge n. 689 del 1981 (legge di depenalizzazione). Per i casi

stabiliti dal citato articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, è prevista la sospensione dell'attività. Resta fermo il riparto della devoluzione dei proventi dall'applicazione delle sanzioni fissato dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito con la legge n. 74 del 2020 (vale a dire allo Stato o alle regioni, a seconda se l'accertamento della violazione è avvenuto a opera – rispettivamente – di operatori statali o regionali). L'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2021, mira a rendere facoltativa la richiesta da parte del Ministero della salute del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell'ambito della procedura che individua, con ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni e le Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come « 'bianca », « gialla », « arancione » o « rossa »). L'articolo 4 reca disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico relative al distanziamento interpersonale tra spettatori e alla capienza massima consentita per la partecipazione del pubblico a tali eventi. L'articolo 5 reca disposizioni di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, mentre l'articolo 6 prevede di non applicare, nel territorio italiano, le disposizioni concernenti l'utilizzo della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino. La disposizione si applica fino all'adozione di un'apposita circolare del Ministero della salute che dovrà definire le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali e, comunque, non oltre il 15 ottobre 2021. L'articolo 7, in relazione all'attacco hacker subito dalla regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso il 1

agosto e il 15 settembre 2021, nonché degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 per il medesimo periodo. L'articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza Covid, mentre l'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – come stabilito dalla norma previgente all'intervento qui in esame – ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, stigmatizza l'operato del Governo che nella giornata di ieri, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione XII, ha presentato un emendamento, preannunciato per le vie brevi solo poche ore prima, volto a far confluire nel provvedimento in esame i contenuti del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122. Tralasciando la questione dell'ampliamento del perimetro dell'intervento normativo, evidenzia come un siffatto *modus operandi* impedisca all'opposizione di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dei provvedimenti, oltre a comprimere ulteriormente i lavori parlamentari, già mortificati nel corso di questa legislatura.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assettamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 3258 Governo, approvato dal Senato, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 » ed il disegno di legge C. 3259 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 », con particolare riferimento: allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (Tabella 2) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021 (Tabella n. 5), allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (Tabella n. 8) (limitatamente alle parti di competenza) e allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (Tabella 10) (limitatamente alle parti di competenza).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello

delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante ridu-

zione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricordo che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza. Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione, sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione.

Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti alle parti di competenza al disegno di legge di assestamento 2021 è stato fissato alle ore 10 della giornata di domani, 15 settembre.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Di Sarno, per l'illustrazione dei provvedimenti.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, i disegni di legge concernenti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (A.C. 3258) e l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (A.C. 3259), ai fini dell'espressione del prescritto parere. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un inquadramento generale dei due provvedimenti, fa presente che si soffermerà in questa sede ad illustrare le parti che interessano il settore giustizia.

In particolare, per quanto concerne il Rendiconto relativo all'anno 2020, rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) contenuto nella legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) recava le seguenti previsioni iniziali: le spese correnti ammontavano, rispettivamente per i profili di competenza e di cassa, a 8.347,8 e 8.356,8 milioni di euro; le spese in conto capitale ammontavano a 553,8 (competenza) e 571,0 (cassa) milioni di euro; le spese finali erano pari a 8.901,6 (competenza) e 8.927,8 (cassa) milioni di euro. A seguito della legge di assestamento (legge 8 ottobre 2020, n. 128) e delle variazioni intervenute per atto amministrativo in corso d'anno, il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2020 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 9.392,8 milioni di euro, con un aumento di 491,2 milioni rispetto alle previsioni iniziali e di 275,2 milioni (+3 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti

dal rendiconto 2019 (9.117,6 milioni). Le previsioni di cassa risultano pari a 9.497,5 milioni di euro. L'incremento degli stanziamenti definitivi di competenza comprende i 108,5 milioni di euro assegnati per far fronte all'emergenza Covid. L'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2020 dell'1 per cento. Si tratta di una percentuale in diminuzione rispetto agli scorsi anni: negli esercizi dal 2014 al 2017 la percentuale era stata dell'1,3 per cento, salita all'1,4 per cento negli esercizi 2018 e 2019. Nel rendiconto 2020, a fronte dei citati stanziamenti definitivi di competenza per 9.392,8 milioni di euro e di residui pari a 1.051,5 milioni, l'importo della massa spendibile (risultante dalla somma dei due valori) è di 10.444,3 milioni di euro. Il coefficiente di realizzazione – ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile – per il 2020 risulta essere del 90,9 per cento, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (91,7 per cento). Per quanto concerne la capacità di spesa del Ministero, i pagamenti eseguiti in totale nel 2020 sono stati pari a 8.272,4 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (7.855,9) e dei pagamenti effettuati per smaltimento dei residui (416,5 milioni). Tali pagamenti totali rappresentano l'87,1 per cento delle autorizzazioni di cassa. La capacità di spesa del Ministero della giustizia indicata dal rapporto pagamenti/massa spendibile è pari al 79,2 per cento ed è in calo negli ultimi esercizi: il rapporto era pari all'80,6 per cento nel 2019, all'81,7 per cento nel 2018, all'81,3 per cento nel 2017, all'85,6 per cento nel 2016, all'86,4 per cento nel 2015 e all'89,1 nel 2014). Si registra inoltre una diminuzione, rispetto al precedente esercizio finanziario, relativamente ai residui finali totali: 707,5 milioni al 31 dicembre 2020 (erano 1.051,5 milioni a fine 2019, 1.259,1 milioni nel 2018, 1.139,6 milioni nel 2017 e 1.047 al 31 dicembre 2016). Il totale dei residui a fine 2020 deriva da quelli di nuova formazione annuale (pari a 391,2 milioni) sommati ai residui del 2019 non smaltiti in corso d'anno (316,3 milioni).

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2020 comprendeva due missioni, articolate in programmi: missione 6 « Giustizia »; missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ». Con riguardo alle spese della missione 6 « Giustizia » (che da sola assorbe il 98 per cento delle risorse assegnate al Ministero), gli stanziamenti definitivi di competenza 2020 sono stati pari a 9.257,4 milioni di euro (sui 9.392,8 milioni totali), in aumento del 3,7 per cento rispetto al rendiconto 2019. All'interno della missione, gli stanziamenti per i 4 programmi risultanti dal rendiconto sono i seguenti: amministrazione penitenziaria: 3.244,0 milioni (+238,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali); giustizia civile e penale: 4.418,1 milioni (+139,1 milioni rispetto alle previsioni iniziali); giustizia minorile e di comunità: 295,1 milioni (+17,1 milioni rispetto alle previsioni iniziali); servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria: 1.300,2 milioni (+115,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali). La missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », cui fanno capo il programma « Indirizzo politico » e il programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » ha registrato stanziamenti definitivi di competenza per 135,4 milioni (-19 milioni rispetto al bilancio di previsione). Per quanto concerne alcune spese di particolare interesse della Commissione, segnala anzitutto che la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, evidenzia come l'anno 2020 presenti caratteri del tutto peculiari legati all'emergenza pandemica e all'impatto che questa ha avuto sulla gestione dell'amministrazione della giustizia (dai ritardi nelle procedure di reclutamento, alla gestione del sistema penitenziario, al funzionamento degli uffici giudiziari), e quantifica in 108,53 milioni di euro l'incremento degli stanziamenti definitivi di competenza per il 2020 del Ministero legati all'esigenza di fronteggiare il Covid-19. Tali risorse, pressoché integralmente assorbite dalla Missione Giustizia, sono state allocate per il 44 per cento al programma Giustizia civile e penale, per il 36 per cento al programma Amministra-

zione penitenziaria, per il 19 per cento al programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria e per l'1 per cento al programma Giustizia minorile e di comunità. Il programma Amministrazione penitenziaria assorbe il 35 per cento dello stanziamento della missione « Giustizia » e reca stanziamenti definitivi pari a 3.244,0 milioni, in aumento (+238,3 milioni) rispetto alle previsioni iniziali (3.005,7 milioni) e rispetto all'esercizio 2019 (3.053,6 milioni). Come evidenziato anche dalla Corte dei conti, l'incremento delle dotazioni iniziali è in parte effetto di maggiori risorse assegnate in corso di esercizio per fronteggiare l'emergenza pandemica e, in specie, per le correlate problematiche di gestione dell'ordine nelle carceri (lavoro straordinario, ma anche ripristino e manutenzione degli istituti di pena interessati dalle rivolte). Il 76 per cento dello stanziamento per l'amministrazione penitenziaria è assorbito da redditi da lavoro dipendente, in significativo aumento rispetto alle previsioni iniziali (+157,6 milioni), anche a seguito del processo di reclutamento in corso presso la polizia penitenziaria. Ulteriori scostamenti rispetto alle previsioni iniziali riguardano inoltre spese connesse alle rivolte negli istituti penitenziari: sono aumentate rispetto agli stanziamenti iniziali le spese di pulizia, manutenzione e riparazione di mobili e arredi (cap. 1762: 159,5 milioni in aumento di 6,7 milioni rispetto alle previsioni iniziali), le spese per l'acquisto di attrezzature e impianti (cap. 7321: 34,3 milioni in aumento di 7,6 milioni rispetto alle previsioni iniziali), la manutenzione straordinaria degli immobili (cap. 7301: 59,7 milioni in aumento di 25 milioni rispetto al bilancio di previsione). In particolare, la Corte dei conti evidenzia che lo stanziamento definitivo sul capitolo 7301 risente delle assegnazioni rivenienti dalla legislazione d'urgenza Covid essendo confluite su questo capitolo le risorse stanziare dall'articolo 86 del decreto-legge n. 18 del 2020 in misura di 16 milioni per manutenzione straordinaria e ripristino dello stato dei luoghi danneggiati dalle rivolte e di 4 milioni per potenziamento delle infrastrutture e pubblica sicurezza. Peraltro, la Corte

evidenzia che gli importi stanziati per l'edilizia penitenziaria, spesso in senso assoluto rilevanti, « non appaiono movimentati in modo coerente rispetto all'obiettivo dichiarato del rilancio dell'edilizia penitenziaria, della realizzazione di nuove strutture o riqualificazione di quelle esistenti, della conversione di immobili pubblici in strutture detentive, nonché quello della generale manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. L'UCB ne riferisce la causa nel "tipo di lavori effettuati con le risorse in questione. Si tratta, infatti, di interventi complessi, spesso gestiti a livello periferico con l'ausilio dei Provveditorati per le opere pubbliche, e ciò comporta dei ritardi nella realizzazione anche per l'ingente numero di opere gestite dai Provveditorati stessi" ». Aumenta, inoltre, lo stanziamento per mercedi ai detenuti lavoratori (capitolo 1764, che passa da 118 a 120 milioni), mentre resta invariato il capitolo 1766, relativo al mantenimento dei detenuti (124,5 milioni), nonostante il significativo calo nel 2020 dei detenuti presenti negli istituti penitenziari, dovuto agli interventi di decretazione d'urgenza finalizzati a una decongestione dei locali per contenere la pandemia (il 1° gennaio 2020 erano presenti in carcere 60.769 detenuti; alla fine dell'anno erano 53.364, con una riduzione di 7.405 unità). Nell'ambito del programma Giustizia civile e penale lo stanziamento definitivo 2020 è pari a 4.418,1 milioni di euro, in aumento di 139,1 milioni rispetto alle previsioni iniziali e di 89 milioni rispetto al rendiconto 2019. Il 72 per cento dello stanziamento è assorbito da redditi da lavoro dipendente, che risultano anch'essi in aumento (+59 milioni rispetto alle previsioni iniziali) in ragione delle politiche di assunzione del personale intraprese nel 2020, che hanno riguardato sia magistrati che personale amministrativo. La relazione della Corte dei conti evidenzia che nel corso dell'esercizio, tenuto conto dell'emergenza pandemica, il Ministero ha completato le procedure di assunzione del personale amministrativo risultato idoneo al concorso per assistenti giudiziari bandito nel 2016, attraverso il completo scorrimento della graduatoria (per un totale di

4.915 assunzioni negli anni), nonostante la sospensione delle nuove procedure di reclutamento disposta dall'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il Ministero ha, inoltre, provveduto alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura, già prevista dalla legge di bilancio per il 2019, con ampliamento di 600 unità di personale, e all'assunzione di 251 uditori giudiziari a conclusione del concorso a 320 posti bandito nel 2017. Per quanto riguarda il reclutamento del personale, la stessa Corte evidenzia come l'allungamento dei tempi di reclutamento, combinato con le cessazioni sopravvenute in corso d'anno, abbia determinato un aggravamento del fenomeno della scopertura dell'organico del personale amministrativo-tecnico e dirigenziale, al cui contrasto negli ultimi anni il Ministero aveva dedicato un forte impegno. Per il sistema informativo, il rendiconto evidenzia l'aumento degli stanziamenti di competenza; segnalo in particolare i seguenti capitoli: cap. 1501, Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, che passa da uno stanziamento iniziale di 48 milioni a uno finale di 71,1 milioni (+23,1 milioni); cap. 7203, Spese per lo sviluppo del sistema informativo, che passa da uno stanziamento iniziale di 271,3 milioni a uno finale di 291,9 (+20,6 milioni). In merito a quest'ultimo capitolo, come evidenziato dalla Corte dei conti, si è trattato del necessario potenziamento della dotazione informatica del personale chiamato a lavorare da remoto, che all'inizio della pandemia era del tutto mancante, tanto da richiedere uno stanziamento ad hoc, per l'acquisto di PC e di licenze d'uso da destinare a tali fini. Per il programma Giustizia minorile e di comunità, che, a partire dal 2017, vede ascritte tutte le aree funzionali inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova, con l'intento di realizzare l'aggregazione di due sistemi, quello minorile e quello della esecuzione penale esterna e della messa alla prova, sono stati stanziati nel 2020 295,1 milioni di euro, con un aumento di oltre 17 milioni rispetto alle previsioni iniziali e di 2 milioni rispetto agli stanziamenti 2019. I redditi da lavoro dipendente

assorbono la maggioranza delle risorse (il 74 per cento) e sono in costante aumento per le politiche di reclutamento del personale che investono anche la polizia penitenziaria che opera all'interno di questo programma a seguito dello spostamento di risorse umane dal DAP.

Nel programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria sono appostate, dal 2017, le c.d. spese di giustizia. Il programma reca, nel rendiconto 2020, uno stanziamento di 1.300,2 milioni di euro, in aumento sia rispetto alle previsioni di bilancio (+115,6 milioni) che rispetto all'esercizio 2019 (+49,9 milioni). Tra i principali capitoli in cui si articola questo programma rilevano: il cap. 1360 (Spese di giustizia nei procedimenti penali e civili, gratuito patrocinio, giudici popolari, periti, testimoni, custodi, traduzioni, notificazioni di atti ecc.), che con uno stanziamento di 691,4 milioni copre più della metà delle spese di giustizia; si tratta di uno stanziamento nuovamente in aumento non solo rispetto alle previsioni iniziali (+138,5 milioni, ma anche rispetto agli esercizi precedenti. In merito, nella Relazione sullo stato delle spese di giustizia (DOC XCV, n. 4, trasmessa al Parlamento lo scorso 6 settembre e aggiornata al 30 aprile 2021), il Ministero della giustizia evidenzia si tratta di stanziamenti comunque inferiori al fabbisogno, che nel 2020 hanno determinato debiti fuori bilancio pari ad almeno 34 milioni. La principale voce di spesa è relativa ai difensori di ufficio e di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato; il cap. 1362 (Indennità da corrispondere alla magistratura onoraria), che registra nel rendiconto uno stanziamento di 203,7 milioni di euro, in calo di 0,7 milioni rispetto alle previsioni, ma comunque in netto aumento rispetto agli esercizi precedenti. La Relazione del Ministero sullo stato delle spese di giustizia precisa che nel 2020 è stata effettivamente sostenuta una spesa di circa 100 mln di euro, con conseguente diminuzione delle autorizzazioni di cassa di circa 56 mln, e economie di gestione per circa 86 mln di euro; tale disponibilità di risorse è motivata dal Ministero con il « ritardo con cui si stanno realizzando gli

effetti finanziari della riforma in itinere della magistratura onoraria; altra circostanza che ha inciso in maniera significativa sulla riduzione della spesa è da rinvenire nel lungo periodo di sospensione delle attività di udienza civili e penali dovuta all'attuale emergenza sanitaria, che ha conseguentemente ridotto le attività dei magistrati onorari ». Proprio questa sospensione delle attività ha peraltro motivato la previsione del contributo straordinario in favore dei magistrati onorari (600 euro mensili per massimo 3 mesi) previsto dall'articolo 119 del decreto-legge n. 18 del 2020; il cap. 1363 (Spese per intercettazioni), che reca uno stanziamento di 193,3 milioni di euro, in calo tanto rispetto al bilancio di previsione (-23,4 milioni) quanto rispetto all'esercizio 2019 (213,3 milioni). La riduzione della spesa degli ultimi anni è da imputare alla riforma operata dalla legge n. 103 del 2017 e al conseguente D.M. 28 dicembre 2017 che ha revisionato le voci di listino per le c.d. prestazioni obbligatorie, al fine di conseguire una riduzione della spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe precedentemente praticate; il cap. 1264 (Spese per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), che nel rendiconto 2020 conferma le previsioni iniziali e dunque lo stanziamento in competenza di 180 milioni (erano stati 172,4 nel 2019 e 212,4 nel 2018). Per quanto riguarda invece gli stanziamenti di cassa, il rendiconto 2020 registra 118 milioni, a fronte di una previsione iniziale di 180 mln (-62 mln di euro). In merito, la Corte dei conti afferma che « lo stanziamento per il 2020 si evidenzia per la sua insufficienza rispetto al fabbisogno... rispetto al debito al 31.12.2019 di 328 milioni ». Il Ministero ha motivato i ritardi nei pagamenti con la scadenza, alla fine del 2018, dell'accordo tra Ministero e Banca d'Italia per il pagamento da parte di quest'ultima dei decreti di condanna emessi a partire dal 2015, e con la sottoscrizione di un nuovo accordo solo in data 20 febbraio 2020. Per quanto riguarda il Fondo Unico Giustizia, le risorse versate affluiscono all'Entrata del bilancio dello Stato (cap. 2414); dal rendiconto risultano essere stati versati

allo Stato dal Fondo nel 2020 114,1 milioni di euro (erano stati 151,3 nel 2019; 157,9 nel 2018, 141,1 nel 2017 e 218,4 nel 2016). Di questi, 69,9 milioni derivano da confisci. Per quanto riguarda le parti di competenza del rendiconto del Ministero dell'economia, rammenta che fanno capo a tale dicastero 3 programmi della complessiva missione « Giustizia », che presentano i seguenti stanziamenti definitivi di competenza: programma Giustizia tributaria: 222,2 milioni di euro (+28,6 milioni rispetto alle revisioni di bilancio), in diminuzione rispetto allo stanziamento 2019 (242,1 milioni di euro) e 2018 (246,9 milioni). Lo scostamento rispetto alle previsioni è imputato essenzialmente a spese di personale (+26,4 milioni); programma Giustizia amministrativa: 205 milioni di euro (+24,9 rispetto alle previsioni di bilancio), in aumento tanto rispetto al 2019 (181,8 milioni), quanto rispetto al 2018 (178,1 milioni); programma Autogoverno della magistratura: 32,5 milioni di euro, invariati rispetto alle previsioni di bilancio; il programma è integralmente assorbito dalle spese di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Per quanto riguarda le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione, si evidenzia che la riparazione per ingiusta detenzione (cap. 1312) nel 2020 è costata allo Stato 44 milioni di euro (-6 milioni rispetto alle previsioni iniziali), in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti (48,8 milioni nel 2019; 48 milioni nel 2018) e che la riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cap. 1313) registra stanziati nel 2020 81 milioni di euro (+11 milioni rispetto alle previsioni e rispetto all'esercizio 2019). Con riferimento alle parti di competenza del rendiconto del Ministero dell'Interno, segnala che il programma di protezione dei collaboratori di giustizia (cap. 2840) è stato finanziato nel 2020 per 75,5 milioni di euro (+3,8 milioni rispetto alle previsioni), in diminuzione rispetto all'esercizio 2019 (79,7 milioni di euro) e all'esercizio 2018 (97,7 milioni di euro). Si erano registrati 80,7 milioni nel 2017 e 77 milioni nel 2016. Tra gli ulteriori capitoli di interesse della Commissione si

segnala il cap. 2982, Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti nonché per gli orfani di crimini domestici: 129,8 milioni di euro, a fronte di una previsione di 38,9 milioni. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture segnala, ai fini della competenza della Commissione giustizia, il cap. 7471, Somme destinate alle infrastrutture carcerarie, che reca uno stanziamento definitivo di 47,9 milioni, in aumento rispetto alle previsioni (+11,4 milioni). Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento 2021 (A.C. 3259) rammenta che con lo stesso si correggono, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio 2021. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2021, approvato con la legge n. 178 del 2020, recava previsioni di competenza per un totale di 8.981,5 milioni di euro, di cui 8.364,9 di parte corrente e 616,6 in conto capitale. L'assestamento corregge queste previsioni iniziali: quanto ai residui, a seguito della loro quantificazione operata in via definitiva con il Rendiconto 2020; quanto alla competenza, tenendo conto delle effettive esigenze di gestione maturate nel primo semestre dell'anno, dell'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2021, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, e della situazione della finanza pubblica; quanto alle autorizzazioni di cassa, a seguito dell'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché della valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 299,3 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 325,3 milioni delle autorizzazioni di cassa. Tale aumento deriva per la gran parte dall'incremento di 179,7 milioni di euro per riassegnazione ai capitoli di cedolino unico. Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 332,8 milioni di euro delle

previsioni di competenza ed un aumento di 442,7 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, vengono iscritti in bilancio 745,4 milioni di euro. Per quanto riguarda la competenza – per effetto sia dell'aumento degli stanziamenti intervenuto per atti amministrativi, sia di quello proposto con il disegno di legge di assestamento in esame – le previsioni assestate 2021 per il Ministero della giustizia risultano pari a 9.314,3 milioni di euro, in aumento di (+332,8 milioni) rispetto alle previsioni iniziali. Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 9.459,1 milioni di euro, in aumento (+442,7 milioni) rispetto alle previsioni iniziali. La massa spendibile (ovvero la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui finali) risulta, dopo l'assestamento, pari a 10.059,7 milioni di euro. L'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2021 risulta pari all'1,1 per cento, in netto calo rispetto all'1,4 per cento dell'esercizio 2019 ed a quella degli esercizi precedenti (1,3 per cento dal 2014 al 2017; 1,4 per cento nel 2018), ma in leggera risalita rispetto al rendiconto 2020 (1 per cento). In particolare, il disegno di legge di assestamento prevede un aumento delle dotazioni di competenza tanto per la Missione 6 (Giustizia) – che registra un aumento di 330,7 milioni – quanto per la Missione 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) – per la quale è previsto un aumento di 2,1 milioni. Per il programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria il disegno di legge di assestamento prevede l'intervento più significativo, proponendo un aumento dello stanziamento pari a 30 milioni di euro, interamente imputabili alle spese di giustizia nei procedimenti penali e civili con ammissione al gratuito patrocinio (cap. 1360). che, come già detto in sede di rendiconto 2020, deve costantemente essere sostenuto soprattutto per l'incremento delle spese legate al gratuito patrocinio. Per quanto attiene agli stanziamenti del programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza invece sono ridotti di 2,5 milioni di euro gli stanziamenti

menti del programma « Indirizzo politico », incidendo sulle spese per il personale, e parallelamente sono aumentati di 3,8 milioni di euro gli stanziamenti per le spese di personale del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, « al fine di adeguare lo stanziamento alla effettiva consistenza del personale » (come chiarisce lo stesso disegno di legge). Infine, evidenzia alcuni capitoli di spesa, contenuti negli stati di previsione di altri ministeri, di interesse della Commissione giustizia.

In primo luogo, per quanto riguarda lo stato di previsione dell'Entrata, anche a seguito dell'assestamento, il capitolo 2414 – dove dovrebbero affluire i versamenti del Fondo Unico Giustizia – risulta privo di risorse. Solo in sede di rendiconto 2021, il prossimo anno, sarà infatti possibile avere i dati dell'entrata. Per quanto riguarda, invece, lo stato di previsione del Ministero dell'Economia (tabella n. 2) evidenzio che: il programma « giustizia tributaria », gestito dal Dipartimento delle Finanze, registra in sede di assestamento un incremento di 14,3 milioni, che porta lo stanziamento in competenza per il 2021 a 200 milioni di euro. L'incremento è imputato a spese relative al personale; anche per il programma « giustizia amministrativa », gestito dal Dipartimento del Tesoro, è previsto un incremento di 7,8 milioni, che porta le previsioni assestate a 192,8 milioni di euro; il programma « autogoverno della magistratura » ha uno stanziamento invariato pari a 32,5 milioni di euro. Sono invariati tanto il capitolo relativo alle somme da corrispondere per violazione del termine di ragionevole durata del processo amministrativo (cap. 1313) – con uno stanziamento di 64 milioni di euro – quanto il capitolo relativo

alle somme da corrispondere per l'equa riparazione per ingiusta detenzione (cap. 1312) con uno stanziamento di 50 milioni di euro. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella n. 8) sono sostanzialmente invariati i seguenti stanziamenti: cap. 2635, Spese di funzionamento della Banca nazionale del DNA: 1,8 milioni di euro; cap. 2840, Spese per i programmi di protezione dei collaboratori di giustizia: 70,6 milioni di euro. Il cap. 2982, Fondo di rotazione per le vittime, prevedeva nella legge di bilancio stanziamenti per 35,4 milioni di euro; con atti amministrativi lo stanziamento è stato aumentato di 32,3 milioni e resta sostanzialmente invariato con l'assestamento. Il totale attuale di 67,8 milioni di euro rappresenta però uno stanziamento provvisorio: lo stanziamento effettivo risulterà solo in sede di rendiconto 2021. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tabella n. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione giustizia è il 7471, Somme destinate alle infrastrutture carcerarie. L'assestamento conferma le previsioni iniziali della legge di bilancio 2021, con l'aumento di 4,8 milioni disposto per atti amministrativi: lo stanziamento assestato è di 13,3 milioni di euro.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dei due provvedimenti in esame alla seduta di domani, ricordando che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge recante assestamento del bilancio dello stato per l'esercizio finanziario 2021 è fissato per domani, alle ore 10.

La seduta termina alle 14.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 77 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 77 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2021.

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 », con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero della Difesa (Tabella 11).

Ricorda, quindi, che dopo l'esame preliminare, la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando, successivamente, al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ri-

corda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda, innanzitutto, che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono, invece, avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili. Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e, pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Aggiunge, poi, che per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento

di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza. Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea. Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

Ricorda, infine, che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 10 di mercoledì 15 settembre 2021.

Maria TRIPODI (FI), *relatore*, riferisce, ai fini delle relazioni da trasmettere alla

Commissione bilancio, che il disegno di legge di rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

Ricorda, poi, che il disegno di legge di assestamento ha, invece, la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. In particolare, con il disegno di legge di assestamento vengono adeguate le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente in relazione: per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito; per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, alle esigenze sopravvenute; e, per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Venendo alle parti di competenza della Difesa contenute nel disegno di legge di rendiconto 2020, osserva che - nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella n. 11) relativo alla legge di bilancio 2019 - le previsioni iniziali per le spese finali ammontavano 22.941,8 milioni di euro, mentre le previsioni definitive del rendiconto per il 2020 risultano, invece, di 25.989,6 milioni di euro, con una variazione in aumento di oltre 3 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. Tale incremento riguarda sia le spese correnti (+2.763,6 milioni) sia quelle in conto capitale (+284,2 milioni). Rispetto ai valori previsionali, i dati a consuntivo risultanti dalla gestione, pari a 25.412,4

milioni di euro, sono dunque risultati superiori rispetto alle previsioni iniziali, ma inferiori rispetto alle previsioni definitive.

Sottolinea, quindi, che la spesa del Ministero della difesa continua ad essere prevalentemente di parte corrente (22.640,5 milioni di euro). Infatti, le spese correnti incidono sugli stanziamenti complessivi per circa l'87 per cento, mentre quelle in conto capitale per il 13 per cento (3.349 milioni di euro di euro). Infine, segnala anche che le spese finali definitive del Ministero della difesa ammontano al 3 per cento della spesa finale definitiva del rendiconto dello Stato per il 2020.

Rileva, poi, che nel dettaglio lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2020 risulta articolato in tre missioni e nove programmi. La missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio » si conferma quella che assorbe quasi totalmente il complesso delle spese totali definitive del Ministero, ovvero 24.479,3 milioni di euro, pari a circa il 94,2 per cento. Tutti i programmi di tale missione registrano una variazione in aumento e, in particolare, il programma 5.1 « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » riscontra l'incremento più elevato (+ 897,4 milioni di euro). Anche i programmi 5.6 « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » e 5.2 « Approntamento e impiego delle forze terrestri » registrano un incremento di oltre 800 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali. Più contenuti risultano, invece, gli aumenti a carico del programma 5.4 « Approntamento e impiego delle forze aeree » pari a 365,2 milioni di euro e del programma 5.3 « Approntamento e impiego delle forze marittime », pari a 281,4 milioni di euro. Rispetto all'esercizio precedente, la missione 5 registra una variazione in aumento pari a 3,2 miliardi di euro, mentre la missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » registra una variazione pari a 63 milioni di euro, e la missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » subisce un decremento pari a 216,5 milioni di euro.

Segnala, infine, che il disegno di legge di rendiconto per il 2020 riporta una tabella che mostra l'impatto dei decreti legge connessi all'emergenza Covid sulle risorse stanziare in bilancio per i vari ministeri, secondo la quale i decreti emergenziali emanati nel 2020 impattano sugli stanziamenti della Difesa per 390 milioni di euro.

Ulteriori stanziamenti che hanno interessato la Difesa nel 2020 sono presenti nel rendiconto del Ministero dell'economia e delle finanze (programma 5.8 relativo al Fondo per le missioni internazionali) e del Ministero dello sviluppo economico (programma 5 «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo» della missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese»). Al riguardo ricorda che il Ministero dello sviluppo economico sostiene con il proprio bilancio i due terzi dei programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa.

Quanto ai residui totali della Difesa, alla data del 31 dicembre 2020 i medesimi risultano diminuiti di 320 milioni di euro di euro rispetto a quelli presenti al 1° gennaio 2020, passando da circa 1,6 miliardi di euro a 1,28, con una diminuzione del 20 per cento, imputabile soprattutto alle spese in conto capitale.

Passando al disegno di legge di assestamento 2021, ricorda che la legge di bilancio 2021-2023 (legge n. 178/2020) autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa nel 2021, spese finali, in termini di competenza, pari a 24.583,2 milioni di euro e spese finali, in termini di cassa, pari a 24.638,8 milioni. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021, risulta, pertanto di 1.165,6 milioni di euro di euro, di cui 241 per la parte corrente e 924,6 per il conto capitale.

Ricorda, inoltre, che il disegno di legge di assestamento interviene sulle previsioni iniziali, sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio e che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nello stesso disegno di legge. Nel disegno di legge di assestamento 2021, le variazioni già introdotte in bilancio (variazioni per atto amministrativo) e per-

tanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 1.161,1 milioni di euro delle previsioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa, mentre la variazione proposta con il disegno di legge stesso prevede, per lo stato di previsione del ministero della Difesa, un incremento di 15,7 milioni di euro dovuta principalmente alla variazione della missione «Difesa e sicurezza del territorio» pari a 12,8 milioni di euro. Per effetto di tali variazioni, le previsioni per il bilancio 2021 – pari a 24.583,2 milioni di euro – vengono ad assestarsi in 25.760 milioni di euro, per la competenza, con una variazione complessiva in aumento di 1.176,8 milioni.

Si sofferma, quindi, sulle osservazioni della Corte dei conti in relazione ai profili di competenza della Difesa espresse nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020 che l'organo di controllo trasmette al Parlamento, sottolineando come la Corte rilevi che, nel 2020, gli stanziamenti definitivi per spesa diretta del Ministero della difesa siano aumentati del 10 per cento rispetto al 2019, anche in conseguenza del maggiore impegno economico dovuto all'utilizzo dello strumento militare al servizio delle nuove esigenze determinate dalla crisi sanitaria da Covid-19. In particolare, in relazione all'emergenza Covid-19, la Corte ricorda che la Difesa nel 2020 ha dimostrato, più che in altri periodi storici, la capacità *dual use* dello strumento militare. Infatti, presso il Comando Operativo di vertice Interforze (COI), una Sala Operativa dedicata dirige e coordina il supporto alle Forze dell'ordine in attività di pubblica sicurezza, le attività di supporto alla Sanità nazionale con l'invio di medici e infermieri militari, l'allestimento di strutture sanitarie campali e la predisposizione di strutture sanitarie militari di accoglienza per i pazienti, i voli sanitari di emergenza e in bio-contenimento e i trasporti di materiale sanitario. Inoltre, con riferimento all'Operazione Strade Sicure, per assicurare l'esecuzione delle misure per il contenimento della diffusione del virus, con i provvedimenti emergenziali è stato integrato il contingente di 7.050 unità con ulteriori 753

unità, ed è stato aumentato il volume delle risorse destinate alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario.

La relazione ricorda anche che, con riferimento alla componente personale e alla legge di revisione dello strumento militare (legge n. 244 del 2012), attualmente è allo studio un processo di riforma del modello di Difesa che prevede un incremento dell'organico, motivato dall'aumento degli impegni che le Forze armate devono sostenere in Italia e all'estero e un differimento della scadenza dell'obiettivo di riduzione degli organici a 150.000 unità, fissato al 2024 dalla stessa legge n. 244.

Infine, la Corte osserva che il *budget* assegnato alla Difesa, sebbene aumentato nel 2020, si rivela sempre non adeguato agli obiettivi NATO e al di sotto dell'obiettivo del 2 per cento del rapporto PIL/spesa difesa stabilito dalle NATO *guidelines* assunte nella riunione NATO del 2014 in Galles pur considerando la componente finanziaria allocata presso il Ministero dello Sviluppo economico. Ciò nonostante, l'Italia, nel 2020, risulta coerente rispetto all'obiettivo del 20 per cento del rapporto investimenti/spese difesa e si colloca tra il secondo e terzo posto come paese contributore alle operazioni dell'Alleanza.

Conclude riservandosi di presentare due distinte proposte di relazione sui rispettivi disegni di legge.

La Sottosegretaria di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Salvatore DEIDDA (FDI) evidenzia come le osservazioni della Corte dei conti espresse nella Relazione su rendiconto generale dello

Stato per il 2020 mettano chiaramente in luce la distanza che ancora separa l'Italia dal raggiungimento degli *standard* di spesa pubblica per la Difesa definiti in ambito NATO.

Rimarca, inoltre, come sempre dalla relazione della Corte dei conti emerga anche l'urgenza di riformare la legge n. 244 del 2012 di revisione dello Strumento militare, anche alla luce dei crescenti impegni cui la Difesa è stata chiamata durante la pandemia da COVID-19 e sottolinea come tutto ciò richieda di supportare con adeguate risorse finanziarie l'impegno profuso dagli uomini e dalle donne delle nostre Forze armate.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva come la relatrice abbia opportunamente sottolineato che, nonostante la spesa della Difesa in Italia sia bel al di sotto della quota del 2 per cento rispetto al PIL, nel rendiconto 2020 si registra un *trend* in aumento degli investimenti, il cui ammontare risulta coerente rispetto all'obiettivo del 20 per cento del rapporto investimenti/spese difesa. Ritiene importante che sia confermata la crescita della spesa in conto capitale rispetto a quella corrente e domanda alla relatrice un chiarimento in relazione a quale sia l'incidenza, nell'ambito della spesa corrente, degli oneri riguardanti il personale e di quelli relativi al funzionamento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

La seduta termina alle 12.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 83 |
| ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>) | 104 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) | 90 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Atto n. 277 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 91 |
|---|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ... | 94 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 96 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Atto n. 278 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) | 99 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE. Atto n. 279 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) | 102 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO, indi del presidente Fabio Melilli. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, ricorda che il 7 settembre scorso la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in vista dell'espressione del proprio parere alla Commissione di merito, che nel frattempo ha concluso l'esame in sede referente senza apportare modificazioni al testo. Evidenzia che, in tale occasione, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti, in attesa della predisposizione della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea. Chiede, pertanto, al Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta precedente.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), segnala che la dichiarazione di monumento nazionale di determinate vie d'acqua veneziane, di cui all'articolo 1, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in

quanto la qualificazione di monumento nazionale non comporta alcun impegno di spesa di qualsiasi natura, da parte dell'Amministrazione, rispetto alle risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 1, comma 4 – recante sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dal divieto di navigazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, ulteriore rispetto a quanto previsto a normativa vigente – fa presente che, in sede di verifica positiva della relazione tecnica di passaggio, l'allegato 3 è stato corretto tenendo conto dei minori oneri su fabbisogno e indebitamento netto legati alla prestazione figurativa.

Riguardo all'articolo 1, comma 5, che consente all'Autorità di sistema portuale di procedere alla revisione del piano economico-finanziario della concessione rilasciata al gestore del *terminal*, segnala che la riduzione o il differimento dei canoni risulta essere una delle possibili modalità attraverso cui l'Autorità di sistema portuale potrà procedere alla revisione del rapporto concessorio in corso al fine di garantirne l'equilibrio del relativo piano economico-finanziario, pertanto la riduzione delle entrate risulta essere una mera eventualità, che, qualora dovesse verificarsi, non dovrebbe comunque pregiudicare l'equilibrio di bilancio della medesima Autorità di sistema portuale e non appare pertanto suscettibile di determinare effetti sui tendenziali.

Evidenzia che l'articolo 2, comma 1-*bis*, che consente al Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e interventi per la salvaguardia di Venezia, in presenza di eventuali economie rispetto alle risorse allo stesso assegnate, di assegnare una diversa finalizzazione a tali risorse rispetto a quelle originariamente previste, non incide sulle dinamiche già scontate ai fini dei tendenziali.

Fa presente che gli oneri per il supporto tecnico al predetto Commissario straordinario da parte di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altre pubbliche amministrazioni, di cui

all'articolo 2, comma 4, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nei limiti della percentuale individuata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Veneto. Sottolinea che tale decreto, previsto al primo periodo del predetto comma 4, è finalizzato a stabilire i termini e le attività connessi alla realizzazione degli interventi affidati al Commissario straordinario, nonché la quota percentuale del quadro economico di detti interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Ne consegue che, solo entro detti limiti di spesa, è consentito al Commissario straordinario ricorrere all'avvalimento delle citate strutture attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

Fa presente che la nuova ripartizione tra i comuni interessati delle risorse già stanziata a legislazione vigente per la salvaguardia della Laguna di Venezia dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 205 del 2017, introdotta dal comma 4-*quater* dell'articolo 2, non interferisce con la realizzazione delle misure già programmate dai comuni medesimi a valere sulle risorse come originariamente distribuite, giacché la nuova ripartizione riguarda le risorse stanziata per le annualità dal 2020 al 2024, mentre quelle già distribuite si riferiscono alle annualità 2018 e 2019.

Segnala che all'articolo 3, comma 4-*bis*, capoverso comma 1-*ter*, che autorizza la spesa di 705 milioni di euro per la sottoscrizione di ulteriori apporti di capitale e l'erogazione di finanziamenti al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'impianto ILVA di Taranto, non risulta necessario specificare l'annualità di riferimento della spesa giacché la norma definisce la finalità di utilizzo di risorse già disponibili in bilancio in conto residui e non dispone nuovi stanziamenti. Infatti, come risulta dalla relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, tali risorse sono costituite da residui definitivamente accertati sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020 e trasferiti

all'esercizio 2021 – ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009 –, unitamente al relativo stanziamento di cassa. In particolare, le risorse in conto residui da utilizzare con finalità di copertura sono solamente quelle relative all'attuazione del comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, che risultano iscritte sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Evidenzia che tali risorse risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime e, per quanto attiene all'impatto sul fabbisogno, non incide sulle dinamiche di spesa già scontate ai fini dei tendenziali.

Fa presente che le risorse utilizzate dall'articolo 3, comma 4-*bis*, capoverso comma 1-*quater*, che autorizza INVITALIA S.p.a. alla costituzione di una società per l'analisi di fattibilità, finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto (*direct reduced iron*), risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime.

Segnala che le risorse destinate dall'articolo 3-*bis* ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale nell'ambito del Fondo per il finanziamento delle politiche attive risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime.

Evidenzia che le aziende interessate dalle disposizioni interpretative in materia di accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo introdotte dall'articolo 3-*ter* sono in numero molto limitato e riguardano circa 1.000 lavoratori, cui corrisponde per tutto il periodo considerato un monte retributivo in riallineamento di circa 3,6 milioni di euro e un importo del mancato introito contributivo pari a circa 0,9 milioni di euro, al lordo degli effetti fiscali non computati per ragioni prudenziali, al cui onere si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, me-

dante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Sottolinea che i maggiori oneri della disposizione sono stati computati non considerando le fattispecie, comunque contenute sulla base di informazioni assunte sul piano amministrativo, relative ai soggetti che non hanno acceduto al contratto di riallineamento e che, in virtù della disposizione in esame operante come interpretazione autentica, potrebbero eventualmente avanzare domanda di rimborso dei versamenti contributivi effettuata antecedentemente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Si tratta, peraltro, di oneri eventuali e di limitato ammontare – comunque largamente inferiori alla quantificazione indicata dalla norma – ai cui effetti può provvedersi attraverso la procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, posto che gli oneri di cui trattasi, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, appaiono configurabili come previsioni di spesa.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4, evidenzia che il predetto articolo prevede, tra l'altro, l'estensione all'anno 2021 dell'esonero delle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria dal pagamento del contributo introdotto dalla legge n. 92 del 2013 a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla Naspi. Rammenta che la regola generale è che la somma dovuta a tale titolo è pari al 41 per cento del massimale mensile Naspi ex articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Segnala, tuttavia, che la legge n. 205 del 2017 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo. In

particolare, l'articolo 1, comma 137, della citata legge n. 205 del 2017, dispone che dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale del contributo passa dal 41 per cento all'82 per cento, escludendo tuttavia i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017. Pertanto, ritenendosi le aziende di cui al citato articolo 4 rientranti in tali fattispecie, la quantificazione dell'onere per l'esonero dal contributo di licenziamento è stata effettuata applicando la percentuale di commisurazione dell'82 per cento anziché quella del 41 per cento.

Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per esigenze indifferibili – utilizzati a copertura di parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* – recano le necessarie disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, in relazione all'intero arco pluriennale interessato dalla copertura.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3257 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 103 del 2021, recante Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la dichiarazione di monumento nazionale di determinate vie d'acqua veneziane, di cui all'articolo 1, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la qualificazione di monumento nazionale non comporta alcun impegno di spesa di qualsiasi

natura, da parte dell'Amministrazione, rispetto alle risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 1, comma 4 – recante sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dal divieto di navigazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, ulteriore rispetto a quanto previsto a normativa vigente – in sede di verifica positiva della relazione tecnica di passaggio, l'allegato 3 è stato corretto tenendo conto dei minori oneri su fabbisogno e indebitamento netto legati alla prestazione figurativa;

riguardo all'articolo 1, comma 5, che consente all'Autorità di sistema portuale di procedere alla revisione del piano economico-finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal, la riduzione o il differimento dei canoni risulta essere una delle possibili modalità attraverso cui l'Autorità di sistema portuale potrà procedere alla revisione del rapporto concessorio in corso al fine di garantirne l'equilibrio del relativo piano economico-finanziario, pertanto la riduzione delle entrate risulta essere una mera eventualità, che, qualora dovesse verificarsi, non dovrebbe comunque pregiudicare l'equilibrio di bilancio della medesima Autorità di sistema portuale e non appare pertanto suscettibile di determinare effetti sui tendenziali;

l'articolo 2, comma 1-*bis*, che consente al Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e interventi per la salvaguardia di Venezia, in presenza di eventuali economie rispetto alle risorse allo stesso assegnate, di assegnare una diversa finalizzazione a tali risorse rispetto a quelle originariamente previste, non incide sulle dinamiche già scontate ai fini dei tendenziali;

gli oneri per il supporto tecnico al predetto Commissario straordinario da parte di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente

dallo Stato, dalle Regioni o da altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 4, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nei limiti della percentuale individuata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Veneto;

tale decreto, previsto al primo periodo del predetto comma 4, è finalizzato a stabilire i termini e le attività connessi alla realizzazione degli interventi affidati al Commissario straordinario, nonché la quota percentuale del quadro economico di detti interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico;

ne consegue che, solo entro detti limiti di spesa, è consentito al Commissario straordinario ricorrere all'avvalimento delle citate strutture attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni;

la nuova ripartizione tra i comuni interessati delle risorse già stanziata a legislazione vigente per la salvaguardia della Laguna di Venezia dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 205 del 2017, introdotta dal comma 4-*quater* dell'articolo 2, non interferisce con la realizzazione delle misure già programmate dai comuni medesimi a valere sulle risorse come originariamente distribuite, giacché la nuova ripartizione riguarda le risorse stanziata per le annualità dal 2020 al 2024, mentre quelle già distribuite si riferiscono alle annualità 2018 e 2019;

all'articolo 3, comma 4-*bis*, capoverso comma 1-*ter*, che autorizza la spesa di 705 milioni di euro per la sottoscrizione di ulteriori apporti di capitale e l'erogazione di finanziamenti al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'impianto ILVA di Taranto, non risulta necessario specificare l'annualità di riferimento della spesa giacché la norma definisce la finalità di utilizzo di risorse già disponibili in bilancio in conto residui e non dispone nuovi stanziamenti;

infatti, come risulta dalla relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, tali risorse sono costituite da residui definitivamente accertati sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020 e trasferiti all'esercizio 2021 – ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009 –, unitamente al relativo stanziamento di cassa;

in particolare, le risorse in conto residui da utilizzare con finalità di copertura sono solamente quelle relative all'attuazione del comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, che risultano iscritte sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

tali risorse risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime e, per quanto attiene all'impatto sul fabbisogno, non incide sulle dinamiche di spesa già scontate ai fini dei tendenziali;

le risorse utilizzate dall'articolo 3, comma 4-bis, capoverso comma 1-*quater*, che autorizza INVITALIA S.p.a. alla costituzione di una società per l'analisi di fattibilità, finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto (*direct reduced iron*), risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime;

le risorse destinate dall'articolo 3-bis ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale nell'ambito del Fondo per il finanziamento delle politiche attive risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime;

le aziende interessate dalle disposizioni interpretative in materia di accordi provinciali di riallineamento retributivo nel

settore agricolo introdotte dall'articolo 3-*ter* sono in numero molto limitato e riguardano circa 1.000 lavoratori, cui corrisponde per tutto il periodo considerato un monte retributivo in riallineamento di circa 3,6 milioni di euro e un importo del mancato introito contributivo pari a circa 0,9 milioni di euro, al lordo degli effetti fiscali non computati per ragioni prudenziali, al cui onere si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione;

i maggiori oneri della disposizione sono stati computati non considerando le fattispecie, comunque contenute sulla base di informazioni assunte sul piano amministrativo, relative ai soggetti che non hanno acceduto al contratto di riallineamento e che, in virtù della disposizione in esame operante come interpretazione autentica, potrebbero eventualmente avanzare domanda di rimborso dei versamenti contributivi effettuata antecedentemente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

si tratta, peraltro, di oneri eventuali e di limitato ammontare – comunque largamente inferiori alla quantificazione indicata dalla norma – ai cui effetti può provvedersi attraverso la procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, posto che gli oneri di cui trattasi, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, appaiono configurabili come previsioni di spesa;

con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4, si evidenzia che il predetto articolo prevede, tra l'altro, l'estensione all'anno 2021 dell'esonero delle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria dal pagamento del contributo introdotto dalla legge n. 92 del 2013 a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le cau-

sali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla Naspi;

la regola generale è che la somma dovuta a tale titolo è pari al 41 per cento del massimale mensile Naspi ex articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni;

tuttavia, la legge n. 205 del 2017 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo;

in particolare, l'articolo 1, comma 137, della citata legge n. 205 del 2017, dispone che dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale del contributo passa dal 41 per cento all'82 per cento, escludendo tuttavia i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017;

pertanto, ritenendosi le aziende di cui al citato articolo 4 rientranti in tali fattispecie, la quantificazione dell'onere per l'esonero dal contributo di licenziamento è stata effettuata applicando la percentuale di commisurazione dell'82 per cento anziché quella del 41 per cento;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per esigenze indifferibili – utilizzati a copertura di parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* – recano le necessarie disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, in relazione all'intero arco pluriennale interessato dalla copertura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala l'emendamento Rotelli 1.3, che prevede che il Fondo istituito dal comma 3 dell'articolo 1 sia finalizzato anche alla concessione, nel limite di 9 milioni di euro per il 2021 e di 16 milioni di euro per il 2022, di un contributo in favore di talune imprese la cui attività è connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, senza provvedere all'adeguamento della relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Spessotto 1.5, che è volta a riconoscere di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, già dichiarate monumento nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Spessotto 1.6, che è volta a modificare il limite del contenuto di zolfo relativo all'impiego di combustibile in manovra, che preclude l'accesso alle vie d'acqua di cui al comma 2, portandolo dallo 0,1 per cento a 10 mg/kg. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, fermo restando che l'ampliamento della platea dei soggetti a cui è

inibito l'accesso alle vie d'acqua è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione delle compensazioni finanziarie riconosciute ai soggetti medesimi;

Rotelli 1.4, che estende anche ai *ground handler* la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 1, volta ad assicurare, attraverso un incremento di 5 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione, un sostegno economico al reddito, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, dei lavoratori impiegati in talune imprese coinvolte nel divieto di transito di cui al comma 2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto del limite di spesa di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 1;

Benedetti 2.3 e Spessotto 2.6, che modificano, a vario titolo, gli interventi la cui progettazione, affidamento ed esecuzione sono attribuiti al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in relazione ai quali è stata parametrata – sulla base delle quantificazioni riportate in relazione tecnica – la complessiva autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 5. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione ai nuovi interventi prospettati nelle proposte emendative in commento nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 2 nonché nel rispetto del profilo temporale della stessa ivi indicato;

Spessotto 2.8, che è volta a prevedere che nei canali della laguna di Venezia sia interdetto il transito delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, con particolare ri-

guardo all'eventualità di doversi procedere alla erogazione di contributi in favore delle compagnie di navigazione interessate dal divieto, in analogia con le misure compensative già previste dal testo, ed ivi assistite da una puntuale quantificazione degli oneri e individuazione della relativa copertura;

Spessotto 2.9, che è volta a prevedere che le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendano anche punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa provvedersi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa a suo tempo disposta dal comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 45 del 2021 in relazione all'oggetto delle citate proposte emendative e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Spessotto 2.12, che prevede che gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna affidati al Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, comprendano anche le attività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse stanziato dall'articolo 2, comma 5, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le pro-

poste emendative puntualmente richiamate dalla relatrice. In particolare, sull'emendamento Rotelli 1.3 evidenzia che esso reca oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria. Sugli emendamenti Spessotto 1.5, Rotelli 1.4, Benedetti 2.3 e Spessotto 2.6, 2.9 e 2.12 evidenzia che, in base agli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione di tali proposte emendative richieda stanziamenti di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Sull'emendamento Spessotto 1.6 evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti a cui è inibito l'accesso alle vie d'acqua è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Infine, sull'emendamento Spessotto 2.8 segnala che esso è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Ylenia LUCASELLI (FDI), nel ricordare che il provvedimento in esame comporta un onere complessivo non trascurabile, che riguarda non solo la salvaguardia di Venezia, ma anche, ad esempio, disposizioni in materia di integrazione salariale per i lavoratori dell'ILVA, ritiene sia necessaria una riflessione più approfondita sul provvedimento in generale e, in particolare, sugli emendamenti Rotelli 1.3 e 1.4. Su tali proposte emendative, pertanto, chiede una rivalutazione da parte del Governo in considerazione del fatto che esse non fanno altro che prevedere nuove finalità in riferimento a risorse già stanziare.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rimarcare ancora una volta come, a suo avviso, il Parlamento si sia ormai ridotto ad un mero ratificatore della volontà del Governo, rileva che l'emendamento Rotelli 1.3 prevede precisi limiti di spesa rispetto ai quali il Fondo istituito dal comma 3 dell'articolo 1 appare capiente.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando agli onorevoli Lucaselli e Trancas-

sini, evidenzia che l'ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi a cui fanno riferimento gli emendamenti Rotelli 1.3 e 1.4 richiede necessariamente l'adeguamento della relativa copertura finanziaria, poiché le risorse stanziare sono già destinate a finalità ben definite.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.12, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 11 della giornata di domani, prende atto che nessuno chiede di intervenire e dichiara concluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti in titolo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

Atto n. 277.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 6 e dell'Allegato A, numero 7, della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/1 in materia di Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano e integrano le disposizioni di cui alla legge n. 287 del 1990, in materia di Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare, le norme estendono le attività istruttorie, ispettive e di collaborazione intraunionale dell'AGCM nei casi di

infrazione alla normativa europea in materia di concorrenza e mercato da parte delle imprese. A tal fine, viene disposta l'assunzione di 25 unità presso l'AGCM: i relativi oneri sono coperti mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni.

L'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990 prevede l'applicazione di un contributo di importo pari, al massimo, allo 0,08 per mille del fatturato delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro. Secondo dati del bilancio AGCM, l'aliquota per il 2020 è stata fissata nello 0,055 per mille. Al riguardo, rileva quanto segue.

Non ha osservazioni da formulare riguardo alla quantificazione degli oneri relativi all'assunzione di 25 unità presso l'AGCM, coerente con gli elementi già forniti dal Governo nel corso dell'esame della legge di delegazione europea. Osserva peraltro che la relazione tecnica non esplicita i dati e gli elementi (quali ad esempio l'incremento atteso di istruttorie e dei carichi di lavoro) sottostanti la quantificazione del fabbisogno di unità aggiuntive di personale necessarie a garantire lo svolgimento dei maggiori adempimenti previsti: circa tale corrispondenza fra nuove funzioni e nuove risorse sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se l'estensione delle competenze in capo all'AGCM possa comportare un incremento di attività – quali, ad esempio, perizie, analisi economiche e statistiche, consultazione di esperti – non poste in capo al personale dell'Agenzia, ma da acquisire eventualmente da soggetti esterni: in caso affermativo andrebbe confermato che anche a tali spese, non correlate alle nuove assunzioni, possa farsi fronte con incrementi dei contributi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota del contributo dovuto dalle imprese con ricavi totali superiori a 50

milioni di euro per il funzionamento dell'AGCM, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che gli importi e le percentuali forniti dalla relazione tecnica risultano ricostruibili sul piano numerico (al netto di arrotondamenti di importo non apprezzabile) e che gli stessi sono congruenti con l'attuale livello della contribuzione (desumibile dal rendiconto dell'AGCM per il 2020 in 77,4 milioni in termini di competenza).

Riguardo all'avvalimento da parte dell'AGCM della Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attività ispettiva, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che rammenta che tale possibilità di avvalimento è già contemplata dalla normativa in vigore. Peraltro, atteso che le disposizioni in esame potrebbero prevedere un incremento dell'attività ispettiva, ritiene necessario acquisire conferma che l'utilizzo della Guardia di finanza possa comunque proseguire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, per quanto riguarda l'adozione di un sistema volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto del rafforzamento delle sanzioni in esame, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile una conferma – che dette agevolazioni non incidano su entrate attese e scontate nelle previsioni di bilancio, ma si configurino come rinuncia ad un maggior gettito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede agli oneri derivanti dall'incremento di 25 unità della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel limite di euro 2.402.516 per l'anno 2021, in euro 2.505.531 per l'anno 2022, in euro 2.649.109 per l'anno 2023, in euro 2.795.589 per l'anno 2024, in euro 2.944.435 per l'anno 2025, in euro 3.091.251 per l'anno 2026, in euro 3.245.721 per l'anno 2027, in euro 3.510.356 per l'anno 2028, in euro 3.702.013 per l'anno 2029 e in euro 3.866.124 a decorrere dal-

l'anno 2030, mediante corrispondente incremento – tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni – del gettito del contributo per il funzionamento della medesima Autorità posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990.

Al riguardo, rileva l'opportunità, da un punto di vista formale, di sostituire la rubrica relativa all'articolo in esame, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: « Disposizioni finanziarie », posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria. Inoltre, ritiene necessario chiarire che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione « nel limite di » è utilizzata nel testo del provvedimento solo con riferimento all'anno 2021.

Ciò premesso, nel rammentare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur essendo compresa nel conto economico della pubblica amministrazione, provvede autonomamente alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter del medesimo articolo 10, non ha osservazioni da formulare in merito alla presente modalità di copertura finanziaria, in considerazione del fatto che, come chiarito dal Governo in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega alla base dello schema di decreto legislativo (AC. 2757), l'incremento del contributo di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990 non ha effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica e risulta pienamente sostenibile in ragione della possibilità riconosciuta all'Autorità di disporre di una fonte di finanziamento certa che non grava sul bilancio dello Stato.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il recepimento della direttiva 2019/1/UE non comporterà un incremento delle perizie, analisi economiche e consul-

tazioni di esperti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia perché tale potere è già riconosciuto a quest'ultima dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sia perché la direttiva non attribuisce all'Autorità nuove competenze in relazione alle quali tale potere possa essere esercitato.

Con riferimento alla cooperazione della Guardia di finanza nell'attività ispettiva, evidenzia che l'estensione del potere ispettivo dell'Autorità riguarda le sole ispezioni nei locali diversi da quelli in cui si svolge l'attività di impresa, le quali – sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione europea e delle altre autorità nazionali di concorrenza che dispongono di tale potere – appaiono destinate ad un rilievo numericamente marginale rispetto al complesso dell'attività ispettiva. Pertanto, la collaborazione prestata dalla Guardia di finanza potrà essere garantita nell'ambito dell'ordinaria azione di servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che il rafforzamento del programma volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, favorendo la scoperta e la repressione dei cartelli segreti, comporterà a regime un maggior gettito, in quanto consentirà l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che abbiano partecipato all'illecito concorrenziale ma non godano dei predetti benefici sul piano sanzionatorio.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, rilevata la necessità, da un punto di vista formale, di sostituire la rubrica relativa all'articolo 3, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: « Disposizioni finanziarie », posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria, e di precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti

di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione « nel limite di » è utilizzata invece all'articolo 3 solo con riferimento all'anno 2021, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Atto n. 277),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

il recepimento della direttiva 2019/1/UE non comporterà un incremento delle perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia perché tale potere è già riconosciuto a quest'ultima dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sia perché la direttiva non attribuisce all'Autorità nuove competenze in relazione alle quali tale potere possa essere esercitato;

con riferimento alla cooperazione della Guardia di finanza nell'attività ispettiva, si evidenzia che l'estensione del potere ispettivo dell'Autorità riguarda le sole ispezioni nei locali diversi da quelli in cui si svolge l'attività di impresa, le quali – sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione europea e delle altre autorità nazionali di concorrenza che dispongono di tale potere – appaiono destinate ad un rilievo numericamente marginale rispetto al complesso dell'attività ispettiva;

pertanto, la collaborazione prestata dalla Guardia di finanza potrà essere garantita nell'ambito dell'ordinaria azione di servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il rafforzamento del programma volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, favorendo la scoperta e la repressione dei cartelli segreti, comporterà a regime un maggior gettito, in quanto consentirà l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che abbiano partecipato all'illecito concorrenziale ma non godano dei predetti benefici sul piano sanzionatorio;

rilevata la necessità, da un punto di vista formale, di:

sostituire la rubrica relativa all'articolo 3, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: "Disposizioni finanziarie", posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria;

precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione "nel limite di" è utilizzata invece all'articolo 3 solo con riferimento all'anno 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in euro con le seguenti: di euro;

sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.

Atto n. 271.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI (271) e che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020). Fa presente, altresì, che lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 6 una clausola di neutralità finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo all'individuazione della Sala operativa internazionale (SOI) – già operante presso la Direzione centrale della Polizia criminale – quale punto di contatto

nazionale ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza provenienti da altri Paesi dell'Unione europea (articolo 5), rileva che la relazione tecnica riferisce che questa non necessita, per lo svolgimento delle funzioni previste, di interventi strutturali né di dotazioni particolari specificamente dedicate. Peraltro, la medesima norma demanda ad un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri la ridefinizione, nei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente, del contingente di personale di Polizia da impiegare per le attività del punto di contatto, in aggiunta a quello già assegnato alla Direzione centrale della polizia criminale. Sul punto, la relazione tecnica si limita a ribadire che tale adeguamento di organico verrà disposto nel rispetto dei vigenti limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e che, pertanto, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a consentire una verifica della summenzionata neutralità finanziaria anche con riferimento alle necessarie modifiche degli assetti organizzativi delle strutture che saranno tenute a cedere le suddette unità di personale. Con riguardo all'introduzione della confisca obbligatoria dei dispositivi, apparecchiature e programmi informatici utilizzati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 2), considerata la natura definitiva di siffatta pena accessoria, ritiene che andrebbero acquisiti elementi a conferma della neutralità finanziaria della previsione alla luce degli eventuali oneri che andranno affrontati per la gestione di tali beni una volta acquisiti a titolo definitivo al pubblico patrimonio.

Con riferimento all'articolo 4, che disciplina la trasmissione di dati statistici e informatici da parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea, non ha osservazioni da formulare considerato quanto affermato dalla relazione tecnica

circa la neutralità finanziaria della norma. Non ha nulla da osservare altresì in merito alle altre norme del provvedimento stante il contenuto ordinamentale delle stesse, confermato dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'adeguamento dell'organico della Sala operativa internazionale (SOI), derivante dall'individuazione della Sala operativa medesima quale punto di contatto nazionale ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza provenienti da altri Paesi UE, ai sensi dell'articolo 5, sarà garantito nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, attraverso il trasferimento di personale attualmente in carico presso altri reparti dell'Arma dei carabinieri, senza con ciò alterare gli assetti organizzativi e funzionali dell'Arma stessa.

Segnala che l'applicazione della pena accessoria della confisca obbligatoria dei dispositivi, apparecchiature e programmi informatici utilizzati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'articolo 2, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la gestione dei citati beni – acquisiti a titolo definitivo al patrimonio pubblico – in quanto il predetto materiale, per natura e tipologia, non comporta la necessità di adottare particolari misure per la custodia e potrà essere posto in vendita, con possibili proventi per l'erario, ovvero ceduto gratuitamente o distrutto, se la vendita risultasse antieconomica, seguendo le ordinarie procedure giudiziarie.

Conferma che alle attività connesse all'applicazione delle disposizioni in esame si provvederà pertanto con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI (Atto n. 271);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'adeguamento dell'organico della Sala operativa internazionale (SOI), derivante dall'individuazione della Sala operativa medesima quale punto di contatto nazionale ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza provenienti da altri Paesi UE, ai sensi dell'articolo 5, sarà garantito nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, attraverso il trasferimento di personale attualmente in carico presso altri reparti dell'Arma dei carabinieri, senza con ciò alterare gli assetti organizzativi e funzionali dell'Arma stessa;

l'applicazione della pena accessoria della confisca obbligatoria dei dispositivi, apparecchiature e programmi informatici utilizzati nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'articolo 2, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la gestione dei citati beni – acquisiti a titolo definitivo al patrimonio pubblico – in quanto il predetto materiale, per natura e tipologia, non comporta la necessità di adottare particolari misure per la custodia e potrà essere posto in vendita, con possibili

proventi per l'erario, ovvero ceduto gratuitamente o distrutto, se la vendita risultasse antieconomica, seguendo le ordinarie procedure giudiziarie;

alle attività connesse all'applicazione delle disposizioni in esame si provvederà pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.

Atto n. 275.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca il recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che introduce disposizioni volte ad agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio. A tal fine, in particolare, la legge 22 aprile 2021, n. 53 reca all'articolo 21 la delega legislativa *ad hoc*, ivi specificandosi, alle lettere

a)-c) del comma 2, i principi e criteri direttivi previsti per la relativa attuazione e stabilendosi altresì, per i profili finanziari, che dall'attuazione delle relative disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Sul punto, segnala che, ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, recante « Comunicazioni all'Anagrafe tributaria », del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, recante « Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti », l'accesso all'archivio dei rapporti è già consentito tra l'altro, « ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive » nonché ai fini « degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione ». Quanto all'individuazione delle autorità a cui oggi è consentito, per le medesime finalità, accedere direttamente ai dati registrati nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle entrate), ricorda che la citata disposizione, rinvia all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2000 (Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito), alcune delle quali – in particolare, quelle di cui alle lettere a) e c) – indicate anche dalla norma di delega.

Con riferimento all'articolo 1, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 2, recante definizioni, ritiene che andrebbe valutato l'impatto dell'ampliamento dei reati associati al riciclaggio a tutti i reati punibili con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà superiore nel massimo a un

anno o nel minimo a sei mesi. Posto che l'articolo 648-bis del codice penale configura invece il reato di riciclaggio solo in relazione a delitti non colposi, si determinerebbe quindi un ampliamento ai delitti colposi e alle contravvenzioni che prevedano pene ricadenti nelle misure indicate. Rispetto quindi alla normativa vigente, si dovrebbe determinare un ampliamento della casistica di accesso al registro dei conti bancari per ottenere le informazioni finanziarie necessarie per le autorità di altri Stati membri. Si rende quindi necessario un approfondimento dell'impatto sui fabbisogni di funzionamento delle autorità nazionali competenti come individuate dal successivo articolo 6.

Per quanto concerne l'articolo 3, recante disposizioni sulle Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, in merito ai profili di quantificazione di cui al comma 3, ritiene che la relazione tecnica dovrebbe essere integrata dall'esposizione dei prevedibili fabbisogni di funzionamento aggiuntivi a quelli già previsti ai sensi della legislazione vigente per l'Agenzia delle entrate, in termini di risorse umane e strumentali, che siano correlati ad assicurare l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle Autorità previste dal comma 1, e la copertura degli oneri di funzionamento, nonché dagli elementi e dati a dimostrazione della loro sostenibilità a valere delle sole risorse già previste nel proprio bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 4, in materia di accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti, per i profili di quantificazione, pur prendendo atto delle assicurazioni in merito contenute nella relazione tecnica, ritiene che andrebbero richiesti elementi informativi in merito agli effetti d'impatto ipotizzabili in termini di maggiori fabbisogni di funzionamento, relativamente al previsto accesso d'ora innanzi al *data base* dei depositi, anche da parte dell'Ufficio Recupero beni del Ministero dell'interno.

In merito all'articolo 5, concernente le Autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, per i profili di quantificazione, premesso che gli scambi informativi tra le Autorità nazionali competenti e gli organi investigativi specializzati di polizia con l'UIF già sono ad oggi effettuabili, non ha osservazioni da formulare. A tale proposito, per i profili di interesse, segnala comunque che l'UIF non costituisce PA ai fini di contabilità nazionale (Sec2010).

Con riferimento all'articolo 6, in materia di scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, per i profili di quantificazione, premesso che l'attivazione di procedure volte allo scambio di informazioni finanziarie con organismi collaterali di altri Paesi è già previsto dalla normativa vigente oltre che per l'UIF, anche per il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e per la Direzione investigativa Antimafia (DIA), ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, non ha nulla da osservare.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di richieste di informazioni alle Autorità competenti da parte della UIF, per i profili di quantificazione, trattandosi di disposizione sostanzialmente confermativa di una facoltà già prevista dalla legislazione vigente in favore dell'UIF, che peraltro non è una PA a fini di contabilità nazionale, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 8, in materia di scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri, per i profili di quantificazione, alla luce della circostanza che le prerogative della UIF in tema di scambio di informazioni con organismi collaterali sono già previste dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 231 del 2007 e che il medesimo organismo non è una pubblica amministrazione a fini di contabilità nazionale, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol, per i profili

di quantificazione, premesso che gli « scambi informativi » con organismi collaterali non dovrebbero risultare onerosi sul piano finanziario, dal momento che per la relativa implementazione ci si avvarrà del sistema SIENA, senza ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, non ha nulla da osservare.

In merito all'articolo 10, recante disposizioni sul trattamento di dati personali, per i profili di quantificazione, non ha nulla da rilevare sui commi 1 e 2 considerato il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, dal momento che il comma 3 prevede espressamente la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate per il rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica. Ritiene, inoltre, che andrebbero acquisiti elementi confermativi circa l'effettiva possibilità di effettuare i relativi adempimenti potendo a tal fine le Amministrazioni interessate avvalersi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente nei loro bilanci e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 11, recante disposizioni in materia di registrazione delle richieste di informazioni, per i profili di quantificazione, in merito ai commi 1 e 2, posto che le norme ivi previste dispongono specifiche modalità di tenuta e conservazione dei dati concernenti le richieste di informazioni finanziarie e le analisi effettuate nell'ambito delle attività investigative svolte dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla DIA in materia di contrasto al riciclaggio, ritiene che andrebbero richiesti elementi informativi idonei a comprovare l'effettiva possibilità che tali adempimenti possano essere svolti dai due organismi nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. A tale proposito, posto che la mera assicurazione in relazione tecnica circa la sostenibilità di nuovi adempimenti a carico delle risorse già previste in bilancio non costituisce idonea garanzia circa l'assenza

di nuovi oneri, rinvia all'esame dell'articolo 15 circa la neutralità della nuova norma.

Con riferimento all'articolo 12, recante limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato, in merito ai profili di quantificazione, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, non ha nulla da osservare.

Per quanto concerne l'articolo 13, in materia di monitoraggio, in merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma prevede un nuovo adempimento periodico che viene posto a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, per cui d'ora innanzi lo stesso Dicastero sarà tenuto all'inoltro di dati, con cadenza annuale, al Dicastero dell'interno e alla Commissione europea, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, ritiene che andrebbe confermato che il suddetto Dicastero possa provvedere alla produzione di tali dati, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In merito all'articolo 14, recante disposizioni sulla cooperazione di polizia, con riferimento ai profili di stretta quantificazione, non ha nulla da osservare.

Per quanto concerne l'articolo 15, recante clausola di invarianza, con riferimento ai profili di quantificazione, premesso che la clausola di neutralità indicata dalla norma prevede espressamente che le Amministrazioni interessate dalle norme contenute nel provvedimento in esame debbano provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, ritiene che occorre non di meno formulare alcune osservazioni a carattere, per così dire, « metodologico », al fine di consentire, in particolare, prime stime circa l'impatto ipotizzabile sui fabbisogni di funzionamento e sulle ricadute per le Amministrazioni del comparto della pubblica sicurezza principalmente interessate dalle norme. Ciò, in particolare, con riferimento agli ipotizzabili effetti connessi alla condivisione delle

« informazioni » e degli adempimenti correlati alle attività info-investigative in materia di contrasto al riciclaggio e sui riflessi che ne conseguono in termini di fabbisogno di risorse umane e di dotazioni informative. In tal senso, limitandosi ai profili di stretta competenza, rammenta che il ricorso a clausole di neutralità, imporrebbe, a rigore, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, laddove è stabilito che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino alle siffatte clausole, le relazioni tecniche debbano contenere una « valutazione » degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'esposizione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, resta precluso il ricorso alle suddette clausole in presenza di spese di natura « obbligatoria ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel ricordare che sul provvedimento non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza Unificata, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Atto n. 278.

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fa presente che il provvedimento reca lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente come il provvedimento, riferito alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ed attuativo della pertinente normativa unionale, ponga obblighi in capo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di acquisto o utilizzo di veicoli adibiti al trasporto su strada o affidano servizi di trasporto. La normativa proposta sostituisce la previgente normativa, di analogo contenuto, recata dal decreto legislativo n. 24 del 2011, che viene contestualmente abrogato. Rammenta che all'abrogando decreto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Rispetto alla previgente normativa, avuto riguardo ai riflessi finanziari, la principale novità consiste nell'introduzione di « obiettivi minimi di appalto » (articolo 4), ossia percentuali minime di veicoli « puliti » acquisiti rispetto al totale dei veicoli, percentuali che le amministrazioni devono conseguire nei contratti pubblici, laddove il vigente decreto del 2011 obbliga le amministrazioni solamente a « tener conto » di determinati aspetti ambientali nella predisposizione dei contratti, senza fissare soglie obiettivo. Rileva che la relazione tecnica si limita ad affermare che l'obbligo va attuato nel contesto dei contratti pubblici e che la norma sarebbe pertanto neutrale. In proposito, rammenta preliminarmente che alla disciplina dei contatti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono ascritti effetti finanziari, stante il suo carattere procedimentale e che determinati obiettivi soglia per l'acquisizione di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno sono già stati fissati dai commi 107-109 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020; le norme citate operano nei limiti delle risorse disponibili e alle stesse

non sono stati ascritti effetti finanziari. Inoltre, con decreto ministeriale del 17 giugno 2021 sono stati pubblicati i criteri ambientali minimi (CAM) per l'acquisizione di veicoli adibiti a trasporto su strada e per l'affidamento di determinati servizi di trasporto: detti CAM sono applicabili ai pertinenti contratti pubblici e, a loro volta, richiamano espressamente la direttiva UE che è oggetto di recepimento con lo schema di decreto legislativo ora in esame. I CAM indicano sia determinate specifiche tecniche, da inserire obbligatoriamente nei contratti pubblici, sia criteri premianti, ossia caratteristiche (non obbligatorie) al cui possesso le amministrazioni possono attribuire punteggi di merito utili ai fini della selezione del contraente. Ritiene pertanto che il descritto quadro normativo ponga in capo alle amministrazioni adempimenti la cui osservanza richiede la valutazione di specifici profili tecnologici riferiti ai veicoli e il cui campo di applicazione, pur omogeneo, non risulta del tutto coincidente con quello delineato dal provvedimento in esame. Per questa ragione ritiene che andrebbe chiarito in quale misura il decreto in esame risulti, nella sua applicazione concreta, confermativo o innovativo rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente e – nella seconda ipotesi – ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di fronteggiare l'aggiudicazione dei nuovi contratti (presumibilmente riferiti a veicoli di valore unitario più elevato, date le caratteristiche innovative) senza necessità di incrementare stanziamenti già fissati a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza (articolo 6). Inoltre, ritiene che andrebbe verificato se l'esigenza di rispettare detto vincolo di invarianza comporti la necessità di ridurre il numero dei veicoli da acquisire o dei servizi di trasporto da fornire, con conseguenti riflessi sulla funzionalità delle strutture amministrative interessate. Non ha, invece, osservazioni da formulare circa l'articolo 5 (relazioni alla Commissione europea), alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica, né circa l'articolo 7 (abrogazioni), in quanto alla vigente normativa non sono stati ascritti effetti finanziari, né

circa le altre norme, di carattere ordinamentale o riproduttive di quanto già previsto a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale rappresenta l'opportunità di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo in commento come: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1161 ripropone integralmente le previsioni europee che sono volte a rinnovare i parchi veicoli con veicoli puliti, al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni. In tale quadro, la definizione di obiettivi minimi di appalto a livello europeo dovrebbe contribuire ad assicurare maggiore certezza delle politiche per i mercati in cui sono necessari investimenti nella mobilità a basse emissioni o a zero emissioni. Gli obiettivi minimi sostengono infatti la creazione di un mercato per i veicoli puliti in tutto il territorio dell'Unione e prevedono un tempo sufficiente per l'adeguamento delle procedure di appalto pubblico.

Evidenzia che le norme del presente provvedimento, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché non impongono un rinnovamento del parco veicoli da parte delle amministrazioni, ma si limitano a prevedere che i nuovi acquisti rispettino gli obiettivi minimi di appalto per il periodo di riferimento indicato – espressi in termini di percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada oggetto dei contratti di cui all'articolo 3 – fermi restando comunque gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, rilevata l'opportunità, dal punto di vista formale, di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo 6 come « Clausola di invarianza finanziaria », anziché come « Clausola finanziaria », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Atto n. 278);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1161 ripropone integralmente le previsioni europee che sono volte a rinnovare i parchi veicoli con veicoli puliti, al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni;

in tale quadro, la definizione di obiettivi minimi di appalto a livello europeo dovrebbe contribuire ad assicurare maggiore certezza delle politiche per i mercati in cui sono necessari investimenti nella mobilità a basse emissioni o a zero emissioni;

gli obiettivi minimi sostengono infatti la creazione di un mercato per i veicoli puliti in tutto il territorio dell'Unione e prevedono un tempo sufficiente per l'adeguamento delle procedure di appalto pubblico;

le norme del presente provvedimento, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché non impongono un rinnovamento del parco veicoli da parte delle amministrazioni, ma si limitano a prevedere che i nuovi acquisti rispettino gli obiettivi mi-

nimi di appalto per il periodo di riferimento indicato – espressi in termini di percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada oggetto dei contratti di cui all'articolo 3 – fermi restando comunque gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente;

rilevata l'opportunità, dal punto di vista formale, di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo 6 come "Clausola di invarianza finanziaria", anziché come "Clausola finanziaria" »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE.

Atto n. 279.

(Rilievi alle Commissioni VII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento reca lo schema di decreto legi-

slativo attuativo della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *on line* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che il provvedimento ha ad oggetto norme sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *on line* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, in attuazione della pertinente normativa unionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme, che disciplinano rapporti in capo a soggetti privati. Per quanto riguarda, inoltre, gli eventuali riflessi organizzativi sugli enti di diritto pubblico preposti alla protezione e all'esercizio dei diritti di autore, rileva che la legge sul diritto d'autore li individua (articoli 180 e seguenti) nella SIAE e nell'AGCOM, enti ai quali, in particolare, gli articoli 182-*bis* e 182-*ter* affidano compiti ispettivi, di vigilanza e di accertamento di violazioni. Circa la SIAE non ha osservazioni da formulare, posto che essa risulta esterna al conto consolidato della pubblica amministrazione (ossia non inclusa nel cosiddetto « elenco Istat »). Circa l'AGCOM, che è invece inclusa nel perimetro della pubblica amministrazione, rammenta che la stessa è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995). Sul punto ritiene dunque che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la possibilità di adempiere alle attività derivanti dal decreto in esame nell'ambito delle risorse derivanti da tale sistema di contribuzione, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base

alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il provvedimento reca misure semplificatorie volte a migliorare l'accesso a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici nel mercato unico dell'Unione europea.

Segnala che il provvedimento non delinea nuovi o specifici adempimenti a carico all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), rispetto alle attribuzioni di vigilanza generalmente ad essa assegnate dall'articolo 182-*bis* della legge sul diritto d'autore, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative al-

l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radio-televisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (Atto n. 279);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento reca misure semplificatorie volte a migliorare l'accesso a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici nel mercato unico dell'Unione europea;

il provvedimento non delinea nuovi o specifici adempimenti a carico all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), rispetto alle attribuzioni di vigilanza generalmente ad essa assegnate dall'articolo 182-*bis* della legge sul diritto d'autore, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

AS 2329

Decreto-legge 20 luglio 2021 n. 103

Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

Art. 1. Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia.

L'articolo 1, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.

A tal fine dichiara monumento nazionale le vie urbane d'acqua, Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia e introduce, in dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021, il divieto di transito alle navi di stazza lorda superiore a 25.000 GT, di lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri, con **altezza della linea di galleggiamento (air draft)** superiore a 35 metri (con esclusione delle navi a propulsione mista vela – motore) e che comunque utilizzino combustibile in manovra con contenuto di zolfo inferiore allo 0,1 per cento.

Tenuto conto delle possibili ricadute sul traffico navale, soprattutto crocieristico, del divieto introdotto dal comma 2, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro **22,5 milioni per l'anno 2022**, finalizzato:

- a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già comunicato all'Autorità competente l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto delle stesse, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;
- b) all'erogazione, di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro **22,5 milioni per l'anno 2022** di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2 e delle imprese di cui lo stesso si avvale **nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate.**

Ai fini della quantificazione degli oneri di cui alla lettera a), stimati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, sono state considerate le seguenti ipotesi, anche sulla base dei dati forniti dalle maggiori compagnie di navigazione crocieristica operanti presso il terminal passeggeri di Venezia.

In particolare, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 31 dicembre 2021 sono state stimate n. 55 crociere, con una media passeggeri per singola crociera pari a 2.083 unità. Tenuto conto del numero di passeggeri complessivi stimati (114.583 unità) è stata considerata una percentuale di prenotazioni già effettuate, alla data di entrata in vigore del decreto – legge, pari al 56%.



1

25

Al contempo, in considerazione del divieto di transito nella laguna di Venezia previsto dall'articolo 1, comma 2, è stato stimato un tasso di cancellazione pari al 15% dei passeggeri che hanno già effettuato la prenotazione.

Inoltre, ai fini della stima complessiva si è provveduto a tener conto:

- delle iniziative di natura commerciale poste in essere dalle compagnie di navigazione crocieristica al fine di ridurre il tasso di cancellazione delle prenotazioni già effettuate ed incentivare le prenotazioni relative alle crociere già programmate, consistenti nel riconoscimento di uno sconto di circa 80 euro per ciascun passeggero;
- i maggiori costi (costo del terminal aggiuntivo ed extra security, gestione dei bagagli dei passeggeri in arrivo ed in partenza da Venezia, trasporto da e per Venezia dei passeggeri imbarcati) che le compagnie di navigazione crocieristica saranno chiamate a sostenere per l'attracco delle navi in altri porti ubicati in prossimità della città di Venezia (Porto di Monfalcone o Porto di Trieste) e quantificati mediamente in circa 135 mila euro per singola nave.

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio dei valori considerati:

| Rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| N. crociere | Media passeggeri per crociera | Totale passeggeri | % passeggeri prenotati / passeggeri totali | Passeggeri prenotati | % cancellazione | n. passeggeri cancellati | costo medio a passeggero | costo stimato |
| 55 | 2.083 | 114.583 | 56% | 64.167 | 15% | 9.625 | 1.437 | 13.829.520 |
| Costi aggiuntivi trasferimento porto di partenza da Venezia a Monfalcone/Trieste | | | | | | | | |
| N. crociere | Costo medio per crociera | Totale | | | | | | |
| 55 | 135.417 | 7.447.917 | | | | | | |
| Rimborso stimato per passeggeri imbarcati | | | | | | | | |
| N. passeggeri imbarcati | Rimborso riconosciuto | Totale | | | | | | |
| 104.958 | 80 | 8.396.667 | | | | | | |
| TOTALE RIMBORSI | | 29.674.103 | | | | | | |

Ai fini della quantificazione degli oneri di cui alla lettera b), stimati in 5 milioni per l'anno 2021 e in euro **22,5 milioni per l'anno 2022**, è stata considerata, relativamente all'anno 2021, la cancellazione di tutte le navi interessate dal divieto di cui all'articolo 1, comma 2, di cui era previsto l'arrivo presso il terminal passeggeri di Venezia fino al termine della stagione crocieristica.

Relativamente all'anno 2022, sono state considerate circa 248 navi in arrivo presso il terminal passeggeri di Venezia (con una riduzione, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del 40% rispetto ai valori del 2019), stimando, in considerazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, la cancellazione di 128 navi e l'approdo presso il porto di Marghera di 120 navi, da gestire con la c.d. modalità Redentore (trasporto via terra o via mare dei passeggeri presso la stazione marittima di Venezia).

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio dei valori considerati:



| Anno | Numero navi | Numero navi cancellate | Ipotesi ormeggi disponibili a Marghera nel WE | Ipotesi ormeggi disponibili a Marghera 7gg/7 (Canale Nord) | Navi in modalità Redentore | Ristoro per nave cancellata (in €) | Ristoro per nave in modalità Redentore (in €) | Ristoro per nave cancellata | Ristoro per nave in modalità Redentore | Ristoro totale |
|------|-------------|------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------|
| | | a) | b) | c) | d)=b*60gg+c*120gg | e) | f) | g)=a*e | h)=d*f | i)=h+g |
| 2021 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 € | 70.000,00 € | 4.950.000,00 € | - € | 4.950.000,00 € |
| 2022 | 248 | 128 | 2 | 0 | 120 | 90.000,00 € | 70.000,00 € | 11.520.000,00 € | 8.400.000,00 € | 19.920.000,00 € |
| | | | | | | | TOTALE | 16.470.000 | 8.400.000 | 24.870.000 |

I contributi previsti dalla lettera b) sono destinati anche alle imprese dell'indotto e alle attività commerciali collegate al terminal passeggeri, con un incremento delle risorse del fondo pari a 2,5 milioni di euro per il solo anno 2022, in considerazione dei maggiori effetti prodotti dal provvedimento nell'anno 2022 (cancellazione di 128 navi, a fronte della cancellazione di 55 navi nell'anno 2021).

Al comma 4 si intendono salvaguardare i lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo non coperti con gli strumenti già previsti a legislazione vigente per il sostegno al reddito.

In particolare, la platea dei lavoratori è quella impiegata dal gestore del terminal di approdo:

- di cui alla lettera b), dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo;
- dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994;
- dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione;
- dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice;
- dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2.

A tale riguardo il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Pertanto, dal comma 4 derivano maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a **10 milioni di euro per l'anno 2022.**

Il comma 5 prevede che la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione viene consentito di prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, **nonché la deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti d'attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).**

Al riguardo si ricorda che l'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevede che in ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale



3
27

richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, né svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16 per lo svolgimento di operazioni portuali, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

Il comma 6 stabilisce che, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei contributi previsti dal comma 3. Inoltre, al fine di evitare sovra compensazioni, il decreto tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.

Il comma 7 reca gli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni di euro per l'anno 2022**, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 2. Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi, **previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti:**

- a) realizzazione di punti di attracco temporanei **in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022**, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
- b) manutenzione dei canali esistenti;
- c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

L'ammontare complessivo delle opere da realizzare è quantificato in euro 157.000.000 con trattazione analitica come da tabella di seguito riportata:



28

| | Intervento | Costo totale intervento in euro |
|----------|--|--|
| 1 | Ormezzi temporanei nel Porto di Marghera | 2.000.000,00 |
| 2 | Attrezzamento temporaneo della Banchina sul Canale Industriale Nord, Sponda Nord per 1 nave da 340 mt | 13.000.000,00 |
| 3 | Realizzazione di due accosti per navi di lunghezza fino a 340 mt e realizzazione di un terminal passeggeri presso Canale Nord | 62.000.000,00 |
| 4 | Interventi di manutenzione dei canali esistenti finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il Canale Malamocco-Marghera, agli ormezzi temporanei di Porto Marghera e all'accesso alla odierna Stazione Marittima | 65.000.000,00 |
| 5 | Opere accessorie finalizzate al miglioramento della navigabilità ed acquisizioni aree | 15.000.000,00 |
| | | 157.000.000,00 |

Il comma 1-bis consente, per le finalità di cui al comma 1, che il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo verifichi eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, possa promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il comma 2 stabilisce per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

Il comma 2-bis statuisce che, in coerenza con gli analoghi obblighi di comunicazione previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino ad oggi adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto – legge n. 32 del 2019, il Commissario straordinario invii al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi stessi e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione. Tale attività rientra nell'attività ordinaria del Commissario che vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, prevede che il Commissario straordinario, con proprio provvedimento può rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione da detti interventi. **Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-quater, della legge**



28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 6, commi 3-ter e 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletare entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento.

L'approvazione delle opere da parte del Commissario straordinario sostituisce, pertanto:

- l'intesa prevista dall'articolo 5, comma 2-quater, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevede che il piano regolatore portuale sia adottato dal Comitato di gestione, previa intesa con i comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città, per essere inviato successivamente, nonché
- il parere di competenza, al Consiglio superiore dei lavori pubblici il parere previsto dalla lettera b) del medesimo comma 2-quater;
- l'approvazione da parte della Regione prevista dalla lettera c) del medesimo comma 2-quater.

E' fatta salva la procedura di VAS di cui alla lettera c) del medesimo comma 2-quater che viene svolta ai sensi dell'articolo 6, commi 3-ter e 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al riguardo si ricorda che, con particolare riguardo all'approvazione delle opere da realizzarsi in ambito portuale, che l'articolo 6, comma 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che *“Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.”*

Per le medesime tipologie di opere, e sempre nell'ottica di semplificare gli iter autorizzativi degli interventi di cui al comma 1, la disposizione richiama il citato comma 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che stabilisce che: *“Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”*

Al fine di snellire le procedure autorizzative degli interventi si prevede che il Commissario approvi, in deroga all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con proprio provvedimento. Di talché si introduce, una procedura semplificata per le modifiche al piano regolatore portuale che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo. La



norma ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il comma 4 rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita la regione Veneto**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per stabilire **i termini e le attività connessi** alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Il medesimo comma stabilisce che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata dal decreto ministeriale ai sensi del primo periodo del comma in esame. Inoltre, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub commissario **da determinare** in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata dal decreto ministeriale ai sensi del primo periodo del comma in esame.

Il comma 4-bis inserisce una modifica all'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, fissando il termine del 31 dicembre 2021 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la regione Veneto, con il quale sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del conterminare lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del conterminare lagunare stesso. La norma ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il comma 4-ter prevede che l'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021. La norma ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il comma 4-quater modifica l'articolo 4, comma 6-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, inserendo la previsione secondo cui, al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro 1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo, nonché euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.

Si ricorda che il citato articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato dal comma 4-quater, prevedeva, al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, una autorizzazione di spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Tali risorse, nella versione originaria della norma, erano così ripartite: per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-



Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, a tutti i comuni rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del Comitato stesso. La disposizione prevede una diversa ripartizione delle risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che per le finalità del presente articolo sia autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 2-bis. Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari

La proposta in esame, introduce – con l'articolo 2-bis – un “Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari” al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60% dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

Il credito d'imposta - concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis - è utilizzabile esclusivamente in compensazione in unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

I criteri e le modalità di applicazione dell'incentivo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, sono demandati a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sotto l'aspetto quantitativo, si evidenzia che dalla disposizione derivano effetti finanziari negativi pari ad 1 milione di euro per l'anno 2022 corrispondenti al limite di spesa stabilito dal comma 6 della disposizione stessa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3. Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e misure in favore delle medesime imprese

L'articolo 3, al comma 1 prevede, in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.



Il **comma 2** stabilisce che ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il **comma 3** prevede che le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

La platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal. Tale numerosità è in linea con le richieste di cassa Covid già pervenute all'Istituto.

Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 13 settimane.

Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

Importo medio mensile CIGO (euro) 2021

Prestazione: 1.015,80;

assegno al nucleo familiare: 50,00;

copertura figurativa: 719,90;

TOTALE: 1.785,70

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è pari a 21,4 mln di euro per l'anno 2021 (di cui 12,2 mln di euro per prestazione, 0,6 mln di euro per anf e 8,6 mln di euro per contribuzione figurativa). Ai sensi del **comma 4**, a tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 4-bis apporta delle modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 sulla ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale.

Secondo quanto previsto dall'accordo di co-investimento del 10 dicembre 2020, l'impegno di natura finanziaria assunto da INVITALIA con l'ingresso nel capitale di AMI assume una consistenza pari, nel massimo, a 1.105.000.000 Euro, articolato come segue:



- 400.000.000 Euro, in sede di sottoscrizione e liberazione del primo aumento di capitale deliberato da AMI, nell'anno 2021;
- Fino ad ulteriori 680.000.000 Euro, da versare al momento della sottoscrizione del secondo aumento di capitale che sarà deliberato da AMI, successivamente al verificarsi delle condizioni di cui all'accordo di co-investimento del 10 dicembre 2020;
- Un importo massimo di 25.000.000 Euro a titolo di finanziamento soci che INVITALIA erogherà contestualmente al secondo aumento di capitale di AMI, nei termini indicati alle lettere da a) a d) del paragrafo (ii) dell'articolo 1.15 del predetto accordo del 10 dicembre 2020.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria dei predetti interventi, in relazione alla sottoscrizione ed alla liberazione del primo aumento di capitale, pari a 400.000.000 Euro (somme queste già versate a INVITALIA in forza del DM 12 febbraio 2021), questa è già stata individuata nello stanziamento, in termini di residui e cassa, del capitolo di bilancio 7617 dello stato di previsione della spesa del MEF per l'anno 2021.

Alla copertura finanziaria per la sottoscrizione e il versamento, da parte della Società, del secondo aumento di capitale, nonché per l'erogazione del finanziamento soci, complessivamente pari, nel massimo, a 705.000.000 Euro, si provvede attingendo, per il corrispondente massimo ammontare, alle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ed allocate nel capitolo di bilancio 7411 dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021.

Al riguardo, in ragione della fonte di copertura individuata come sopra per l'autorizzazione sia al secondo intervento nel capitale di AMI (ora Acciaierie d'Italia Holding), sia in relazione al finanziamento in conto soci, si attesta che con riferimento agli apporti a capitale di cui all'articolo 79, commi 3, 4, 4-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, è stato accertato un fabbisogno inferiore rispetto alla consistenza dei residui definitivamente accertati sul capitolo 7411 dello stato di previsione del MEF nell'anno 2020 e trasferiti all'esercizio 2021 (ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della Legge n. 196/2009), nonché al relativo stanziamento di cassa. Pertanto, la predetta modalità di copertura così come sopra individuata è tale da non interferire con l'evoluzione dell'intervento del MEF nell'operazione prevista ai citati commi dell'articolo 79 del D.L. n. 18/2020.

In relazione, invece, alle risorse finanziarie necessarie a consentire a INVITALIA di sottoscrivere interamente e versare il capitale sociale della società di nuova costituzione, cui affidare la conduzione delle attività già declinate nella Relazione illustrativa, fissato, nel massimo, in 70.000.000 Euro, la relativa copertura è individuata nelle somme al momento disponibili, in termini di residui e cassa, sul capitolo di bilancio 7617 dello stato di previsione del MEF, pari – al netto di quanto già attinto al momento della sottoscrizione e liberazione del primo aumento di capitale deliberato da AMI – a 70.000.000 Euro.

Il capitale sociale della società da costituire per la conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron, potrà essere sottoscritto e liberato da INVITALIA anche in più soluzioni (con la conseguente adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di più decreti, in relazione alle corrispondenti risorse finanziarie da trasferire ad INVITALIA di volta in volta), tenuto conto dell'evoluzione dello stato di avanzamento dei lavori all'uopo necessari, da comunicare ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Articolo 3-bis. Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale



36

L'articolo 3-bis prevede al comma 1 che per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro sono destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.

La nuova disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso si limita a disporre che una parte ridotta, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, dello stanziamento già previsto a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, per l'istituzione del programma denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), sia specificamente destinato all'attivazione di servizi di c.d. outplacement per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti da imprese sottoposte a procedura fallimentare o poste in amministrazione straordinaria o in favore dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività. Tale specifica destinazione non comporta un aumento dello stanziamento, ma viene effettuata nell'ambito dello stesso stanziamento già disposto a legislazione vigente.

La specifica destinazione prevista dall'emendamento, sia per l'importo ridotto delle risorse destinate sia per la tipologia di servizi e di lavoratori destinatari indicati dall'emendamento, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente e anzi persegue le medesime finalità.

Infatti, tanto i servizi di c.d. outplacement per la ricollocazione professionale dei lavoratori quanto le categorie di lavoratori indicate dall'emendamento sono già ricompresi a legislazione vigente tra i contenuti del programma GOL, il quale consiste appunto in un programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro. Nello specifico, i servizi di politica attiva ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra cui ricadono anche i servizi per la ricollocazione, sono destinati, oltre che ai disoccupati, anche ai lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (tra cui CIGS per cessazione) e dei lavoratori a rischio di disoccupazione (tra cui lavoratori dipendenti da imprese sottoposte a procedura fallimentare o poste in amministrazione straordinaria).

Le necessarie disposizioni applicative verranno dettate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3-ter. Accordi di riallineamento

Il decreto Legge 199/2016 all'articolo 10 stabilisce che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo (articolo 5 del DL 510/1996) del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato accordo provinciale. Il contratto di riallineamento è un incentivo all'adeguamento



delle retribuzioni di fatto a quelle contrattuali. Per tutta la durata del contratto di riallineamento la normativa sui minimali è sospesa e la retribuzione da prendere a riferimento per il versamento dei contributi è quella effettiva (o se maggiore a quella prevista dagli accordi). Il riallineamento retributivo deve avvenire entro 3 anni dalla stipula del contratto provinciale e per tutta la durata del contratto di riallineamento non si applicano i minimali retributivi.

La norma in esame dispone che l'articolo 10 del decreto-legge 199/2016 citato, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento. Le aziende interessate alla disposizione sono in numero molto limitato con riferimento a circa 1000 lavoratori cui corrisponde per tutto il periodo considerato un monte retributivo in riallineamento di circa 3,6 milioni e un importo del mancato introito contributivo pari a circa 0,9 milioni di euro (lordo degli effetti fiscali che per prudenza non si considerano). Pertanto dalla disposizione derivano nuovi e maggiori oneri per il 2021 pari a 0,9 milioni di euro. A tali oneri si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

I maggiori oneri della disposizione sono stati computati non considerando le fattispecie, comunque contenute sulla base di informazioni assunte sul piano amministrativo, relative ai soggetti che non hanno acceduto al contratto di riallineamento e che, in virtù della disposizione in esame operante come interpretazione autentica, potrebbero eventualmente avanzare domanda di rimborso dei versamenti contributivi effettuata antecedentemente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Si tratta, peraltro, di oneri eventuali e di limitato ammontare - comunque largamente inferiori alla quantificazione indicata dalla norma - ai cui effetti potrebbe provvedersi attraverso la procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, posto che gli oneri di cui trattasi, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, appaiono configurabili come previsioni di spesa.

Articolo 4. Modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018

L'articolo 4 proroga per l'anno 2022 le disposizioni di cui all'art. 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 con riferimento all'esonero del pagamento delle quote di accantonamento di Tfr e del contributo di licenziamento, di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che richiedono il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative alle istanze presentate nel periodo di riferimento della norma, ritenendo tale informazione non ancora esaustiva della portata del fenomeno, sono stati stimati prudenzialmente circa 3.000 lavoratori rientranti nel campo di applicazione della proposta normativa in esame con una retribuzione media annua nel 2021 pari a 28.630 euro.

La stima è stata effettuata, in via prudenziale, nell'ipotesi di una durata dell'integrazione salariale per cessazione aziendale pari a 12 mesi e un'anzianità aziendale dei lavoratori pari a 3 anni.

Gli oneri per l'anno 2022 derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettere a) e b) sono quantificati 16 milioni di euro (di cui 9,6 milioni per esonero del contributo di licenziamento) che costituiscono limite di spesa, cui si provvede (lettera c) a carico del Fondo sociale per occupazione e



formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che presenta le necessarie disponibilità.


Articolo 5 Copertura finanziaria

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria. degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, **40,5 milioni di euro per l'anno 2022**, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede:

- a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
- b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) **quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7,5 milioni di euro per l'anno 2022;**
- d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

08/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



37



Decreto legge n. 105 del 2021, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

| emendame nti | Articolo | Comma | Lettera | Descrizione Norma | Spesa Entrata | Natura | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|-----------------|----------|-------|---------|--|------------------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|------------|---------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.9 | 1 | 3 | | Istituzione Fondo per l'erogazione di contributi in favore delle compagnie di navigazione e del gestore del terminal di approdo | s | c | 35,00 | 22,50 | | | 35,00 | 22,50 | | | 35,00 | 22,50 | | |
| 1.18 | 1 | 4 | | Incremento Fondo sociale occupazione e formazione per salvaguardare i lavoratori impiegati dai gestori del terminal di approdo non coperti con gli strumenti già previsti a LV per il sostegno al reddito | s | c | 5,00 | 10,00 | | | 3,00 | 6,00 | | | 3,00 | 6,00 | | |
| | 2 | 1-5 | | Realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna | s | k | 2,00 | 8,00 | 15,00 | 42,00 | 2,00 | 8,00 | 15,00 | 42,00 | 2,00 | 8,00 | 15,00 | 42,00 |
| 2.9.4 | 2 bis | 1-5 | | Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e di contenimento connesse all'emergenza da COVID-19 | s | c | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | |
| 2.0.4 | 2 bis | 1-5 | | Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari | s | k | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 3.0.4 | 2 bis | 5 | d) | Riduzione Tabella A - Lavoro | s | c | | -1,00 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | |
| 3.1 | 3 | 4 bis | | INVIITALIA: Autorizzazione a scrivere ulteriori apporti di capitale per assicurare la continuità del finanziamento previdenziale dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto | s | k | | | | | | 728,00 | | | | | | |
| 3.1 | 3 | 4 bis | | Utilizzo delle riserve residui di cui all'articolo 202, comma 4 del DL 84/2020 - Sottileza per l'assorbimento dell'attività d'impresa nel settore dei trasporti aereo-Partecipazione del MEF al capitale sociale | s | k | | | | | | -705,00 | | | | | | |
| 3.0.11 | 3 ter | 1-3 | | Accordi di riallineamento retributivo dal settore agricolo - mancato rimborso contributivo | e | co | | | | | -0,50 | | | | | | | -0,50 |
| 3.0.11 | 3 ter | 1-3 | | Accordi di riallineamento retributivo dal settore agricolo - mancato rimborso contributivo | s | c | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| 3.0.11 | 3 bis | 4 | | Riduzione del fondo sociale per l'occupazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) D.L. 135/2005 | s | c | -1,30 | | | | | | | | | | | -0,50 |
| | 5 | 1 | a) | Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 | s | c | -7,00 | -10,00 | | -13,00 | -7,00 | -10,00 | | -13,00 | -7,00 | -10,00 | | -13,00 |
| | 5 | 1 | b) | Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2004, n. 150 | s | c | -15,00 | -5,00 | | -14,00 | -15,00 | -5,00 | | -14,00 | -15,00 | -5,00 | | -14,00 |
| | 5 | 1 | c) | Riduzione Tabella A - MEF | s | c | -5,00 | | | | -5,00 | | | | -5,00 | | | |
| | 5 | 1 | c) | Riduzione Tabella A - MIBAC | s | c | -5,00 | -5,00 | | | -5,00 | -5,00 | | | -5,00 | -5,00 | | |
| | 5 | 1 | c) | Riduzione Tabella A - MIT | s | c | -8,00 | -5,00 | | | -8,00 | -5,00 | | | -8,00 | -5,00 | | |
| 1.5 e 1.13 | 5 | 1 | d) | Riduzione Tabella A - Lavoro | s | c | | -7,50 | | | | | | | | | | -7,50 |
| | 5 | 1 | d) | Riduzione Tabella B - MEF | s | k | | | -5,00 | -5,00 | | | | | | | | -5,00 |
| | 5 | 1 | d) | Riduzione Tabella B - MIT | s | k | -2,00 | -8,00 | -10,00 | -10,00 | -2,00 | -8,00 | -10,00 | -10,00 | -2,00 | -8,00 | -10,00 | -10,00 |
| | | | | TOTALE ENTRATE | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE SPESE | s | | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE GENERALE ARTICOLATO | | | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

38 /



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio dello Stato 2020. C. 3258
 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259
 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
 finanziario 2021 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Relazioni alla V Commissione)
 (*Esame congiunto e rinvio*) 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la
 direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione
 finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i
 poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al
 regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai
 requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1°
 settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 272 (*Esame,
 ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 126

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle
 disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese
 di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE,
 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle
 disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese
 di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE)
 n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
 n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Atto n. 287 (*Esame, ai sensi
 dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 129

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza
 del presidente Luigi MARATTIN. — Inter-
 viene la sottosegretaria di Stato per l'econo-
 mia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 11.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
 per l'esercizio dello Stato 2020.**

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello
 Stato per l'anno finanziario 2021.**

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione)

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Segnala poi che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, il disegno di legge C. 3258, approvato dal Senato, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020» ed il disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021», con particolare riferimento allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021 (Tabella n. 1), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di propria competenza.

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare, la Commissione esaminerà le proposte emendative eventualmente presentate nonché le relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili

soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta «massa spendibile», costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione Bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione Bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione Bilancio.

Ricorda infine che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 16 della giornata odierna e che la Commissione dovrà esprimersi sui provvedimenti nella seduta già fissata alle ore 14 di domani.

Introducendo quindi i provvedimenti in esame, rileva innanzitutto come il rendiconto e l'assestamento non siano generalmente esaminati dal Parlamento con l'attenzione che meriterebbero e ciò vale in particolare per il rendiconto. Evidenzia infatti che la legge di bilancio, sulla quale si focalizza tutta l'attenzione pubblica, costituisce soltanto una previsione delle entrate e delle spese che si realizzeranno durante l'anno, mentre il rendiconto reca l'indicazione precisa delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente sostenute.

Nonostante l'esame in sede referente del rendiconto spetti alla Commissione Bilancio, invita i colleghi a svolgere un'adeguata disamina del provvedimento, anche in considerazione della particolarità degli eventi che si sono registrati nel corso del 2020, cui il disegno di legge è riferito, che hanno comportato una riduzione del PIL di 8,9 punti percentuali, che mai si era registrata nella storia del Paese. Ritiene pertanto opportuno cercare di comprendere cosa sia accaduto alla finanza pubblica lo scorso anno.

In proposito osserva come sia evidente il peggioramento dei saldi di finanza pubblica tra il 2019 e il 2020, dovuto alle maggiori spese sostenute dallo Stato – non dal settore pubblico nel suo complesso – per far fronte alla pandemia. Tali spese ammontano a 205 miliardi di euro, delle quali circa 95 miliardi di parte corrente e oltre 110 miliardi in conto capitale, con la precisazione che le spese in conto capitale non sono costituite da investimenti, ma da acquisizioni di attività finanziarie.

Esaminando poi le modifiche intervenute sul lato degli impegni, segnala, rispetto al 2019, un aumento della spesa corrente di 117 miliardi di euro e un decremento delle entrate correnti di 38 miliardi di euro, con una riduzione complessiva del risparmio pubblico (entrate correnti meno spese correnti) di 155 miliardi di euro.

Rispetto a una previsione, effettuata nel momento peggiore della crisi pandemica, di riduzione del saldo netto da finanziare di 337 miliardi di euro, la riduzione effettiva

a fine anno si è attestata a poco più di 270 miliardi di euro. In particolare ricorda che le entrate tributarie, per le quali si era giunti a prevedere una riduzione di 50 miliardi, si sono ridotte alla fine del 2020 di soli 33 miliardi di euro, in quanto non tutti i potenziali beneficiari hanno usufruito della possibilità di posticipare il pagamento delle imposte. Analoga considerazione va svolta per le spese correnti, che sono aumentate di 117 miliardi di euro, anziché di 150 miliardi come era stato previsto.

Nel dettaglio, con riferimento alle entrate tributarie, segnala che le tasse e imposte sugli affari, vale a dire soprattutto l'IVA, hanno subito una riduzione di circa 20 miliardi (pari a un terzo circa della riduzione totale delle entrate tributarie), le imposte sulla produzione, su consumi e dogane si sono ridotte di 5,2 miliardi, quelle su lotto, lotterie ed altre attività di gioco di quasi 5 miliardi, mentre i restanti 3 miliardi di euro si riferiscono alle imposte su reddito e patrimonio.

Sul punto conclude sottolineando come il peggioramento tra il 2019 e il 2020, considerevole e innegabile, è stato comunque meno drammatico di quanto si era temuto nel momento peggiore della crisi.

Sottopone poi all'attenzione della Commissione due ulteriori spunti di riflessione, che ritiene costituiscano dei campanelli di allarme per l'andamento futuro dei conti pubblici.

Innanzitutto ritiene opportuno sottolineare il netto peggioramento, rispetto al passato, della percentuale dei pagamenti rispetto alle somme stanziare, ovvero quelle iscritte in bilancio, e a quelle impegnate, ovvero quelle per le quali sorge l'obbligazione giuridica. Ciò è attestato dall'eccezionale incremento dei residui passivi. Si conferma quindi la notevole incapacità di spesa del nostro sistema.

Evidenzia poi come non sia sostenibile mantenere un così elevato livello di spesa pubblica: il livello di spesa raggiunto nel 2020 è stato infatti la risposta a una situazione eccezionale. Esprime quindi forte preoccupazione nel rilevare come le indicazioni desumibili dall'assestamento per il corrente anno 2021 non stiano andando

verso una riduzione della spesa pubblica. Mentre per le entrate si evidenzia un recupero dei livelli precedenti la pandemia, dal lato della spesa si registra una previsione assestata per il 2021 di 815 miliardi di euro rispetto agli 840 miliardi di euro di spese finali a consuntivo per l'anno 2020. Sottolinea però come questa apparente riduzione corrisponda a un aumento della spesa corrente dai 604 miliardi di euro del 2020 ai 622 miliardi dell'assestamento 2021, a fronte di un'effettiva riduzione della sola spesa in conto capitale (corrispondente, come precedentemente indicato, ad acquisizioni di attività finanziarie) da 169 miliardi per il 2020 a 114 miliardi per il 2021.

Non sembra pertanto avviata alcuna effettiva riduzione della spesa corrente per il 2021. Sottolinea quindi l'assoluta necessità di intraprendere quanto prima un percorso di riduzione della spesa corrente, non ritenendo sostenibile proseguire a lungo su questo tracciato.

Passando quindi all'illustrazione analitica del contenuto dei provvedimenti in esame, ricorda che, com'è noto, il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Ritiene utile, in questa sede, al fine di meglio contestualizzare il Rendiconto nel quadro di finanza pubblica, integrarne l'analisi con una sintetica ricognizione delle risultanze dei principali saldi di finanza pubblica in riferimento all'esercizio 2020. A tal fine riporta i dati definitivi di consuntivo per il 2020 relativi al conto economico della Pubblica Amministrazione (PA).

Evidenzia che nel 2020 il PIL nominale ha avuto un calo del 7,8 per cento rispetto all'anno precedente, mentre in termini di volume (PIL reale) la diminuzione è stata dello 8,9 per cento rispetto al 2019.

Dal confronto fra il 2020 e il 2019 emerge nel suo insieme che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2020 un peggioramento di tutti i saldi rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio 2019, nonché rispetto alle previsioni

iniziali. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2020 un valore negativo di circa 270,9 miliardi, con un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2019, anno in cui, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, si era invece registrato un accreditamento netto del valore di 2,3 miliardi. Ciò è evidentemente riconducibile alla grave crisi provocata dall'epidemia di COVID-19 che ha gravemente colpito l'intera economia mondiale.

Le entrate totali del 2020 delle Amministrazioni pubbliche sono diminuite del 6 per cento rispetto al 2019 (da 605,58 miliardi di euro a 569,21 miliardi di euro) a fronte di un aumento assai rilevante dell'ammontare delle spese (+40 per cento) rispetto all'anno precedente, determinato dai provvedimenti urgenti adottati nel corso dell'esercizio aventi natura straordinaria per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica.

Guardando invece alle entrate complessive (comprensive quindi anche delle entrate per accensione di prestiti), l'entità degli accertamenti è risultata in crescita rispetto al 2019 (circa +77,5 miliardi). L'aumento delle previsioni definitive delle entrate complessive rispetto alle previsioni iniziali (+18,9 per cento) dipende, come è evidente, esclusivamente dalle entrate per accensione di prestiti. L'incidenza sul PIL degli accertamenti complessivi è pari al 57,1 per cento, in netto aumento rispetto a quanto fatto registrare lo scorso anno (48,4 per cento del Pil nel 2019).

Le entrate tributarie (che si sono attestate a 480,8 miliardi) sono risultate superiori rispetto alla previsione definitiva (+17,9 miliardi), ma in riduzione rispetto alla previsione iniziale (513,6 miliardi). Nel comparto tributario registrano una considerevole contrazione, rispetto al 2019, le entrate relative alle tasse e imposte sugli affari (circa -20 miliardi, -10,7 per cento), quelle sulle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (-5,2 miliardi, -15 per cento) e quelle sul lotto, lotterie ed altre attività di gioco (quasi -5 miliardi, -34,1 per cento). Tra le entrate extra-tributarie si

evidenzia la riduzione di quelle derivanti da recuperi, rimborsi e contributi (-5,5 miliardi, -12,2 per cento).

La pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al PIL) è risultata nel 2020 pari al 43,1 per cento, in aumento rispetto all'anno precedente (nel 2019 era stata pari al 42,4 per cento).

Per quanto riguarda, infine, il debito pubblico, a fine 2019 era pari a circa 2.569 miliardi di euro, in aumento di circa 160 miliardi di euro rispetto ai circa 2.409 miliardi del 2019 (il rapporto debito pubblico/PIL rimane invariato al 155,6 per cento).

Passando a sintetizzare il contenuto del Rendiconto 2020, evidenzia che gli articoli 1, 2 e 3 spongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro.

Passando in rassegna i saldi della gestione di cassa al lordo delle regolazioni contabili, osserva che nel 2020 il saldo netto da finanziare è risultato pari a -225.712 miliardi, con un considerevole peggioramento, di circa 160 miliardi, rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -66,5 miliardi).

Il risparmio pubblico risulta pari a -131,5 miliardi, con un peggioramento di poco più di 100 miliardi rispetto al dato del 2019. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie.

Il ricorso al mercato si attesta nel 2020 su di un valore di oltre -461,8 miliardi di euro, anch'esso in peggioramento (di oltre 175 miliardi) rispetto al 2019.

L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia,

al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324.242,8 milioni di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » e dell'Allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di circa 1.004,1 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219,4 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi.

Infine, l'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Passando al disegno di legge di assestamento, rammenta che questo ha la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Per questo profilo, esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui attivi e passivi sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario – che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa – viene poi definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione:

a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in

termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2021 (approvato con la legge n. 178 del 2020) indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.

L'articolo 2 dispone la riduzione di 200 milioni di euro, per l'anno 2021, dell'importo del « fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa » di cui all'articolo 29 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

Venendo ora all'analisi dei risultati finanziari determinati dal disegno di legge di assestamento per il 2021, la relazione allo stesso evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinino un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta ad un valore di -232,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -193,5 miliardi.

Il peggioramento di circa 39,4 miliardi di euro del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali è dovuto per 40,7 miliardi di euro alle variazioni per atto amministrativo, compensate da un miglioramento di 1,3 miliardi proposto dal disegno di legge di assestamento in esame. In particolare, il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi discende, essenzialmente, dagli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, attraverso l'approvazione di apposite risoluzioni.

Essi determinano, nel complesso, un incremento delle spese finali per oltre 41,5 miliardi di euro, in parte compensato da un incremento delle entrate finali per circa un miliardo derivante da una proposta di aumento delle entrate finali (+1,525 miliardi di euro), che interessa principalmente le entrate extra-tributarie, per quasi 2,464 miliardi, a fronte di una riduzione di quelle tributarie per 818 milioni. Ad essa si aggiunge una proposta di aumento delle spese finali (+229 milioni).

Gli effetti delle proposte di assestamento oggetto del presente disegno di legge e di quelle determinate dalle variazioni per atti amministrativi, intervenuti tra il 1° gennaio e 31 maggio dell'anno in corso, determinano le previsioni assestate per il 2021.

Il saldo netto da finanziare risultante dal complesso delle variazioni, in termini di competenza, risulta pari a -232,849 miliardi in termini di competenza e a -328,004 miliardi in termini di cassa, con un peggioramento, rispetto a quello previsto nel disegno di legge di bilancio 2021, che era pari di -193,482 miliardi in termini di competenza e di -275,532 miliardi in termini di cassa.

Le entrate finali risultano pari a 582,389 miliardi in termini di competenza e 537,390 miliardi in termini di cassa, presentando un aumento rispetto alle previsioni iniziali rispettivamente di 2,4 miliardi per la competenza e di circa 1,4 miliardi per la cassa.

Le entrate tributarie presentano una modesta variazione in diminuzione (circa 1,1 miliardi di euro), assestandosi a 506,608 miliardi in termini di competenza (a fronte di una previsione iniziale di 507,566 miliardi di euro) e a 479,566 miliardi in termini di cassa (circa 1,5 miliardi di euro in meno).

Le entrate extra-tributarie, per effetto delle variazioni apportate con il presente provvedimento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano assestarsi a 73,989 miliardi e a 57,504 miliardi, rispettivamente per la competenza e per la cassa, con un aumento rispetto alle previsioni della legge di bilancio di 3,4

miliardi di competenza e di 3,1 miliardi di cassa.

Le entrate da alienazioni, ammortamento e rimborso crediti, infine, presentano previsioni assestate pari a circa 1,792 miliardi sia in termini di competenza e 1,745 di cassa (entrambi leggermente inferiori alle previsioni iniziali), registrando principalmente variazioni introdotte con l'assestamento.

Le spese finali, al netto di quelle per il rimborso delle passività finanziarie, presentano rispetto alle dotazioni previste a legge di bilancio, un aumento di 41,7 miliardi in termini di competenza e di 54,5 miliardi in termini di cassa. Tuttavia si tratta per la quasi totalità di variazioni derivanti da atti amministrativi (41,5 miliardi circa) delle quali il Parlamento prende atto. Sono invece disposte con il presente provvedimento variazioni in aumento per appena 229 milioni di euro sostanzialmente dipendenti dal finanziamento (300 milioni di euro) della nuova legge Sabatini a favore delle PMI.

Complessivamente, le spese correnti (comprehensive degli interessi) ammontano a 700,6 miliardi di euro in termini di competenza (728,6 per la cassa), con un aumento rispetto alle previsioni iniziali di 39 miliardi circa in termini di competenza (circa 82 per la cassa). Tale aumento deriva da variazioni per atto amministrativo (39,16 miliardi di euro) a fronte di una modesta riduzione (86 milioni di euro) derivante dall'insieme degli interventi in assestamento (tra i quali si segnalano la riduzione di 3,279 miliardi di euro della spesa per interessi, l'aumento per 2,102 miliardi di euro delle poste compensative, quella di 535 milioni di euro per i consumi intermedi e quella di 156 milioni di euro di trasferimenti alle Pubbliche amministrazioni).

Le spese in conto capitale ammontano a circa 114,5 miliardi (138,1 per la cassa), con un incremento di circa 2,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali sia per la competenza che per la cassa (in massima parte in ragione di atti amministrativi).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), ringraziando il presidente Marattin per la rela-

zione svolta e per gli stimoli forniti, ritiene evidente che l'aumento della spesa corrente previsto per il corrente anno sia da attribuire, oltre alle somme erogate a titolo di ristoro al settore produttivo, anche a tutte le spese che il settore pubblico ha dovuto sostenere per far fronte alle conseguenze di ordine sanitario e organizzativo derivanti dalla pandemia, cosiddette spese per la convivenza con il virus. Questa tipologia di spese probabilmente dovrà essere sostenuta anche nel 2022.

In considerazione della necessità di mantenere un elevato livello di spesa, almeno nell'immediato futuro, ricorda che il gruppo del Partito democratico ha manifestato preoccupazione per il rientro nei vincoli di bilancio a livello europeo. Auspica quindi, in uno scenario prospettico, che si possa intervenire per una loro attenuazione.

Fatta questa premessa, auspica che la spesa in conto capitale, che nello scorso anno è stata prevalentemente legata all'approvvigionamento di attività finanziarie, si indirizzi sempre più verso nuovi investimenti, che contribuiscano a far crescere il PIL, con effetti positivi sulla riduzione dell'indebitamento, che ha raggiunto proporzioni enormi e preoccupanti.

È necessario capire l'evoluzione della spesa corrente, tenendo comunque presente che l'Italia ha sinora avuto il merito di registrare ogni anno un avanzo primario. Quest'ultimo però si sta assottigliando e ciò desta allarme.

Vorrebbe infine comprendere che effetto avrà l'andamento della spesa corrente sulla riforma fiscale, che dovrebbe essere esaminata a breve dal Consiglio dei ministri. In proposito chiede come e con quali mezzi verrà operato il rientro delle maggiori spese sostenute per fronteggiare la pandemia.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, richiama nuovamente l'attenzione del Governo e della Commissione Bilancio, competente a esaminare i provvedimenti in oggetto in sede referente, sul fatto che la previsione assestata di spesa corrente per il 2021 sia considerevolmente maggiore rispetto al livello di spesa corrente a consuntivo dell'anno 2020. Poiché ritiene che il

livello di spesa raggiunto dovrà necessariamente essere ridotto nel 2022, manifesta interesse a comprenderne le componenti di inerzialità e/o di temporaneità, al fine di assicurare un ordinato *tapering* dello stimolo di spesa corrente.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, con riferimento all'andamento della spesa corrente, precisa che il disegno di legge di assestamento incorpora lo scostamento di 41 miliardi di euro autorizzato per far fronte agli oneri del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni 1.

Conferma poi che il miglioramento della spesa complessiva che si registra nel disegno di legge di assestamento è effetto di compensazioni. Si riserva in ogni caso di effettuare valutazioni conclusive sulla base di quanto emergerà entro la fine del corrente anno, anche in relazione all'andamento della pandemia e dei suoi effetti sull'economia italiana.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, pur riconoscendo che l'andamento della spesa corrente sia materia della legge di bilancio, si dichiara interessato a capire quali siano le aspettative sulla rilevante massa di spesa corrente, in particolare sulla sua temporaneità o inerzialità. Si tratta di un campanello d'allarme che riguarda il futuro e che ritiene opportuno segnalare nonostante si tratti di materia di competenza della Commissione Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14 della giornata di domani.

La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Atto n. 272.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che intervengono in materia di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, ricorda che la direttiva oggetto di recepimento modifica la direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive* – CRD), mentre il regolamento (UE) 2019/876 interviene sul regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* – CRR). Tali regole costituiscono i parametri da rispettare per assicurare una gestione sana e prudente degli enti creditizi e la prima linea preventiva di difesa contro

le crisi che possono colpire i soggetti che svolgono attività legate al credito.

La direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 mirano a completare il programma di riforma del quadro normativo dell'Unione bancaria, adottato in risposta alla crisi finanziaria del 2007/2008. In particolare il pacchetto interviene sui seguenti requisiti:

coefficiente di leva finanziaria vincolante;

coefficiente netto di finanziamento stabile (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR) vincolante, basato su profili di finanziamento migliorati degli enti, che stabilisca una norma armonizzata sull'entità delle fonti di finanziamento stabili e a lungo termine di cui un ente ha bisogno per far fronte ai periodi di stress di mercato e difficoltà di finanziamento;

fondi propri (cioè patrimoniali) più sensibili al rischio per gli enti che negoziano in larga misura titoli e derivati, al fine di evitare divergenze troppo pronunciate tra i requisiti non basati sui profili di rischio degli enti;

norme sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (*Global Systemically Important Institutions* – G-SIIs).

Oltre a presentare modifiche basate sugli sviluppi della normazione internazionale, la direttiva mira a realizzare un quadro legislativo più proporzionato, tenendo conto in particolare della situazione degli enti più piccoli e meno complessi, con riferimento agli obblighi relativi all'informativa, alla segnalazione e ai portafogli di negoziazione complessi. Inoltre, è stato previsto un requisito di fondi propri ridotto per quanto attiene al rischio legato ai prestiti alle PMI e al finanziamento di progetti infrastrutturali. Infine la direttiva mira a raggiungere una maggiore armonizzazione delle regole a livello europeo, eliminando alcune opzioni e una parte della discrezio-

nalità per quanto concerne le disposizioni sul coefficiente di leva finanziaria, sulle grandi esposizioni e sui fondi propri.

La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021): in particolare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega sono dettati dall'articolo 10 della legge citata.

Rammenta che la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 53 del 2021 specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente, e in particolare al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee.

La lettera *b)* prevede la possibilità di ricorrere, per l'attuazione della normativa europea, alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà anch'essa tener conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.

La lettera *c)* stabilisce che il Governo dovrà confermare, ai sensi dell'articolo 53 del TUB, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri.

La lettera *d)* prevede l'attribuzione all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del TUB – ovvero la Banca d'Italia, già individuata come autorità macro-prudenziale – i poteri previsti dagli articoli 124 (Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili) e 164 (Perdita in caso di default) del CRR, come modificati dal regolamento (UE) 2019/876.

La lettera *e)* delega il Governo a estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del TUB alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della CRD e del CRR, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio.

La lettera *f)*, con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, delega il Governo a estenderne l'applicazione a tutti gli enti sottoposti a regime cosiddetto intermedio, disciplinati dal TUB e dal TUF.

Infine, la lettera *g)* prevede che il Governo apporti alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel TUB e nel TUF, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 14 settembre 2021. Poiché tale data è successiva all'8 agosto 2021 (termine per l'esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato all'8 novembre 2021.

Passando ad illustrare il contenuto dello Schema, segnala che l'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB). Vengono, in primo luogo (commi 1 e 2), modificate le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUB allo scopo di adeguarle a quelle indicate nella direttiva e si includono l'Unità di informazione finanziaria – UIF e le autorità antiriciclaggio degli altri Stati europei fra i soggetti con i quali la Banca d'Italia collabora per agevolare le rispettive funzioni.

Il comma 3 specifica che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve essere indicata, se del caso, la capogruppo, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo e altre informazioni relative al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di incentivazione e remunerazione.

I commi da 4 a 7 adeguano la disciplina degli assetti proprietari delle banche agli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

I commi 10, 11 e 13 ampliano i poteri di vigilanza della Banca d'Italia, prevedendo che questa possa chiedere informazioni a tutti i soggetti esterni ai quali le banche abbiano delegato in generale funzioni aziendali, possa richiedere la sostituzione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e possa imporre un requisito di fondi propri aggiuntivo, a copertura dei rischi che non risultino adeguatamente coperti dai requisiti previsti dalla normativa, anche con riferimento al coefficiente di leva finanziaria.

I successivi commi dal 14 al 66 riformano le disposizioni sui gruppi bancari per recepire la nuova disciplina delle società di partecipazione finanziaria (*Financial Holding Companies*), delle società di partecipazione finanziaria mista (*Mixed Financial Holding Companies*) e delle imprese madre UE intermedie (*Intermediate Holding Company*).

Evidenzia che le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista sono società al vertice di gruppi soggetti a vigilanza prudenziale su base consolidata, per le quali viene prevista un'autorizzazione ad assumere il ruolo di capogruppo. Viene previsto inoltre che le suddette società siano sottoposte a vigilanza in quanto responsabili del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata del gruppo e referenti dell'autorità di vigilanza per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, pur non essendo assoggettate a requisiti prudenziali su base individuale.

Nello schema in esame, alle società di partecipazione viene applicata la legge nazionale dello Stato in cui la singola società ha sede. Come specificato dalla relazione illustrativa del Governo, nel caso in cui la società abbia sede in un Paese diverso da quello dell'autorità di vigilanza su base consolidata, quest'ultima dovrà applicare

la legge dello Stato dove la società ha la propria sede, con il supporto dell'autorità di quel Paese.

Richiamando solo le principali modifiche introdotte, segnala che il comma 17 estende la definizione di capogruppo di un gruppo bancario alle società di partecipazione con sede in un altro Stato membro, che diventano pertanto referenti dirette della Banca d'Italia per il rispetto della normativa prudenziale applicabile su base consolidata. Il comma 18 introduce l'obbligo di preventiva autorizzazione della società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista, sia nei casi in cui essa assuma il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario italiano e sia soggetta alla vigilanza su base consolidata della Banca d'Italia, sia nei casi in cui essa, pur non essendo al vertice di un gruppo italiano, sia la controllante di un « sottogruppo » di banche italiane (o prevalentemente italiane) e tenuta al rispetto della disciplina prudenziale su base subconsolidata oppure sia capogruppo di un gruppo soggetto a vigilanza consolidata da parte di autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

Il comma 19 prevede che la vigilanza su base consolidata nei confronti della società capogruppo con sede in un altro Stato membro dovrà essere esercitata nel rispetto della legge dello Stato in cui essa ha sede.

Per favorire un esercizio efficace dell'attività di vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea, il comma 27 prevede che la Banca d'Italia definisca, sulla base di accordi con le altre autorità competenti, forme di collaborazione e coordinamento, istituisca collegi di supervisori e partecipi ai collegi istituiti da altre autorità.

Il comma 28 disciplina l'impresa madre UE intermedia (*Intermediate Holding Company*). Per i gruppi bancari di Paesi terzi si prevede l'obbligo di costituire delle società « intermedie », che rappresentino il vertice e il riferimento per due o più società controllate (« filiazioni ») che detengono attivi nell'UE, anche tramite succursali, almeno pari a 40 miliardi di euro. Al ricorrere di

queste condizioni, il gruppo di un Paese terzo deve costituire un sotto-gruppo nella UE, con a capo una impresa madre europea intermedia, alla quale si applicano le regole europee su capitale, liquidità, leva finanziaria e gli altri standard prudenziali a livello consolidato.

Tenuto conto del significativo contenuto tecnico della disciplina in esame, il TUB delega alla Banca d'Italia l'adozione di disposizioni secondarie volte a definire, tra l'altro, la procedura di autorizzazione ed esenzione delle nuove tipologie di soggetti istituiti; le modalità di presentazione delle istanze; il coordinamento con le altre previsioni applicabili in sede di autorizzazione e le ipotesi di revoca dell'autorizzazione.

Il comma 65 adegua l'impianto sanzionatorio per includere fra le condotte sanzionabili quelle associate al mancato rispetto delle norme contenute nello schema.

Segnala infine che, nell'ambito della revisione della disciplina del gruppo bancario, lo schema in esame inserisce alcuni interventi di coordinamento della disciplina nazionale applicabile alle crisi bancarie (Titolo IV del TUB).

L'articolo 2 dello schema apporta modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza – TUF), allo scopo di adeguarle a quelle indicate nella direttiva estendendo, ove previsto, le regole dettate per le banche alle imprese di investimento e ai gestori del risparmio. In particolare, anche per queste ultime viene introdotto il potere dell'autorità competente di rimuovere i revisori contabili che abbiano violato i loro obblighi di informazione, viene recepita la disciplina delle imprese madri UE intermedie e viene modificata la disciplina dei titolari di partecipazioni al capitale, per adeguarla alla riforma delle partecipazioni bancarie, in conformità ai criteri di delega.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano rispettivamente l'entrata in vigore delle disposizioni novellate nel TUB e nel TUF.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che le relative dispo-

sizioni di attuazione sono adottate entro centottanta giorni dalla suddetta data.

Preannuncia infine l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, sottolinea come il presente provvedimento, come anche gli altri schemi di decreto legislativo assegnati alla Commissione all'inizio dello scorso mese di agosto, presentino aspetti di natura tecnica che necessitano di un approfondito esame allo scopo di valutare appieno gli effetti del recepimento della normativa europea nel nostro ordinamento. A tal fine ribadisce l'opportunità, già segnalata nella seduta dello scorso 9 settembre in occasione dell'esame dell'atto n. 276, di disporre di un maggior lasso di tempo per l'espressione dei pareri di competenza della Commissione.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Atto n. 287.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Antonio ZENNARO (LEGA), *relatore*, intervenendo da remoto, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo per l'a-

deguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/2034 (*Investment Firms Directive* – IFD) e al regolamento (UE) 2019/2033 (*Investment Firms Regulation* – IFR), relativi rispettivamente alla vigilanza prudenziale e ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento. A tal fine sono modificati il decreto legislativo n. 58 del 1998, Testo unico dell'intermediazione finanziaria – TUF, e il decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo unico bancario – TUB, introducendo nell'ordinamento nazionale una disciplina specifica per le imprese di investimento di classe 1 e chiarendo le funzioni e i poteri delle autorità competenti.

Segnala che il termine per il recepimento è fissato al 26 giugno 2021. Fa eccezione il recepimento dell'articolo 64, punto 5), relativo all'obbligo, per gli Stati membri, di accertarsi che i mercati regolamentati adottino regimi in materia di dimensioni dei *tick* di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi. In questo caso, il termine per il recepimento è fissato al 26 marzo 2020. A tale proposito evidenzia che il 23 luglio 2021 è stata avviata nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione 2021/0273, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Ricorda che la direttiva (UE) 2019/2034 fa parte, assieme al regolamento (UE) 2019/2033, di un pacchetto di proposte finalizzato a stabilire un nuovo quadro giuridico per le imprese di investimento. I due provvedimenti definiscono un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento, prevedendo una disciplina differenziata rispetto agli enti creditizi, che tiene conto delle dimensioni, delle attività svolte e dei rischi delle diverse tipologie di imprese di investimento.

Si delineano quattro categorie di imprese di investimento (definite di classe 1, classe 1-*minus*, classe 2 e classe 3) con regimi prudenziali diversificati.

In particolare, la direttiva in titolo mira a stabilire un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non

sono sistemiche in virtù delle loro dimensioni e delle loro interconnessioni con altri attori finanziari ed economici.

Le imprese di investimento sistemiche, invece, rimangono soggette al prevalente quadro prudenziale derivante dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Queste ultime hanno infatti modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli di enti creditizi significativi, fornendo servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivendo rischi su grande scala. A tale proposito ricorda che il regolamento 2019/2033 ha modificato la definizione di ente creditizio, che ora ricomprende, oltre alle banche, anche le imprese che prestano determinati servizi di investimento e hanno un attivo di bilancio pari almeno a 30 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato. Una soglia che, attualmente, non viene superata da nessuna società di intermediazione mobiliare – SIM italiana.

Come evidenziato nelle premesse della direttiva, la differenza di trattamento è giustificata dal fatto che le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. I rischi a cui è esposta la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli degli enti creditizi e tale differenza dovrebbe trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell'Unione.

La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021): in particolare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega sono dettati dall'articolo 27 della legge citata.

L'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 53 del 2021, alla lettera *a*) specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, e al decreto legislativo n. 58 del 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione

del regolamento (UE)2019/2033, nonché delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione.

La lettera *b*) stabilisce che siano previste disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi per le imprese di investimento che si qualificano come enti creditizi, secondo quanto previsto dalla normativa espressamente richiamata dalla medesima lettera *b*).

La lettera *c*) consente inoltre di prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, che dovranno tenere conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.

La lettera *d*) impone al Governo di designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri nei confronti delle imprese diverse da quelle di cui alla lettera *b*).

La lettera *e*) impone al Governo di designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive – CRD*) e del regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation – CRR*), prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB.

La lettera *f*) delega al Governo a confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento.

La lettera *g*) prevede che il Governo apporti alla normativa nazionale di recepimento della direttiva MiFID e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014, cosiddetto MiFIR, le modifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione della direttiva e del regolamento in oggetto con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale. È inoltre previsto il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Viene poi previsto di confermare l'attribuzione alle anzidette autorità dei poteri e delle compe-

tenze di vigilanza già previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti espressamente indicati.

La lettera *h*) prevede che il Governo apporti le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative previste dal TUB e dal TUF, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva e del regolamento in oggetto.

Ricorda quindi che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 16 settembre 2021. Poiché tale data è successiva all'8 agosto 2021 (termine per l'esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato all'8 novembre 2021.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del provvedimento, segnala che l'articolo 1 dello schema apporta numerose modifiche al TUF, per adeguarne le disposizioni alla normativa europea.

In particolare, la lettera *a*) introduce nel TUF le definizioni di:

Meccanismo di vigilanza unico – MVU, ovvero il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;

Meccanismo di risoluzione unico – MRU, ovvero il sistema di risoluzione, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;

Sim di classe 1;

Sim di classe 1-*minus*.

A tale proposito ricorda che la direttiva IFD e il regolamento IFR suddividono le imprese di investimento in quattro categorie:

la classe 1 ovvero imprese che svolgono attività di negoziazione per conto pro-

prio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia e il cui attivo di bilancio è pari o superiore a 30 miliardi di euro. Le imprese che soddisfano questi requisiti rientrano nella definizione di ente creditizio e sono soggette alle norme prudenziali relative a detti enti;

la classe 1-*minus* ovvero imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione per conto proprio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia, con attivo di bilancio pari o superiore a 15 miliardi di euro (ma inferiore a 30); a queste imprese di investimento, che continueranno ad essere autorizzate ai sensi della MiFID, si applicheranno alcune previsioni prudenziali specifiche relative agli enti creditizi. Questo regime può essere applicato anche alle imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione per conto proprio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia che hanno un attivo di bilancio pari o superiore a 5 miliardi di euro; in questi casi la decisione è presa dall'autorità competente, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e operative dell'intermediario. Può inoltre essere applicato alle imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione per conto proprio ovvero sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia che fanno parte di un gruppo bancario e ne facciano richiesta all'autorità di vigilanza;

la classe 2: imprese di investimento diverse da quelle che precedono, che saranno soggette alla disciplina prudenziale prevista dal pacchetto in oggetto in luogo di quella – finora applicabile – prevista per gli enti creditizi (fermo restando il rispetto della disciplina MiFID2 per i servizi di investimento svolti);

la classe 3: imprese di investimento « piccole e non interconnesse », che svolgono attività di consulenza, di ricezione e trasmissione di ordini dei clienti o che gestiscono per conto dei propri clienti at-

tività entro certe soglie di valore, ma che non sono autorizzate a detenere denaro o strumenti finanziari della clientela, né ad assumere rischi in proprio. A tali imprese si applica un regime prudenziale ulteriormente semplificato.

Il Governo nel testo della Relazione illustrativa evidenzia che per le SIM di classe 1 la riforma dell'impianto normativo di rango primario risponde principalmente all'esigenza di recepire le norme europee relative all'autorizzazione e alla revoca della licenza.

Per le SIM di classe 1-*minus*, che hanno un regime prudenziale misto, la riforma della normativa primaria è volta a chiarire che ad esse è applicabile una parte della normativa sostanziale prevista per gli enti creditizi.

Per le SIM di classe 2 e 3 non è necessario apportare cambiamenti alla normativa primaria in quanto le modifiche richieste rientrano nell'ambito già disciplinato dalla fonte secondaria.

La lettera *b*) integra la disciplina in materia di collaborazione tra autorità e di segreto d'ufficio.

La norma prevede tra l'altro che la Banca d'Italia, se verifica una situazione di emergenza o un'evoluzione negativa sui mercati che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato, informa tempestivamente l'ABE, il Comitato europeo per il rischio sistemico – CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la CONSOB.

Si precisa inoltre che, nell'esercizio delle loro funzioni, i dipendenti della CONSOB e i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

La lettera *c*) stabilisce che la Banca d'Italia disciplini con regolamento, sentita la CONSOB, gli obblighi delle SIM, delle imprese di Paesi terzi e delle società di gestione del risparmio – SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico.

La lettera *d*) indica le norme che attribuiscono alla Banca d'Italia e alla CONSOB

la competenza in materia di vigilanza sul rispetto di disposizioni regolamentari dell'Unione europea direttamente applicabili.

La lettera *e*) introduce nel TUF gli articoli 7-*undecies* e 7-*duodecies*. Il primo individua la Banca d'Italia e la CONSOB come autorità nazionali competenti a esercitare le funzioni e i poteri previsti dalle norme europee, secondo l'attuale riparto di competenze regolamentari e di supervisione. L'articolo 7-*duodecies* stabilisce che le Sim di classe 1-*minus*, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, sono assoggettate alle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE applicabili agli enti creditizi.

La lettera *f*) inserisce norme di coordinamento.

La lettera *g*) definisce le disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE.

La disposizione prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia e la CONSOB possano chiedere la trasmissione di dati e informazioni alla *holding* di investimento o alla società di partecipazione finanziaria mista, con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese di investimento UE, e che non è a sua volta controllata da un'impresa di investimento o da un'altra *holding* di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.

La Banca d'Italia e la CONSOB possono effettuare ispezioni presso tali società e, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea, possono effettuare ispezioni presso società ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti.

La lettera *h*) corregge un refuso dell'articolo 19, mentre la lettera *i*) disciplina la revoca dell'autorizzazione di una Sim nel caso in cui non sia stata ottenuta l'autorizzazione ad operare come Sim di classe I.

La lettera *j*) disciplina le modalità di autorizzazione e revoca all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento per le Sim di classe I. La norma stabilisce che l'autorizzazione, in deroga all'articolo 19 del TUF che la riconosce alla CONSOB, è

rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB. Vengono anche indicate le condizioni che comportano la revoca dell'autorizzazione.

La lettera *k*) prevede che alle imprese di investimento dell'UE che soddisfano i requisiti previsti per gli enti creditizi si applica la normativa in materia di disciplina di servizi e attività di investimento delle banche dell'Unione europea.

La lettera *l*) modifica la disciplina dell'autorizzazione per lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di Paesi terzi diverse dalle banche. La norma, in coerenza con quanto sopra citato per le imprese di investimento dell'UE, stabilisce che alle imprese di Paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti per gli enti creditizi si applica la normativa in materia di disciplina di servizi e attività di investimento delle banche dell'Unione europea.

La lettera *m*) modifica la disciplina in materia di stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di Paesi terzi. La norma chiarisce, tra l'altro, che la CONSOB e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti per le banche che prestano in Italia servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali.

La lettera *n*) definisce l'ambito di applicazione alle Sim di classe I e alle altre Sim dei Piani di risanamento, sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce previsti al Capo I-bis del Titolo IV del TUF.

La lettera *o*) definisce riparto di competenze tra autorità di vigilanza in materia di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa per le Sim di classe I.

Le lettere *p*) e *q*) chiariscono quali norme sull'amministrazione straordinaria, nonché sulla liquidazione coatta amministrativa, si applicano alle Sim di classe I e alle altre Sim.

La lettera *r*) definisce il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza in materia di risoluzione per le Sim di classe I

mentre la lettera s) interviene sulla disciplina della risolvibilità applicabile alle Sim diverse da quelle di classe I e di classe I-minus.

La lettera t) indica ulteriori norme applicabili alle Sim di classe I in caso di risoluzione ovvero le disposizioni previste dal Titolo V del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180, in materia di Fondi di risoluzione.

Le lettere da u) a z) intervengono sul regime sanzionatorio.

In particolare la lettera u) ricomprende tra i soggetti cui si applica la disciplina sanzionatoria pecuniaria prevista per gli intermediari anche le *holding* di investimento e le società di partecipazione finanziaria mista.

La lettera v) chiarisce il perimetro di applicazione della disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della normativa della direttiva 2013/36/UE – CRD e del regolamento (UE) n. 575/2013 – CRR.

La lettera w) stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2019/2034 – IFD e dal regolamento (UE) 2019/2033 – IFR.

Le lettere x) e y) prevedono l'applicazione della c.d. sanzione dell'ordine di porre termine alle violazioni (*cease and desist order*) nonché della dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile (*public statement*) per la violazione della nuova normativa.

La lettera z) specifica che anche per le violazioni del nuovo articolo 194-ter.1 del

TUF è prevista la comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate.

L'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 7 del TUB in materia di segreto d'ufficio. La norma precisa che non solo i dipendenti, ma anche coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.

L'articolo 3 stabilisce che le disposizioni del decreto entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Disciplina inoltre il regime transitorio delle domande di autorizzazione.

L'articolo 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Sottopone quindi alla valutazione della Commissione la possibilità di approfondire l'esame del provvedimento svolgendo un breve ciclo di audizioni, vista la tecnicità dei contenuti dell'Atto.

Luigi MARATTIN, *presidente*, si riserva di sottoporre la proposta del relatore all'Ufficio di presidenza, già convocato per la giornata di domani. Osserva tuttavia come i tempi a disposizione della Commissione per l'espressione del parere di competenza non appaiano compatibili con lo svolgimento di un ciclo di audizioni, che potrebbero eventualmente essere sostituite dalla richiesta di un contributo scritto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinata proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore, di rappresentanti dell'Associazione « Autori di immagini » 135

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258, Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259, Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 136

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 settembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinata proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione

del settore, di rappresentanti dell'Associazione « Autori di immagini ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258, Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259, Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2021.

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 », con particolare riferimento allo stato di previsione dei Ministeri dell'istruzione (tabella n. 7), del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11) del Ministero della cultura (tabella n. 14), nonché – limitatamente alle parti di competenza di questa Commissione – del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2) e del Ministero dello sviluppo economico (tabella n. 3).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare, la Commissione procederà all'esame delle eventuali proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dalla relatrice con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Avverte che il termine per la presentazione di emendamenti in VII Commissione è fissato alle ore 16 di oggi, fermo restando che gli emendamenti potranno essere presentati anche direttamente in Commissione bilancio.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se fa-

centi parte di altra missione o di altro stato di previsione. È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione

sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione inizia oggi l'esame, per le parti di propria competenza, ai fini della relazione da trasmettere alla Commissione Bilancio, del disegno di legge recante il rendiconto del bilancio dello Stato 2020 e del disegno di legge recante disposizioni di assestamento del bilancio 2021.

Con riferimento al Rendiconto 2020 evidenzio che il disegno di legge non tiene ancora conto dell'istituzione di due autonomi Ministeri: uno dell'istruzione e uno dell'università e della ricerca. Il riferimento è, quindi, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Ricordo che per questo Ministero la legge di bilancio 2020 recava previsioni iniziali di spesa pari a 60.060,8 milioni in conto competenza e a 60.541,5 milioni in conto cassa, variate, in sede di previsioni definitive, rispettivamente in 63.176 milioni in conto competenza e 64.380,9 milioni in conto cassa. A consuntivo si registrano, per il 2020, spese per 62.862,0 milioni in termini di competenza (con un incremento di 2.801,2 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per 62.357,7 milioni in termini di cassa (con un incremento di euro 1.816,2 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Dalla relazione illustrativa dell'A.C. 3258 (rendiconto 2020: tabella 11 a pag. 29) si evince che gli effetti, in termini di variazione degli stanziamenti di competenza, che i c.d. D.L. COVID hanno prodotto sul

bilancio 2020, sono stati complessivamente pari a + 2.154 milioni per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a fronte di una differenza tra spese a consuntivo e stanziamenti iniziali pari a + 2.801, 2 milioni.

L'incidenza percentuale della spesa finale per istruzione, università e ricerca sul bilancio dello Stato 2020 è pari al 7,5 per cento, a fronte del 10,1 per cento relativo al rendiconto 2019. Le spese del Ministero riguardano principalmente la parte corrente che, in conto competenza, rappresenta il 93,9 per cento del totale. Si tratta di circa euro 59.022 milioni a fronte di circa 3.821,6 milioni di euro per spese in conto capitale.

Più nello specifico, il 75,2 per cento della dotazione complessiva di parte corrente riguarda le spese per redditi da lavoro dipendente (pari, in assoluto, a euro 44.366 milioni). Osservando l'andamento delle spese in conto competenza nel corso del triennio 2018-2020, nel 2020 si nota un aumento del 3,5 per cento rispetto al 2019, a fronte dell'incremento dell'1,2 per cento registrato nel 2019 rispetto al 2018. In particolare, rispetto al 2019, nel 2020 si è registrato un incremento delle spese di parte corrente (+3,4 per cento), delle spese in conto capitale (+ 5,4 per cento) e delle spese relative al rimborso delle passività finanziarie (+ 1,9 per cento).

Passando all'analisi delle quattro missioni del MIUR (Istruzione scolastica, Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Ricerca e innovazione, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), si riscontra che la missione « Istruzione scolastica » segna a rendiconto un incremento di competenza del 3 per cento rispetto al 2019; la missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » un incremento del 7,2 per cento; la missione « Ricerca e innovazione » un incremento dell'1,5 per cento; la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » un incremento del 4,4 per cento.

In particolare, nel 2020, nell'ambito della missione « Istruzione scolastica » – che assorbe l'80,9 per cento delle spese del Mi-

nistero –, le spese afferenti al programma « Istruzione del primo ciclo » sono pari al 60,3 per cento del totale della missione. Quelle relative al programma « Istruzione del secondo ciclo » costituiscono invece il 32,9 per cento. Ai programmi « Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica » e « Istituzioni scolastiche non statali » sono destinati, rispettivamente, il 2,3 per cento e l'1,7 per cento della spesa. La somma delle spese relative ai rimanenti programmi (« Programmazione e coordinamento dell'istruzione », « Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale », « Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione » e « Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione ») costituisce il 2,8 per cento del totale della missione.

La consistenza dei residui alla fine dell'esercizio 2020 è di 4.293 milioni (rispetto ai euro 3.968,9 milioni del 2019).

Per quanto riguarda il rendiconto di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, va detto che la legge di bilancio 2020 recava previsioni iniziali di spesa pari a 2.531,9 milioni in conto competenza e a 2.684 milioni in conto cassa, variate, in sede di previsioni definitive, rispettivamente, in 4.761,7 milioni in conto competenza e 5.042,6 milioni in conto cassa. A consuntivo si registrano, per il 2020, spese per 4.616,6 milioni in termini di competenza (con un incremento di 2.084,6 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per euro 2.845,6 milioni in termini di cassa (con un incremento di 161,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Dalla relazione illustrativa dell'A.C. 3258 (rendiconto 2020: tabella 11 a pag. 29), si evince che gli effetti, in termini di variazione degli stanziamenti di competenza, che i c.d. D.L. COVID hanno prodotto sul bilancio 2020, sono stati complessivamente pari a + 2.120 milioni per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (a fronte di una differenza tra spese a consuntivo e stanziamenti iniziali pari a + 2.084,6 milioni).

L'incidenza percentuale della spesa finale per i beni e le attività culturali sul bilancio dello Stato nel rendiconto 2020 è pari allo 0,5 per cento, a fronte dello 0,4 per cento registrato con riferimento al rendiconto 2019.

Più nello specifico, il 18,6 per cento della dotazione complessiva di parte corrente riguarda le spese per redditi da lavoro dipendente. Osservando l'andamento delle spese in conto competenza nel corso del triennio 2018-2020, nel 2020 si nota un aumento del 71,9 per cento rispetto al 2019, a fronte dell'incremento dell'1,2 per cento registrato nel 2019 rispetto al 2018. In particolare, rispetto al 2019, nel 2020 si è registrato un incremento delle spese di parte corrente (+115,0 per cento), delle spese in conto capitale (+ 13,2 per cento) e delle spese relative al rimborso delle passività finanziarie (+ 4,2 per cento).

Passa quindi ai dati analitici delle tre missioni del MIBAC, che sono: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Ricerca e innovazione; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. Si riscontra che la missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » segna a rendiconto un incremento di competenza del 40 per cento rispetto al 2019; la missione « Ricerca e innovazione » un incremento del 267,7 per cento; la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » un aumento del 38,2 per cento.

In particolare, nel 2020 nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » — che costituisce il 79,4 per cento delle spese del Ministero —, le spese afferenti al programma per la tutela del patrimonio culturale sono pari al 25,6 per cento del totale, seguite da quelle dei programmi relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale e al coordinamento del sistema museale (17,3 per cento), al settore dello spettacolo dal vivo (15 per cento), al settore del cinema e dell'audiovisivo (13,8 per cento), al coordinamento e indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (12,1 per cento), alla tutela e valorizzazione dei beni

librari e alla promozione e il sostegno del libro e dell'editoria (5 per cento), alla tutela delle belle arti e alla tutela e valorizzazione del paesaggio (3,5 per cento), ai beni archivistici (3,3 per cento), ai beni archeologici (3,2 per cento). Il resto dei programmi (« Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane », « Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale », « Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale », « Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze ») rappresenta complessivamente l'1,1 per cento del totale della missione.

La consistenza dei residui alla fine dell'esercizio è pari a euro 2.754,8 milioni (rispetto ai euro 1.298,4 milioni del 2019).

Per quanto riguarda gli altri stanziamenti di interesse della Commissione, appostati in stati di previsione diversi da quelli dei due principali ministeri di riferimento (e precisamente in quelli del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico), ricordo che, nell'ambito del programma « Sostegno al pluralismo dell'informazione », gli stanziamenti iniziali dei capitoli relativi al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, alle ulteriori somme per interventi a favore dell'editoria, alle somme da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni per rimborsi delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici e alle somme destinate all'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva stipulato con la repubblica di San Marino erano pari a 190,7 milioni in conto competenza e a 210,7 milioni in conto cassa. A consuntivo si registrano, per il 2020, spese per 121,8 milioni in termini di competenza (con un decremento di 68,9 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per 58,2 milioni in termini di cassa (con un decremento di 152,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Nell'ambito del programma « Ricerca di base e applicata », gli stanziamenti iniziali dei capitoli relativi alle risorse da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia e per la realizzazione del

progetto « *Human Technopole* » erano pari, complessivamente, sia in conto competenza che in conto cassa, a euro 205,7 milioni. A consuntivo si registrano, per il 2020, spese per 205,7 milioni in termini di competenza (invariate rispetto alle previsioni iniziali) e per 153,4 milioni in termini di cassa (con un decremento di 52,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Per quanto riguarda il programma « Attività ricreative e sport », il totale degli stanziamenti iniziali nel 2020 era pari a 573,8 milioni in conto competenza e a 596,4 milioni in conto cassa. A consuntivo si registrano, per il 2020, spese per 1.544 milioni in termini di competenza (con un incremento di 970,2 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per 1.138,1 milioni in termini di cassa (con un incremento di 541,7 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Nell'ambito del programma « Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali », sui capitoli di interesse della Commissione erano allocate complessivamente risorse per 11,6 milioni in conto competenza e per 70,3 milioni in conto cassa. I capitoli in questione sono quelli che recano stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, per il sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, per l'attuazione dell'accordo con la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, e per il Fondo « Antonio Megalizzi » per la trasmissione radiofonica universitaria e somme a copertura degli oneri per il contratto di servizio per lo sviluppo della programmazione digitale.

A consuntivo per il complesso di capitoli in questione si registrano, per il 2020, spese per 132,9 milioni in conto competenza (con un incremento di 121,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali) e per 180,1 milioni in conto cassa (con un incremento di 109,8 milioni rispetto alle previsioni iniziali).

Prima di passare al disegno di legge di assestamento 2021, ricorda che il provvedimento di assestamento tiene conto degli effetti finanziari di provvedimenti legisla-

tivi emanati dopo la legge di bilancio 2021, tra i quali sono citati esplicitamente il decreto-legge n. 22 del 2021 – che, tra l'altro, ha istituito il Ministero del turismo, conseguentemente ridenominando il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura – e il decreto-legge n. 41 del 2021 (« sostegni »), che ha stabilito misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. Nello stato di previsione del Ministero della cultura, tuttavia, permangono ancora – nelle tabelle del disegno di legge di assestamento, per l'esercizio 2021 – anche risorse relative alla Missione Turismo. Lo stesso disegno di legge tiene conto, altresì, della soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del suo spaccettamento in due Ministeri: quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca (operati con l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2020).

Passando proprio allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio 2021, approvato con la legge di bilancio n. 178 del 2020, ricordo che esso recava previsioni iniziali di spesa pari a 50.570,5 milioni in conto competenza (di cui, 49.562 milioni di parte corrente e 1.008,4 milioni in conto capitale) e a 51.070,5 milioni in conto cassa (di cui, 49.762,0 milioni di parte corrente e 1.308,4 milioni in conto capitale). La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021, quale risultante dal progetto di bilancio presentato al Parlamento, era pari a 2.107,1 milioni (di cui 668,9 milioni per la parte corrente e 1.438,1 milioni per spese in conto capitale).

Nel dettaglio delle missioni, le previsioni erano così articolate: per la missione « Istruzione scolastica », 50.423,6 milioni in conto competenza e 50.923,6 milioni in conto cassa; per la missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », zero euro sia in conto competenza che in conto cassa; per la missione « Servizi istituzionali e generali delle P.A. » euro 146,8 milioni (competenza e cassa).

Le previsioni iniziali sono state in parte già modificate, nel periodo gennaio-maggio

2021, in forza di atti amministrativi o di norme di legge. In particolare, si è registrato un aumento delle dotazioni di competenza, per 1.561,4 milioni e delle dotazioni di cassa, per 1.601,4 milioni.

Alle variazioni già apportate al bilancio, si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento in esame — che nel corso della discussione al Senato non ha subito modifiche. Le variazioni proposte comportano un incremento di 80,9 milioni nelle previsioni di competenza (interamente dovuto a spese di parte corrente) e di 546,1 milioni nelle previsioni di cassa (di cui 282,1 milioni per spese di parte corrente e 264 milioni per spese in conto capitale). Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di 1.025,1 milioni (di cui 409,6 milioni di parte corrente e 615,5 milioni per spese in conto capitale).

In particolare, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento registrano per la missione « Istruzione scolastica » un incremento in termini di competenza pari a 80,8 milioni e in termini di cassa pari a 539,3 milioni; la missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » risulta invariata, sia in termini di competenza che di cassa; la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » registra un incremento in termini di competenza pari a 0,1 milioni di euro e, in termini di cassa, pari a 6,7 milioni di euro.

Sommando le variazioni già intervenute e quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio per l'esercizio 2021 — articolate per Missioni — risultano assestate come segue: « Istruzione scolastica », 52.064 milioni di competenza e 53.062,1 milioni di cassa; « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », euro 0 di competenza e 0 di cassa; « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », 148,7 milioni di competenza e 155,9 milioni di cassa. In merito al valore zero della Missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », ricordo che gli obiettivi della Missione sono stati trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca.

Evidenzia che le principali variazioni positive in conto competenza rispetto alle previsioni iniziali di bilancio riguardano la Missione 1. Istruzione scolastica (+ 1.640,4 milioni) e la Missione 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (+ 1,9 milioni).

Più in dettaglio, nell'ambito della missione « Istruzione scolastica », si registrano incrementi in corrispondenza dei programmi « Istruzione del primo ciclo » (+ 1.394,4 milioni), « Istruzione del secondo ciclo » (+ 704,7 milioni) e « Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia » (+ 93,3 milioni), e decrementi in corrispondenza del programma « Programmazione e coordinamento dell'istruzione » (– 561,5 milioni). Alla medesima Missione « Istruzione scolastica » sono attribuibili anche le principali variazioni positive in conto cassa (+ 2.138,4 milioni), anche in questo caso dovute principalmente a incrementi nei programmi « Istruzione del primo ciclo » (+ 1.466,2 milioni), « Istruzione del secondo ciclo » (+ 754,1 milioni) e « Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia » (+ 365,5 milioni), e a decrementi nel programma « Programmazione e coordinamento dell'istruzione » (– 550,4 milioni).

Ancora più in particolare, nell'ambito della Missione Istruzione scolastica, gli stanziamenti relativi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche registrano un incremento di + 308,2 milioni in conto competenza e di + 366,8 milioni in conto cassa, risultando complessivamente pari a 806,6 milioni in conto competenza e a 823,8 milioni in conto cassa. Al riguardo, va ricordato che il Fondo è stato incrementato di euro 150 milioni per il 2021 dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021. L'incremento è stato destinato alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19.

Passando al Ministero dell'università e della ricerca, ricordo che lo stato di previsione per l'esercizio 2021, approvato con la legge di bilancio, recava previsioni iniziali di spesa in conto competenza per comples-

sivi 3.170,9 milioni (di cui 1.994,1 milioni di parte corrente, 1.143,5 milioni di parte capitale e 33,3 milioni di rimborso passività finanziarie) e in conto cassa per complessivi 3.309,0 milioni (di cui 1.997,7 milioni di parte corrente, 1.277,9 milioni di parte capitale e 33,3 milioni di rimborso passività finanziarie). Queste le suddivisioni tra le missioni: « Ricerca e innovazione »: 3.041,4 milioni in conto competenza e 3.041,4 milioni in conto cassa; « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria »: 9.767,1 milioni in conto competenza e 9.867,1 milioni in conto cassa; « Servizi istituzionali e generali delle P.A. »: 74 milioni sia in conto competenza che in conto cassa.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021, quale risultante dal progetto di bilancio presentato al Parlamento, era pari a 762,6 milioni (di cui 254,4 milioni per la parte corrente, 452,6 milioni per spese in conto capitale e 55,6 milioni per rimborso passività finanziarie).

Le variazioni intervenute in forza di atti amministrativi o di norme di legge nel periodo gennaio-maggio 2021 hanno prodotto un aumento delle dotazioni, sia di competenza, sia di cassa, per 170,6 milioni.

A queste variazioni, si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le quali comportano un incremento di 12,5 milioni nelle previsioni di competenza (di cui 12,2 milioni per spese di parte corrente e 0,3 milioni per spese in conto capitale) e di 66,4 milioni delle autorizzazioni di cassa (di cui - 21,3 milioni per spese di parte corrente e + 87,7 milioni per spese in conto capitale). Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di 420 milioni (di cui 166,8 milioni di parte corrente e 253,2 milioni per spese in conto capitale).

In particolare, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento comportano, per la missione « Ricerca e innovazione », un incremento in termini di competenza di 2,3 milioni e in termini di cassa di 33,5 milioni; per la missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », un incremento in termini di competenza di 10,5 milioni e in termini di

cassa di 26,2 milioni; per la missione « Servizi istituzionali e generali delle P.A. », un decremento di -0,3 milioni e, in termini di cassa, un incremento di 6,7 milioni.

Sommando le variazioni già intervenute e quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, risultano le seguenti previsioni di bilancio (asestate) per l'esercizio 2021: « Ricerca e innovazione »: 2.997,9 milioni in conto competenza e 3.029,1 milioni in conto cassa; « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria »: 9.915,4 milioni in conto competenza e 10.031,2 milioni in conto cassa; « Servizi istituzionali e generali delle P.A. »: 152,3 milioni in conto competenza e 159,3 milioni in conto cassa.

In conto competenza, le principali variazioni positive rispetto alle previsioni iniziali riguardano la Missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » (+ euro 148,3 milioni), con riferimento alla quale si registrano incrementi in corrispondenza dei programmi « Sistema universitario e formazione post-universitaria » (+ euro 88,6 milioni), « Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore » (+ euro 44,9 milioni) e « Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica » (+ 16,7 milioni) e un lieve decremento per il programma « Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale » (- euro 1,9 milioni).

Si registrano variazioni positive anche per quanto concerne la Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (+ euro 78,3 milioni). Variazioni negative si registrano, invece, nella Missione 1. Ricerca e innovazione (- euro 43,5 milioni).

Anche in conto cassa, le principali variazioni positive sono attribuibili alla medesima Missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » (+ 164 milioni). Anche in questo caso le variazioni sono dovute principalmente a incrementi nei programmi « Sistema universitario e formazione post-universitaria » (+ 68,8 milioni), « Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore » (+ 60,2 milioni) e « Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica » (+ 36,6 milioni); e si ha un lieve decremento in corrispondenza

del programma « Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale » (– 1,6 milioni).

Sempre in conto cassa, variazioni positive intervengono nell'ambito della Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (+ euro 85,3 milioni). Variazioni negative si registrano invece in corrispondenza della Missione « Ricerca e innovazione » (– 12,3 milioni).

Più in particolare, nell'ambito della Missione 1. Ricerca e innovazione, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) non registra variazioni nelle dotazioni di competenza, mentre registra un incremento di 19 milioni in conto cassa, risultando dunque pari a 1.916,3 milioni in conto competenza e a 1.935,3 milioni in conto cassa.

Nell'ambito della Missione 2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) registra un incremento di 83,2 milioni in conto competenza e di 2,7 milioni in conto cassa, risultando pari a 8.325,5 milioni in conto competenza e a 8.345,1 milioni in conto cassa. Tale incremento deriva, tra l'altro, dalle disposizioni recate dall'articolo 33, commi 2-bis-2-quinquies, del decreto-legge n. 41 del 2021, che ha previsto un incremento del FFO di euro 61,6 milioni per il 2021, finalizzato a coprire gli oneri derivanti dalla possibilità per i dottorandi di ricerca di richiedere una proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio: proroga disposta in considerazione della sospensione delle attività di ricerca derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie (cap. 1710), invece, non registrano alcun incremento, né in conto competenza né in conto cassa, risultando dunque pari a 307,8 milioni sia in conto competenza sia in conto cassa. Le risorse destinate al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) registrano complessivamente variazioni in aumento per 21,6 milioni in conto competenza e per 19,4

milioni in conto cassa, risultando pari a 366,9 milioni in conto competenza e a 364,8 milioni in conto cassa.

Nell'ambito della Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, le risorse del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca registrano variazioni in aumento per 78,5 milioni sia in conto competenza sia in conto cassa, risultando pari a 113 milioni sia in conto competenza sia in conto cassa. L'incremento deriva dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, ha destinato le risorse all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Per quanto concerne il Ministero della cultura, lo stato di previsione del Ministero della cultura per l'esercizio 2021 recava previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 3.170,9 milioni (di cui 1.994,1 milioni di parte corrente, 1.143,5 milioni di parte capitale e 33,3 milioni di rimborso passività finanziarie) e in conto cassa per complessivi 3.309,0 milioni (di cui 1.997,7 milioni di parte corrente, 1.277,9 milioni di parte capitale e 33,3 milioni di rimborso passività finanziarie).

Le dotazioni erano così suddivise tra le missioni: « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » 2.680,1 milioni in conto competenza e 2.816, milioni in conto cassa; « Ricerca e innovazione » 109,1 milioni in conto competenza e 109,5 milioni in conto cassa; « Turismo » 158 milioni in conto competenza e 159,8 milioni in conto cassa; « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » 223,7 milioni sia in conto competenza, sia in conto cassa.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021 risultante nel progetto di bilancio presentato al Parlamento era pari a 191,2 milioni (di cui 54,7 milioni per la

parte corrente e 136,6 milioni in conto capitale).

Le variazioni intervenute in forza di atti amministrativi o di norme di legge nel periodo gennaio-maggio 2021 hanno comportato un incremento di 319,4 milioni delle dotazioni di competenza e di 883,5 milioni delle dotazioni di cassa.

Le variazioni proposte dal Governo con il disegno di legge di assestamento comportano a loro volta un incremento di 19,3 milioni delle previsioni di competenza (attribuibile sia alle spese di parte corrente sia alle spese in conto capitale) e un incremento di 359,3 milioni delle autorizzazioni di cassa (anche in questo caso attribuibile alle autorizzazioni di parte corrente e alle spese in conto capitale).

Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un incremento di 1.979,9 milioni (di cui 865,4 milioni di parte corrente e 1.114,5 milioni per spese in conto capitale).

L'analisi per missioni evidenzia le seguenti variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento: « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » aumenta di 24,6 milioni in conto competenza e di 362,7 milioni in conto cassa; « Ricerca e innovazione » aumenta, in termini di competenza, di 8,1 milioni e, in termini di cassa, di 9,7 milioni; « Turismo » non subisce variazioni, né in termini di competenza, né in termini di cassa; « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » subisce un decremento, in termini di competenza di -13,4 milioni e di -13,1 milioni in termini di cassa.

In definitiva, per effetto delle variazioni già intervenute e di quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le previsioni di bilancio per l'esercizio 2020 – articolate per missioni – risultano essere le seguenti: « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », 3.167,9 milioni in conto competenza e 3.906,9 milioni in conto cassa; « Ricerca e innovazione », 120,1 milioni in conto competenza e 132 milioni in conto cassa; « Turismo », 11,2 milioni in conto competenza e 297,4 milioni in conto cassa; « Servizi istituzio-

nali e generali », 210,4 milioni in conto competenza e 215,5 milioni in conto cassa.

In conto competenza, la maggiore variazione positiva rispetto alle previsioni iniziali di bilancio si riscontra con riferimento alla Missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » (+ 487,9 milioni), per la quale, in particolare, si registra un incremento relativamente ai programmi « Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale » (+ 194,5 milioni), « Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale » (+ 115,1 milioni) e « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo » (+ 100,8 milioni), nonché a tutti gli altri programmi, ad eccezione del programma « Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio », che incontra una lieve diminuzione degli stanziamenti (- 1,4 milioni).

Più in particolare, le previsioni assestate relative al Fondo unico dello spettacolo (FUS) registrano variazioni rispetto alle previsioni iniziali solo in conto cassa (+ 0,2 milioni). In base alle previsioni assestate, pertanto, la consistenza del Fondo è pari a 408,4 milioni in conto competenza e a 408,7 milioni in conto cassa.

Le risorse relative al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo registrano variazioni rispetto alle previsioni iniziali solo in conto cassa (+ 115,8 milioni) e sono pari a 473,6 milioni in conto competenza e a 589,3 milioni in conto cassa.

Per quanto riguarda le variazioni in conto cassa, anche in questo caso la principale variazione positiva è attribuibile alla Missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » (+ 1.090,9 milioni), dovuta principalmente all'incremento registrato per i programmi « Tutela del patrimonio culturale » (+ 233,8 milioni), « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo » (+ 221,5 milioni), « Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale » (+ 214,5 milioni), « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo » (+ 177,6 milioni) e « Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia

del patrimonio culturale » (+ 156,6 milioni). Variazioni positive intervengono anche nell'ambito della Missione « Ricerca e innovazione » (+ 22,6 milioni) e della Missione « Turismo » (+ 137,7 milioni). Variazioni negative sono riscontrabili, invece, per la Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (- 8,3 milioni).

Per quanto riguarda, infine, gli altri stanziamenti di interesse della Commissione cultura, collocati in stati di previsione della spesa diversi da quelli dei due principali Ministeri di riferimento, rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, che espone i raffronti tra previsioni iniziali e previsioni assestate.

Federico MOLLICONE (FDI), stigmatizzando la ristrettezza dei tempi disponibili per l'esame dei disegni di legge in titolo, chiede alla presidenza che sia posticipato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, pur facendo presente che l'esame dei provvedimenti in Commissione bilancio deve concludersi domani, non è contraria al posticipo del termine di presentazione degli emendamenti.

Valentina APREA (FI), dopo aver fatto presente che il rendiconto è di fatto inemendabile e che anche il disegno di legge di assestamento, già approvato dal Senato, non subirà modifiche, si dice non contraria a differire il termine per la presentazione di emendamenti.

Vittoria CASA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è prorogato alle ore 18 della giornata odierna. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258
 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259
 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
 finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno finanziario
 2021.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
 per l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza) (Alla V Commissione)
 (*Esame congiunto e rinvio*)

146

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza
 della presidente Alessia ROTTA.*

La seduta comincia alle 15.15.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
 per l'esercizio finanziario 2020.**

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello
 Stato per l'anno finanziario 2021.**

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero del-
 l'economia e delle finanze per l'anno finanziario
 2021 (relativamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della
 transizione ecologica per l'anno finanziario 2021.**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle
 infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno**

**finanziario 2021 (relativamente alle parti di
 competenza).**

(Alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame con-
 giunto dei provvedimenti in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, per quanto
 riguarda le modalità di esame, ricorda che
 dopo l'esame preliminare la Commissione
 procede all'esame delle proposte emenda-
 tive presentate nonché alla votazione della
 proposta della relatrice con riferimento a
 ciascun disegno di legge, iniziando dal di-
 segno di legge di approvazione del rendi-
 conto e passando successivamente al dise-
 gno di legge di assestamento.

Ricorda, inoltre che, l'esame si con-
 clude, per ciascun provvedimento, con una
 relazione alla V Commissione e con la
 nomina di un relatore per la VIII Commis-
 sione.

Con riguardo alla fase emendativa, fa presente che il Rendiconto è per sua natura inemendabile. Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, per prassi, nelle Commissioni di settore non sono presentati emendamenti, potendo essere direttamente presentati presso la Commissione Bilancio. Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di assestamento per l'esercizio 2021 è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE), *relatrice*, riferisce per le parti di competenza della VIII Commissione, sui disegni di legge in esame.

Richiama i dati più significativi e le informazioni più rilevanti con riguardo ai due provvedimenti, rinviando per tutti i dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.

Fa presente che l'analisi del rendiconto relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT, ora MIMS) viene svolta con riferimento alle sole missioni di competenza della Commissione, ossia le missioni n. 14 Infrastrutture pubbliche e logistica e n. 19 Casa e assetto urbanistico.

La missione 14 assorbe, in termini di stanziamenti definitivi di competenza, circa il 37,3 per cento delle complessive disponibilità di bilancio del MIT, pari a 18,2 miliardi, per un totale di circa 6,8 miliardi (3,4 miliardi nel 2019).

Per il settore stradale e autostradale sono allocati circa 4,7 miliardi (nel 2019 erano 1,2 miliardi) in termini di stanziamenti definitivi e circa 1,7 miliardi (nel 2019 erano 1,8 miliardi) sono destinati a opere di preminente interesse nazionale e a quelle di edilizia pubblica (tra cui anche quelle carcerarie).

Nell'ambito della missione 14, il programma 14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, nel 2020, presenta risorse definitive in conto competenza pari a 4,7 miliardi, per la quasi totalità afferenti alla spesa di parte capitale; gli impegni di competenza risultano pari a circa 1 miliardo, in aumento rispetto al dato 2019 (772 milioni). Gran parte delle risorse del programma attengono al Fondo unico ANAS (cap. 7002), che presenta, in termini defi-

nitivi di competenza, circa 4 miliardi di euro (610 milioni nel 2019). Il marcato aumento delle risorse rispetto all'esercizio precedente è strettamente connesso all'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020, approvato dal CIPE in data 24 luglio 2019.

Il programma 14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità presenta, dal canto suo, stanziamenti definitivi di competenza pari a quasi 1,9 miliardi di euro (il dato iniziale era ammontante a poco più di 1,6 miliardi di euro), gli impegni di competenza risultano pari a circa 1,4 miliardi. Il valore dei pagamenti è stato di 1,3 miliardi, di cui 500 milioni sulla competenza. I residui finali ammontano a circa 3,5 miliardi (3 miliardi nel 2019), a fronte di residui iniziali pari a 3 miliardi (2,4 miliardi nel 2019). Le maggiori risorse del programma sono allocate sul capitolo 7012 relativo alle opere di preminente interesse nazionale che presenta stanziamenti definitivi di competenza pari a circa 1 miliardo.

Quanto alla missione 19, Casa e assetto urbanistico essa presenta due programmi di spesa: il programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie del MEF, che presenta stanziamenti definitivi pari a 662,3 milioni di euro, e il programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali del MIT (ora MIMS), con risorse definitive in conto competenza pari a 385,9 milioni.

Gli stanziamenti iniziali di competenza del MIT ammontano a 15,8 miliardi, che in consuntivo diventano 18,2 miliardi, con residui finali pari a 19 miliardi.

Passando al rendiconto relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, segnalo per l'anno 2020, uno stanziamento iniziale di competenza ammontante a 1.032,2 milioni di euro (nel 2019 era pari 845,3 milioni di euro); l'importo definitivo in conto competenza si attesta a 1.759,8 milioni di euro (con una crescita del 75,5 per cento del dato definitivo del 2019, ammontante a 1.002,6 milioni di euro), di cui 1.337,7 milioni in conto capitale e 416 milioni in conto corrente. I residui complessivi finali ammontano a 1.472,4 milioni di euro. Gli stanziamenti

menti complessivi disposti sulla cassa ammontano a circa 1.977,1 milioni di euro, di cui pagati risultano 1.428,8 milioni di euro e 548,3 milioni in economie di spesa.

Per il MATTM la nostra analisi viene svolta con riferimento alla missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, articolata in sette programmi, che rappresenta la missione principale attribuita al Ministero dell'ambiente, assorbendo il 92,3 per cento delle risorse totali assegnate al Ministero, con uno stanziamento iniziale pari a 901,56 milioni di euro e uno stanziamento definitivo pari a 1.624,3 milioni, con residui finali pari a 1.466,5 milioni di euro; il restante 7,7 per cento delle risorse totali del Ministero, pari a 135,5 milioni di euro, risulta essere lo stanziamento definitivo in conto competenza attribuito alla missione 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Nell'ambito della missione 18, il programma 18.5 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali presenta uno stanziamento definitivo in conto competenza di 101,9 milioni di euro (circa il 6 per cento del totale della missione 18), con residui finali pari a 140,2 milioni.

Il programma 18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico presenta in conto competenza definitivo risorse per 506,4 milioni (il 31,3 per cento della missione 18), con residui finali pari a 456,9 milioni. Le risorse del programma risultano suddivise, in gran parte, tra gli interventi, per il settore idrico (163,3 milioni, allocati nei capitoli 7645 e 7648) e per il contrasto del dissesto idrogeologico e il finanziamento alla Autorità di bacino (315,4 milioni, presenti nei capitoli 7511, 8533, 8535, 8551, 3010 e 3022).

Relativamente al programma 18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, si presenta uno stanziamento definitivo pari a 335,2 milioni (circa il 21 per cento del totale della missione 18). I residui finali del programma ammontano a 93,5 milioni di euro.

Il programma 18.15 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti reca uno stanziamento definitivo pari a 132,3 milioni (l'8 per cento della missione 18), con residui finali pari a 234,1 milioni. Complessivamente le risorse del programma risultano impegnate per oltre il 70 per cento e quasi interamente pagate. Le risorse del programma risultano prevalentemente allocate nel capitolo 7082 (82 milioni), per la realizzazione, installazione e attivazione del SISTRI.

Per il programma 18.16 Programmi ed interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili, gli stanziamenti definitivi sono pari a 380,7 milioni (il 23,6 per cento della missione 18), con una forte incidenza delle spese in conto capitale, i cui stanziamenti sono pari a 364,5 milioni, che costituiscono quasi il 96 per cento del totale. I residui finali risultano pari a 360,7 milioni di euro. Migliora rispetto al 2019 la capacità di impegno che si attesta al 78 per cento a cui corrisponde una capacità di pagamento pari all'83 per cento. La gran parte delle risorse del programma risulta allocata per interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico, con uno stanziamento definitivo di 245,4 milioni di euro.

Il programma 18.19 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche, di nuova istituzione nell'esercizio finanziario 2020, è attribuito alla competenza del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI), e riguarda l'adozione di misure per la bonifica dei siti inquinati, per il recupero delle aree industriali e la riparazione del danno ambientale. Tale programma presenta stanziamenti in conto competenza definitivi pari a 146,3 milioni di euro, volti, principalmente, ad interventi di risanamento ambientale e bonifiche. La composizione economica del programma evidenzia una forte componente della spesa in conto capitale, che rappresenta oltre il 97 per cento della spesa finale primaria.

Fa, poi, osservare che in attuazione dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196/2009, in allegato al rendiconto sono esposte

le risultanze delle spese ambientali (cd. ecorendiconto).

In tale ambito, le risorse finanziarie destinate dallo Stato alla spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali ammontano nel 2020 a circa 9 miliardi di euro, pari allo 1 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. I circa 9 miliardi di euro di risorse finanziarie disponibili (massa spendibile) per la spesa primaria ambientale sono costituiti per il 25,9 per cento da residui accertati e per il restante 74,1 per cento da stanziamenti definitivi di competenza. Rispetto agli stanziamenti previsti all'inizio dell'esercizio, in corso d'anno si è aggiunta, attraverso le variazioni di bilancio, una quota rilevante di risorse, pari a circa il 21 per cento del totale della massa spendibile. Si tratta per lo più di risorse destinate alla « protezione dell'aria e del clima » e all'« uso e gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili (combustibili fossili) ».

Con riferimento al rendiconto relativo alla Protezione civile, ricorda che nella Missione 8 « Soccorso civile », che complessivamente presenta un dato definitivo in conto competenza pari a circa 9,9 miliardi di euro, rilevano, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Ambiente, il programma 8.4 Interventi per pubbliche calamità e il programma 8.5 Protezione civile, presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che complessivamente hanno risorse definitive in conto competenza per 7,1 miliardi (il 71,8 per cento delle risorse totali della missione).

Le risorse del programma 8.4 ammontano in conto competenza definitivo a 1.052,8 milioni di euro, di cui 951,9 milioni per il sostegno alla ricostruzione e 100,8 milioni per la prevenzione del rischio sismico.

Le risorse del programma 8.5 ammontano ad un importo definitivo in conto competenza pari a 6.048,8 milioni di euro, di cui 4.810 milioni per la Protezione civile di primo intervento, 900 milioni per interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico, 243 milioni per l'ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali, 78,6 milioni per il coordinamento del sistema di protezione civile e 17,2 milioni per interventi per emergenze diverse da calamità naturali.

Nel passare ora al disegno di legge di assestamento per il 2021, segnala che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) per l'esercizio 2021, approvato con la legge di bilancio 2021, reca spese iniziali per complessivi 14.835,8 milioni di euro in conto competenza e 15.624,4 milioni di euro in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate, rispettivamente, a 16.217,7 e 17.901,6 milioni, facendo registrare variazioni rispettivamente pari al 9,3 per cento e al 14,6 per cento.

Le principali missioni, in termini di stanziamenti assestati di competenza, che interessano l'VIII Commissione, sono la missione 14 Infrastrutture pubbliche e logistica e la missione 19 Casa e assetto urbanistico.

All'interno della missione 14 si segnalano, per la rilevanza dello stanziamento, i programmi 14.10 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (con una previsione assestata di competenza pari a 1.008,2 milioni) e 14.11 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (con una previsione assestata di competenza pari a 2.942,4 milioni).

Tali programmi, congiuntamente considerati, assorbono circa il 94 per cento dello stanziamento assestato di competenza della missione.

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero, nella missione 19 Casa e assetto urbanistico è incardinato il solo programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali, con uno stanziamento di competenza che viene assestato a 225,5 milioni di euro.

Con riferimento allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (MiTE) per l'esercizio 2021, approvato con la legge di bilancio 2021, sono presenti spese iniziali per complessivi 1.566,8 milioni in conto competenza e 2.036,6 milioni in conto cassa. Gran parte delle risorse (90,9 per cento), in termini di stanziamenti assestati di competenza, è concentrata nella

missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (1.600,7 milioni di euro). Per quanto riguarda i singoli programmi, segnala che oltre l'86 per cento dello stanziamento assestato di competenza della missione è contenuto nei programmi 18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, 18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino e 18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili.

Infine, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nell'ambito della Missione 8 Soccorso civile, sono allocate le risorse del programma 8.5 Protezione civile, con uno stanziamento assestato di competenza di 4,1 miliardi di euro. Le variazioni appor-

tate dal disegno di legge di assestamento in esame (il cui dettaglio è illustrato nel dossier predisposto dagli uffici) sono pressoché interamente ascrivibili al capitolo 7441 (Fondo per le emergenze nazionali), che in tal modo fa registrare uno stanziamento assestato di competenza di 2.878,6 milioni. La variazione registrata nel capitolo in questione, pari a 1.938,6 milioni di euro, deriva dai rifinanziamenti disposti dall'art. 40 del D.L. 41/2021 per l'emergenza COVID-19.

In conclusione, nel preannunciare una valutazione favorevole, si riserva di presentare le proposte di relazione all'esito del dibattito in Commissione.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria | 151 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 151 |
| DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 152 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 153 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 settembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 15.05.

Sull'ordine dei lavori.

Simone BALDELLI (FI) dichiara di rivolgersi alla presidente in quanto garante delle funzioni della Commissione. Ricorda di portare avanti da tempo una battaglia per la trasparenza sui proventi delle multe stradali, argomento sul quale del resto appunto la Commissione ha di recente approvato una risoluzione. Rispondendo ad uno strumento di sindacato ispettivo, il Ministro Giovannini ha avuto modo di fornire in proposito alcuni macrodati: ad oggi, nonostante la normativa prevedesse l'obbligo di consegnare una relazione entro il 31 maggio, appena un terzo degli enti locali

ha consegnato quella del 2020 e quattro quinti quella del 2019. Chiede dunque alla Presidente di rivolgersi ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili onde avere dei dati analitici e non solo aggregati, per disporre di un quadro informativo più completo.

In secondo luogo, richiama l'attenzione della Commissione su di un diverso ambito, vale a dire la regolamentazione degli autovelox. Rammenta in proposito deve essere adottato da tempo un decreto attuativo, che non viene emanato evidentemente per pressioni politiche; nel frattempo l'uso degli autovelox non è inibito, bensì prosegue in una situazione di vera e propria anarchia, vista l'assenza di un qualsiasi strumento normativo, ad eccezione della cosiddetta « circolare Minniti », che risulta peraltro insufficiente.

Raffaella PAITA, *presidente*, risponde che, a seguito della sollecitazione del collega Baldelli, è sua intenzione attivarsi presso i Ministeri competenti.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matilde SIRACUSANO (FI), *relatrice*, rileva che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Il decreto si compone di 10 articoli, tra i quali rileva ai fini delle competenze della Commissione l'articolo 2, che individua le misure per i mezzi di trasporto.

Nel dettaglio, l'articolo 2, comma 1, prescrive di munirsi della certificazione verde COVID-19, ossia del cd. *green pass*, a tutti i soggetti che intendano accedere ai seguenti mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo *Intercity*, *Intercity Notte* e *Alta Velocità*; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti (si tratta pertanto dei pullman di linea pubblica o privata volta a offrire a persone collegamenti stradali su itinerari che tocchino il territorio di almeno 3 regioni); autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, a esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione precisa che l'elencazione è tassativa e che dunque non è richiesto il possesso del *green pass* ai fini dell'accesso e dell'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati, quali, a titolo esemplificativo: metropolitane e mezzi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, ivi compresi quelli impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi; mezzi adibiti al trasporto scolastico dedicato; navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi con le isole minori; impianti nei comprensori sciistici. In relazione a detti mezzi di trasporto, resta comunque fermo l'obbligo di osservare le misure anti-contagio, ivi comprese quelle previste dai protocolli e dalle linee guida di settore.

Il comma 2 prevede che la prescrizione del comma 1 non si applichi ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale, ossia ai minori di 12 anni, e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In chiave di concreta attuazione delle disposizioni appena descritte, il comma 3 assegna ai vettori aerei, marittimi e terrestri (e ai loro delegati) compiti di controllo. Essi sono, infatti, tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi elencati nel comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste.

Il comma 4 reca le disposizioni sanzionatorie, prevedendo la medesima sanzione sia in caso di trasgressione dell'obbligo di munirsi di *green pass* per l'accesso ai mezzi di trasporto sia in caso di violazione degli obblighi di verifica da parte dei vettori. È in particolare richiamato l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1000; in caso di reiterate violazioni la sanzione è raddoppiata. È fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca reato (ad esclusione del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 c.p., che non trova applicazione).

Davide GARIGLIO (PD) afferma che, come rappresentante del gruppo Partito Democratico, intende sottoporre all'attenzione della Commissione una questione sollevata dall'ANEF e da altre associazioni di gestori di impianti sciistici. Questi ultimi hanno infatti fatto notare che nella scorsa stagione, per contenere la pandemia, sono state poste limitazioni al numero di biglietti e abbonamenti che potevano essere venduti al pubblico, con ricadute negative sul turismo di intere zone. Si tratta oltretutto di un criterio discutibile, in quanto l'effettiva fruizione degli impianti era poi sottoposta al capriccio di chi aveva comprato gli abbonamenti e i biglietti. I gestori richiedono quindi di non porre limitazioni al numero di biglietti, ma di introdurre l'obbligo del *green pass* negli impianti sciistici, accompagnato dalle limitazioni di capienza che si ritengono necessarie. Tale indicazione, a suo avviso, dovrebbe essere fatta propria dalla Commissione.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, con riferimento, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Tabella 10).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procederà all'esame degli eventuali emendamenti presentati nonché a quello delle relazioni predisposte dal rela-

tore con riferimento a ciascun disegno di legge.

Le relazioni approvate, unitamente agli eventuali emendamenti approvati, sono trasmesse alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di assestamento è fissato alle ore 17.30 della giornata odierna.

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, rileva che, in via d'introduzione, è opportuno rammentare che l'articolo 81 della Costituzione prevede che annualmente il Governo presenti al Parlamento la legge di bilancio, che contiene le autorizzazioni alla spesa pubblica e indica i mezzi per farvi fronte. Come è noto, si tratta del bilancio preventivo, se non si approva il quale entro il 31 dicembre ha luogo l'esercizio provvisorio.

Oltre al bilancio preventivo, il governo deve presentare il Rendiconto delle spese effettuate sulla base del preventivo approvato l'anno precedente e l'Assestamento di bilancio. Il Rendiconto è una legge in senso solo formale, giacché si tratta della rappresentazione di fatti contabili già avvenuti e quindi non è suscettibile di essere emendata.

Il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie dunque all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. La disciplina del Rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

L'Assestamento è una legge nel senso pieno del termine, giacché può racchiudere elementi di indirizzo politico.

L'Assestamento di bilancio dello Stato, la cui disciplina è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno, ha lo scopo di consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di Rendiconto.

Come per la legge di bilancio, le Commissioni di merito svolgono, nei confronti della Commissione Bilancio, che svolge l'esame in sede referente, una funzione consultiva sulle parti di rispettiva competenza.

Venendo allora sinteticamente al Rendiconto e salvo il rinvio (per informazioni più dettagliate) al *dossier* del Servizio studi, riferisce che – come anche è noto – le risorse pubbliche di competenza della Commissione si trovano dislocate negli stati di previsione di 3 ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (il cui nome è mutato nel 2021 in Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili); Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quel che riguarda il Rendiconto per il 2020 del MIT (oggi MIMS), le missioni di interesse della Commissione sono la n. 3 e la n. 7 (tabella 10).

La missione 13 inerisce al diritto alla mobilità e allo sviluppo dei sistemi di trasporto e porta una previsione definitiva nel 2020 di 10 miliardi e 78 milioni di euro; il pagato effettivo è risultato di 7 miliardi e 265 milioni, con impegni vincolanti per ulteriori 2 miliardi e 715 milioni per un totale di fine esercizio di 9 miliardi e 980 milioni (in crescita di circa 2 miliardi rispetto all'anno precedente).

La voce più consistente in questo contesto è costituita dal programma 13.6 relativo alla mobilità locale, con previsioni definitive per 7 miliardi 115 milioni e 5 miliardi e 726 milioni di esborso effettivo, accompagnati da impegni vincolanti per un ulteriore miliardo e 387 milioni, per giungere a un totale di esercizio di 7 miliardi e 113 milioni.

Ricorda che la missione 13, in coerenza con la logica del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), è principalmente incentrata nell'erogazione delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale (TPL), a cui si aggiungono quelle relative all'autotrasporto e all'intermodalità, quelle dirette a finanziare interventi di messa in sicurezza dei sistemi ferroviari e della mobilità stradale, quelle per lo sviluppo e sicurezza della navigazione e trasporto marittimo e per le vie d'acqua in-

terne, nonché gli stanziamenti di bilancio finalizzati allo sviluppo e alla sicurezza del trasporto aereo.

La missione n. 7 concerne l'ordine pubblico e la sicurezza e il programma di competenza della IX Commissione è il 7.7. relativo alla sicurezza e ai controlli nei mari, nei porti e sulle coste. Qui la previsione definitiva 2020 è di 861 milioni, con spese effettive per 795 milioni e impegni vincolanti da onorare per 32 milioni di euro, per un totale di esercizio di quasi 828 milioni (in crescita di più di 20 milioni rispetto all'anno precedente).

Il disegno di legge di assestamento 2021, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio 2021, propone una variazione in aumento di 1.381,9 milioni di euro circa (pari a +9,3%) alle spese in conto competenza del MIMS. Con il disegno di legge di assestamento 2021 si propone complessivamente per il MIMS una spesa assestata di 16.217,7 milioni di euro circa. Rispetto alle previsioni iniziali di spesa approvate con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nel periodo gennaio-maggio 2021 sono stati introdotti in forza di atti amministrativi incrementi di spesa per un ammontare complessivo di circa 1.378 milioni di euro in termini di competenza, relativi in massima parte (per 821,9 milioni di euro) all'applicazione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto-legge sostegni).

Quanto allo stato di previsione del MEF (tabella 2), è d'interesse della Commissione trasporti la missione 13, programma 13.8, inerente al sostegno allo sviluppo del trasporto, la cui previsione assestata nel 2020 era di 6 miliardi e 159 milioni, di cui spesi effettivamente circa 5 miliardi e 887 milioni, con impegni vincolanti per ulteriori

271 milioni, per un totale a chiusura sostanzialmente uguale alla previsione assestata.

Nel disegno di legge di assestamento 2021 la previsione di spesa, in termini di competenza, del programma 13.8 è complessivamente di 5.928,2 milioni di euro, con un lieve aumento di 9 milioni di euro, in dipendenza di atti amministrativi, rispetto a previsioni iniziali di bilancio 2021, relativi al capitolo 7122 per i contributi in conto impianti da corrispondere a Ferrovie dello Stato S.p.a.

Circa infine il tema delle comunicazioni, le relative risorse sono allocate sullo stato di previsione del MISE (tabella 3), nella missione 15, programma 15.8 (servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali). In tale ambito, a fronte di previsioni assestate nel 2020 per 599 milioni, i pagamenti effettivi sono stati di 123 milioni con impegni vincolanti rimanenti per 444 milioni, sicché il totale a chiusura d'esercizio è di circa 567 milioni.

Nel disegno di legge di assestamento 2021 la Missione 15 *Comunicazioni* ricompresa nel MISE reca complessivamente uno stanziamento di spesa di 457,3 milioni di euro, in aumento di 76,3 milioni di euro rispetto allo stanziamento delle legge di bilancio 2021. La variazione è quasi integralmente riconducibile ad atti amministrativi e non sono proposte modifiche con il disegno di legge di assestamento.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Atto n. 270 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 157

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 163

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258
Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259
Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 173

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza
della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.
— Intervengono il viceministro dello Svi-

luppo economico Gilberto Pichetto Fratin e,
da remoto, la sottosegretaria di Stato per la
Transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.

Atto n. 270.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 5 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come noto, prevede uno « scorrimento » di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire alle Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, scadono in data odierna. Fa presente che al riguardo, l'Ufficio di presidenza della X Commissione, ha acquisito l'assenso dei gruppi a richiedere al Governo di poter disporre di tempi congrui per espressione del parere, al fine di consentire che la Commissione si pronunci entro la prima metà del mese di ottobre su questo atto.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, verosimilmente entro la prima metà del mese di ottobre, termine che appare compatibile con l'esigenza che l'Esecutivo a sua volta disponga del tempo sufficiente per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN, in ordine ai profili sui quali ha richiamato l'attenzione la presidente, si riserva di informare la Commissione quanto il Governo possa attendere, oltre il termine previsto per l'espressione del parere, al fine di consentire uno spazio adeguato di esame dello schema in titolo e, al tempo stesso,

assicurare il rispetto dei termini per l'esercizio della delega.

Luca SQUERI (FI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame e ricorda che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), allegato A, n. 12, per il recepimento della direttiva (UE) 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.

Prima di illustrare il contenuto dell'atto in esame, composto di tre articoli, riassume i contenuti della direttiva cui esso dà attuazione che è stata adottata in funzione della progressiva realizzazione del mercato interno e mira a garantire equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà. Essa si basa su una scelta tendenziale di armonizzazione massima, ovvero sia contiene disposizioni che devono essere « rigidamente » introdotte nei sistemi nazionali, senza che sia possibile alzare o abbassare il livello di protezione dei consumatori con norme nazionali diverse. Segnala anche che in taluni passaggi, tuttavia, attesa l'impossibilità di superare le diversità di posizioni fra i vari Stati Membri manifestate nel corso del negoziato, la formulazione delle norme europee « è stata degradata » in chiave di armonizzazione minima, con ciò consentendo un margine di recepimento nazionale di più ampio spessore. La direttiva, dunque, armonizza pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, al fine di accrescere il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, che viene espressamente abrogata. Segnala al-

trèsì che la direttiva attuata con il presente schema si integra con la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali, negoziata quasi contestualmente, le cui norme di attuazione ricalcano appunto in larga parte gli istituti disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/771.

Passando al contenuto dello schema, osserva, preliminarmente, che nella sua formulazione è stata utilizzata la tecnica della novellazione e, all'articolo 1, comma 1, sostituisce integralmente il capo I del titolo III della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo; il comma 2 del medesimo articolo 1 è volto a specificare quale nozione di « produttore », rispetto a quella generale utilizzata nell'articolo 3 del codice, si applica al capo oggetto dello schema. L'articolo 2, al comma 1, dispone circa l'acquisto dell'efficacia delle nuove norme, fissandola al 1° gennaio 2022 e per i soli contratti successivamente conclusi mentre, al comma 2, prevede obblighi di informazioni da rendere alla Commissione europea a carico del Ministero dello sviluppo economico circa la normativa interna nella materia disciplinata dalla direttiva in recepimento. Infine, l'articolo 3 reca la disposizione di neutralità finanziaria.

Relativamente all'articolo 1, comma 1, ribadisce, quindi, che esso sostituisce integralmente il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo (da ora in poi: « codice »), che aveva recepito l'abrogata direttiva 1999/44/CE, composto ora degli articoli da 128 a 135-*septies*. Il nuovo articolo 128 del codice disciplina l'ambito di applicazione e le definizioni. Segnala, in particolare, che al comma 1, rispetto alla norma attualmente in vigore, non si è mantenuto il precedente riferimento ai « beni di consumo » come oggetto del contratto in quanto nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE era presente tale inciso, ma esso non è stato riprodotto né nell'articolo 1, né nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771; tale mancata specificazione è frutto della scelta del

legislatore europeo di allargare il campo di applicazione comprendendo, limitatamente agli istituti disciplinati dalla nuova direttiva, i beni materiali con contenuto o servizi digitali integrati. Lo schema, peraltro, ha preferito utilizzare la definizione di « garanzie convenzionali » in luogo di quella di « garanzie commerciali », contenuta nel testo europeo, per mantenere continuità terminologica con la normativa sostituita (come si rileva dalla relazione che accompagna lo schema di decreto). Il comma 2 contiene le definizioni, come previste dall'articolo 2 della direttiva 2019/771. Tra di esse, molte delle quali riproducono o ricalcano quelle già presenti nel codice – e che, per brevità, tralascia –, segnala, oltre quanto già accennato relativamente alla nozione di « produttore » (in dettaglio: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo) e alle « garanzie convenzionali » (qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge): una miglior specificazione della definizione di venditore (ricomprendendovi anche il fornitore di piattaforme se agisce solo come tale in relazione ad un contratto di vendita con il consumatore finale); un intervento innovativo sulla definizione di bene con l'inserimento tra di essi dei « beni con elementi digitali » (qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene) nonché l'inclusione degli animali vivi tra i beni medesimi; le nozioni di servizio digitale, compatibilità, funzionalità, interoperabilità che riproducono pedissequamente il testo europeo; l'inserimento della nozione di durabilità (la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale), che riproduce il testo europeo; l'inserimento delle definizioni di « senza spese » e « asta pubblica », che hanno carattere di novità e riprodu-

cono il testo europeo. Il comma 3 riproduce l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/771 e chiarisce il rapporto fra l'ambito di applicazione di tale direttiva e quello della direttiva (UE) 2019/770: le disposizioni del capo in oggetto non si applicano ai contratti di mera fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale facendo eccezione i contenuti digitali o i servizi digitali allorché si trovino incorporati o interconnessi con beni e che sono forniti con il bene ai sensi del medesimo contratto, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi, specificando altresì che quando tale incorporazione o inclusione siano dubbie, si presume che la fornitura rientri nel contratto di vendita. Il comma 4, che riproduce l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/771, esclude l'applicazione delle disposizioni del capo in oggetto al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale e ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste dalla legge. Il comma 5 riproduce il precedente comma 3 dell'articolo 128 del codice del consumo e prevede che le recate disposizioni si applicano alla vendita di beni usati (limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa), ivi compresi i casi in cui siano venduti in aste pubbliche, a condizione che siano facilmente messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla stessa direttiva.

Illustra quindi l'articolo 129 del codice che riproduce il contenuto degli articoli 5, 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 2019/771. Il comma 1 sancisce l'obbligo del venditore di fornire beni conformi al contratto e la disposizione è analoga a quella precedentemente contenuta nell'articolo 129 comma 1 del codice del consumo. Il comma 2 contiene i requisiti soggettivi della conformità del bene al contratto (idoneità ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore e da questi reso noto per tempo, essere corredato di tutti gli accessori e le istru-

zioni ed essere fornito con gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita). Il comma 3 recepisce l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771 e contiene i requisiti oggettivi della conformità al contratto. Il bene deve essere: idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo; possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione; essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio e istruzioni ragionevolmente attesi; essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

L'articolo 130 recepisce le previsioni dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2019/771, e reca disposizioni in materia di obblighi del venditore e condotta del consumatore. Il comma 1 riproduce il testo del precedente articolo 129, comma 4, e limita il vincolo del venditore alle predette dichiarazioni pubbliche di cui all'articolo 129, comma 3, se da lui non conosciute, ovvero se siano state corrette prima della vendita ovvero se non hanno influenzato la decisione di acquistare il bene. Il comma 2 recepisce le previsioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/771 e riguarda la disciplina degli «aggiornamenti dei contenuti digitali»: il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili e fornirglieli nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure se il contratto di vendita prevede una fornitura

continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo. Il comma 3 disciplina il caso di esonero della responsabilità del venditore per i difetti di conformità connessi al mancato aggiornamento ove il consumatore non installi gli aggiornamenti ricevuti entro un termine congruo, nonostante esaustive informazioni fornite dal venditore circa la disponibilità dell'aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso e la mancata installazione da parte del consumatore o l'installazione errata dell'aggiornamento non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore. Il comma 4 recepisce le previsioni dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/771 e sostituisce, introducendo una disciplina in parte diversa, il precedente articolo 129, comma 3, del codice del consumo ovvero l'ipotesi di patto che escluda dalle previsioni contrattuali alcuni requisiti oggettivi di conformità quando il consumatore è stato specificamente informato e questi ha espressamente e separatamente accettato al momento della conclusione del contratto di vendita.

L'articolo 131 recepisce l'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/771 in tema di errata installazione dei beni e sostituisce, allineandosi alla sua formulazione, quanto previsto dal precedente articolo 129, comma 5, del codice del consumo. Vi è difetto di conformità se esso deriva da: installazione prevista dal contratto di vendita eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; installazione effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

L'articolo 132 recepisce l'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/771 e mira ad estendere i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l'uso del bene è limitato o impedito da restrizioni derivanti dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.

L'articolo 133 recepisce l'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771 e disciplina la responsabilità del venditore. Il comma 1 ricalca la precedente previsione dell'articolo 130, comma 1, del codice del consumo nonché l'originaria previsione dell'articolo 132, comma 1, sintetizzandole in un'unica disposizione. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (eseguita ai sensi dell'articolo 61 del codice) e che si manifesta entro due anni da tale momento. La disposizione si applica anche ai beni con elementi digitali, salvo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2. Il comma 2, peraltro, prevede che nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se la fornitura è continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo previsto dal contratto. Il comma 3 mantiene quanto già disposto dall'articolo 132, comma 4, del codice del consumo, prevedendo la prescrizione del diritto di azione nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; ciò in conformità a quanto consentito dall'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2019/771. Il comma 4 è frutto dell'esercizio della facoltà concessa agli Stati membri dal legislatore europeo all'articolo 10, paragrafo 6, e mantiene le previsioni del precedente articolo 134, comma 2, del quale riproduce la formulazione estendendo, in caso di beni usati, la derogabilità pattizia non solo alla durata della responsabilità del venditore ma anche al termine di prescrizione del diritto di azione (a minimo un anno).

Segnala poi che l'articolo 134 recepisce l'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/771 e disciplina il diritto di regresso (nel testo

vigente del codice regolato dall'articolo 131). Il comma 1 disciplina il diritto di regresso del venditore in termini sostanzialmente analoghi alla previsione vigente: il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, ha diritto di regresso nei confronti delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. Il comma 2 dispone che il venditore che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Osserva quindi che l'articolo 135 recepisce l'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/771 in tema di distribuzione dell'onere della prova e ricalca quanto previsto nel vigente articolo 132, comma 3, del codice del consumo con la differenza che il termine semestrale è stato sostituito da un termine annuale: salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. La norma si applica anche ai beni con elementi digitali, beni relativamente ai quali il comma 2 dispone che, qualora il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova grava sempre in capo al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato nell'articolo 135, comma 2 (due anni o, se maggiore, per la durata prevista dal contratto).

Espone poi i contenuti dell'articolo 135-bis che recepisce l'articolo 13 della direttiva (UE) 2019/771 e sostituisce il vigente articolo 130 del codice del consumo e dispone sui rimedi a disposizione del consumatore. Il comma 1 stabilisce, in via generale, che in caso di difetto di conformità del bene, il

consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base di determinate condizioni. Il comma 2 stabilisce che ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, che del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità e della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Il comma 3 prevede che il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze. Il comma 4 dispone che il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita (disciplinata dal successivo articolo 135-*quater*) se: il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione (nei casi possibili) oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni; si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene; il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; il venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Evidenzia, tuttavia, che il comma 5 prevede che il consumatore goda del diritto di risolvere il contratto soltanto nei casi in cui il difetto di conformità non sia di lieve entità. Peraltro, il comma 6, che recepisce il paragrafo 6 dell'articolo 13 della direttiva, introduce la facoltà per il consumatore di rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in esame: resta

impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

Fa poi presente che l'articolo 135-*ter* recepisce l'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/771 e reca disposizioni relative alla riparazione e alla sostituzione. Ai sensi del comma 1 esse avvengono: senza spese; entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene. Il comma 2 dispone che il consumatore deve mettere a disposizione del venditore il bene e che il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese. Ai sensi del comma 3, qualora necessario, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione. Inoltre il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione (comma 4).

Illustra l'articolo 135-*quater* che recepisce gli articoli 15 e 16 della direttiva (UE) 2019/771 e dispone sulla riduzione del prezzo e sulla risoluzione del contratto. Segnala che la relazione che accompagna lo schema osserva che le disposizioni recate, trattandosi di fattispecie previste in termini di armonizzazione massima, riproducono quasi fedelmente il testo della direttiva europea in questione. Il comma 1 prevede che la riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme. Il comma 2 stabilisce che il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita. Il comma 3, in ossequio al principio di tutela effettiva del consumatore, dispone che qualora il consumatore acquisti beni « multipli » e il difetto di conformità riguardi soltanto al-

cuni dei beni, ha diritto di risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni acquistati insieme ai beni non conformi, anche se tali altri beni sono conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi. Se il consumatore risolve il contratto, restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.

Ricorda brevemente l'articolo 135-*quinqüies* che recepisce l'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771 e disciplina le garanzie convenzionali superando, con una disciplina di maggior dettaglio, il vigente articolo 133 del codice del consumo nonché l'articolo 135-*sexies* che recepisce, ai commi 1 e 2, quanto previsto dall'articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/771. Salvo quanto altrimenti disposto, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal capo del codice in esame. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (comma 1). Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela (comma 2). Osserva che la relazione che accompagna lo schema di decreto evidenzia che il comma 3 riproduce il precedente articolo 134, comma 3, del codice del consumo che si è ritenuto non in contrasto con la scelta di armonizzazione massima in quanto estende la sanzione della nullità avuto riguardo alla clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato terzo, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal capo in esame, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Conclude evidenziando che l'articolo 135-*septies* prevede che, per quanto non previsto dalla nuova normativa, si applicano le

disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno (comma 1) mentre, per gli aspetti disciplinati dalla medesima nuova normativa all'esame, non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela (comma 2).

Ritiene, infine, che il Governo sicuramente non avrà difficoltà a manifestare la sua disponibilità ad attendere qualche giorno per l'espressione del parere della Commissione, vista la delicatezza dei temi coinvolti, in modo da permettere un esame più approfondito.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Atto n. 294.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 7 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come noto, prevede uno « scorrimento » di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire

alle Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, scadono il prossimo 16 settembre 2021. Fa presente che al riguardo, l'Ufficio di presidenza della X Commissione ha acquisito l'assenso dei gruppi a richiedere al Governo di poter disporre di tempi congrui per espressione del parere, al fine di consentire che la Commissione si pronunci entro la prima metà del mese di ottobre su questo atto.

Avverte, inoltre, che lo schema di decreto legislativo in oggetto è assegnato con riserva, non essendo corredato dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, la Commissione non sarebbe comunque nelle condizioni di pronunciarsi prima che la riserva sia sciolta.

Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, verosimilmente entro la prima metà del mese di ottobre, termine che appare compatibile con l'esigenza che l'Esecutivo a sua volta disponga del tempo sufficiente per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.

Diego BINELLI (LEGA), *relatore*, espone in sintesi il decreto legislativo ricordando che esso mira a dare attuazione nell'ordinamento interno, sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 12 e 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020, alla direttiva UE n. 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27 (rifusione)). Sono state anche inserite disposizioni integrative e modificative delle norme vigenti per tenere conto della entrata in vigore del regolamento (UE) 943/2019 (rifusione), del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore elettrico e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Osserva che le norme europee oggetto di recepimento fanno parte del cosiddetto *Clean Energy Package* della Commissione europea, ossia il pacchetto

normativo dell'UE volto a facilitare il perseguimento degli obiettivi del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 che ha definito i target al 2030 in materia di emissioni di gas serra (in coerenza con gli impegni poi assunti alla conferenza di Parigi sul clima), sviluppo delle fonti rinnovabili, promozione dell'efficienza energetica, sviluppo delle interconnessioni elettriche, assicurando mercati concorrenziali, prezzi accessibili, sostenibilità ambientale degli investimenti e sicurezza dell'approvvigionamento. Ritiene quindi che si tratta di un provvedimento di rilevante interesse per la X Commissione e avverte che ricorderà, brevemente, innanzitutto il contenuto della normativa UE di riferimento per passare ad illustrare, quindi, lo schema in esame, e rinvia, fin d'ora, alla documentazione a disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento.

Fa quindi presente che la direttiva UE n. 2019/944 stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, l'accumulo e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, di funzioni e organizzazione dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione e di indipendenza delle autorità di regolazione, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, flessibili, equi e trasparenti. In particolare, le disposizioni contenute nella direttiva UE n. 2019/944 definiscono un quadro normativo in cui si mette il consumatore al centro delle misure necessarie per lo sviluppo del mercato integrato, nella prospettiva di un sistema elettrico in cui cresce il ruolo delle risorse distribuite e decentrate e quindi diventa essenziale l'esigenza di flessibilità per garantire la sicurezza delle forniture. A tal fine si prevedono disposizioni volte, da un lato, a promuovere la partecipazione attiva e consapevole del consumatore; dall'altra, a promuovere la diffusione di sistemi di accumulo e di ricarica dei veicoli elettrici, secondo criteri di mercato, funzionali all'integrazione nel sistema della crescente generazione da fonti rinnovabili. A tal riguardo, sono state introdotte anche novità

di rilievo, in particolare in tema di sviluppo delle comunità energetiche di cittadini, volte a valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini e il ruolo delle comunità nei diversi ambiti di attività del settore elettrico (dalla produzione alla vendita alla fornitura di servizi al sistema) e di sviluppo e promozione dei sistemi di accumulo secondo logiche di mercato. Si tratta di novità importanti nel disegno complessivo di un sistema che dovrà governare, in condizioni di sicurezza e secondo principi di efficienza e contenimento dei costi, l'integrazione della crescente quota di generazione da fonti rinnovabili. Nell'ottica di promuovere un sistema più decentrato e flessibile, la direttiva rafforza inoltre il ruolo dei gestori della rete di distribuzione, prevedendo un quadro di regole in materia di approvvigionamento di servizi di flessibilità.

Ricorda poi che il regolamento UE 2019/943 mira ad armonizzare le regole di funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica con l'obiettivo di definire condizioni effettive che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, con particolare attenzione all'integrazione nei mercati dell'energia e dei servizi della gestione della domanda, dei sistemi di accumulo e della generazione da fonti rinnovabili e la formazione di segnali di prezzo dei mercati efficienti.

Segnala quindi che il regolamento UE 2019/941, infine, stabilisce norme in materia di cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell'energia elettrica anche attraverso l'armonizzazione dei Piani nazionali di prevenzione e gestione degli eventi critici e delle misure negli stessi contenuti previa individuazione secondo criteri armonizzati dei principali scenari di rischio sia nazionali sia europei.

Rileva che l'intervento normativo proposto, nel recepire le nuove disposizioni dell'Unione europea innanzi descritte, va quindi nella direzione di integrare e rafforzare le riforme già avviate, coerentemente con gli obiettivi e le misure contenuti nel Piano Nazionale Integrato Energia

e Clima (PNIEC), salvaguardando ove necessario le specificità del sistema elettrico nazionale. Le disposizioni introdotte contribuiscono inoltre a definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle azioni del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardanti la « Rivoluzione verde e la transizione ecologica ». I destinatari dell'intervento normativo proposto sono essenzialmente i consumatori e i produttori di energia elettrica nelle diverse configurazioni soggettive, nonché i soggetti che rivestono un ruolo pubblico concernente la gestione del sistema elettrico (gestori di rete di trasmissione e distribuzione, gestore dei mercati elettrici e l'Autorità di regolazione).

Passando all'illustrazione dell'articolato dello schema all'esame evidenzia che l'articolo 1 ribadisce e rafforza i principi alla base della disciplina del mercato dell'energia elettrica quali la libertà degli scambi, l'armonizzazione con il mercato europeo, la trasparenza dei prezzi, la libertà di scelta del fornitore, la partecipazione attiva dei consumatori, la protezione dei clienti vulnerabili e in povertà energetica. Viene inoltre sancita l'esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal piano nazionale integrato energia e clima e quelli necessari per l'aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento UE 2018/1999. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica. L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva UE n. 2019/944 o per rendere coerenti con il quadro europeo alcune definizioni già presenti nella disciplina nazionale mentre l'articolo 3 prevede le definizioni che discendono dalla introduzione dei nuovi istituti introdotti dalla direttiva UE n. 2019/944, tra cui, segnale, quelle di cliente attivo, comunità energetica, aggregazione, stoccaggio dell'energia, centro di coordinamento regionale, le componenti di rete pienamente integrate. L'articolo 4 stabilisce, in recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, par. 5, della direttiva, che i partecipanti al mer-

cato provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto applicabile dell'Unione europea e del diritto italiano, ivi comprese le normative in materia di ambiente e sicurezza.

Sottolinea che l'articolo 5 è dedicato ai diritti contrattuali dei clienti. Esso ribadisce, innanzi tutto, i diritti dei clienti di ricevere una fornitura di energia elettrica di loro scelta, anche di produttore o fornitore di un altro Stato membro, e di poter anche avere più di un contratto di fornitura allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione, beneficiando, ai sensi del comma 2, dei diritti contrattuali previsti dai commi successivi. Il comma 3 indica i contenuti dell'informazione che deve essere indicata nel contratto di fornitura, mentre il comma 4 stabilisce il diritto a ricevere, a pena di nullità, prima della conclusione del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Il comma 5 disciplina gli effetti della modifica delle condizioni contrattuali ed il comma 6 il correlato esercizio del diritto di recesso. Il comma 7 prevede che i fornitori trasmettano ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonché sulle condizioni contrattuali generalmente praticate e il comma 8 che gli stessi fornitori offrano diversi metodi di pagamento. Il comma 9 prevede che i moduli o formulari recanti le condizioni contrattuali siano redatti in termini equi e trasparenti, in un linguaggio semplice e univoco e il comma 10 che i clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido e, ai sensi del comma 11, di essere prontamente e adeguatamente informati sui propri diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale imposti ai fornitori. Il comma 12 disciplina il diritto del cliente finale di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente

anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese. Il comma 13 prevede che i clienti finali ricevano una fattura di conguaglio definitivo dal fornitore entro sei settimane dall'effettuato cambiamento di fornitore. Il comma 14 demanda all'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) l'adozione delle misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo. Segnala, quindi, che per ragioni di coordinamento legislativo il terzo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato (comma 15).

Evidenzia che l'articolo 6 ribadisce i diritti dei clienti finali in materia di bollette e informazioni di fatturazione che, ai sensi del comma 1, devono essere accurate, chiare, di facile consultazione e idonee a facilitare il confronto tra le diverse offerte di fornitura. Il comma 2 precisa che tutte le bollette e le informazioni di fatturazione devono essere fornite gratuitamente. Il comma 3 disciplina le modalità di comunicazione delle bollette e delle informazioni da parte del fornitore e stabilisce il diritto del cliente finale di accedere a soluzioni flessibili di pagamento. Il comma 4 precisa che nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, dette variazioni siano indicate nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione. Il comma 5 individua, con rinvio all'allegato 1 al provvedimento, i requisiti minimi cui i fornitori sono tenuti a conformarsi nella compilazione delle bollette e delle informazioni di fatturazione. Il comma 6 demanda all'Autorità il compito di adottare, sentite le organizzazioni rappresentative dei consumatori, gli atti regolatori necessari a rendere effettivi i diritti dei consumatori in materia di bollette e informazioni di fatturazione.

Segnala, inoltre, l'articolo 7 che disciplina il diritto del cliente a cambiare il proprio fornitore senza discriminazioni legate a costi, oneri o tempi. Il comma 3 demanda all'ARERA il compito di avviare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore del decreto, una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori registrate al fine di adottare gli atti regolatori volti a garantire che il cambio fornitore avvenga, a partire dal 1° gennaio 2026, entro ventiquattrore dalla richiesta. Il comma 4, stabilisce che l'esercizio del recesso da parte dei clienti civili e delle piccole imprese non può essere soggetto ad alcun onere mentre il comma 5 prevede la possibilità per il fornitore di imporre oneri di natura economica per il cliente finale che receda anticipatamente da un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso. All'Autorità di regolazione è demandato il compito di adottare la regolazione necessaria in materia di diritto al cambio fornitore e di recesso (comma 6). Infine, il comma 7 disciplina il diritto dei clienti civili di accedere a programmi collettivi di cambio fornitore, prevedendo che, in caso di pratiche abusive nei confronti degli aderenti al programma, le organizzazioni rappresentative dei consumatori possano agire, mentre i singoli partecipanti possono promuovere l'azione di classe.

Fa presente che l'articolo 8 disciplina il diritto dei clienti finali ad un contratto con prezzo dinamico, ovvero un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato; vengono, a tale scopo, indicate modalità di richiesta, informazioni obbligatorie e competenze dell'Autorità.

Evidenzia poi che l'articolo 9 sancisce il diritto dei clienti finali di avere l'accesso a contatori intelligenti e individua i requisiti minimi che questi ultimi devono rispettare. A tal riguardo, vengono attribuite ad ARERA specifiche funzioni e poteri. Con il comma 3 viene chiarito che le suddette disposizioni si applicano agli impianti futuri e a quelli che sostituiscono gli esistenti. Il comma 5 sancisce il diritto dei clienti a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni

equa, ragionevoli ed efficaci, nelle more degli interventi pianificati. Infine, si dispone che i clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti (comma 6) hanno comunque diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili.

L'articolo 10, al fine di assicurare la confrontabilità e la trasparenza delle offerte presenti sul mercato elettrico, elenca i requisiti minimi cui deve essere conforme il portale informatico destinato alla raccolta e pubblicazione delle offerte.

Sottolinea come di significativa rilevanza quanto disposto dall'articolo 11, relativo ai clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Esso fa riferimento al criterio direttivo indicato dalla legge di delegazione all'articolo 12, comma 1 lettera e), e a quanto previsto dalla direttiva negli articoli 5, 9, 28 e 29. Al comma 1 si prevede l'individuazione della platea dei clienti vulnerabili. Sono tali i clienti civili (domestici) che si trovano in condizioni di svantaggio economico o che versano in gravi condizioni di salute e che per tali ragioni utilizzano dispositivi medico-terapeutici necessari per il mantenimento in vita e perciò non disalimentabili ovvero presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute e che per tali ragioni utilizzano dispositivi medico-terapeutici necessari per il mantenimento in vita ovvero che rientrano tra gli aventi diritto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse e le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; sono inoltre ricompresi tra i vulnerabili i clienti civili con età anagrafica superiore a 75 anni in considerazione delle maggiori difficoltà che possono essere riscontrate da questa categoria di utenti nella partecipazione consapevole al mercato libero dell'energia. Viene introdotto l'obbligo per le imprese fornitrici di energia elettrica, a decorrere dalla cessazione del servizio di maggior tutela, di proporre ai clienti civili vulnerabili che ne facciano richiesta un'offerta ad un prezzo che riflette il prezzo all'ingrosso e i costi

efficienti del servizio di commercializzazione e a condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall'ARERA (che definisce anche un indice mensile del prezzo di riferimento con la finalità di aumentare il livello di consapevolezza dei consumatori) con proprio provvedimento periodicamente aggiornato. Il comma 4 stabilisce che il Ministro della transizione ecologica, sulla base del riesame della Commissione europea sugli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per detti clienti propone al Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 2025, un disegno di legge per l'eventuale superamento dell'obbligo di offerta introdotto dal comma 2 con contestuali misure sociali. Al comma 5, coerentemente con quanto delineato al riguardo dal PNIEC, si prevede l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, di un Osservatorio nazionale della povertà energetica composto di sei membri. Con l'obiettivo di promuovere l'accesso ai benefici di una maggiore partecipazione alle opportunità del mercato, al comma 7 si prevede che gli enti territoriali, ove partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini, adottino iniziative affinché anche tali soggetti possano partecipare e godere dei benefici a livello di comunità.

Segnala poi che l'articolo 12 reca disposizioni in materia di aggregatori e partecipazione degli stessi ai mercati. Il comma 1 stabilisce il diritto dei clienti di acquistare e vendere tutti i servizi connessi al mercato dell'energia elettrica diversi dalla fornitura e di stipulare contratti di aggregazione, indipendentemente dal proprio contratto di fornitura di energia e rivolgendosi a imprese di loro scelta. Il comma 2 stabilisce il diritto dei clienti di essere informati dai partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione sui termini e sulle condizioni dei contratti offerti, nonché di ricevere gratuitamente tutti i dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta, senza oneri e discriminazioni (comma 3). Si stabilisce che i clienti hanno diritto di partecipare ad aggregazioni e che le aggregazioni di clienti finali partecipano, insieme ai produttori e

in modo non discriminatorio, al mercato interno dell'energia elettrica (comma 4). È inoltre previsto che il gestore del sistema di trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, in caso di acquisto di servizi ancillari, assicurano la parità di trattamento tra partecipanti, sulla base delle rispettive capacità tecniche (comma 5). Il comma 6 affida ad ARERA la regolazione di dettaglio.

L'articolo 13 introduce disposizioni per l'avvio, con provvedimento del Ministero della transizione ecologica, sentita l'ARERA e previo parere della Commissioni parlamentari, di un processo graduale volto al superamento del meccanismo del prezzo unico nazionale (PUN) nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, in linea con il criterio contenuto nella legge di delegazione europea all'articolo 19, comma 2, lettera a). La norma introdotta stabilisce che il superamento del PUN sia subordinato ad una valutazione sull'impatto sui mercati dell'energia elettrica e sui consumatori.

Di particolare rilevanza considera quanto disposto dall'articolo 14 che introduce disposizioni con riferimento a un tema innovativo, riconducibile al fenomeno dei clienti attivi e delle comunità energetiche dei cittadini, il quale presenta aspetti di delicatezza per il sistema elettrico oltretutto esigenze di coordinamento con l'atto di recepimento della direttiva 2018/2001/UE in materia di promozione delle fonti rinnovabili, la quale disciplina, con diverse specificità, l'autoconsumo. In primo luogo si stabilisce il diritto dei clienti di partecipare al mercato dell'energia elettrica come « clienti attivi ». Il comma 2 precisa che la partecipazione al mercato può avvenire in forma singola o aggregata; che i clienti hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica e di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica; che la gestione degli impianti può essere attribuita a soggetti terzi; che i clienti sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separata-

mente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema e che sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia (comma 3) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, e vengono stabiliti talune responsabilità e guarentigie. È quindi disposto che i clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile (comma 4). Il comma 5 prevede che i soci delle comunità energetiche di cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, che può assumere qualsiasi forma, individuando al loro interno un soggetto responsabile. Sono elencati quindi (comma 6), i requisiti soggettivi delle comunità: è sancito il diritto dei clienti che aderiscono alla comunità energetica di cittadini di mantenere i propri diritti come clienti finali e di recedere. Il comma 7 chiarisce che la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche dei cittadini possa avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione e si precisa che le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi. Il comma 8 disciplina, con riferimento alle comunità e ai clienti attivi che agiscono in forma aggregata, i criteri di determinazione dell'energia condivisa. Il comma 9, precisa che sull'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessioni di terzi si applicano gli oneri generali di sistema. Il comma 10 reca i compiti di regolazione affidati all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per rendere operativo il sistema. Al Ministro della transizione ecologica è demandata (comma 11), l'adozione di indirizzi affinché: il Gestore del sistema di distribu-

zione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in commento e sia istituito, presso la Gestore dei servizi energetici S.p.A., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in sua attuazione.

Segnala quindi che l'articolo 15 dispone circa l'accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione e linee dirette. Il comma 1 statuisce che i clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a una comunità energetica dei cittadini, hanno il diritto di accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione sulla base di tariffe pubbliche praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria. Stabilisce: che le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle stesse devono essere approvate da ARERA (comma 2); che il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica può rifiutare l'accesso unicamente nel caso in cui manchi la capacità necessaria (con possibili procedure stragiudiziali presso ARERA); che il cliente finale la cui richiesta di accesso al sistema di trasmissione ovvero al sistema di distribuzione dell'energia elettrica sia stata rifiutata può chiedere al gestore di trasmettere all'ARERA informazioni sulle misure necessarie per potenziare la rete elettrica (comma 5, cui viene data attuazione con provvedimenti ARERA entro tre mesi dall'entrata in vigore della norma ai sensi del comma 7).

Osserva poi che l'articolo 16 interviene sul quadro normativo esistente derivante da norme stratificate nel tempo con l'obiettivo di promuovere una semplificazione e razionalizzazione delle diverse configurazioni di autoconsumo, partendo dalla definizione di sistemi semplici di produzione e consumo. Tratta quindi di sistemi all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico. Nel dettaglio, il comma 1 definisce il sistema semplice di produzione e consumo come sistema direttamente o

indirettamente connesso alla rete con obbligo di connessione di terzi, in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione riconducibili alla medesima proprietà ad uno o più unità di consumo riconducibili alla stessa proprietà; i sistemi devono essere localizzati interamente sulle particelle catastali nella disponibilità dei soggetti che ne fanno parte essendo inoltre previsto l'adeguamento della regolazione da parte di ARERA.

Sottolinea che l'articolo 17 introduce una nuova disciplina dei sistemi di distribuzione chiusi ovvero i sistemi per la distribuzione dell'energia elettrica all'interno di siti industriali, commerciali o di servizi condivisi all'interno di un'area limitata. Il comma 1 detta il perimetro di definizione. Il comma 2 individua alcuni requisiti per la costituzione di nuovi sistemi chiusi di distribuzione che, al comma 3, vengono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi. Il comma 4 esonera i gestori i tali sistemi da taluni obblighi e il comma 5 consente loro di sviluppare e gestire, a condizione di non discriminare l'accesso, punti di ricarica per veicoli elettrici e sistemi di stoccaggio dell'energia. Con il comma 6 è attribuito all'Autorità il compito di adottare il quadro regolatorio necessario alla costituzione e gestione degli predetti sistemi. Il comma 7 prevede che un decreto del Ministro per la transizione ecologica istituisca l'albo dei sistemi di distribuzione chiusi realizzati in attuazione della normativa, e stabilisca la procedura per l'autorizzazione della sub-concessione al nuovo soggetto nonché la procedura per l'iscrizione nell'albo dei sistemi chiusi di distribuzione esistenti; il comma 9 prevede che la normativa si applichi anche ai porti e agli aeroporti per i quali, ai sensi della normativa vigente, l'attività di distribuzione di energia elettrica è svolta sulla base di concessioni rilasciate rispettivamente dall'autorità portuale competente ovvero dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

Fa presente che l'articolo 18 introduce disposizioni per promuovere gli investimenti per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionali agli obiettivi di cre-

scita della generazione da fonti rinnovabili e di integrazione di quest'ultima nei mercati dell'energia elettrica. Prevede: la definizione per aree territoriali del fabbisogno di capacità di stoccaggio da parte del gestore della rete di trasmissione; la messa a punto di un meccanismo di contrattualizzazione a lungo termine per la realizzazione di sistemi di stoccaggio centralizzati, basato su procedure competitive tecnologicamente neutrali che preveda un equo ritorno economico; l'obbligo di rendere disponibile, attraverso meccanismi concorrenziali, la capacità di accumulo realizzata a soggetti terzi interessati ad impiegarla nei vari mercati in cui partecipano; l'utilizzo dei proventi derivanti dall'utilizzo nei mercati della capacità di accumulo a copertura dei costi di sviluppo della capacità stessa. La norma interviene altresì sulla qualificazione dell'uso della risorsa idrica in caso di sistemi di stoccaggio idroelettrico (pompaggi) e sulle procedure di autorizzazione dei relativi impianti. Si prevede che sia Terna a definire, in coordinamento con i gestori delle reti di distribuzione, il fabbisogno di capacità di stoccaggio, in considerazione degli obiettivi definiti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, da sottoporre all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita ARERA. Nel comma 2 si precisa che la proposta di fabbisogno oltre ad essere articolata su base geografica deve rappresentare le esigenze anche sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione alle funzioni cui si riferisce il fabbisogno. Il comma 3 individua i criteri per la definizione di un sistema di approvvigionamento a lungo termine della capacità di stoccaggio ritenuta necessaria, basato su aste concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori e su requisiti minimi di garanzia e affidabilità dei progetti: se non aggiudicato tramite asta il fabbisogno previsto, il gestore della rete di trasmissione sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, previo parere favorevole dell'ARERA, un piano per la realizzazione diretta della capacità di stoccaggio mancante. Con il comma 5 si dispone che la capacità

di stoccaggio approvvigionata con le procedure previste dall'articolo sia poi allocata agli operatori di mercato attraverso prodotti e meccanismi di mercato. Con il comma 7 si prevede che l'Autorità definisca i criteri per la remunerazione della capacità di stoccaggio approvvigionata, le condizioni e le modalità per lo sviluppo del sistema della capacità di stoccaggio da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale nel caso in cui altri soggetti non hanno interesse a realizzarla. Il comma 9 stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica. Il comma 10 dà chiarimenti circa l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio che si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. Il comma 11 abroga alcune norme che si riferiscono la realizzazione e gestione da parte dei gestori di rete delle batterie e lo svolgimento di procedure di approvvigionamento di capacità di accumulo mediante pompaggio.

Evidenzia che l'articolo 19 introduce al decreto legislativo n. 93/2011 una nuova disposizione, l'articolo 38-*bis*, che in deroga al divieto generale per i gestori di rete di possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, prevede la possibilità per il gestore della rete di trasmissione e per i gestori delle reti di distribuzione di sviluppare, detenere e gestire impianti di stoccaggio solo nei casi in cui tali impianti si configurino, previa approvazione da parte di ARERA come componenti pienamente integrate, ovvero dispositivi facenti parte della rete di trasmissione utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione della congestione.

L'articolo 20 introduce disposizioni finalizzate all'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico a carico dei gestori degli impianti di generazione elettrica e delle procedure di messa fuori

servizio in relazione alle esigenze di sicurezza del sistema elettrico mediante modifiche all'articolo 1-*quinqüies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (commi 1 e 2); si prevede che il Ministro della transizione ecologica, sentita ARERA, disciplini: gli obblighi di servizio pubblico a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia; i criteri e le modalità con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale valuta la domanda di messa fuori servizio definitiva nonché le relative condizioni e tempistiche tenuto conto delle ricadute sul Sistema in termini di sicurezza, adeguatezza e costi con riferimento alla chiusura degli impianti; i criteri per il reintegro dei costi fissi degli impianti per i quali la domanda di dismissione non possa essere accolta per motivi di sicurezza; le modalità e le tempistiche con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e rende disponibili al Ministero le valutazioni in materia di sicurezza e di adeguatezza del sistema elettrico. Al medesimo Ministero vengono assegnati obblighi informativi in materia, nei riguardi delle istituzioni unionali.

Rileva che l'articolo 21 modifica il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativamente alle disposizioni riguardanti le misure di salvaguardia in caso di crisi del sistema elettrico. In particolare, viene aggiunto, dopo l'articolo 8, l'articolo 8-*bis* relativo alla preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico: si prevede che sia il Ministero della transizione ecologica l'amministrazione competente per l'Italia alla valutazione dei rischi per il sistema elettrico e alla predisposizione del Piano di preparazione ai rischi avvalendosi del gestore della rete di trasmissione nazionale; si prevede che il Piano sia predisposto previa consultazione pubblica e adottato dal Ministro per la transizione ecologica entro il 5 gennaio 2022 e aggiornato, salvo diversa necessità, ogni quattro anni; si dispone che il Ministero della transizione ecologica trasmetta alla Commissione europea una relazione annuale contenente il monitoraggio del piano di attuazione delle

misure per lo sviluppo del mercato elettrico.

Sottolinea poi che l'articolo 22 integra il quadro normativo vigente in relazione alle funzioni e responsabilità del gestore della rete di trasmissione, in considerazione dei nuovi adempimenti previsti dalla direttiva (UE) n. 2019/944 e dal regolamento (UE) n. 2019/943. In particolare il comma 1 chiarisce gli obblighi in capo al gestore della rete e le modalità di funzionamento del mercato dei servizi ancillari, tra gli altri: obbligo del gestore di non discriminazione degli utenti della rete, di pubblicazione di regole trasparenti ed efficienti per la connessione degli impianti di generazione e stoccaggio, di approvvigionamento dei servizi ancillari per la sicurezza del sistema. Il comma 2 integra le disposizioni del decreto legislativo n. 79 del 1999 in materia di obbligo del gestore di rete di riservatezza sulle informazioni commerciali acquisite nello svolgimento dei propri compiti. I commi 6 e 7 integrano le norme del decreto legislativo n. 93 del 2011 in materia di certificazione del gestore della rete di trasmissione, disciplinando i casi ove sia necessario un riesame da parte di ARERA. Con il comma 8, infine, si interviene affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale implementi il quadro di cooperazione con i Centri di coordinamento regionale, ovvero le entità a governance sovranazionale costituite dai gestori di rete degli Stati membri per lo svolgimento dei compiti a livello di aree regionali europee in materia di procedure operative per la sicurezza e l'adeguatezza secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 2019/943.

L'articolo 23 integra il quadro normativo vigente e in particolare le disposizioni dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sul ruolo e gli obblighi dei gestori della rete di distribuzione. Il comma 1 chiarisce che l'indipendenza del gestore del sistema di distribuzione nell'ambito dell'impresa elettrica verticalmente integrata fa salve le esigenze di coordinamento a livello di gruppo societario. Il comma 3 prevede misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione in funzione delle

esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita, secondo criteri di efficienza e sicurezza. È stata inoltre prevista l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità di regolazione finalizzati al coordinamento dei gestori delle reti di distribuzione con il gestore della rete di trasmissione in relazione all'esigenza di promuovere una partecipazione più attiva al mercato dei servizi di dispacciamento delle risorse connesse alle reti di distribuzione; l'Autorità provvede inoltre a disciplinare la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. Al comma 5, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si prevede l'adozione con cadenza biennale, sulla base di modalità stabilite dall'Autorità di regolazione, e in coordinamento con il gestore delle reti di trasmissione nazionale, di piani di sviluppo della rete di competenza con un orizzonte temporale almeno quinquennale; tali piani non devono essere predisposti dai gestori dei sistemi di distribuzione alla cui rete sono connessi meno di 100.000 clienti finali o che riforniscono piccoli sistemi isolati, sono sottoposti all'esame dell'Autorità di regolazione che può chiederne modifiche (disposizione che risponde altresì al criterio stabilito nella legge di delegazione all'articolo 12, comma 1, concernente l'introduzione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di *smart grids* propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del *Clean Energy Package*). Il comma 6 interviene sul decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, integrandone le disposizioni che riguardano la diffusione dei punti di ricarica per la mobilità elettrica. Nello specifico si prevede, tra le altre disposizioni, il divieto in linea generale di possedere, sviluppare, gestire o esercitare punti di ricarica per i veicoli elettrici, fatta eccezione per i punti di ricarica privata dei gestori, ad uso esclusivamente

proprio; i gestori di rete sono tenuti pertanto, in relazione al fabbisogno previsto di punti di ricarica accessibili al pubblico nei tratti di rispettiva competenza, a svolgere procedure d'asta trasparenti e non discriminatorie.

Segnala quindi che l'articolo 24 integra gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di previsioni riguardanti obiettivi della regolazione e funzioni e compiti dell'Autorità di regolazione, anche al fine di dare evidenza delle nuove competenze assegnate all'Autorità ai fini dell'attuazione della direttiva UE n. 2019/944 e del regolamento UE n. 2019/943. In particolare il comma 1 novella le vigenti disposizioni in materia di obiettivi dell'attività di regolazione prevedendo che tra gli stessi siano ricompresi lo sviluppo di mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, la rimozione delle restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri, lo sviluppo di adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere e la previsione di adeguati incentivi ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati. Al comma 3 sono integrate le competenze dell'Autorità di regolazione, anche per quanto riguarda le verifiche, congiuntamente alle Autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'UE, sulle funzioni e i compiti dei Centri di coordinamento regionali previsti dal regolamento UE 2019/943. Il comma 4 prevede la possibilità per l'Autorità di regolazione cui per legge sia riconosciuto il potere di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle stesse, di definire, in caso di ritardo, tariffe o metodologie di calcolo provvisorie e di prevedere misure di compensazione in caso di scostamenti rispetto a quelle poi adottate in via definitiva. Il comma 5 dispone circa i reclami contro le decisioni ARERA in materia di tariffe e metodologie.

Fa poi presente che l'articolo 25 dispone circa i poteri sanzionatori di ARERA e che l'articolo 26 prevede che a decorrere dal-

l'entrata in vigore del decreto in esame, le decisioni sulle nuove richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione già concessa, dal diritto di accesso dei terzi, in relazione allo sviluppo di nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 2019/943, sono adottate dall'Autorità di regolazione. Resta confermato il quadro normativo per le esenzioni riguardanti nuove interconnessioni con i Paesi terzi per le quali la decisione compete al Ministero della transizione ecologica. Segnala, infine, che l'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, in relazione all'esigenza indicata dalla presidente di dare attuazione alla delega entro la data della sua scadenza, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere il parere di competenza delle Commissioni oltre il termine prefissato, e invita queste ultime entro il 6 ottobre 2021.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, osserva che la data indicata cade di mercoledì. Considerato il calendario settimanale dei lavori della Camera dei deputati, rileva che spostare il termine proposto dal Governo al giorno successivo, giovedì 7 ottobre, consentirebbe di ottimizzare i tempi a disposizione per il lavoro della Commissione e, al contempo, assicurerebbe all'esecutivo un tempo congruo e più che sufficiente per la definitiva deliberazione.

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, si riserva di far sapere a breve, dopo le opportune verifiche, se il Governo possa attendere sino alla data indicata dalla presidente.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. — Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 11.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per

l'esercizio finanziario 2020 » e il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 », con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella n. 2 (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero dello sviluppo economico, Tabella n. 3 (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Tabella n. 6 (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero della transizione ecologica, Tabella n. 9 (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero dell'università e della ricerca, Tabella n. 11 (limitatamente alle parti di competenza) nonché del Ministero del turismo, Tabella n. 16.

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che, dopo l'esame preliminare, la Commissione procede all'esame delle proposte emendative eventualmente presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dalla relatrice con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento. Le proposte emendative possono essere presentate anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea. Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente.

Fa presente che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio. Ricorda, infine, che il ter-

mine per la presentazione di eventuali emendamenti è stato fissato alle ore 13 di oggi.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame evidenziando, innanzitutto, che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica, legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.

La decisione e la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato relativo all'anno 2020 è stata comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 25 giugno 2021

Avverte che la sua relazione si soffermerà sulle parti di interesse della X Commissione Attività produttive. Si tratta in via prevalente, del disegno di legge, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – MISE (Tabella 3), nonché del Ministero dell'economia e finanze (Tabella 2), nel quale risulta iscritta quota parte della Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11); del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAECI (Tabella 6), nel cui stato di previsione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, risulta iscritta la Missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » (16); del Ministero dell'Università e ricerca – MIUR, nella cui Missione « Ricerca e innovazione », Programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base » (17.22) risultano iscritti i capitoli di spesa concernenti il PRORA e l'Agenzia spaziale europea; del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo – MIBACT, nel cui stato di

previsione risulta iscritta, nel 2020, la Missione « Turismo » (31).

Nell'anno 2020, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza iscritti nel bilancio di previsione del MISE ammontano a 5.475 milioni di euro. Gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 16.455,9 milioni di euro con una variazione in aumento di circa il 300 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 242,9 milioni di euro, gli stanziamenti definitivi di competenza del MISE (le spese finali) ammontano nell'anno 2020 a 16.213 milioni di euro. Nel complesso la gestione 2020, ha determinato un incremento delle previsioni di spesa di 10.981 milioni di euro (da 5.232 milioni di stanziamenti iniziali a 16.213 di stanziamenti definitivi). Come evidenziato dalla nella Relazione illustrativa del disegno di legge di rendiconto generale dello Stato, l'esercizio 2020 si è caratterizzato per l'adozione di consistenti misure finanziarie volte a fronteggiare l'emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19. I provvedimenti che nel corso dell'esercizio hanno prodotto i principali effetti in termini finanziari sono il decreto-legge n. 18/2020 « Decreto Cura Italia », il decreto-legge n. 23/2020 « Decreto Liquidità », il decreto-legge n. 34/2020 « Decreto Rilancio », il decreto-legge n. 104/2020 « Decreto Agosto », il decreto-legge n. 125/2020, il decreto-legge n. 137/2020 « Decreto Ristori ».

Rispetto alle previsioni finali in conto competenza del Ministero, l'impegnato ammonta a 15.868,4 milioni e corrisponde al 97,9 per cento e il pagato ammonta a 12.704,3 milioni di euro, dunque, il 78,4 per cento. Il coefficiente di realizzazione degli impegni (pagato su impegnato) è dunque pari all'80,4 per cento. Nel precedente esercizio, la capacità di impegno e di spesa del Ministero è stata più bassa, con un coefficiente di realizzazione degli impegni pari al 55,2 per cento. La Corte dei conti – nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato – rileva al riguardo che al miglioramento della capacità realizzativa della spesa hanno contribuito gli interventi di contrasto alla crisi sanitaria. Infatti, i capitoli di bilancio

interessati dai provvedimenti emergenziali mostrano livelli di impegno rispetto agli stanziamenti definitivi superiori al dato complessivo.

Aumentano i residui di nuova formazione nell'anno 2020 rispetto all'anno precedente, essendo questi pari a 3.164,2 milioni di euro (nel precedente esercizio erano 2.837,1 milioni di euro). Si tratta, per la quasi totalità, di residui di conto capitale per spese di investimenti (2.848,8 milioni di euro), di cui più della metà riguarda somme non impegnate e non pagate (residui impropri o di stanziamento, pari a 1.809,8 milioni di euro).

A consuntivo 2020, i residui provenienti dagli esercizi pregressi sono pari a 1.568,1 milioni di euro. Di questi, circa il 72 per cento è costituito da residui propri, dunque somme impegnate ma non pagate (1.126,2 miliardi) e il 94 per cento è di conto capitale. Per ciò che riguarda lo smaltimento dei residui in questione, i pagamenti nel corso dell'anno 2020 sono stati pari a 2.228,3 miliardi di euro circa (rispetto ai circa 3.914,9 miliardi di residui pregressi iniziali), il 56,9 per cento. Le economie sono state circa 150,5 milioni. Al termine dell'esercizio 2020, i residui complessivi – quelli rimasti da pagare relativi agli esercizi precedenti più quelli di nuova formazione nell'anno – ammontano a circa 4.732,2 milioni di euro, in aumento rispetto all'anno 2019 (in cui erano 4.148,3 milioni). I residui passivi perenti afferenti al MISE sono pari a 4.493,4 milioni, in diminuzione rispetto all'anno precedente, in cui erano circa 4.787,8 miliardi di euro. La riduzione afferisce, per circa il 90 per cento, alla parte capitale, ed è essenzialmente determinata da reiscrizioni in bilancio degli stessi e, in assai minor parte, a passaggi compensativi.

Le reiscrizioni hanno principalmente coinvolto la Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.5, in cui sono iscritte le somme per progetti di sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica e del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa. Si tratta di interventi in cui il ruolo del MISE, come rilevato più volte dalla Corte dei conti, attiene al mero

controllo finanziario sulla correttezza della amministrativa delle procedure di spesa, essendo in capo al Dicastero della Difesa l'attività di programmazione e gestione dei progetti (contratto, SAL, collaudi). Si tratta di somme, in sostanza, particolarmente esposte al fenomeno di formazione dei residui, a causa dei tempi necessari per l'espletamento delle istruttorie di progetti complessi da parte del Ministero della Difesa.

La spesa del Ministero dello sviluppo economico è prevalentemente di conto capitale. Questa risulta pari a 15.019,6 milioni di euro e assorbe il 92,6 per cento degli stanziamenti finali del Ministero, in netto aumento rispetto all'anno 2019 (in cui era pari a 5.865,8 milioni). La parte preponderante, è data da contributi agli investimenti alle imprese (13.266 milioni di euro). Essi costituiscono l'81,8 per cento della spesa finale del Ministero. La spesa di natura corrente, che assorbe il residuo 7,4 per cento degli stanziamenti finali del Ministero, è pari a 1.193,3 milioni, in lieve aumento rispetto all'anno 2019 (in cui era pari a 987,7 milioni di euro). Le voci preponderanti di spesa corrente rimangono i trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni e i trasferimenti correnti alle imprese.

Passando all'analisi della spesa per principali missioni e programmi del Ministero dello sviluppo economico si segnala che la Missione 1 – che è numerata Missione 11 nel bilancio dello Stato ed è condivisa con il MEF – è la Missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero. Su essa è iscritto il 90,7 per cento degli stanziamenti di competenza del MISE, in deciso aumento rispetto all'esercizio 2019 (in cui le dotazioni della Missione rappresentavano l'84,8 per cento delle dotazioni complessive MISE).

La Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » è stata particolarmente interessata dagli incrementi di risorse disposti in corso d'anno dai decreti emergenziali. Le dotazioni della Missione iscritte sul MISE sono aumentate in corso d'anno di circa 10,4 miliardi, passando dagli iniziali 4,5 miliardi a 14,9 miliardi. Gli incrementi, hanno particolarmente interessato il Pro-

gramma 1.3 Incentivazione del sistema produttivo della Missione, sul quale risultano iscritti i citati capitoli. Il programma in questione ha subito una variazione in aumento delle dotazioni di competenza in corso d'anno pari a 9.858,7 milioni. Tra i principali incrementi, si segnalano quelli relativi: al Fondo di garanzia per le PMI, il cui capitolo 7345 registra una variazione di 7.171 milioni, con una dotazione a fine esercizio di 7.200 milioni di euro; i contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale (900 milioni) iscritti sul capitolo 7343, il quale espone stanziamenti definitivi di competenza pari a 1.041 milioni; lo stanziamento per il Fondo per il trasferimento tecnologico, pari a 500 milioni di euro, iscritto sul capitolo 7452, di nuova istituzione; le risorse per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, 300 milioni iscritti sul capitolo 7478, di nuova istituzione; le risorse del Fondo per compensare i danni subiti dal COVID19 da destinare alle imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano funzioni di servizio pubblico (Alitalia), 350 milioni, risultano iscritte sul capitolo 2250, di nuova istituzione. Si segnala inoltre l'incremento, per 200 milioni di euro, delle risorse destinate al Fondo per il sostegno al venture capital, iscritto sul capitolo 7344. Il capitolo in questione, a fine esercizio, espone uno stanziamento di 230 milioni. Tra gli ulteriori capitoli che hanno registrato variazioni in corso d'anno, il capitolo 7483 inerente il Fondo crescita sostenibile (collocato fuori bilancio), il quale registra un incremento di 182,9 milioni, con uno stanziamento definitivo di competenza di 282,9 milioni. Un incremento di 108,9 milioni registra poi il Fondo per la competitività e lo sviluppo, iscritto sul capitolo 7342, che a fine esercizio registra risorse per 130,2 milioni.

Quanto alle risorse Programma 1.1 Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, esse interessano, in parte preponderante, il comparto strategico della

difesa, rispetto alle quali il ruolo del MISE attiene al mero controllo finanziario sulla correttezza amministrativa delle procedure di spesa, residuando l'attività programmazione e gestione dei progetti in capo al Ministero della difesa (contratto, SAL, collaudi, ecc.). In corso d'anno, le risorse del programma hanno subito un incremento pari a 619 milioni di euro. La variazione in aumento è per la gran parte ascrivibile alle risorse stanziato per i contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di CO₂ (credito d'imposta), pari a 547 milioni di euro, iscritte sul capitolo 7323, e per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi nuovi di fabbrica (categorie L1 e L2), per 13 milioni di euro, iscritte sul capitolo 7321, nonché le risorse stanziato (20 milioni di euro) per il centro nazionale per la ricerca, innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive* nell'area di crisi complessa di Torino, iscritte sul capitolo 7451. Un ulteriore incremento ha riguardato le risorse per l'acquisizione delle unità navali FREMM, per circa 48,6 milioni di euro (capitolo 7485). Una riduzione di 20 milioni ha invece interessato il capitolo 7421, relativo agli interventi agevolativi per il settore aeronautico.

Segue, per consistenza finanziaria, la Missione 4 « Energia e diversificazione delle fonti energetiche » (numerata Missione 10), di competenza esclusiva del MISE, la quale presenta, a fine esercizio 2020, uno stanziamento definitivo di competenza pari a 700,5 milioni, rispetto alla dotazione iniziale, pari a 356,1 milioni. L'incremento in corso d'anno è stato pari a 344,4 milioni di euro. Il Programma più consistente della Missione, interessato per la quasi totalità dal predetto aumento di risorse, è il Programma 4.2. « Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico », il quale passa da una dotazione iniziale di circa 170 milioni, ad una definitiva di 506,8 milioni. I macro obiettivi del programma sono essenzialmente riconducibili alla competitività dei prezzi di fornitura dell'energia e l'accessibilità ai servizi energetici, attraverso la diversificazione delle fonti, il sostegno all'efficienza energetica e alle fonti

rinnovabili. Appare comunque opportuno ricordare, con riferimento alla consistenza finanziaria dell'intera Missione, che le risorse in essa stanziato non esauriscono affatto il contributo della collettività agli obiettivi alla stessa riconducibili, in quanto gli interventi per il settore energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili ed efficienza energetica, risultano per la gran parte supportati da risorse che non costituiscono oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme, a carico degli utenti, raccolte attraverso alcune componenti della bolletta elettrica per la copertura degli « oneri generali di sistema ». I maggiori incrementi in corso d'anno sono relativi: al capitolo 7661, di nuova istituzione, sul quale sono state iscritte le risorse del « Fondo per la transizione energetica nel settore industriale », pari a 100 milioni di euro, al capitolo 7324, anch'esso di nuova istituzione, presso il quale sono state iscritte le risorse, pari a 90 milioni di euro, del « Fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici »; al capitolo 7660 Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica, le cui risorse in corso d'anno sono state incrementate di 70,4 milioni, passando da 122 a 192,4 milioni di euro; al capitolo 3593, Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, il cui stanziamento è stato incrementato di circa 40 milioni, passando da 22 milioni a circa 62 milioni di euro, al capitolo 3610 relativo al rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di CO₂, cd. Meccanismo di reintegro dei nuovi entranti (+ 13,7 milioni, che costituisce lo stanziamento definitivo del capitolo), al capitolo 3611 « Fondo per la riconversione occupazionale dei territori in cui sono ubicate centrali a carbone », di nuova istituzione (+ 20 milioni, che costituisce lo stanziamento definitivo del capitolo), al capitolo 7630, su cui sono iscritti i contributi per l'Agenzia nazionale nuove

tecnologie ed ambiente ENEA, che in corso d'anno ha registrato un incremento di 5 milioni di euro, passando da circa 170 a 175 milioni di euro.

Da segnalare l'istituzione del capitolo 7061 sul quale sono state iscritte le somme destinate alla realizzazione del portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (1 milione di euro), e del capitolo 3539 sul quale sono state iscritte le somme finalizzate all'erogazione di un indennizzo per i beneficiari delle autorizzazioni dichiarate inefficaci per l'esercizio di impianti di stoccaggio di GPL (1 milione di euro). La Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11) è condivisa tra MISE e MEF. I programmi della Missione iscritti presso quest'ultimo Ministero sono due: il Programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)» e il Programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)». Il Programma 8.2 «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» contiene somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno tra cui i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti, le somme destinate al Fondo per la copertura della garanzie dello Stato a favore di Sace S.p.A. per le operazioni riguardanti settori strategici e connesse a rischi non di mercato e il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato per operazioni finanziarie varie, anche assunte sul piano internazionale. Il Programma 8.3 «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» contiene risorse destinate a versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per la devoluzione di crediti di imposta a imprese e cittadini. I programmi in questione hanno complessivamente un peso rilevante nella intera Missione «Competitività e sviluppo delle imprese», assorbendone circa l'89 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza. Essi espongono, a fine esercizio 2020, complessivamente, una dotazione di competenza pari a 121.094,8 milioni di euro. Si tratta del 15,9 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza iscritti nello stato di previsione della spesa del MEF (762.466,1 milioni di euro).

Secondo quanto rileva la Relazione illustrativa al DDL di Rendiconto, la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» – complessivamente considerata (dunque, sia parte MEF che parte MISE) – ha ricevuto, nel corso dell'anno, dai decreti emergenziali, maggiori risorse per una cifra superiore a 109 miliardi per il 2020. Si tratta, dunque, della quasi totalità dell'incremento di risorse registrato in corso d'anno dalla Missione (+ 113,4 miliardi). La gran parte degli incrementi (oltre 94 miliardi), deriva dal decreto-legge n. 34/2020 (cosiddetto «Decreto Rilancio») e ha avuto predominante impatto sui programmi di spesa della Missione Competitività iscritti presso il MEF. Essa, in corso d'anno, ha subito una variazione di + 102,9 miliardi di euro, passando da 18.173,2 milioni iniziali a 121.094,8 milioni definitivi. Si rammentano in questa sede i principali interventi: l'assegnazione di 44 miliardi di titoli di Stato a Cassa depositi e prestiti (CDP) quale apporti al «Patrimonio destinato». Tali risorse sono state iscritte su un capitolo di nuova istituzione, capitolo 7415 nel Programma 8.2; il rifinanziamento per 30 miliardi il Fondo per la copertura delle garanzie concesse da CDP e SACE quale sostegno alla liquidità delle imprese, e ulteriori risorse per 1 miliardo sullo stesso Fondo sono stati stanziati in attuazione del decreto-legge n. 23/2020, cosiddetto «Decreto Liquidità». Le risorse sono state iscritte sul capitolo 7403 di nuova istituzione nel medesimo programma 8.2.

Vi sono poi le seguenti risorse da segnalare: risorse per la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia presso il Gruppo Banca Europea per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (1 miliardo), che risultano iscritte sul capitolo 7173, di nuova istituzione (Programma 8.2); i contributi a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi titolari di partite Iva (10,2 miliardi), iscritte sui capitoli 3848, 3852 e 3853 (nel Programma 8.3), anch'essi di nuova istituzione; gli stanziamenti sul Fondo per il sostegno patrimoniale alle PMI e per il rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza Covid19, pari a 4 miliardi, iscritte sul capitolo

7412, di nuova istituzione (nel Programma 8.2); la misura *Tax credit* vacanze, le cui risorse, pari a 1,7 miliardi risultano iscritte sul capitolo 3849, di nuova istituzione (nel Programma 8.3); le risorse per il credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, pari a 2,1 miliardi, iscritte sul capitolo 3847, di nuova istituzione (nel Programma 8.3). Una ulteriore variazione positiva è ascrivibile allo stanziamento di risorse, pari a circa 2,2 miliardi, per il credito di imposta per ricerca e sviluppo, iscritte sul capitolo 7801 (programma 8.3). Tale capitolo a fine esercizio espone una dotazione di 2,8 miliardi di euro circa. Tra le misure di rilievo adottate, si ricorda altresì lo stanziamento finalizzato alla riduzione delle bollette elettriche per gli utenti finali non domestici in bassa tensione, le cui risorse, pari a 600 milioni, sono state iscritte sul capitolo di nuova istituzione 1920 (Programma 8.3), nonché il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi individuali, le cui risorse, pari a 603 milioni, sono iscritte sul capitolo 3846 (entrambi nel Programma 8.3). Si richiama infine, la Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » (28), prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, a decorrere dal 2015, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione espone, a fine anno 2020, uno stanziamento definitivo di competenza pari a 6.863,3 milioni di euro (di poco inferiore allo stanziamento iniziale, pari a 6.910,8 milioni di euro). La Missione è costituita da un solo Programma, « Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica » (28.4), e le relative risorse sono quasi interamente iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000), che espone una dotazione definitiva di competenza di 6.749,4 milioni di euro (con una riduzione di 107,4 milioni rispetto allo stanziamento iniziale).

Quale capitolo di interesse, si segnala anche il capitolo 8002, sul quale sono allocate le risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nell'ambito della strategia nazio-

nale per lo sviluppo delle aree interne. Il capitolo espone uno stanziamento definitivo di 90 milioni di euro, avendo subito in corso d'anno un incremento di 60 milioni. Nell'ambito della Missione « Ricerca e innovazione », si segnala il Programma « Ricerca di base e applicata » (17.15). Il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è dotato a consuntivo 2020 di uno stanziamento definitivo di competenza pari a 93,6 milioni, importo invariato rispetto alle previsioni iniziali.

Per quanto riguarda i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica (MIUR), di competenza della X Commissione Attività produttive, essi sono allocati, a rendiconto 2020, nella Missione « Ricerca e Innovazione » (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22). Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti: il capitolo 1678, « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica ». Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo – a consuntivo 2020 – espone una dotazione di competenza pari a 41,5 milioni, invariata rispetto alle previsioni iniziali; il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo – a consuntivo 2020 – reca uno stanziamento di competenza di 312 milioni invariato rispetto alle previsioni iniziali.

Nell'esercizio finanziario 2020, la Missione di spesa Turismo risulta iscritta presso il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo. Il decreto-legge n. 104/2019 (convertito, con modificazioni, in legge n. 132/2019) ha infatti riattribuito – dal 1° gennaio 2020 – al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia, già esercitate, nell'esercizio 2019, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali (MIPAAFT) ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 86/2018 (legge 97/2018) e del D.P.C.M. 12 novembre 2018. La struttura del Ministero a cui si fa riferimento per le attività di consuntivo 2020 è dunque quella definita con il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 entrato in vigore dal 5 febbraio 2020 e con il decreto ministeriale di articolazione degli Uffici del 28 gennaio 2020. La Missione (31) « Turismo » nel MIBACT è rappresentata dall'unico programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1), le cui dotazioni definitive di competenza, a rendiconto 2020, sono 9 pari a 811,1 milioni di euro rispetto ad una dotazione iniziale sensibilmente inferiore e pari a 43,3 milioni di euro. Anche in questo caso gli incrementi sono, per la quasi totalità, imputabili ai provvedimenti adottati nel corso dell'anno per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria. In particolare, si rammentano: il Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, iscritto sul capitolo 6834 di nuova istituzione, il quale, a rendiconto, espone uno stanziamento definitivo di competenza pari a 675 milioni di euro; le somme, pari a 20 milioni, per il ristoro degli operatori nel settore delle fiere e congressi a causa dell'emergenza, iscritte sul capitolo 6835, anch'esso di nuova istituzione; il Fondo per la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio (SGR), per la valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico ricettive, il quale è iscritto sul nuovo capitolo 8906 e presenta una dotazione definitiva di competenza 50 milioni di euro; il Fondo per la promozione del turismo in Italia, iscritto sul capitolo 6833 di nuova istituzione con una dotazione di 15 milioni di euro a consuntivo: il Fondo per l'indennizzo dei viaggiatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati per fallimento o insolvenza dell'operatore turistico, iscritto, con una dotazione definitiva di competenza di 5 milioni, sul capitolo 6841, di nuova istituzione.

Si ricordano inoltre le somme per la realizzazione di progetti sperimentali per la fruizione dei beni culturali e del paesaggio e di progetti per il turismo anche mediante l'impiego di LSU, tramite l'utilizzo di somme derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto (1,5 milioni) iscritte sul capitolo 8907 di nuova istituzione. Appare opportuno segnalare in questa sede che, nell'anno 2021, il decreto-legge n. 22/2021 (convertito, con modificazioni in legge n. 55/2021, articolo 6, comma 2, lett. *d*) e articolo 7) ha disposto l'istituzione del Ministero del turismo, cui sono trasferite le funzioni già esercitate dal MIBACT in materia.

Passa quindi ad esaminare il disegno di legge di assestamento relativamente alle parti di competenza della Commissione. Il Disegno di legge di assestamento è stato approvato in prima lettura dal Senato il 4 agosto 2021. Nel corso dell'esame, l'Aula del Senato ha approvato due emendamenti al disegno di legge, entrambi del Relatore, i quali non hanno riguardato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il ruolo e le funzioni del Ministero dello sviluppo economico hanno subito, negli ultimi anni, varie modifiche. Si rammenta, in particolare, lo scorporo del Dipartimento delle politiche di coesione a seguito della creazione dell'Agenzia per la coesione territoriale sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge n. 101/2013, articolo 10, commi 5 e 8 e relativo successivo D.P.C.M. attuativo 15 dicembre 2014. Successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019 (cd. « decreto-legge Ministeri »), il quale ha disposto ulteriori importanti modifiche agli assetti organizzativi – e conseguentemente finanziari – del MISE.

In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge ha trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese, ivi incluse le inerenti risorse umane strumentali e finanziarie e, a decorrere dal

1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico. In conseguenza del passaggio di attribuzioni, il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, n. 178 ha dunque modificato il regolamento di organizzazione del MISE (D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93), eliminando la politica per l'internazionalizzazione dagli ambiti di competenza e conseguentemente riducendo a 11 il numero delle Direzioni Generali. Nell'anno in corso, come già accennato nel paragrafo precedente, il decreto-legge n. 22/2021 (convertito, con modificazioni in legge n. 55/2021, articoli 2 e 3) ha disposto la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE).

Il decreto-legge, in particolare, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE. Il decreto-legge dispone, conseguentemente, il trasferimento al MITE delle due Direzioni del MISE, competenti in materia: la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, a decorrere dalla data di adozione del D.P.C.M. di individuazione delle risorse umane e strumentali da trasferire al MITE. In proposito, il termine per l'adozione di tale D.P.C.M. è stato fissato al 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione (articolo 7, co. 4). Il decreto-legge ha poi previsto l'adozione, con D.P.C.M., entro il 30 giugno 2021, del regolamento di riorganizzazione dei Ministeri coinvolti dal riassetto (articolo 10). Il riassetto organizzativo dei Ministeri, disposto dal decreto-legge n. 22/2021 – non essendosi ancora perfezionato

– non si è dunque riflesso sull'articolazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del disegno di legge assestamento. Le variazioni di bilancio proposte con il provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, ivi inclusi il decreto-legge n. 22/2021 (cosiddetto decreto « Riordino Ministeri ») e il decreto-legge n. 41/2021 (cosiddetto decreto-legge Sostegni), definiscono, infatti, le previsioni assestate per il 2021 per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento.

La dotazione iniziale di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio 2021, approvato con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, reca complessivi 10.557,4 milioni di euro. Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero sono pari a 11.429,7 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 872,3 milioni di euro rispetto alla dotazione di competenza iniziale (+8,3 per cento). Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio per lo stato di previsione del MISE ammontano invece a 10.791,7 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 11.979,7 milioni (+1.188 milioni). I residui presunti, con il DDL di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti da Rendiconto generale dello Stato al 31 dicembre 2020, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative nel frattempo intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

I residui pertanto passano dagli iniziali 1.230,6 milioni di euro a 4.720,1 milioni di euro (+ 3.489,5 milioni). Al netto del rimborso delle passività finanziarie (pari a 173 milioni di euro), le spese finali di competenza del Ministero ammontano inizialmente a 10.384,4 milioni di euro e quelle definitive a 11.256,8 milioni di euro, che corrisponde all'1,4 per cento della spesa finale dell'intero bilancio statale.

Le variazioni alle previsioni iniziali di spesa sono riconducibili a due ordini di

fattori. Il primo riguarda tutte le variazioni introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2021. Il secondo si riferisce alle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la legge n. 178/2020, e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

In particolare, per ciò che concerne le variazioni per atto amministrativo esse sono pari complessivamente a 571,5 milioni di euro in termini di competenza e a 576,5 milioni in termini di cassa. Si ricorda che le variazioni per atto amministrativo sono determinate dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio (per i quali il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio), oppure dall'applicazione di procedure previste dalla normativa contabile.

Le variazioni per atto amministrativo registrate dal disegno di legge di assestamento sono quelle intervenute fino alla data del 31 maggio 2021. Dunque, il disegno di legge di assestamento in esame ancora non contabilizza gli effetti – cioè le variazioni per atto amministrativo – determinati dai provvedimenti legislativi intervenuti successivamente.

Le variazioni per atto amministrativo registrate dal disegno di legge di assestamento in esame, che hanno inciso sullo stato di previsione del MISE, sono le seguenti: reiscrizione di residui passivi perenti (somme cadute in perenzione dal punto di vista amministrativo, ma reiscritte in bilancio perché comunque dovute dal punto di vista giuridico), per complessivi 16,7 milioni di euro in termini di competenza e di cassa; riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata nell'ultimo bimestre dell'anno 2020, per un importo di 17,7 milioni di euro in termini di compe-

tenza e cassa; prelevamento dal Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali, per 0,1 milioni di euro in competenza e cassa; riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata nell'anno 2021 per 24,9 milioni di euro in termini di competenza e cassa; riparto extra-gettito 2021 canone abbonamento tv, ex articolo 1, comma 4, della legge n. 198/2016, per 55 milioni in competenza e cassa; riparto del Fondo investimenti di cui alla legge n. 160/2019, art. 1, comma 14, per 24 milioni di euro in termini di competenza e cassa; in attuazione del decreto legislativo n. 48/2020, di attuazione della direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, per 1 milione in competenza e cassa; in attuazione della legge n. 97/2020 di Ratifica ed esecuzione dei Protocolli emendativi della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, per 3,5 milioni in competenza e cassa; in attuazione del decreto legislativo n. 13/2021, di attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, loro minerali, e oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio, per 0,5 milioni di euro in competenza e cassa; in attuazione del decreto-legge n. 41/2021 (cd. decreto-legge Sostegni) per 400 milioni in competenza e cassa e, in attuazione della relativa legge di conversione (legge n. 69/2021), per 28 milioni in competenza e cassa. Si osserva che le sopra indicate variazioni hanno principalmente interessato il Programma «Incentivazione del sistema produttivo (11.7)», ed in particolare, sono ascrivibili al rifinanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale (capitolo 7343, +200 milioni) e allo stanziamento per Fondo per assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, tramite la concessione di prestiti (capitolo 7479, +200 milioni); prelevamento dal Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (Cap.

3002/MEF), per 5 milioni di euro in termini di cassa.

Le proposte di variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento consistono in un aumento di 300,9 milioni in termini di competenza e in un aumento di 611,5 milioni in termini di cassa.

In particolare, secondo quanto emerge dalla Nota illustrativa, le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla maggiore consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Nel disegno di legge di assestamento 2021, la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11), condivisa tra MISE e MEF, vede iscritti presso quest'ultimo Ministero due programmi (sui sette complessivi della Missione): il Programma « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) » e il Programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità » (11.9). La Missione, che esponeva a legge di bilancio 2021 (legge n. 78/2020) una dotazione di competenza pari a 28.640,6 milioni di euro, ha subito variazioni sia in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (+ 11.295,4 milioni di euro) sia in virtù di variazioni proposte dal DDL di assestamento in esame (- 30 milioni di euro). La Missione in esame, pertanto, reca per il 2021 previsioni assestate pari a 39.906 milioni di euro. In particolare, il Programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) è stato interessato unicamente da variazioni in dipendenza di atti amministrativi (+ 600 milioni), esponendo previsioni assestate pari a 2.412,1 milioni di euro. La variazione di 600 milioni (sul capitolo 1920) è relativa alla misura contenuta nel decreto-legge n. 41/2021 (cd. « Sostegni ») e nel decreto-legge n. 73/2021 (« Sostegni-bis »), inerente la riduzione delle bollette elettriche per gli utenti non domestici connessi in bassa tensione. Il Pro-

gramma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità » (11.9), ha subito variazioni sia in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (+ 10.695,4 milioni di euro) sia in virtù di variazioni proposte dal DDL di assestamento in esame (- 30 milioni di euro).

Quanto alle variazioni per atto amministrativo, l'incremento è essenzialmente ascrivibile (+ 10.890 milioni) al capitolo 3848 e attiene ai contributi a fondo perduto a favore delle imprese durante l'emergenza da COVID19, mentre una riduzione di circa 223 milioni è registrata sul capitolo 7820. Quanto alle variazioni proposte con il DDL di assestamento, la riduzione di 30 milioni attiene al capitolo 3820 (restituzione degli oneri gravanti sugli autotrasportatori). Si richiama, inoltre, la Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » (28), già iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, a decorrere dal 2015, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze.

La Missione è costituita da un solo programma: « Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali » (28.4). L'unica variazione delle dotazioni in conto competenza della Missione, pari, a legge di bilancio 2021 a 10.192,7 milioni di euro, consiste in una riduzione di 34,5 milioni di euro in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno, interamente ascrivibile al Fondo sviluppo e coesione (capitolo 8000). Dunque, le previsioni assestate per il 2021 concernenti la Missione in questione si attestano a 10.158,1 milioni per il 2021. Infine, nella Missione « Ricerca e innovazione », il programma « Ricerca di base e applicata » (17.15) non registra variazioni, attestandosi su 783 milioni di euro per il 2021.

Segnala poi i seguenti capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, allocati nella Missione « Ricerca e Innovazione » (17), programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22) (MIUR): il capitolo 1678 « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica ». Una parte dello stanziamento di tale capi-

tolo – quella iscritta nel Piano di gestione 1 – riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA). Il capitolo non subisce variazioni in conto competenza, né in dipendenza di atti amministrativi, né per il DDL di assestamento, mantenendo l'iniziale stanziamento di 44,6 milioni di euro per il 2021 (dunque, il Piano di gestione 1 mantiene l'iniziale stanziamento di 22,9 milioni); il capitolo 7238, che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. La dotazione di competenza di tale capitolo non subisce variazioni, attestandosi su una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021.

Per quanto riguarda la Missione 31 « Turismo », con il sotteso programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1), essa risulta ancora iscritta nello stato di previsione del Ministero dei Beni culturali. Nell'anno in corso, il decreto-legge n. 22/2021 (convertito, con modificazioni in legge n. 55/2021, ha disposto l'istituzione del Ministero del turismo, cui sono trasferite le funzioni già esercitate dal MIBACT in materia. Il MIBACT ha assunto, conseguentemente, la denominazione di Ministero della Cultura (MIC). Il decreto-legge ha previsto l'adozione, con D.P.C.M., entro il 30 giugno 2021, del regolamento di riorganizzazione dei Ministeri coinvolti dal riassetto e, all'articolo 6, comma 14, la costituzione, en-

tro il 31 dicembre 2021, di un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nell'ambito del MEF – Ragioneria generale dello Stato, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo (articolo 6, comma 2, lett. *d*), articolo 7 e articolo 10). Il riassetto organizzativo dei Ministeri, disposto dal decreto-legge n. 22/2021 – non essendosi ancora perfezionato – non si è dunque riflesso sull'articolazione degli stati di previsione della spesa del disegno di legge di assestamento. La Missione Turismo, sebbene formalmente ancora iscritta nello stato di previsione del MIC, risulta comunque oggetto di variazioni in diminuzione per atto amministrativo, che comprendono gli effetti del decreto-legge adottato, connessi all'istituzione del nuovo Ministero del turismo, con portafoglio. La Missione, la cui dotazione iniziale di competenza, a legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), era pari a 158 milioni di euro, subisce dunque variazione in diminuzione per atto amministrativo pari a –146,8 milioni di euro. Le previsioni assestate per il 2021 si attestano dunque su 11,2 milioni di euro.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (APMARR) e dell'associazione Salute donna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche | 185 |
|---|-----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|-----|
| Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. Audizione di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 186 |
|--|-----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali. Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 186 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Variazioni nella composizione della Commissione | 187 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 187 |
| DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 193 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 settembre 2021.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare

(APMARR) e dell'associazione Salute donna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche

in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 10.40.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI).

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Emiliano MANFREDONIA, *presidente nazionale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)*, e Stefano TASSINARI, *vicepresidente vicario nazionale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

La presidente Romina MURA interviene per formulare osservazioni e chiedere ulteriori elementi ai rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori cristiani.

Intervenendo da remoto, Emiliano MANFREDONIA, *presidente nazionale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)*, e Stefano TASSINARI, *vicepresidente vicario nazionale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)*, replicano, rispondendo alle richieste della presidente.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Jacopo IERUSSI, *presidente dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Ierussi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.30.**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Romina MURA, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Wanda Ferro, al quale rivolge, a nome di tutti i componenti, i migliori auguri di buon lavoro.

Comunica, altresì, che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Carmela Bucalo, che ringrazia per il lavoro svolto.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 3258, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 » e il disegno di legge C. 3259, recante « Disposizioni per

l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 », con particolare riferimento alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4), nonché dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle eventuali proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Con riferimento al regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda in primo luogo che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare, rappresentate dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, e possono avere a oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Gli emendamenti non possono invece avere a oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se

facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

Ricorda che è considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa in conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa fa presente che deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Ricorda, in ogni caso, tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Fa presente che gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

Fa presente che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge e che nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione

Nel segnalare che possono essere presentate anche relazioni di minoranza, ricorda che le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricordato, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 18 della giornata odierna, dà la parola al relatore per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Alessandro AMITRANO (M5S), *relatore*, per quanto riguarda il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, ricorda preliminarmente che, in base agli articoli da 35 a 38 della legge di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo annuale di gestione del bilancio dello Stato, adempie all'obbligo, previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. In questo senso, il provvedimento costituisce, pertanto, un'occasione utile per valutare l'andamento delle politiche di settore nell'ambito delle materie di competenza della Commissione.

Per quanto riguarda le linee di indirizzo che hanno caratterizzato la gestione del bilancio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Nota integrativa al rendiconto riferita al medesimo ministero sottolinea il ruolo della pandemia di COVID-19 sulle politiche in materia di lavoro

e interventi di carattere sociale, in considerazione della necessità di varare una serie di misure per limitare le conseguenze economiche e sociali derivanti dalla chiusura delle attività produttive e dal crollo della domanda interna e mondiale. In tale contesto, gli interventi del Governo hanno inteso preservare i livelli occupazionali ed estendere le misure di sostegno al reddito per le diverse categorie di lavoratori, al fine di mitigare le perdite di occupazione che si sarebbero altrimenti registrate, superando i limiti dell'attuale sistema degli ammortizzatori sociali. Quanto agli obiettivi individuati con l'atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2020, il Ministero ha dato piena operatività alle priorità, compatibilmente con l'evolversi della pandemia di COVID-19, che ha reso oggettivamente impossibile realizzarle in linea con quanto programmato e previsto nel Piano della *performance* 2020/2022.

Sul piano finanziario, si sofferma in particolare sulla Tabella n. 4, che dà conto della gestione delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera per gli aspetti di maggiore dettaglio.

In particolare, ricorda che le previsioni iniziali di spesa, sia di parte corrente sia in conto capitale, contenute nello stato di previsione del Ministero allegato alla legge di bilancio 2020 erano pari a 142.590,5 milioni di euro, per quanto riguarda la competenza, e a 143.418,6 milioni di euro, per quanto riguarda la cassa. Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi sono risultati pari a 189.893,4 milioni di euro di competenza e a 190.781 milioni di euro di cassa. Gli stanziamenti finali di competenza registrano un aumento rispetto all'esercizio 2019 del 41,1 per cento, che interessa soprattutto la missione « Politiche per il lavoro », e in particolare il programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione ». Come anticipato, l'incremento, è essenzialmente riconducibile ai provvedimenti introdotti nel corso dell'anno per fare fronte all'emergenza occu-

pazionale indotta dalla pandemia da COVID-19.

Fa presente che, come evidenziato anche con riferimento al disegno di legge di assestamento, l'andamento della spesa riflette anche nell'esercizio 2021 gli effetti dell'emergenza pandemica, registrandosi stanziamenti iniziali di competenza pari a 162,6 miliardi di euro, con una crescita del 14,1 per cento rispetto all'anno 2020.

La spesa finale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in termini di competenza è stata di 173.121,3 milioni di euro, a fronte dei 116.764 milioni di euro dell'anno 2019. Nonostante il significativo incremento della spesa, tali spese rappresentano il 16,1 per cento delle spese finali iscritte al bilancio dello Stato, con una riduzione rispetto agli anni precedenti, nei quali la spesa era stata pari al 19,4 per cento nel 2019 e al 20,4 per cento nel 2018.

Con riferimento alla gestione delle risorse, gli impegni lordi, pari a 173.121,3 milioni di euro, sono aumentati del 48 per cento rispetto all'esercizio precedente, mentre i pagamenti, comprensivi di quelli relativi allo smaltimento dei residui, sono stati pari a 157.686,9 milioni di euro, con un incremento del 29,8 per cento rispetto al 2019.

I residui, che all'inizio dell'esercizio erano pari a 16,73 miliardi di euro, al termine dell'anno ammontavano a 23,78 miliardi di euro, con un aumento rispetto all'esercizio precedente del 42,5 per cento. Tale incremento ha interessato soprattutto la missione « Politiche per il lavoro », nella quale i residui ammontano a 17,5 miliardi di euro. In particolare, sono interessati dall'incremento i capitoli di bilancio riguardanti i provvedimenti adottati in conseguenza della pandemia da COVID-19 e concernenti gli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale e alle indennità *una tantum* da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il capitolo 2230 nel quale è iscritto il Fondo sociale per occupazione e formazione, nonché il capitolo 1232, che finanzia i contributi alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego. Anche la missione « Politiche previdenziali » ha registrato un

rilevante livello di residui, pari a circa 3,3 miliardi di euro. Come già segnalato in relazione ai precedenti esercizi finanziari, la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, ascrive l'ammontare di tali residui essenzialmente alle caratteristiche delle procedure di spesa, dal momento che, a fronte di impegni assunti nell'esercizio di competenza, i relativi pagamenti a favore degli Enti destinatari avvengono negli anni successivi, quando gli stessi presentano i dovuti rendiconti al Ministero. Nel segnalare che l'ammontare dei residui della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » è pari a 2,9 miliardi di euro, ricordo che l'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, consente la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio finanziario 2021 di un importo di 3,6 miliardi di euro.

Quanto alla destinazione delle spese, ricorda che l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ad oggetto quattro delle missioni nelle quali si articola il bilancio dello Stato: la missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », la missione n. 25 « Politiche previdenziali », la missione n. 26 « Politiche per il lavoro » e la missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ». A queste si aggiunge la missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », trasversale a tutte le amministrazioni pubbliche.

La missione quantitativamente più consistente è la missione n. 25 « Politiche previdenziali », che assorbe il 52,4 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione. La missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » assorbe il 23,8 per cento delle risorse, mentre alla missione n. 26 è destinato il 23,7 per cento delle risorse. L'incidenza delle spese relative alla missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » e alla missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » è, invece, estremamente contenuta in termini percentuali.

In particolare, quanto ai programmi in cui si articolano le missioni, segnala che, nell'ambito della missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », il 99 per cento delle risorse del programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva » è stato trasferito all'INPS per l'erogazione degli interventi assistenziali di competenza, mentre la restante quota di risorse è stata destinata alle politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, alla tutela dei minori e delle persone con disabilità o comunque non autosufficienti. Con riferimento al Reddito di cittadinanza, finanziato con uno stanziamento definitivo di 7,3 miliardi di euro a valere sulle risorse iscritte in tale programma, la Corte dei conti, nella propria relazione, pur evidenziandone l'importanza quale strumento di lotta alla povertà, ha tuttavia richiamato l'esistenza di talune criticità emerse nell'ambito dell'applicazione della misura, la cui rimozione potrebbe accrescerne l'efficacia. Nell'ambito del programma in relazione all'emergenza COVID-19 sono stati creati tre nuovi capitoli e un piano gestionale per un importo complessivo di 4,1 miliardi di euro, di cui 4,03 impegnati e pagati. In tale ambito, circa 966 milioni di euro sono destinati al Reddito di emergenza, istituito nell'ambito dell'emergenza pandemica, come misura straordinaria di sostegno al reddito ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica.

Come già segnalato la missione n. 25 « Politiche previdenziali », che si articola nell'unico programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali », assorbe la maggior parte delle risorse assegnate in termini di stanziamenti. Nel 2020 la spesa finale relativa al programma è cresciuta del 17,3 per cento rispetto al 2019 anche per effetto dell'allocatione delle risorse stanziati dai provvedimenti volti a contrastare l'emergenza sanitaria. Secondo quanto rappresentato dalla Corte dei conti nella propria relazione la variazione, riconducibile alle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza COVID-

19, tra le quali rilevano in particolare le misure di esonero contributivo, è pari a circa 8,25 miliardi di euro. Come ricordato anche nella relazione della Corte dei conti, il Ministero ha gestito il secondo dei tre anni di applicazione della disciplina relativa alla cosiddetta Quota 100, per la quale al 31 gennaio 2021 erano state presentate circa 370.500 domande, di cui accolte quasi 278 mila, l'86 per cento di quelle presentate. Oltre a Quota 100, hanno continuato a operare gli altri istituti di deroga alle norme della legge n. 214 del 2011 riferibili all'istituto dell'APE sociale, per il quale nel 2020 risultano accolte 10.871 domande, e alla cosiddetta « Opzione donna » per la quale, al 31 gennaio 2021, risultavano accolte 16.296 domande.

Le risorse della missione n. 26 « Politiche per il lavoro » sono considerevolmente aumentate nel 2020 rispetto all'esercizio precedente, per finanziare i numerosi provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza sanitaria attraverso il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale, indennità *una tantum* e trattamenti di disoccupazione. Nel complesso, gli stanziamenti definitivi di competenza sono passati dagli 11,45 miliardi del 2019 ai 45,07 miliardi del 2020, con un incremento del 293,7 per cento. Una quota predominante delle risorse, pari a circa 43,2 miliardi di euro, è stata assegnata al programma Politiche passive del lavoro, mentre al programma Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione è stato assegnato uno stanziamento definitivo di competenza di circa 1,4 miliardi di euro, in aumento del 24 per cento rispetto al 2019, dovuto, in particolare ai capitoli 1230 e 1232, su cui sono allocate, rispettivamente, le risorse da trasferire all'ANPAL, pari a circa 280 milioni di euro, a fronte dei circa 106 milioni di euro del 2019, e quelle relative ai contributi da trasferire alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego, in aumento del 9 per cento.

Per quanto riguarda la missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero

dell'interno, segnala che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è competente limitatamente alla programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nonché alle iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti. Per tale motivo, il Ministero gestisce solo una parte residuale delle risorse assegnate alla missione, pari, nel 2020, allo 0,43 per cento.

Riguardo al disegno di legge di assestamento per il 2021, ricorda che attraverso tale provvedimento il Governo propone aggiornamenti delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso, in termini di competenza e di cassa, alla luce dell'aggiornamento del quadro macroeconomico considerato dal Documento di economia e finanza, della disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle nuove esigenze legate alla loro operatività, nonché della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Le variazioni proposte dal provvedimento in esame integrano le variazioni di bilancio adottate tra il 1° gennaio e il 31 maggio dell'anno in corso e forniscono le previsioni assestate per il corrente esercizio finanziario, tenendo conto degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo l'approvazione della legge di bilancio 2020, in particolare quelli adottati per contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19.

Passando al contenuto del disegno di legge, segnala che esso consta di un unico articolo e di quattordici tabelle, la prima delle quali rappresenta lo stato di previsione dell'entrata, mentre le restanti corrispondono allo stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, assumono particolare rilievo il contenuto della Tabella n. 4, che reca lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, ricorda che lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021, approvato con la legge n. 178 del 2020 (Tabella n. 4), reca previsioni di competenza per complessivi 162.695,6 milioni di euro. Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 163.707,2 milioni di euro. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021 è valutata in circa 4.693,6 milioni di euro. Per le caratteristiche peculiari della spesa gestita dal Ministero, gli stanziamenti sono quasi integralmente riferibili a spese di parte corrente.

Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 14.705,2 milioni di euro sia delle previsioni di competenza sia delle dotazioni di cassa e un aumento dei residui pari a 3 milioni di euro per il riparto del Fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un aumento di 106,9 milioni di euro delle previsioni di competenza, connesso alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, e di 112,8 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, per la necessità di assestarle in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza. Le variazioni proposte riguardano esclusivamente le spese correnti.

Pertanto, per effetto delle proposte di variazione, che si aggiungono a quelle apportate con atti amministrativi, le previsioni di competenza assestate per il bilancio 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano pari a 177.507,8 milioni di euro, pari al 21 per cento delle risorse del bilancio dello Stato. Parimenti, le previsioni delle autorizzazioni di cassa risultano pari a 178.525,3 milioni di euro. Il totale dei residui, allineato con le risultanze del rendiconto per l'anno 2020, è previsto pari a 23.749,2 milioni di euro.

Segnala che, sul totale delle variazioni in termini di competenza proposte dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (14.812,2 milioni di euro), le più significative riguardano la missione n. 25 « Politiche previdenziali » e, in particolare, l'unico programma 25.3 « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali », che si incrementa di 6,56 miliardi di euro. La missione n. 26 « Politiche per il lavoro » registra un incremento degli stanziamenti di 5,65 miliardi di euro, riferibili essenzialmente al programma 26.6 « Politiche passive del lavoro e incentivi », le cui dotazioni aumentano di circa 5,59 miliardi di euro per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità *una tantum* con causale COVID-19. Un aumento di 56,1 milioni di euro è previsto per il programma 26.10 « Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione ». Un incremento di 2,6 miliardi di euro riguarda, infine, la missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », la maggior parte dei quali, circa 2,5 miliardi di euro, è assegnata al programma 24.12 « Trasferimenti a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale », per il finanziamento degli oneri relativi alle indennità per congedo parentale e *bonus babysitting* da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria e al reddito di emergenza.

Infine, segnala che alla Tabella n. 2, riguardante il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle risorse per il pubblico impiego, nell'ambito della Missione 33, « Fondi da ripartire », Programma « Fondi da assegnare », si propone un assestamento delle previsioni in termini di competenza riguardanti il capitolo 3050 « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ecc. ». Per effetto di tali variazioni, si passerebbe da una previsione iniziale di 357,8 milioni di euro a una assestata di 358,8 milioni di euro. Invece, non si segnalano variazioni in termini di competenza sugli altri due capitoli di interesse, il capitolo 3022 « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese deri-

vanti dalle assunzioni, ecc.» e il capitolo 3032 « Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo, etc. ».

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti alla seduta convocata per la giornata di domani.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento, che consta di dieci articoli, all'articolo 1 reca disposizioni per consentire lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche e universitarie. In particolare, fa presente la norma dispone l'adozione di misure minime di sicurezza, analiticamente indicate al comma 2, mentre il successivo comma 3, per la gestione dei casi di positività, rinvia all'applicazione delle linee guida e dei protocolli, che possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni relative al distanziamento, per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Ai sensi del comma 4, restrizioni all'attività in presenza per specifiche aree e singoli istituti possono essere stabilite, fino al 31 dicembre 2021, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome e dai sindaci, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovute all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di

diffusione del *virus* SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

Con più specifico riferimento alle disposizioni che incidono su materie di competenza della XI Commissione, segnala che il comma 5 prevede che, quando siano rispettate le prescrizioni previste dal decreto in esame e dai relativi protocolli e linee guida, al personale scolastico e universitario si applichino le prescrizioni dell'articolo 29-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, secondo cui gli obblighi del datore di lavoro pubblico in materia di tutela delle condizioni di lavoro si considerano rispettati con l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Rileva, inoltre, che il comma 6, introducendo l'articolo 9-ter nel decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, disciplina l'obbligo del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico e universitario nonché degli studenti universitari, con riferimento al periodo 1° settembre-31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, ad eccezione di coloro che sono esentati dal vaccino in base ad idonea documentazione rilasciata secondo criteri individuati con circolare del Ministero della salute. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-ter, il mancato rispetto di tale obbligo da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Con una nota tecnica il Ministero dell'istruzione ha indicato che la decorrenza del contratto di supplenza dovrebbe avere luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato, e che la sua durata dovrebbe

essere condizionata al rientro in servizio del sostituito.

Ai sensi del comma 4, il compito di verificare il rispetto delle disposizioni è attribuito ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, mentre con riferimento agli studenti universitari le verifiche sono effettuate a campione. Alla verifica si provvede con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, che potranno essere integrate con circolare del Ministro dell'istruzione.

La mancata osservanza delle disposizioni e degli obblighi di controllo è sanzionata ai sensi del capoverso 5, che richiama l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e delle disposizioni relative alla devoluzione dei relativi proventi contenute nell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Sulla base del comma 7 dell'articolo 1, il medesimo articolo si applica per quanto compatibile, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. Ai sensi del comma 8, alla loro attuazione le istituzioni scolastiche e universitarie provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 9 autorizza la spesa di 100 milioni di euro nel 2021 per l'effettuazione di un piano di *screening* della popolazione scolastica da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19.

Segnala che il comma 10 autorizza la spesa di 358 milioni di euro per il 2021 per il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale scolastico assente ingiustificato. Infine, il comma 11 prevede l'effettuazione da parte del Ministero dell'istruzione del monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico che non possiede o non

esibisce la certificazione verde COVID-19, i cui esiti sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze—Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine dell'adozione delle opportune variazioni compensative di bilancio.

Fa presente, poi, che l'articolo 2, introducendo l'articolo 9-*quater* nel decreto-legge n. 52 del 2021, disciplina l'applicazione della disciplina relativa all'obbligo di certificazioni verdi COVID-19 nel settore dei trasporti, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. In particolare, la norma subordina l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza che collegano regioni diverse al possesso di tali certificazioni. Per i treni la norma si applica ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, mentre per le navi e i traghetti l'applicazione è riferita ai servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina. La norma si applica anche agli aeromobili, agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Il compito di verificare il possesso e la correttezza delle certificazioni è attribuito ai vettori aerei, marittimi e terrestri e ai loro delegati.

Ricorda che l'articolo 3 introduce modifiche alla procedura di definizione del differente rischio epidemiologico delle regioni, rendendo facoltativa la richiesta da parte del Ministero della salute del parere del Comitato tecnico scientifico.

L'articolo 4 riguarda gli eventi sportivi e gli spettacoli aperti al pubblico. In particolare, la norma consente alle linee guida di cui al decreto-legge n. 52 del 2021 di introdurre misure alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro e stabilisce che per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per

cento di quella massima autorizzata, anziché al 25 per cento come previsto in precedenza. Analoga disciplina è prevista per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

L'articolo 5 introduce disposizioni di coordinamento della normativa riguardanti le certificazioni verdi COVID-19 nonché le giacenze di tesoreria da fare confluire nella contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Segnala che l'articolo 6 introduce una disciplina transitoria riguardante coloro che sono in possesso di certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Ricordato che l'articolo 7 dispone, per il periodo 1° agosto-15 settembre 2021, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli obblighi di pubblicità della Regione Lazio, in considerazione degli effetti dell'attacco informatico subito lo scorso 1° agosto, fa presente che l'articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo la relativa autorizzazione di spesa, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.

L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali anche ad un Ministro, con o senza portafoglio, oltre che, come già previsto dalla normativa previgente, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In attuazione di tale disposizione la delega è stata, quindi, conferita al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao.

Segnala, infine, che l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, che

si verifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Flora FRATE (MISTO) sottolinea la necessità dell'intervento legislativo, che garantisce al mondo della scuola e dell'università un inizio diverso dell'anno scolastico e accademico, grazie alla possibilità di fronteggiare eventuali emergenze con mezzi diversi dalla didattica a distanza (DAD). Nei due anni della pandemia, la scuola non si è potuta giovare, ad esempio, di *screening* e tamponi salivari e, di conseguenza, ai contagi si è potuto rispondere solo con il ricorso alla didattica a distanza, che, tuttavia, ha aggravato alcuni dei problemi esistenti, tra cui, ad esempio, il fenomeno della dispersione scolastica. Ricorda di avere presentato una specifica proposta di legge, la proposta C. 2642, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli studenti esclusi dalla didattica a distanza, con lo scopo di individuare gli strumenti di conoscenza e di monitoraggio necessari per evitare che eventuali futuri e inevitabili ricorsi alla DAD abbiano le medesime conseguenze negative di questi due anni di pandemia.

Elena MURELLI (LEGA), riallacciandosi a quanto affermato dalla collega Frate, ricorda che, purtroppo, già tre classi nella provincia autonoma di Bolzano risultano essere in quarantena e, di conseguenza, in DAD. Ciò, a suo avviso, dimostra che i provvedimenti assunti dal Governo non bastano ad evitare i contagi, che possono avvenire anche al di fuori dell'ambiente scolastico. Unendosi, quindi, all'auspicio di un anno scolastico diverso, ritiene necessario introdurre ulteriori misure specifiche, che riguardino, in particolare, il sistema dei trasporti e che permettano di accertare le condizioni di salute dei cittadini con celerità e sicurezza, attraverso, ad esempio, l'effettuazione di tamponi salivari.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) (Esame congiunto e rinvio) | 196 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) | 202 |
| ALLEGATO (Emendamento 1.500 del Governo) | 208 |
| ERRATA CORRIGE | 207 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza
della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.05.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 2020.**

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello
Stato per l'anno finanziario 2020.**

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero del-
l'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di
competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle
parti di competenza).**

**Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della
salute.**

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame con-
giunto dei provvedimenti in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 » ed il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 ».

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile.

Per quanto riguarda, invece, il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, in sede consultiva possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza. Tali emendamenti possono essere altresì presentati anche direttamente in Commissione bilancio.

Ricorda che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli eventuali emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di assestamento è stato fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, affinché illustri i contenuti dei provvedimenti in esame.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, partendo dall'analisi del disegno di legge di rendiconto, con specifico riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, segnalo in primo luogo che,

come analizzato dalla Corte dei conti nel Rapporto sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, lo stato di previsione del Ministero della salute presenta una dotazione finanziaria iniziale di competenza pari a 1.783 milioni di euro, di cui 1.433 milioni relativi a spese correnti (80,4 per cento del totale), incrementando di circa il 9 per cento l'ammontare della dotazione rispetto al 2019 (1.626 milioni). Le previsioni definitive dello stato di previsione, anche a causa della crisi sanitaria che ha determinato l'allocazione di risorse straordinarie per far fronte allo stato emergenziale, sono più che raddoppiate nel 2020 rispetto alle iniziali, attestandosi a 3.584 milioni di euro (+72 per cento rispetto al 2019), con un consuntivo di impegni di spesa pari a 3.386 e pagamenti di competenza pari a 2.952 milioni.

Come emerge dalla Relazione sul giudizio di parificazione del Rendiconto effettuato dalla Corte dei conti sul Ministero della salute, la spesa si concentra sui contributi agli investimenti delle amministrazioni pubbliche, la categoria maggiormente interessata dagli interventi anti-Covid, in particolare con riferimento alle somme da destinare al Commissario straordinario per l'attuazione dei piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera (1.468 milioni). La pandemia ha condizionato anche le nuove assunzioni presso il Ministero che, per il rafforzamento degli uffici periferici.

Per quanto riguarda i pagamenti di competenza, si segnala che la quota di pagamenti dello stato di previsione del Ministero della salute, pari a 2.952 milioni (+112 per cento rispetto ai 1.393 milioni del 2019) in rapporto agli impegni di spesa per competenza (3.386 milioni), aumenta nel complesso dal 74 per cento del 2019 a più dell'87 per cento nel 2020 per la quasi totalità in relazione a capitoli interessati dall'emergenza sanitaria. Come segnalato dalla Corte, l'incremento rimane concentrato nella Missione Tutela della salute, e riguarda i capitoli già interessati da difficoltà di gestione, prevalentemente per somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per

la ricerca medico-sanitaria, oltre che progetti di ricerca in campo sanitario.

In termini finanziari, i residui complessivi per il Ministero della salute, nel 2020 ammontano a 1.057 milioni di euro (in diminuzione del 4 per cento rispetto ai 1.112 milioni del 2019), di cui 887 milioni da impegni su stanziamenti di spesa corrente (1.031 milioni nel 2019) e circa 170 milioni come residui di stanziamento su spesa in conto capitale (103 milioni provenienti dalla gestione di competenza e 67 milioni dagli esercizi precedenti), a fronte di 80 milioni nel 2019 interamente provenienti dalla gestione di competenza. Di tali residui complessivi, 890 milioni (oltre l'84 per cento) sono ascrivibili alla Missione Tutela della salute, di cui di nuova formazione 402 milioni, mentre circa 149 milioni derivanti dalla Missione Ricerca e innovazione. Con riferimento ai residui perenti, vale a dire i residui passivi che vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno e successivamente eliminati dalle scritture dello stato di previsione, si segnala un ammontare di circa 20 milioni, in netta diminuzione (circa il 68 per cento) rispetto al dato del 2019 (62 milioni). Infine, si segnala che le economie realizzate nella gestione dei residui ammontano a circa 111 milioni di euro, pressoché interamente ascrivibili alla gestione della Missione Tutela della salute.

Guardando alla ripartizione degli stanziamenti per missione, nel 2020, la dotazione iniziale di competenza per la Missione Tutela della salute, pari a 1.408 milioni risulta incrementata del 9,1 per cento rispetto al 2019 (1.290 milioni), con stanziamenti definitivi pari a 3.046 milioni di euro (1.583 milioni nel 2019), che equivalgono a circa l'85 per cento delle risorse gestite nell'intero stato di previsione. A pesare sull'incremento registrato con riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza, sono le spese in conto capitale, con una variazione pari a +453 per cento (1.808 milioni nel 2020 contro i 327 milioni del 2019). Di tale percentuale, solo il 4,1 per cento è ascrivibile alle spese non giustificate dal COVID-19, mentre le spese in

conto capitale imputabili ai capitoli connessi al COVID-19 sono state pari a 1.467,5 milioni di euro. Per le spese correnti si registra addirittura una diminuzione degli stanziamenti definitivi, al netto delle spese COVID-19 (complessivamente pari a 15 milioni), pari a -2,5 per cento (1.238 milioni nel 2020 a fronte di 1.254 milioni nel 2019). La Missione Ricerca e innovazione presenta invece risorse definitive stanziare per 436 milioni, in aumento del 7 per cento rispetto al 2019 (407 milioni). Un'ultima missione dello stato di previsione in esame è Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) con risorse iniziali di circa 76 milioni, previsioni definitive di 103 milioni e impegni di spesa per 85 milioni, di cui 76 milioni risultano pagati in corso d'anno.

Per quanto concerne le risorse destinate al settore sanitario presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze, si ricorda che il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 56 del 2000, mediante entrate proprie (ticket), i gettiti derivanti dall'IRAP e dall'addizionale regionale dell'IRPEF valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l'attribuzione alle Regioni di risorse a titolo di compartecipazione all'IVA. Per il 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, il decreto di riparto è stato anticipato al 14 maggio e ha erogato un finanziamento statale al SSN incrementato a 117.407,2 milioni (erano 113.810 milioni di euro 2019, di cui 111.079,5 milioni destinati al finanziamento indistinto dei Livelli essenziali di assistenza - LEA), contestualmente alla Delibera n. 21 del 2020 che ha definito le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020 di cui alla precedente Del. n. 20/2020 per un ammontare pari a 1.500 milioni.

Nella Missione 2, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, sono registrati impegni per 130.652 milioni di euro (+19,5 per cento rispetto al 2019, con 109.320 milioni), di cui il 66 per cento assorbiti dal finanziamento del programma

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) con uno stanziamento definitivo di competenza pari a 86.331 milioni (76.309 milioni nel 2019) e residui pari a 14.700 milioni (18.317 mln nel 2019). Rispetto ai capitoli di interesse del programma, si segnalano: il cap. 2700 Fondo sanitario nazionale, che finanzia spese sanitarie vincolate agli obiettivi del piano sanitario nazionale, con risorse di competenza pari a 9.130 milioni nel 2020 (+22,7 per cento rispetto al 2019), totalmente impegnate e pagamenti pari a 6.779 milioni; il cap. 2701 Finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate dell'Irap, con risorse di competenza stabili rispetto al 2019 (400 milioni di euro), che risultano totalmente impegnate e pagata. Questo importo stimato è destinato alla compensazione dell'eventuale mancato gettito fiscale dell'IRAP (nella parte dedicata alla sanità), configurandosi come un meccanismo di salvaguardia in grado di non condizionare il livello del finanziamento sanitario all'andamento del ciclo economico e, in ultima analisi, all'andamento delle entrate fiscali; il cap. 2862 Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (per le Regioni a statuto ordinario), con risorse incrementate nel 2020 del 13,8 per cento (75.707 milioni, a fronte di 66.520 milioni nel 2019), pressoché totalmente impegnate. Risultano pagati 70.254 milioni di euro.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la missione di maggior interesse per le politiche sociali è la Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia con risorse dedicate alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, all'integrazione e all'inclusione sociale. Le risorse della Missione specificamente riconducibili agli interventi Covid-19 sono state pari a 13,6 miliardi di euro. Inoltre, la decretazione d'urgenza ha inciso in maniera significativa anche su capitoli preesistenti, per un totale di circa 23 miliardi (di cui 9,5 miliardi relativi alla missione 24), attraverso i quali sono state incrementate le risorse per rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domi-

iliarità (Fondo per le non autosufficienze e Fondo «Dopo di noi»), le misure a sostegno del Terzo settore (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore), che, nella crisi emergenziale, ha affiancato le pubbliche amministrazioni nelle azioni di aiuto alle categorie fragili e negli interventi di contrasto ai fenomeni di povertà ed emarginazione sociale.

Più in particolare, la Missione 24, con uno stanziamento iniziale di competenza pari a 40.163 milioni (in crescita rispetto ai 37.797 milioni nel 2019) che si incrementano ulteriormente a 45.243 milioni nelle previsioni definitive, è articolata in due programmi Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali ecc. (24.12) e Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) ecc. (24.2). L'incremento degli stanziamenti definitivi della Missione rispetto all'anno precedente, è determinato segnatamente dalla crescita (+31,3 per cento) del Programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2), che passano da 422 milioni del 2019 a circa 554 del 2020, in conseguenza degli impegni di spesa attivati grazie ai decreti attuativi della legge delega 106/2016 di riforma del Terzo settore e del Servizio civile, oltre che dall'aumento (+18,2 per cento) delle risorse ascritte al Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), dai 37.797 milioni del 2019 ai 44.689 milioni nel 2020.

Nell'ambito della gestione delle politiche sociali, come emerge dalla Relazione sul Rendiconto 2020 della Corte dei conti il Ministero ha, come di consueto, ripartito e distribuito le risorse finanziarie afferenti a tre dei principali fondi attraverso i quali interviene: il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per 28,8 milioni (cifra in linea con quanto ripartito nel 2019), il Fondo per le Non Autosufficienze per 711,6 milioni (+24 per cento rispetto ai 573,2 milioni del 2019) e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per 394 milioni.

Ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 86 del 2018 ha attribuito al Ministro delegato dal Presidente del Consiglio le funzioni relative alle politiche per la famiglia e le disabilità, precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Allo scopo, nello stato di previsione del MEF, sono state riassegnate le risorse per la gestione del Fondo concernente la Carta famiglia (precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Infine, sono state attribuite al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri.

In tale ambito segnala il cap. 2102, Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia registra una previsione iniziale di circa 75,4 milioni di euro e una definitiva pari a circa 225,4 milioni (108 milioni nel 2019), interamente impegnati e pagati in corso d'anno. Nel periodo emergenziale da COVID-19, l'articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha incrementato, per il 2020, di 150 milioni di euro il Fondo, allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, per minori di età compresa tra zero e 16 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa.

Sempre nello stato di previsione del MEF, si segnala il cap. 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga con una previsione definitiva di 9,5 milioni (16,7 milioni nel 2019), interamente impegnata a consuntivo e pagata in corso d'anno.

Passando al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in termini generali, con tale strumento si correggono, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di bilancio 2021. Ricorda che le voci di interesse per la nostra Commissione ricadono in tre diversi stati di previsione: il Ministero della salute (tabella n. 14) e, per quanto di competenza con riferimento alle

voci di interesse sanitario e sociale, il Ministero dell'economia e finanze (tabella n. 2) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4).

Lo stato di previsione del Ministero della salute reca, per l'anno finanziario 2021, spese iniziali per circa 3.021,5 milioni di euro e 3.165,1 milioni in conto cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021 risultava pari a 55,9 milioni per la parte corrente e 278,8 milioni per la parte in conto capitale, per un totale presunto di 334,7 milioni di euro. Le previsioni assestate risultano complessivamente pari a 5.972,4 milioni per la parte di competenza e a 6.141,5 milioni in conto cassa, con variazioni proposte per atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2020, pari a 2.949,4 milioni per competenza e per cassa, intervenute a seguito di provvedimenti legislativi o norme di carattere generale. Le variazioni proposte con il presente provvedimento ammontano invece a +1,5 milioni in conto competenza e 27 milioni in conto cassa. La consistenza dei residui iniziali, a seguito della loro quantificazione operata in via definitiva con il Rendiconto 2020, ammonta ora a 334,7 milioni, con una variazione proposta in aumento con il presente provvedimento di 774,3 milioni di euro, per un totale complessivo assestato di 1.109,0 milioni.

Per quanto riguarda in particolare la missione Tutela della salute, complessivamente, in termini di competenza, si sono registrati incrementi per 2.927 milioni di euro imputabili per la quasi totalità a variazioni in dipendenza da atti amministrativi, derivanti prevalentemente (2.854 milioni) dagli incrementi del programma 20.1 Prevenzione e promozione salute umana. Gli incrementi sono ascrivibili principalmente al capitolo 4384 Fondo per l'acquisto di vaccini anti Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (+2.800 milioni, con previsioni assestate finali pari 3.200 milioni).

Per quanto concerne il Ministero dell'economia e delle finanze, le poste di interesse sanitario sono relative al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nell'omonimo Programma

3.6 iscritto nello stato di previsione del MEF, Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali. Il Programma presenta previsioni iniziali di spesa per complessivi 81.601,3 milioni di euro, con incrementi in dipendenza di atti amministrativi pari a 1.597 milioni e per variazioni ascritte al provvedimento in esame per 101 milioni. Il cap. 2700 Fondo Sanitario Nazionale registra una variazione di competenza, interamente ascrivibile a variazioni in dipendenza di atti amministrativi, pari a 598,4 milioni di euro, dovuto ai nuovi riparti effettuati a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Non sono state proposte variazioni di competenza con il presente provvedimento.

Nello stato di previsione del MEF si segnala in ultimo la Missione Infrastrutture pubbliche e logistica (14) che consta di un unico programma Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) ed un unico capitolo Somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (cap. 7464), con 800 milioni assegnati in conto competenza rimasti invariati nelle previsioni assestate, per il sostegno alle Regioni finalizzato alla realizzazione opere sanitarie in conto capitale. Per questo programma/capitolo si propongono esclusivamente variazioni in aumento in conto residui pari a oltre 1.149 milioni di euro.

Nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la missione che interessa la Commissione XII è Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), nel cui ambito sono presenti i seguenti programmi: 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2); 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) che assorbe quasi completamente (circa il 99,7 per cento) le risorse dell'intera missione per lo stato di previsione in esame.

Anche per questa missione, le variazioni in aumento proposte dal provvedimento in esame sono ascrivibili prevalentemente a variazioni in conto residui (+2.936,2 mi-

lioni) proposti con il presente provvedimento, mentre le variazioni in aumento in conto competenza sono per la quasi totalità disposte per atti amministrativi ascrivibili in prevalenza al citato programma 3.2 Trasferimenti assistenziali.

Per quanto riguarda il programma 3.2 (Trasferimenti assistenziali) le variazioni in conto competenza, per la quasi totalità dipendenti da atti amministrativi, determinano un incremento delle risorse ascritte per competenza pari a 2.501 milioni di euro, arrivando alla cifra assestate di 46.913 milioni rispetto alle previsioni iniziali di 44.412 milioni.

Incrementi di risorse per atti amministrativi per oltre 1.520 milioni (pari a circa il 61 per cento del programma) sono destinate all'azione Lotta contro la povertà, interamente dirette a sostanziare il cap. 3719 relativo al Fondo per il reddito di emergenza (REM), introdotto dall'articolo 82 del decreto-legge 34/2020 cd. Rilancio, a favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza all'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, che presenta previsioni assestate di pari importo. Si ricorda in questo ambito anche il cap. 3550 Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale con previsioni assestate per il 2021 pari a 622 milioni di euro. Altro importante incremento è dato dall'azione Reddito di cittadinanza, nel cui ambito il cap. 2781 Fondo per il reddito di cittadinanza viene incrementato di 1.010 milioni di euro in dipendenza di atti amministrativi, passando dalle previsioni iniziali di oltre 7.587 milioni a previsioni assestate per il 2021 di ammontare pari a oltre 8.597 milioni.

Quanto all'azione Politiche per l'infanzia e la famiglia, si registrano previsioni iniziali pari a complessivi 8.650 milioni, di cui: – al cap. 3894 Fondo assegno universale e servizi alla famiglia è assegnata una dotazione di 3.000 milioni (il 35 per cento circa), al cap. 3543 Bonus bebè 750 milioni, al cap. 3428 Premio alla nascita 392 milioni. Inoltre, 384 milioni sono stati indirizzati all'assegno per nuclei familiari (cap. 3535), 232 milioni agli assegni di maternità

(cap. 3534) e 2.801 milioni per la copertura di oneri relativi alla famiglia (cap. 3530).

Nello stato di previsione del MEF sono allocate anche le risorse della Missione 30 Giovani e sport, che contiene il programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2), con una dotazione di competenza iniziale pari a 343,2 milioni di euro, che rimane invariata nelle previsioni assestate e che viene in prevalenza attribuita (299,3 milioni) al Fondo per il funzionamento del servizio civile nazionale (cap. 2185). Per la parte di interesse della Commissione XII, il capitolo 2106 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per incentivazione e sostegno alla gioventù fa registrare invece una previsione di competenza iniziale e assestate pari a circa 36,4 milioni di euro.

Nell'ambito dello stato di previsione del MEF, al sopra citato programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio sono allocate anche le risorse per l'attuazione dell'azione Lotta alle dipendenze, iscritte al cap. 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga con una dotazione di competenza iniziale e assestate invariata (4,5 milioni).

In conclusione ricorda che elementi più di dettaglio sui due provvedimenti al nostro esame, incluse numerose tabelle riepilogative, sono contenute nella documentazione predisposta dagli uffici.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono stati ritirati, prima dell'inizio della seduta, l'emendamento Carnevali 1.31 e l'articolo aggiuntivo Sarli 4.02.

Comunica, inoltre, che le proposte emendative a prima firma Ianaro 01.01, 01.02, 01.03 e 01.04 sono state sottoscritte dal deputato Serritella e che l'emendamento Gebhard 1.122 è stato sottoscritto dai deputati Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi e Loss.

Avverte che nella serata di ieri il Governo ha presentato l'emendamento 1.500 (*vedi allegato*), in cui è confluito il contenuto delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 122 del 2021. La presidenza ne ha valutato l'ammissibilità e l'ha trasmesso a tutti i deputati della Commissione, fissando il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 15 settembre.

Avverte, altresì, che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative riferite al provvedimento in esame, pronunciati nella seduta di ieri.

In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso adottati dai ricorrenti, la presidenza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che

devono pertanto considerarsi ammissibili: Bellucci 1.106, volto a istituire la figura dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, anche in relazione alle situazioni di disagio derivanti dal perdurare dell'emergenza sanitaria. Al riguardo precisa che, pur prevedendo il provvedimento in esame la ripresa dell'attività scolastica in presenza, la proposta emendativa in questione è da ritenersi ammissibile soprattutto in considerazione delle potenziali situazioni di disagio per gli studenti connesse alle misure di prevenzione e contrasto del virus; Costanzo 1.72, in quanto volto a incidere sull'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e in materia di trasporti utilizzati dagli studenti, introducendo una disposizione finalizzata all'esigenza di rendere salubre e sicura l'aria da installare sugli autobus.

La presidenza ritiene, invece, di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle restanti proposte emendative.

Dà, quindi, la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, prima di procedere con l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate, ritiene utile segnalare che molte di esse, riferite a diversi articoli del provvedimento, hanno come oggetto interventi di modifica dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 che regola la materia del *Green pass*. Nel ricordare che i temi affrontati da tali proposte, quali la durata della validità dei tamponi, l'utilizzo dei tamponi salivari antigenici, la validità del *Green pass* dopo la guarigione, l'impiego dei test anticorpali, sono stati oggetto di ordini del giorno presentati nel corso dell'esame del decreto-legge n. 105 del 2021, terminato alla Camera solo da pochi giorni, osserva che, data la ristrettezza dei tempi, non è stato possibile per il Governo effettuare i necessari approfondimenti attraverso un confronto con il Comitato tecnico scientifico. Preannuncia, pertanto, che inviterà al ritiro di tali proposte, ad eccezione

di quelle relative alla durata della validità del *Green pass* a seguito di guarigione.

Segnala, inoltre, che proporrà numerosi accantonamenti, anche al fine di predisporre un'idonea riformulazione di alcune proposte, anche tenendo conto del contenuto del nuovo decreto-legge n. 122 del 2021 di recente pubblicazione, nonché per effettuare le dovute verifiche relative alla copertura finanziaria.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, propone l'accantonamento dell'articolo premissivo Ianaro 01.06 nonché degli emendamenti Cimino 1.34, Aprea 1.86, Di Giorgi 1.75, Bagnasco 1.2, Aprea 1.87, Carbonaro 1.35, Del Sesto 1.36, Aprea 1.88, Ianaro 1.47, Carbonaro 1.37, degli identici emendamenti Villani 1.49 e Bucalo 1.66, dell'emendamento Bellucci 1.100, degli identici emendamenti Ianaro 1.42 e Bellucci 1.99, degli emendamenti Panizzut 1.123, De Martini 1.124, Bagnasco 1.3, Casa 1.44, Aprea 1.90, degli identici emendamenti De Filippo 1.16, Frassinetti 1.67 e Vietina 1.112, degli emendamenti Baldini 1.115, Di Giorgi 1.78, Lupi 1.15, Bologna 1.113, Aprea 1.89, Giacomoni 1.4, Casa 1.45, Vietina 1.111, Aprea 1.91, Villani 1.50, degli identici emendamenti Patelli 1.22 e Bella 1.33, e degli emendamenti Aprea 1.85, Aprea 1.93, Saccani Jotti 1.20, Bellucci 1.106, Aprea 1.95, Carbonaro 1.57, Versace 1.5, De Angelis 1.21, Lupi 1.17, Gebhard 1.122, Panizzut 1.128, Costanzo 1.72, Stumpo 1.98, degli articoli aggiuntivi Gagliardi 1.06 e Gebhard 1.07.

Invita al ritiro i presentatori degli articoli premissivi Ianaro 01.04, 01.03, 01.02, 01.05 e 01.01, nonché degli emendamenti Frassinetti 1.64, Torto 1.38, Delmastro Delle Vedove 1.60, Cunial 1.7, De Toma 1.117 e 1.119, Delmastro Delle Vedove 1.59, Leda Volpi 1.8, Ianaro 1.46, De Toma 1.118, Sportiello 1.52, Delmastro Delle Vedove 1.61, Marin 1.109, Bucalo 1.65, Vietina 1.114, Cimino 1.43, Marin 1.110, Leda Volpi 1.10, Lucaselli 1.28, Bellucci 1.104, De Toma 1.120, Bellucci 1.103, Giovanni Russo 1.29 e 1.30, Delmastro Delle Vedove 1.121, Bellucci 1.105, 1.101 e 1.102, Dori 1.97, Aprea 1.94, Delmastro Delle Vedove 1.62, Villani 1.48, Ciaburro 1.63, Bucalo 1.69, Spessotto

1.1, degli identici Sarli 1.12, Lollobrigida 1.108 e Panizzut 1.125, degli emendamenti Frassinetti 1.68, Grippa 1.51, Baldini 1.116, Gabriele Lorenzoni 1.11, Suriano 1.13, Sacconi Jotti 1.19, Gemmato 1.130, degli identici Sarli 1.14 e Ferro 1.24, degli emendamenti Ferro 1.25, Aprea 1.84 e 1.83, Leda Volpi 1.9, Aprea 1.92 e 1.82, Claudio Borghi 1.18, Gallo 1.32, Gemmato 1.129, 1.132, 1.131 e 1.133, Aprea 1.96, Labriola 1.6, Boldi 1.126 e 1.127, Sportiello 1.53 e Molicone 1.58, nonché degli articoli aggiuntivi Vallascas 1.01, D'Arrando 1.02 e Ciaburro 1.04 e 1.03, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Rossano SASSO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione concorda sulle proposte di accantonamento avanzate dal relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri anche in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, in relazione proposte emendative riferite all'articolo 2, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Gariglio 2.6, Bagnasco 2.8, Tateo 2.17, Scagliusi 2.24 e Fregolent 2.35, degli identici emendamenti De Menech 2.1, Porchietto 2.9 e Sut 2.21, degli identici emendamenti Gariglio 2.5, Scagliusi 2.23 e Boschi 2.34, dell'emendamento Panizzut 2.33, degli identici emendamenti Gariglio 2.12, Rosso 2.15, Silvestroni 2.18 e Boldi 2.20, degli emendamenti Ianaro 2.25, Varchi 2.19, De Filippo 2.13, nonché degli articoli aggiuntivi Rizzo 2.02, Pini 2.04 e Papiro 2.013, degli identici articoli aggiuntivi De Filippo 2.014 e Nitti 2.016, e degli articoli aggiuntivi D'Arrando 2.012, Carnevali 2.05, Murelli 2.022, Panizzut 2.025, Lazzarini 2.026, Carnevali 2.03, Noja 2.018, De Lorenzo 2.027, D'Arrando 2.010, De Martini 2.024, D'Arrando 2.011, Noja 2.019, Versace 2.023 e Bologna 2.028.

Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Bellucci 2.29, degli identici Giuliadori 2.2, Spessotto, 2.7, Cunial 2.10, Sarli 2.11 e Lollobrigida 2.30, degli emendamenti Casa 2.22, De Martini 2.36, Caretta 2.27, Mandelli 2.32, Caretta 2.28, Panizzut 2.16, Giuliadori 2.3 e 2.4, Marin 2.31, Delmastro Delle Vedove 2.26 nonché degli articoli aggiuntivi Lucaselli 2.06, Rampelli 2.08, Noja 2.021, Paolin 2.017, Lucaselli 2.07, D'Arrando 2.09, Noja 2.020 e Spessotto 2.01 e 2.015, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Rossano SASSO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione concorda sulle proposte di accantonamento avanzate dal relatore.

Angela IANARO (M5S) illustra il contenuto dell'articolo premissivo a sua prima firma 01.04 con il quale si propone il rilascio del *Green pass* anche attraverso l'effettuazione di un test sierologico che misura la quantità di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2. Nel dichiararsi consapevole che i dati al riguardo sono in continua evoluzione, osserva che molte forze politiche hanno presentato emendamenti aventi la medesima finalità.

Pur manifestando la propria disponibilità a ritirare tale proposta emendativa, sottolinea l'urgenza di un confronto su tale tematica in quanto appare necessario dare una risposta rapida alle esigenze di una parte non trascurabile della popolazione.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive, a nome di tutti i deputati del gruppo di Fratelli d'Italia facenti parte della XII Commissione, l'articolo premissivo Ianaro 01.04, riconoscendone la validità del contenuto e segnalando che attraverso la sua approvazione sarebbe possibile colmare una delle lacune che caratterizzano il provvedimento in esame. Nel ricordare che il tema della validità della certificazione per le persone guarite è stata affrontato anche

in altri provvedimenti, ribadisce la necessità d'intervenire per superare il senso di incertezza che attualmente vivono molti cittadini e assicurare la protezione della loro salute, considerando i possibili rischi di una vaccinazione in presenza di una quantità di anticorpi ancora elevata.

Osserva come molti scienziati ritengano che la protezione delle persone guarite sia superiore a quella che si ottiene con la vaccinazione, segnalando, inoltre, che ai fini della prevenzione del contagio l'utilizzo del tampone fornisce maggiori garanzie rispetto allo stesso vaccino. Nel condividere le posizioni assunte da parte di diversi gruppi della maggioranza, si dichiara dispiaciuta per il fatto che i loro rappresentanti si trovino a dovere ritirare le proprie proposte a causa dell'atteggiamento di chiusura da parte del Governo.

Evidenziando, nuovamente, che il testo in esame appare manchevole, dichiara che, con il proprio gruppo, il suo gruppo si assume la responsabilità di far mettere in votazione una proposta che contribuirebbe a definire una problematica la cui soluzione non può più essere rimandata. Invita, pertanto, a rivedere il parere espresso o a considerare, quantomeno, l'accantonamento dell'articolo premissivo 01.04. Più in generale, rileva che finora non è stato espresso un solo parere favorevole e osserva che le numerose proposte di accantonamento del relatore confermano la necessità di sviluppare un confronto approfondito all'interno della Commissione.

Vito DE FILIPPO (PD) sottolinea come il relatore abbia saputo riassumere in maniera chiara l'interlocuzione che si è svolta finora su alcuni temi tra Parlamento e Governo e la necessità di promuovere un rapido confronto tra quest'ultimo e il Comitato tecnico scientifico.

Nel segnalare la validità della proposta presentata dalla collega Ianaro, ricorda che per affrontare l'attuale pandemia occorre coniugare le evidenze scientifiche con le decisioni assunte in sede politica.

Rileva che, attraverso la sottoscrizione dell'articolo premissivo 01.04, la collega Bellucci ha riconosciuto la validità di un'azione di contrasto alla diffusione del coro-

navirus attraverso l'adozione del *Green pass*. Nell'invitare a superare un approccio « politicista » al fine di individuare soluzioni pratiche, ritiene utile chiedere al Governo un impegno per individuare in tempi certi e rapidi una soluzione per le problematiche connesse alla durata della certificazione dei soggetti guariti, tenendo conto di tutti i dati disponibili.

Francesco SAPIA (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive l'articolo premissivo Ianaro 01.04, segnalando che le difficoltà che si sono riscontrate nell'avvio dell'anno scolastico nella provincia di Bolzano confermano l'incapacità dell'attuale Governo di gestire l'emergenza sanitaria in atto.

Jessica COSTANZO (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive l'articolo premissivo Ianaro 01.04 e si associa alle considerazioni svolte da alcuni colleghi precedentemente intervenuti, richiamando la testimonianza di una persona che ad oltre un anno dalla guarigione dopo aver contratto il Covid-19 aveva un titolo anticorpale ancora molto elevato. Ricorda che soggetti in tale condizione si trovano di fatto tagliati fuori della vita sociale, non potendo conseguire il *Green pass* se non attraverso la vaccinazione che potrebbe provocare danni alla loro salute. Invita, pertanto, a rivedere le posizioni finora assunte anche al fine di riconquistare la fiducia nei confronti la politica di coloro che, senza essere su posizioni radicalmente « *no wax* », appaiono disorientati dalle scelte effettuate.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), in relazione all'intervento svolto dal collega De Filippo, precisa, sia a titolo personale che per quanto riguarda il suo gruppo, che non vi è alcuna contrarietà allo strumento del *Green pass*, se non per come esso è stato declinato all'interno del nostro Paese. Sulla base di tali considerazioni, Fratelli d'Italia ha proposto alcune correzioni, a partire dalla gratuità dei tamponi e da un maggiore utilizzo di quelli salivari. Pone in evidenza, pertanto, la coerenza della scelta di sottoscrivere la proposta emendativa in discussione e sollecitarne l'approvazione.

Nel ricordare di avere votato a favore dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, ribadisce come sia necessario avviare un confronto con i cittadini affinché essi possano aderire con convinzione alla campagna vaccinale.

Roberto BAGNASCO (FI) reputa positivo il fatto che sin dalla prima proposta emendativa esaminata sia stato avviato un dibattito aperto all'interno della Commissione su temi rilevanti, ribadendo il convinto sostegno di Forza Italia alla promozione dell'uso del vaccino e all'adozione lo strumento del *Green pass*, sia per come è stato delineato in sede europea sia per le modalità con cui è stato attuato in Italia.

Nel rilevare come non sia possibile avere certezze assolute e riconoscendo che sicuramente sono stati commessi alcuni errori in passato, valuta complessivamente con favore quanto è stato sinora realizzato al fine di garantire un'ampia protezione alla popolazione. Ritiene che sia opportuno un cambio di passo, anche al fine di garantire che il per la concessione del *Green pass* si possa tenere conto di alcune specificità presenti all'interno della popolazione italiana.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, nel ringraziare tutti gli intervenuti per il loro contributo e ricollegandosi a quanto affermato dal collega De Filippo, rileva che tutti i membri della Commissione sono consapevoli della criticità di alcune situazioni all'interno della società e delle domande che vengono poste in tema di *Green pass* e di vaccinazioni, pur evidenziando l'importanza dell'obiettivo raggiunto di oltre 40 milioni di vaccinati.

Ricordando che la scienza non può dare certezze assolute e che allo stesso tempo occorre assicurare rapidità nell'aggiornamento dei dati disponibili, evidenzia che appare oramai urgente l'interlocuzione tra il Governo e il Comitato tecnico scientifico al fine di fornire una risposta rispetto alle esigenze di coloro che sono guariti dal Covid-19.

Rossana BOLDI (LEGA), valutando come proficua e importante la discussione finora

svolta, osserva che all'interno della comunità scientifica si registrano posizioni divergenti sul valore da assegnare al titolo anticorpale per quanto concerne la protezione da successive reinfezioni. In tale contesto appare comunque necessario effettuare una scelta, partendo dalla considerazione per cui il Comitato tecnico scientifico può dare il proprio apporto, ma una risposta deve scaturire da un confronto tra il Governo e il Parlamento. Sottolinea che l'obiettivo non può essere quello di convincere gli irriducibili a vaccinarsi quanto piuttosto quello di tranquillizzare coloro che hanno molti dubbi, rilevando che il continuo innalzamento della percentuale di popolazione vaccinata ritenuta necessaria al fine di assicurare l'immunità di gregge, ha contribuito a generare un senso di insicurezza.

Nel ribadire che occorre promuovere la sensazione di un ritorno a una vita per quanto possibile normale, dando risposte certe alla popolazione, vaccinata o meno, ricorda che occorre distinguere tra quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di *Green pass*, come tale di immediata applicazione, da quanto disposto a livello italiano, senza una diretta corrispondenza con tale regolamento e con finalità diverse. Si associa alle considerazioni svolte dal collega de Filippo e da altri deputati intervenuti circa la necessità di trovare una rapida soluzione ad alcune problematiche che caratterizzano l'attuale fase di gestione dell'emergenza sanitaria.

La Commissione respinge l'articolo premissivo Ianaro 01.04.

Angela IANARO (M5S) ritira l'articolo premissivo 01.03 a sua prima firma.

Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive l'articolo premissivo Ianaro 01.03, segnalando l'importanza del suo contenuto, in quanto propone l'utilizzo anche di test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento del *Green pass*. Evidenzia che tali test rappresentano uno strumento veloce, affidabile e meno invasivo, soprattutto per i bambini, ricordando che il rischio maggiore che si corre utilizzandoli è rappresentato dal fe-

nomeno dei falsi positivi. Osserva, in proposito, che si tratta di un inconveniente di portata limitata, in quanto nel giro di poche ore è possibile provvedere ad una verifica del risultato ottenuto con un'altra metodica senza il rischio di una maggiore diffusione del coronavirus.

Invita a circoscrivere la portata delle posizioni assunte in sede di Comitato tecnico scientifico, ricordando che la politica deve essere in grado di elaborare le informazioni ricevute ed assumere le decisioni necessarie. Ricorda, in proposito, che in molti casi gli stessi specialisti del settore hanno mutato radicalmente le loro posizioni su numerosi aspetti legati al Covid-19 nel giro di un lasso di tempo ristretto. Ribadisce che la politica deve essere in grado di assumersi le proprie responsabilità evitando di nascondersi, in maniera poco coraggiosa, dietro le decisioni assunte da un organo di natura tecnica, segnalando che se ciò non accade non ci si deve poi stupire della scarsa fiducia nella classe politica da parte della popolazione.

Invita, quindi, ad accantonare la proposta emendativa in discussione, segnalando che con essa si propone anche la validità di 72 ore per il *Green pass* rilasciato sulla base del teste molecolare. Al riguardo, riprendendo alcuni suoi precedenti interventi svolti in sede di esame del decreto-legge n. 105 del 2021, ricorda che tale periodo temporale è già previsto nella maggioranza dei Paesi europei. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca chiarimenti dettagliati in ordine all'invito al ritiro espresso nei riguardi di numerosi emendamenti presentate delle forze di maggioranza che propongono importanti integrazioni e correzioni al testo all'esame della Commissione.

Jessica COSTANZO (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive l'articolo premissivo Ianaro 01.03, associandosi alle considerazioni svolte circa la rapidità e la validità del test salivari, nonché la loro minore invasività. Reputa importante l'utilizzo di uno strumento di questo tipo dopo quasi due anni di emergenza sanitaria, superando le obiezioni avanzate dal Comitato tecnico scientifico che appare condizionato da un approccio di tipo burocratico.

Nell'osservare che per affrontare il Covid-19 si deve anche imparare a convivere con esso, sottolinea che efficaci procedure di tracciamento, come quelle consentite attraverso i test salivari, appaiono indispensabili.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, osservando che vi sono alcune problematiche da risolvere e che la scienza procede per approssimazioni successive, evidenzia che in questi anni la politica ha saputo assumere decisioni, in alcuni casi in maniera notevolmente autonoma rispetto a quanto proposto da una parte considerevole della comunità scientifica. Nel rilevare che alcune delle proposte emendative presentate appaiono condivisibili, si ricollega al proprio intervento iniziale nel quale ha prospettato un percorso volto a promuovere una sollecita interlocuzione tra il Governo e il Comitato tecnico scientifico al fine di predisporre le necessarie correzioni e integrazioni.

In relazione al confronto, proposto in alcuni interventi, con quanto avviene in altre nazioni europee, ricorda che si tratta di un quadro in continuo mutamento, segnalando, a titolo di esempio, le recenti decisioni assunte in Germania per quanto riguarda la vaccinazione degli adolescenti. In conclusione, nel ribadire la validità di un confronto e di una riflessione all'interno della Commissione, ritiene utile proseguire con le modalità indicate nel suo intervento iniziale.

La Commissione respinge l'emendamento Ianaro 01.03.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 655 del 13 settembre 2021, a pagina 52, prima colonna, terza riga, il numero « 5.11 » è sostituito dal seguente « 5.06 ».

ALLEGATO

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264
Governo.

EMENDAMENTO 1.500 DEL GOVERNO

ART. 1.

Al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, dopo il capoverso ART. 9-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 9-ter.1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-ter.2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta forma-

zione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

b) al capoverso ART. 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 9-ter, ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis e al comma 4 dopo le parole: servizi educativi dell'infanzia aggiungere le seguenti: e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis;

2) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: commi 1, 1-bis e 4 e dopo le parole: dell'articolo 4 inserire le seguenti: , commi 1, 3, 5 e 9,.

2) Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie)

1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8; la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

3) *All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: articoli 9-ter inserire le seguenti: , 9-ter.1, 9-ter.2.*

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

1.500. Il Governo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 211 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'ar- ticolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>) | 211 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 217 |
| Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 217 |
| Sui lavori della Commissione | 220 |

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza
del presidente Filippo GALLINELLA.*

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2021.

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il di-

segno di legge recante il « *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020* » ed il disegno di legge recante « *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021* », con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 13).

Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda inoltre che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda altresì che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se

facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, in sede consultiva, evidenzia che possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente presso la Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in

Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 9 di domani.

In qualità di relatore illustra, quindi, i contenuti dei provvedimenti.

A tale proposito, rammenta che lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 13), da fine settembre 2019, in base all'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019) ha nuovamente assunto tale denominazione, essendo state ritrasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo le funzioni in materia di turismo, che erano state trasferite al Dicastero agricolo l'anno precedente dal decreto-legge n. 86 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018). Dal 2020, la missione Turismo, essendo stata ritrasferita al dicastero culturale, non è, pertanto, più presente nello stato di previsione del MIPAAF.

Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pub-

blica, legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato – entro il successivo mese di giugno – alle Camere, con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione, la quale svolge anche una *Relazione* in merito.

Ciò premesso, nel rinviare, per una più approfondita disamina dei contenuti dei disegni di legge in esame, alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che, nell'anno 2020, gli stanziamenti di spesa iniziali del MIPAAF, iscritti nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ammontavano, in termini di competenza, a circa 1.111,7 milioni di euro.

Gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al medesimo dicastero ammontano – per l'anno 2020 – a 2.108,1 milioni di euro, con un aumento di circa 996,4 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (+89,6 per cento), che rappresentano circa lo 0,2 per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato dello scorso anno.

Nell'anno 2019, lo scostamento tra previsioni iniziali e stanziamenti definitivi di competenza era stato di circa 195,3 milioni di euro (con un incremento di circa il 20 per cento), con stanziamenti definitivi di competenza di circa 1.148,5 milioni di euro.

Ricorda che le Missioni afferenti al MIPAAF, nell'anno 2020, sono state tre: « *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca* » (9), « *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* » (32) e « *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* » (18).

Segnala al riguardo che la Corte dei conti, nella sua *Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020 (Vol. II)*, alla cui lettura si rinvia per un ulteriore approfondimento, analizza la gestione del dicastero e dei singoli programmi di spesa. In linea generale, essa osserva che gli stanziamenti iniziali del Ministero sono stati più volte incrementati, nel corso del 2020, a seguito della decretazione d'urgenza scaturita dalla crisi pandemica da Covid-19. Tale decretazione d'urgenza ha interessato, in modo

particolare, gli stanziamenti destinati alla Missione « *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca* », per un importo complessivo di 895,45 milioni di euro (di cui 508,2 milioni per il programma « Politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale »; 385,25 milioni per il programma « Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione »; 2 milioni per il programma « Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale »). Dall'analisi dei risultati della gestione, la *Relazione* rileva, inoltre, una migliore capacità di impegno rispetto al precedente esercizio, pari all'88,8 per cento rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza (era pari al 70 per cento nel 2019). La capacità di pagamento, poi, è stata pari al 94,5 per cento (era il 93 per cento nel 2019), confermando la tendenza al miglioramento già registrata nell'anno precedente: nel dettaglio, la spesa corrente ha presentato una capacità di impegno sulla competenza pari al 95,6 per cento e di pagamento pari al 98 per cento (per quanto concerne la spesa in conto capitale, la capacità di impegno sulla competenza è stata pari all'82 per cento e quella di pagamento al 91 per cento).

La Corte, tra l'altro, cita il Piano irriguo nazionale tra le azioni di maggior significato poste in essere dal Dicastero (anche per la connessione con l'Agenda 2030), evidenziando come lo stato di avanzamento dei lavori, tanto nel Centro-Nord, quanto nel Centro-Sud, « abbia subito un evidente e forte rallentamento, se non un vero e proprio arresto, causato dal blocco dei cantieri nella fase di piena pandemia. Tale circostanza si è riflessa anche sulla capacità di rendicontazione degli enti irrigui titolari delle concessioni in oggetto e, dunque, sulle erogazioni dei finanziamenti ».

I residui accertati, al 31 dicembre 2020, ammontano a 413,7 milioni di euro (a fine esercizio 2019, ammontavano a 365 milioni di euro).

Per ciò che attiene all'analisi dello stato di previsione della spesa del MIPAAF per centri di responsabilità (CDR), ricorda che

i CDR del Ministero, nell'anno 2020, sono stati quattro: - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica; - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

La realizzazione di ciascun programma di spesa è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa.

Esaminando le spese per Centri di responsabilità, si evince che le dotazioni definitive in conto competenza sono assegnate ai seguenti CDR, nel seguente ordine di rilevanza: *CDR 2*. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, che assorbe circa il 53,7 per cento del totale; *CDR 3*. Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, che assorbe circa il 43 per cento dell'intero stanziamento definitivo; *CDR 4*. Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che presenta circa il 2,9 per cento delle dotazioni definitive; *CDR 1*. Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, che assorbe circa lo 0,4 per cento degli stanziamenti definitivi.

Con riferimento all'analisi della spesa per missioni e programmi di interesse della Commissione agricoltura rilevo che l'attività del Ministero, nel 2020, risulta articolata – come anticipato – in tre missioni, con relativi 6 programmi di spesa sottesi, per uno stanziamento definitivo complessivo di competenza pari a 2.108,1 milioni di euro.

La missione che assorbe la quasi totalità delle risorse del Ministero (circa il 98,3 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza) è la missione 9 « *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca* », che presenta nel 2020 uno stanziamento complessivo – nel bilancio dello Stato – di circa 2.073,3 milioni di euro (lo stanziamento definitivo per la predetta missione, nel 2019, era stato di 1.047,9 milioni di euro).

In particolare:

1) Al programma « *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* » sono assegnate risorse definitive, per il 2020, pari a circa 1.124,1 milioni di euro (nel 2019, erano circa 504,5 milioni di euro), corrispondenti a circa il 54,2 per cento di quelle complessive della missione 9.

2) Per quanto concerne il programma « *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale* », nel *Rendiconto generale dello Stato* del 2020 risultano assegnati allo stesso circa 62,3 milioni di euro di stanziamenti definitivi in conto competenza (nel 2019, erano circa 55,2 milioni di euro), pari a circa il 3 per cento degli stanziamenti complessivi della missione 9.

3) Con riferimento al programma « *Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* », questo è relativo alle politiche nazionali e, in particolare, delle filiere di produzione, del settore della pesca e dell'ippica, e vede assegnate risorse definitive, per il 2020, pari a circa 886,9 milioni di euro (nel 2019, erano circa 488,2 milioni di euro), pari a circa il 42,8 per cento degli stanziamenti della missione.

Per quanto concerne la missione 32 « *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* », questa si suddivide – nell'ambito dello stato di previsione del MIPAAF – nei due programmi 32.2 « *Indirizzo politico* » e 32.3 « *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* ».

Il primo di questi due programmi (che assume la numerazione 2.1 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF), presentava – in base al *Rendiconto* – una previsione iniziale, per il 2020, in termini di competenza, di circa 9,3 milioni di euro: lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 7,4 milioni di euro.

Per quanto concerne il programma « *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* » (che assume la numera-

zione 2.2 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF), questo presentava una previsione iniziale di competenza di circa 18,2 milioni di euro che, alla fine dell'esercizio finanziario 2020, si è definita in circa 19,5 milioni di euro. Lo stanziamento definitivo di competenza dell'intera missione 32, all'interno dello stato di previsione del MIPAAF, si attesta quindi a circa 26,9 milioni di euro (lo stanziamento definitivo per la predetta missione 32, nel 2019, era stato di 41 milioni di euro).

La missione 18 « *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* », è composta – nello stato di previsione in esame – del solo programma 18.18 « *Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali* ». Essa è presente nello stato di previsione del MIPAAF dal 2019, dopo la riforma del dicastero attuata dal citato decreto-legge n. 104 del 2019 e racchiude – in sintesi – le risorse destinate alla tutela e valorizzazione del settore forestale, precedentemente allocate nella missione Agricoltura. Tale programma presentava una previsione iniziale, per il 2020, in termini di competenza, di circa 6,2 milioni di euro: lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 7,7 milioni di euro (lo stanziamento definitivo per la predetta missione 32 – all'interno dello stato di previsione del MIPAAF – nel 2019, era stato di circa 8 milioni di euro).

Venendo al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato – che, come è noto, consente un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente, si sofferma sulle sole parti di competenza della Commissione Agricoltura.

Ricorda in particolare che in base alla disciplina della legge di assestamento di bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della citata legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Come già anticipato, in base alla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali determinata dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, che ha ritrasferito le funzioni in materia di turismo dal dicastero agricolo a quello culturale, nella legge di bilancio 2021 e nel disegno di legge di assestamento 2021, per quanto concerne lo stato di previsione della spesa del MIPAAF, sono quattro i centri di responsabilità amministrativa:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;- Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;- Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Le missioni iscritte nello stato di previsione del MIPAAF, dal 2020 – con la perdita della Missione *Turismo* (31) e il mantenimento della Missione *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* (18) – sono 3 (rispetto alle precedenti 4), alle quali sono sottesi 6 programmi di spesa. Si evidenzia che, come per lo scorso anno, la realizzazione di ciascun programma di spesa è affidata, nell'esercizio finanziario 2021, ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa.

Per l'anno 2021, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MIPAAF, iscritti a legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ammontano a circa 1.753,2 milioni

di euro. Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano – nel testo del disegno di legge che è stato approvato dal Senato, che non è stato modificato relativamente allo stato di previsione del MIPAAF – a 1.943,8 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 190,6 milioni di euro (+10,8 per cento), rappresentando circa lo 0,2 per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato.

Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2021 ammontano invece a 1.760,8 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 1.951,2 milioni, con un aumento di 190,4 milioni di euro (+10,8 per cento).

I residui, con il DDL di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti al 31 dicembre 2020 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative, e passano da 89,8 milioni di euro presunti al 1° gennaio 2021 a 415,7 milioni di euro così come assestati, con un incremento di circa 325,9 milioni di euro (+362 per cento).

Secondo quanto risulta dalla Nota illustrativa allo stato di previsione del MIPAAF, contenuta nel disegno di legge di assestamento 2021 (Tabella 13), l'incremento delle previsioni iniziali è ascrivibile ad un duplice ordine di fattori:

a) a variazioni per atto amministrativo, che nel periodo gennaio-maggio 2021 sono state già introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi, in termini sia di competenza sia di cassa, nella medesima misura, per circa complessivi 189,81 milioni di euro in aumento;

b) a proposte di variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento pari, complessivamente, a circa +800 mila euro in termini di competenza e +630 mila euro in termini di cassa e – come anticipato – a circa +325,9 milioni di euro in termini di residui.

Infine ricorda che la commissione dovrà esprimersi sui provvedimenti in titolo nella seduta già prevista per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU
ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Commissione è stata autorizzata dalla presidenza della Camera a trasmettere rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, alle Commissioni VIII e X, cui è stato assegnato lo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in quanto provvedimento contenente alcune disposizioni di specifico interesse della Commissione Agricoltura.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore* riferisce che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 5 della legge 22 aprile 2021. n. 53 – legge di delegazione europea 2019-2020 – conferisce al Governo la delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001, che promuove l'uso dell'energia da fonti rinnovabili che promuove il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili che rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Tale obiettivo europeo è perseguito nell'ambito della più ampia strategia del «Green Deal», ovvero l'insieme delle politiche e delle azioni volte a raggiungere la neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050, garantendo che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse.

Evidenzia, al riguardo, che il termine di recepimento per la Direttiva è scaduto il 30 giugno 2021, data entro la quale gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa, per poi informarne immediatamente la Commissione. A seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell'Italia, il 26 luglio scorso la Commissione ha aperto la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, anche l'Italia persegue il più ampio ricorso a strumenti che migliorino contestualmente la tutela dell'ambiente, la sicurezza energetica, e l'accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e ambiente. In tale ottica ha condiviso l'orientamento comunitario volto a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia e ha inteso supportare un Green New Deal, come un patto

verde con le imprese e i cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese.

In siffatto contesto, l'Italia ha redatto un Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi al 2030 con altre esigenze, comprese quelle relative agli impatti ambientali. Il Piano, predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, è stato poi trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019 e successivamente approvato.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2001/2018, in esame, trova quindi al suo interno l'attuazione delle misure e degli strumenti delineati nel PNIEC, sul quale si è svolta un'ampia consultazione pubblica e la Valutazione Ambientale Strategica. Al contempo, prevede altresì una serie di disposizioni necessarie per dare attuazione alle misure del PNRR in materia di energie rinnovabili, con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul clima, in attuazione del pacchetto «*fit for 55*».

Le misure contenute nel decreto legislativo in esame intendono dunque accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili. La concretizzazione di tale transizione esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture.

Ciò premesso, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Agricoltura segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 14 elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica. In sostanza, vengono riepilogate le misure e gli obiettivi del PNRR, indicando le norme di coordinamento con il decreto legislativo di recepimento. Tra gli

incentivi che fanno capo al PNRR rilevano, in particolare, lo sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4) e lo sviluppo del sistema agrivoltaico (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1).

L'articolo 20 prevede la definizione, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica.

Attraverso tale disciplina saranno dettati i criteri per la definizione delle aree idonee necessarie alla installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissazione di parametri atti a individuare, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie e saranno definite le modalità per individuare aree industriali dismesse e altre arce compromesse, aree abbandonate e marginali da qualificare come idonee, e gli elementi per tali classificazioni. Sono previsti altresì criteri di ripartizione della potenza installata tra Regioni e Province autonome (commi da 1 a 3). È definita, inoltre, la tempistica per l'individuazione delle aree e delle superfici da parte delle Regioni e specificata la necessità di rispettare i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e

sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo (commi 4 e 5). Infine, sono individuati specifici divieti per le Regioni e le province autonome in attuazione della disciplina sulle aree idonee e nelle more dell'adozione del provvedimento previsto e viene fornita una prima indicazione di aree considerate idonee (commi da 6 a 8).

L'articolo 21, al fine di garantire un adeguato stato di supporto alle Regioni e Province Autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse prevede l'istituzione di una piattaforma digitale sviluppata dal GSE che includa le informazioni e gli strumenti necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio nonché la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.

L'articolo 22 definisce procedure autorizzative semplificate e accelerate per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee.

L'articolo 23 reca disposizioni circa l'autorizzazione di impianti offshore mediante rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. È prevista, inoltre, l'adozione di un piano di gestione dello spazio marittimo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al fine di considerare idonee le aree preposte alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 24 interviene sull'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di semplificazione procedimentale con riferimento agli iter di autorizzazione della costruzione, delle modifiche e della riconversione di impianti di produzione di biometano.

L'articolo 25 prevede, al fine di semplificare e uniformare, a livello nazionale, l'installazione di impianti di piccola taglia per la produzione di energia rinnovabile termica e per favorire l'efficienza energetica il rinvio a specifiche disposizioni da applicare per le procedure autorizzative stabilendo, altresì, una disposizione transitoria per l'entrata in vigore della disciplina suddetta.

Sottolinea, infine, che ulteriori disposizioni di interesse della Commissione XIII sono inoltre contenute negli articoli 42 e 44.

In particolare, l'articolo 42 disciplina i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra che tutte le fonti di energia da biomassa, indipendentemente dall'utilizzo finale, devono rispettare per poter accedere ai regimi incentivanti, nonché per poter essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.

Nello specifico, è prevista: l'estensione anche ad altri comparti di alcuni criteri di sostenibilità già esistenti relativi ai terreni di provenienza delle biomasse; l'introduzione di criteri di sostenibilità aggiuntivi riferiti alle biomasse forestali; la revisione dei valori minimi di risparmio in termini di emissioni di gas ad effetto serra rispetto al combustibile fossile di riferimento.

L'articolo 44 ha un contenuto prevalentemente tecnico e specifica i criteri per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, rinviando ai vari allegati per l'individuazione delle metodologie di calcolo da seguire.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia il relatore per aver introdotto la discussione su un provvedimento che certamente contiene alcune disposizioni di estrema rilevanza per la Commissione Agricoltura.

Al riguardo auspica che la Commissione possa disporre di un adeguato lasso di tempo al fine di approfondire, in particolare, gli aspetti relativi all'impatto degli impianti *off shore* sull'attività di pesca di cui all'articolo 23 del testo in esame. Osserva, altresì, che andrebbero approfondite anche alcune criticità relative agli impianti eolici.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel sottolineare come la Commissione Agricoltura dovrà esprimere i propri rilievi nel rispetto dei previsti termini regolamentari assegnati alle Commissioni di merito, ritiene che vi sia la possibilità per compiere un'attenta valutazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto che incide su profili rilevanti di competenza, quali il fotovoltaico, la questione dell'uso dei combustibili da biomassa e degli impianti cosiddetti *offshore*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Matteo DALL'OSSO (CI) sottopone all'attenzione della presidenza e della Com-

missione la recente pronuncia della Commissione europea sul marchio PROSEK che certamente avrà un impatto negativo sui alcuni prodotti vinicoli italiani.

Al riguardo ritiene opportuno che sia il Parlamento che il Governo esercitino una funzione di sensibilizzazione su tali criticità presso le istituzioni europee.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, osserva come la questione rappresentata dal deputato Dall'Osso potrebbe essere oggetto di un atto di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle 11.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (*Esame congiunto e rinvio*) 222

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 232

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 232

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (*Esame congiunto e rinvio*) 238

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 240

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 240

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 267

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 241

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 279 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 241

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 269 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 245 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 278 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 249 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 253 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 255 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 259 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto n. 289 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 262 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 266 |

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 11.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice sulla Legge di delegazione europea 2021*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021 che, com'è noto, contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive e per l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, che non sono stati inseriti nella precedente legge di delegazione europea 2019-2020.

In via preliminare segnala che il Governo, in considerazione della necessità di una tempestiva presentazione alle Camere del disegno di legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si è avvalso della facoltà di consultare successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione inizia pertanto oggi l'esame del provvedimento ma potrà concluderlo solo quando sarà pervenuto il prescritto parere della

Conferenza di cui l'esame parlamentare terrà conto.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge, evidenzia che esso si compone di 13 articoli e di un allegato in cui sono indicate 9 direttive oggetto di attuazione.

Rinviando, per motivi di sintesi, alla documentazione predisposta dagli uffici ai fini della disamina dettagliata del testo, si limita a ricordare che l'articolo 1 reca, come di consueto, la delega generale al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolo, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando a tal fine gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure, ai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle singole deleghe.

Rammenta inoltre, per la loro rilevanza sistematica, che tra i principi e criteri direttivi generali di delega elencati nel citato articolo 32, figurano, tra gli altri, la semplificazione dei procedimenti, il divieto di *gold plating* (ossia di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive), nonché la previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti. Come in precedenti occasioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, potranno essere previste nei decreti legislativi di esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dai medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a consentire il tempestivo ade-

guamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa al Governo, della durata di diciotto mesi, per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 3 contiene i criteri di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, mirando ad introdurre una disciplina organica e completa delle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera (trasformazioni, fusioni e scissioni), eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.

Nel recepire le disposizioni e i principi dettati dal legislatore europeo, i criteri di delega ne estendono l'applicazione a una più ampia platea di imprese, includendo le operazioni che coinvolgono società diverse da quelle di capitali – ad esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente –, o imprese che non hanno la sede o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea, o società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea. Sono inoltre disciplinate le operazioni che comportano il trasferimento del patrimonio a società preesistenti (fattispecie non previste dalla direttiva ma esistenti nel diritto interno), le scissioni tramite scorporo, nonché i casi in cui è ammesso il trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge regolatrice (italiana), fenomeno allo stato privo di idonea disciplina per il quale i criteri di delega prevedono la definizione di un re-

gime transitorio applicabile ai trasferimenti anteriori rispetto al decreto delegato.

Specifici criteri di delega vengono dettati in relazione alla tutela giurisdizionale da accordare alle operazioni in questione, nonché a tutela dei creditori pubblici, con specifiche procedure informative per verificare l'esistenza di obbligazioni verso amministrazioni o enti pubblici o l'eventuale mancato adempimento o rilascio di garanzie per obbligazioni nei confronti di tali amministrazioni o enti.

Si prevede inoltre la precisazione del concetto di operazione abusiva o fraudolenta, finalizzata all'evasione o elusione del diritto dell'Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali, nonché misure di semplificazione volte ad agevolare lo scambio dei certificati preliminari tra autorità competenti. Infine è prevista la definizione di disposizioni transitorie volte a regolare le fusioni transfrontaliere portate avanti secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, che ricadranno nell'ambito applicativo della legge delega attuativa della direttiva 2019/2121, nonché la definizione di sanzioni penali per le violazioni, comprese tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni, ferme restando le fattispecie penali già oggetto di previsione. L'articolo è corredato di clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

I criteri di delega prevedono: *a)* l'adeguamento del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) alla direttiva oggetto di recepimento; *b)* il coordinamento delle disposizioni inerenti l'indicazione dei prezzi con quelle inerenti le vendite straordinarie, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali); *c-e)* la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo nelle materie

oggetto della direttiva, nonché l'esercizio dei poteri sanzionatori da parte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), e la fissazione di un limite massimo edittale alle sanzioni in caso di pratiche commerciali scorrette o clausole vessatorie; *f)* la definizione di modalità per l'indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo, nonché la disapplicazione delle esclusioni dal diritto di recesso in caso di contratti conclusi nel contesto di visite al domicilio non richieste.

L'articolo 5 contiene i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (« MiFID ») al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, espressamente disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503. Il medesimo articolo prevede inoltre la delega per il completo adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 (la cui applicazione è prevista dal 10 novembre 2021), che disciplina i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Il comma 1 indica i seguenti criteri e principi direttivi: *a)* assicurare un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria; *b)* esentare i fornitori di servizi di *crowdfunding* dall'applicazione della disciplina degli intermediari finanziari di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 58/1998, Testo unico della Finanza (TUF); *c-d)* prevedere l'attribuzione della responsabilità per eventuali informazioni fuorvianti, imprecise o carenti in capo, rispettivamente, al titolare del progetto o al fornitori di servizio di *crowdfunding*, nei casi previsti all'articolo 23, par. 10 e all'articolo 24, par. 5 del Regolamento (UE) 2020/1503; *e)* individuare la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti, evitando sovrapposizioni e riducendo al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati; *f)* individuare la Consob quale punto di contatto per la

cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA; *g-h*) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità competenti, nonché i loro poteri di indagine e vigilanza; *i*) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 interviene in materia di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »), delegando il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – il cui numero è inferiore anche a quello dei distretti di corte d'appello – di esercitare le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti.

Ricorda che con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 sono state emanate le disposizioni necessarie all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO ») e che il contingente dei procuratori europei delegati, pari a 20 unità destinate a 9 sedi, ciascuna delle quali collegate a 2 o più procure distrettuali. Si rende pertanto necessario, al fine di limitare gli spostamenti dei procuratori europei delegati, modificare la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare sugli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'articolo 7 contiene i criteri specifici per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il regolamento CE 834/2007, nonché, limi-

tatamente ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura, al regolamento (UE) 2017/625. Ricordo che la delega per il recepimento di altri aspetti di tale ultimo regolamento è stata già oggetto degli articoli 11 e 12 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117/2019), la cui attuazione ha dato luogo all'emana-zione di 9 decreti legislativi nel corso del 2021. La relazione illustrativa evidenzia che, in tema di adeguamento alla normativa europea sull'agricoltura biologica, si rende ora necessaria, in particolare, la revisione del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 in materia di autorizzazione e vigilanza degli organismi di controllo e certificazione delle produzioni biologiche, nonché di disciplina delle ipotesi di « non conformità ». Necessita, inoltre, di attuazione l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, in materia di commercializzare di una nuova tipologia di prodotti biologici, rappresentati dal materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico, di cui si impone di definire, a livello interno, la disciplina inerente alla tipologia e alla natura dei soggetti coinvolti, alle relative procedure per la notifica, il controllo e la certificazione.

Quanto ai principi ed i criteri direttivi specifici, segnala i seguenti: *a*) l'introduzione di una procedura di certificazione di gruppo per i piccoli operatori e l'ampliamento, in conformità con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848, del campo di applicazione della normativa in materia di autorizzazioni e vigilanza; *b*) l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le condotte non conformi al regolamento degli organismi di controllo e per gli operatori biologici; *c*) la designazione di laboratori ufficiali, anche privati, di cui al regolamento (UE) 2017/625, per l'effettuazione di analisi nell'ambito dei controlli ufficiali dei prodotti biologici; *d*) i criteri per l'etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

L'articolo 8 contiene i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia del-

l'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo *Eurojust*).

I criteri di delega concernono, tra l'altro: le procedure di nomina e la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di *Eurojust*; i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori nonché la relativa sede di lavoro; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento (ovvero di sequestro nel linguaggio giuridico nazionale) e di confisca. Tale regolamento dispone, con uno strumento giuridico direttamente applicabile, un principio già affermato da precedenti decisioni del Consiglio – recepite nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 7 agosto 2015, n. 137 e 15 febbraio 2016, n. 35 –, al fine di garantire una maggiore certezza e uniformità giuridica nelle procedure transfrontaliere inerenti provvedimenti di congelamento e di confisca.

I criteri di delega prevedono, tra l'altro, che il riconoscimento avvenga « senza ulteriori formalità », ferma restando la verifica del principio di doppia punibilità (ovvero della punibilità anche per la legge italiana dei reati alla base degli atti di sequestro o confisca), da cui sono escluse alcune categorie di reati, tra cui quelli punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, nonché i reati tributari e valutari. Si prevedono inoltre criteri di delega inerenti gli scambi documentali tra le autorità di emissione e di esecuzione, nonché l'individuazione

del Ministro della giustizia quale autorità centrale, cui spetta la titolarità di eventuali richieste di risarcimento allo Stato di emissione in caso di danni nonché la definizione delle misure attuative delle procedure attive e passive.

L'articolo 10 detta i criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio. La relazione introduttiva sottolinea che l'adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea contribuirà alla lotta all'antibioticoresistenza, tramite un sistema di requisiti armonizzati e moderni che dovranno essere rispettati da tutti gli operatori dell'Unione. L'intervento mira inoltre a ridefinire le competenze tra le autorità coinvolte nelle procedure autorizzative, eliminando i vincoli ormai obsoleti e semplificando i processi.

I principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della delega prevedono, tra l'altro, *a)* l'abrogazione delle norme nazionali incompatibili e il riordino di quelle residue; *b)* l'individuazione del Ministero della salute e delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento, secondo le rispettive competenze; *c)* la ridefinizione del sistema sanzionatorio in caso di violazioni.

L'articolo 11 detta specifici criteri per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, con lo scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari, ridurre gli oneri amministrativi, rafforzare il mercato interno, ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari e garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente. L'adeguamento terrà conto an-

che dell'evoluzione dei sistemi informatici a disposizione, che con l'avvio del sistema di tracciabilità e della ricetta elettronica veterinaria, ha già permesso una semplificazione dei sistemi di registrazione delle attività di distribuzione, di prescrizione, e di dispensazione, oltre che un supporto ed una razionalizzazione delle attività di farmacovigilanza, di controllo ed ispezione. La relazione introduttiva evidenzia inoltre che l'adeguamento della normativa nazionale terrà conto altresì delle condizioni contenute nel parere espresso dalla 12^a Commissione permanente del Senato (Legislatura 17^a) sugli atti comunitari. COM (2014) 557 e COM (2014) 558, sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà (Doc. XVIII, n. 82) (Resoconto sommario n. 178 del 25/11/2014), tra cui: escludere la vendita diretta dei farmaci da parte del veterinario, regolamentare la vendita on line, estendere ai farmaci antivirali e antiparassitari il contrasto alla insorgenza delle resistenze, rivedere in senso cautelativo i tempi di attesa per gli usi in deroga del medicinale veterinario rispetto al rischio di residui negli alimenti di origine animale, facilitare l'uso dell'omeopatia anche in campo veterinario.

I principi e criteri direttivi specifici prevedono, tra l'altro: *a*) l'individuazione del Ministero della salute e delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti deputate a svolgere i compiti previsti dal Regolamento, secondo le rispettive competenze; *b*) la definizione delle informazioni che i fabbricanti, i distributori, le farmacie e gli altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare alle autorità competenti; *c*) la rimodulazione del sistema delle tariffe; *d*) l'adeguamento dei sistemi informatici; *e*) la ridefinizione del sistema sanzionatorio per le violazioni.

L'articolo 12 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e

che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Detto regolamento, che si applica dal 16 luglio 2022, persegue l'obiettivo di semplificare e armonizzare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi, al fine di garantire lo stesso livello di qualità e di sicurezza in condizioni di parità per i numerosi operatori e produttori dell'Unione, promuovere un maggiore utilizzo di nutrienti riciclati, con lo scopo ulteriore di favorire lo sviluppo dell'economia circolare e un utilizzo generale dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo, nel contempo la dipendenza dell'Unione dai nutrienti provenienti da paesi terzi.

Evidenzia che, al fine di garantire la piena applicazione delle novità introdotte dal regolamento (UE) 2019/1009, si rende in particolare necessario il riordino della attuale normativa nazionale in materia di fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici: *a*) indicazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica e l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009; *b-c*) definizione delle procedure di controllo di prodotti fertilizzanti a marchio CE e dei prodotti fertilizzanti nazionali, nell'ambito di un Piano di controllo nazionale pluriennale; *d-e*) adeguamento delle norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi; *f*) predisposizione di un sistema informativo regionale e nazionale, coordinato con quello europeo, per la raccolta delle informazioni del settore dei prodotti fertilizzanti; *g*) definizione delle tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto e per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale e immessi in commercio; *h-i*) ridefinizione del sistema sanzionatorio per le violazioni e destinazione dei relativi proventi al miglioramento dell'attività di sor-

veglanza del settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio.

L'intervento regolatorio è finalizzato alla revisione complessiva della materia del trasporto stradale di merci e passeggeri essendo l'attuale quadro normativo nazionale inadeguato, in quanto riferito alla previgente normativa europea abrogata o modificata dai regolamenti sopra citati, o carente, come nel caso della disciplina sanzionatoria.

I principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega includono: *a)* la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; *b)* la ridefinizione del sistema sanzionatorio; *c)* il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate.

Completa il disegno di legge l'allegato A, nel quale sono elencate le seguenti 9 direttive da recepire, per la cui disamina rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici:

1) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;

2) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle

norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;

3) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

4) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

5) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

8) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di

investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;

9) direttiva (UE) 2021/514, del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice sulla *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, oggetto di esame congiunto con il disegno di legge di delegazione europea 2021 testé illustrato dalla collega Galizia.

Rammenta che l'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disciplina il contenuto proprio della relazione consuntiva e la sua presentazione da parte del Governo. La relazione dovrebbe fornire elementi di informazione e di valutazione su una serie di tematiche riguardanti gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica *ex post* dell'attività svolta dal Governo nei vari ambiti e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.

Segnala preliminarmente che la relazione consuntiva per il 2020 è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, in ritardo rispetto al termine del 28 febbraio previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13. Fa presente l'importanza di assicurare il rispetto dei tempi di presentazione del documento, al fine di rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento.

La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è articolata in cinque parti e in cinque allegati. La relazione, pertanto, presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative, relativamente agli strumenti di partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Nel rinviare per una disamina dei principali contenuti della relazione alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala che, a differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021, anch'essa in corso di esame parlamentare. Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche, determinati dalla pandemia.

La prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, caratterizzate dai negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP), che è stato integrato dal programma *Next Generation EU* (NGEU), e dalle relazioni con la Gran Bretagna. Per quanto riguarda le relazioni con il Regno Unito, nel ricordare la conclusione dei negoziati per l'accordo sulle future relazioni alla fine di dicembre 2020, la relazione indica la necessità da parte italiana di vigilare con attenzione sulla correttezza della sua applicazione.

Quanto invece al nuovo bilancio pluriennale, il documento dà conto delle posizioni sostenute dal Governo nel corso del negoziato, che è stato fortemente condizionato dallo scoppio della crisi pandemica, e dell'azione svolta a sostegno del raggiungimento dell'accordo finale, grazie alla quale è stato possibile, tra l'altro, salvaguardare le allocazioni nazionali legate alle politiche tradizionali e il rafforzamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Tra i risultati relativi alle questioni orizzontali, a compensazione della mancata previsione esplicita della revisione intermedia del QFP,

la Commissione assume l'impegno a presentare entro il 1° gennaio 2024 un riesame del funzionamento del QFP, eventualmente accompagnato da pertinenti proposte di revisione.

Nel ricordare le altre misure adottate per fronteggiare la crisi pandemica, la relazione evidenzia che la sfida sarà costituita dal tentativo di rendere permanenti e strutturali le misure fino a questo momento adottate, tra le quali lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante l'emergenza (SURE). La relazione contiene elementi di informazione sull'attività svolta dal Governo nel settore della « migliore regolamentazione » (*better regulation*), allo scopo di rafforzare l'utilizzo degli strumenti in tale ambito che consentono una valutazione degli effetti delle iniziative delle istituzioni europee sull'ordinamento nazionale e il loro impatto sui cittadini e sulle imprese.

La seconda parte è dedicata all'azione svolta dal Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni. Si tratta della parte più consistente del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a varie questioni, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

Fa presente che gran parte delle politiche è stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. La crisi pandemica ha, inoltre, influito sull'andamento del negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP), che è stato integrato dall'associato programma *Next Generation EU* (NGEU) per contrastare gli effetti economici e sociali della COVID-19 e per promuovere la ripresa dell'Europa sulla base

della trasformazione verde e digitale dell'economia. Il nuovo bilancio ha un impatto trasversale su tutte le politiche. In molte parti del documento, infatti, si riporta l'andamento dei negoziati nel 2020 sul QFP e sui relativi programmi settoriali.

Per quanto concerne l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, e segnatamente l'attuazione della programmazione 2014-2020, la relazione evidenzia che tutti i 51 Programmi Operativi (PO) cofinanziati dal FESR e dal FSE hanno superato le soglie di spesa previste per evitare il disimpegno automatico a fine anno e che la spesa complessivamente certificata alla Commissione europea, comprensiva del cofinanziamento nazionale, è risultata pari a circa 21,3 miliardi di euro, con un incremento di 6,1 miliardi di euro rispetto ai 15,2 miliardi conseguiti al 31 dicembre 2019, raggiungendo il 42,1 per cento del totale delle risorse programmate (50,5 miliardi di euro).

La parte terza della relazione illustra le attività condotte nell'ambito della dimensione esterna, con riguardo alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla politica della difesa comune. Con riferimento al processo di allargamento dell'UE ai paesi dei Balcani occidentali, il Governo ribadisce l'impegno dell'Italia per mantenere la centralità del processo di allargamento nell'agenda europea.

La parte quarta, illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, con particolare riferimento alle iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, mentre la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee, tra cui l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE) in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia.

La relazione fornisce, altresì, elementi di informazione sul contenzioso. Al 31 dicembre 2020, risultavano aperte nei confronti dell'Italia 86 procedure d'infrazione (69 per violazione del diritto dell'Unione e 17 per mancato recepimento delle direttive UE), in crescita rispetto alle 77 di inizio

anno, ma in diminuzione rispetto alle 91 che si erano registrate circa a metà anno, esattamente al 2 luglio 2020. Segnala che nel 2020 sono state archiviate 27 procedure di infrazione. Rispetto al 31 dicembre 2019 le procedure a carico dell'Italia sono aumentate di 9 unità (3 per violazione del diritto UE e 6 per mancato recepimento), confermando il trend in crescita dal 2017 in avanti. Ricorda che la nostra Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, che sta consentendo di acquisire utili elementi di informazione e di valutazione circa lo stato del contenzioso nel nostro Paese.

Completano il documento una serie di allegati, che, in conformità con la normativa di riferimento, recano: l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2020; l'evidenziazione dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accreditati registrati al 31 dicembre 2020 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2020 per la programmazione 2014-2020; i provvedimenti adottati nel 2020 in attuazione delle direttive europee.

Il documento, infine, dà conto, in una tabella analitica, dei seguiti ai documenti finali approvati nel 2020 dalle competenti Commissioni della Camera e dal Senato in esito all'esame di atti europei. Segnala che la relazione non entra nel dettaglio dei seguiti dati agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento in occasione dello svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista dei Consigli europei, che pure contribuiscono alla definizione degli orientamenti su specifiche questioni in corso di negoziazione.

Il Sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, ad integrazione di quanto illustrato dalla deputata Galizia sulle nuove direttive e regolamenti oggetto della legge di delegazione europea 2021 e di quanto illustrato dalla deputata Rossini in materia di procedure di infrazione, osserva che nel corso del 2020 ci sono stati due importanti fattori di rallentamento nel recepimento delle di-

rettive e nella soluzione delle procedure di infrazione in corso.

Tali fattori sono rappresentati in primo luogo dalla pandemia da Covid 19, che ha determinato un rallentamento degli *iter* legislativi e amministrativi connessi agli atti europei, e in secondo luogo il cambio di Governo e il conseguente passaggio di consegne. Per tali ragioni gli schemi dei decreti legislativi per l'esercizio delle deleghe previste dalla legge di delegazione 2019-2020 sono stati presentati al Parlamento solo nel mese di agosto.

Sottolinea peraltro come sia intenzione del Governo accelerare la fase finale di emanazione dei 28 decreti legislativi attualmente all'esame delle Camere, in modo da consentire il rientro del picco nelle procedure di infrazione si è determinato, in via transitoria, per il ritardato esercizio delle deleghe previste nella precedente legge di delegazione.

Ricorda inoltre che la Legge europea 2019-2020, attualmente all'esame del Senato, ha avuto a sua volta un *iter* più lungo del previsto, per la particolare complessità degli emendamenti, evidenziando al contempo l'esigenza di svolgere rapidamente anche l'*iter* di approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2021.

Rivolge a tale riguardo l'auspicio che le Commissioni XIV dei due rami del Parlamento possano cooperare tra loro, al fine di accelerare l'*iter* dei disegni di legge attualmente al loro esame, in modo da consentire al Governo una più efficiente gestione del fenomeno delle procedure di infrazione. Ricorda in proposito che alcune delle procedure in corso per violazione del diritto europeo, in particolare quelle più onerose in materia di rifiuti, sono state già instradate verso una positiva soluzione. Le procedure inerenti al mancato recepimento della normativa comunitaria, sulle quali non esistono problemi quanto al consenso politico, ma solo profili di ristrettezza dei tempi, potrebbero invece essere evitate mediante un'accelerazione del relativo *iter* da parte dei Dicasteri competenti.

Osserva inoltre che al fine di ridurre il contenzioso, oltre ai consueti strumenti della legge europea e della legge di delegazione

europea, potrebbero in via straordinaria essere utilizzati anche altri veicoli normativi, quali ad esempio la prossima legge di bilancio, in specie per le questioni recanti un rilevante impatto economico, oppure altri provvedimenti legati all'attuazione del PNRR.

Fa presente, infine, che sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea c'è stata al Senato una sollecitazione, che condivide, sull'esigenza di un approfondimento in tema di politica estera e di sicurezza comune, con specifico riferimento alla questione dell'emergenza umanitaria conseguente alla crisi in Afghanistan. Nel dirsi certo che il Senato elaborerà in proposito specifiche proposte, esprime da parte sua un apprezzamento per l'impulso parlamentare finalizzato a far fare un salto di qualità alla politica estera e di sicurezza comune.

Sergio BATTELLI, *presidente*, assicurando che solleciterà una fattiva collaborazione con l'omologa Commissione al Senato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 11.30.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla circostanza che nella convocazione per la seduta odierna, aggiornata a un'ora dell'inizio della seduta, si prevedano votazioni precedentemente non previste. Al riguardo, osserva che, a suo avviso, non risulta opportuno cambiare la convocazione a ridosso dell'inizio della se-

duta in una fase procedurale nuova in cui, a causa della pandemia da Covid 19, la partecipazione alle sedute è ammessa in videoconferenza solo nel caso in cui non siano previste votazioni. I deputati, pertanto, possono optare per la partecipazione da remoto anche in ragione delle votazioni previste in sede di convocazione. Risulta quindi opportuno, a suo avviso, rispettare le indicazioni fornite nella convocazione iniziale.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) si dice concorde con quanto osservato dal deputato Giglio Vigna.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) non esprime obiezioni a votare i provvedimenti previsti nella seduta odierna.

Francesca GALIZIA (M5S), a sua volta, concorda con la possibilità di votare i provvedimenti all'esame nella seduta odierna.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel dichiarare di comprendere la *ratio* alla base delle istanze prospettate dal deputato Giglio Vigna, propone, concorde la Commissione, di rinviare il voto sui provvedimenti all'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata odierna, nella pausa dei lavori dell'Assemblea.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure volte a garantire l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in ma-

teria di trasporti, in considerazione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

Il provvedimento si compone di dieci articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore, ed è stato adottato in ragione dell'urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus in materia di istruzione scolastica, università, trasporti e attività sociali.

Prima di illustrarne il contenuto, ritiene opportuno ribadire ancora una volta l'assoluta legittimità, dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, dell'utilizzo del cosiddetto *green pass*, di cui il testo in esame, assieme al nuovo decreto-legge approvato la scorsa settimana, dispone l'estensione a numerosi ambiti della vita sociale ed economica.

Per sgombrare il campo da equivoci ed erronee interpretazioni di carattere giuridico, ricorda dunque che il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 sul certificato COVID digitale dell'UE – che è fonte del diritto nazionale, direttamente applicabile in ogni Stato membro – stabilisce espressamente, a partire dal considerando n. 6, che gli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, « possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica ».

Tali eventuali restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 debbono naturalmente essere basate « su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475 » e le relative limitazioni debbono essere « applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione ».

Ritiene opportuno sottolineare come, facendo leva su questo ultimo principio della « non discriminazione », nel dibattito pubblico nazionale siano emersi taluni fraintendimenti. Questo principio di diritto europeo implica che persone o gruppi di persone, in presenza di situazioni equipa-

rabili, non siano trattati in maniera diversa, irragionevolmente meno favorevole.

In tale prospettiva esso non mira affatto a garantire una parità di trattamento tra i soggetti che si sono vaccinati e quelli che, invece, hanno deciso di non farlo, bensì tra le categorie di soggetti che, in base alle evidenze mediche, presentano un rischio ridotto sia di contrarre il virus in forme acute, sia di contagiare altre persone e non costituiscono pertanto un rischio significativo per la salute pubblica, come le persone vaccinate o che hanno avuto di recente un risultato negativo a un test per la COVID-19 e le persone che sono guarite dalla COVID-19 nei sei mesi precedenti: ovvero, proprio le persone che hanno diritto ad utilizzare il certificato verde ai sensi della disciplina vigente.

Negli altri casi, ossia per i soggetti che presentano un maggior rischio di contagio, ciascuno Stato membro è perfettamente legittimato ad adottare possibili limitazioni alla libera circolazione per tutelare la vita e la salute pubblica, limitazioni ragionevoli e proporzionate rispetto al perseguimento di questo obiettivo imperativo di interesse generale.

Ribadisce pertanto che l'estensione dell'obbligo di possedere ed esibire il certificato verde per l'esercizio di talune attività non viola alcuna norma europea, ed anzi le norme europee sono state concepite proprio al fine di favorirne l'utilizzo a tutela della salute pubblica e per garantire una continuità nell'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone ed evitare possibili interruzioni nella prestazione dei servizi e nelle attività economiche.

Tale assunto è rafforzato dal considerando n. 13 del citato regolamento Ue, che fa espresso riferimento al fatto che il regolamento medesimo « lasci impregiudicata la competenza degli Stati membri nell'imporre restrizioni alla libera circolazione, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 »; il regolamento è infatti diretto a « contribuire ad agevolare la graduale revoca di tali restrizioni in modo coordinato, ove possibile, in conformità della raccomandazione (UE) 2020/1475 »; in esso si fa altresì rife-

rimento al fatto che tali restrizioni possano « essere revocate in particolare per le persone vaccinate, in linea con il principio di precauzione, nella misura in cui le evidenze scientifiche sugli effetti della vaccinazione anti COVID-19 diventino disponibili in maggior misura e mostrino in maniera coerente che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione ».

Infine, per completezza, ricorda che anche il considerando n. 36 del medesimo regolamento viene spesso evocato in modo ultroneo, atteso che esso, nel ribadire che è « necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate » fa espresso riferimento ai soggetti che non sono vaccinati « per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate ». Il regolamento fa dunque riferimento a coloro i quali non possono essere vaccinati, o ai quali non è stata data l'opportunità di vaccinarsi, e a costoro, e solo a costoro, non può essere richiesto il possesso di un certificato di vaccinazione come condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1, alla luce dell'esigenza di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, dispone che nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia nonché l'attività delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche e curriculari delle università siano svolti in presenza (comma 1). Il comma 2 elenca, pertanto, una serie di misure minime di sicurezza finalizzate a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adottarsi fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università al fine di prevenire la diffusione del virus. Tra le misure adottate

viene fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; è inoltre raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano ed è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 confermati o sospetti deve avvenire secondo linee guida e protocolli adottati in base alla normativa vigente, i quali possono disciplinare ogni ulteriore aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche (comma 3). Tali protocolli e linee guida, adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, possono derogare all'obbligo d'indossare la mascherina qualora a determinate attività partecipino solo studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. La medesima possibilità di deroga è prevista per le università. Si prevede, inoltre, che i presidenti delle regioni e i sindaci, per territori situati nella zona rossa o arancione, possono sospendere – ove sussistano circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica e solo per singoli istituti scolastici o per specifiche aree del territorio – lo svolgimento delle attività didattiche ed educative in presenza, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. È fatta salva la garanzia dell'attività in presenza per l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (comma 4). Si dispone, poi, che, ai fini della tutela contro

il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applichi l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, concernente gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto e dai suddetti linee guida e protocolli (comma 5). Al comma 6 viene disciplinato l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, inserendo nel decreto-legge n. 52 del 2021 il nuovo articolo 9-*ter*, che prevede, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo per il personale scolastico e universitario di possedere ed esibire una certificazione verde COVID-19.

Lo stesso obbligo riguarda gli studenti universitari. Il mancato rispetto del predetto obbligo da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, comporta la sospensione del rapporto di lavoro con la conseguenza che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Sono esenti dall'obbligo di certificazione coloro che sono impossibilitati a ricevere il vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, adottata il 4 agosto scorso. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni secondo le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. Con riferimento al rispetto dell'obbligo di certificazione verde da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

La violazione degli obblighi di munirsi di certificazione verde e di eseguire le prescritte verifiche, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato. Si

specifica, poi, che le disposizioni contenute nell'articolo in esame si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. Si prevede, inoltre, che il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica predisponga e attui un piano di *screening* della popolazione scolastica per l'anno 2021, al fine di fornire elementi utili ad adeguare le misure di sanità pubblica al variare dello scenario epidemiologico. Lo scopo è instaurare un sistema di sorveglianza attiva di identificazione precoce dei casi positivi in un ambito caratterizzato da elevata frequenza di contatti sociali, al fine di ridurre la probabilità di diffondere l'infezione nella scuola.

Per consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente, chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021.

In via incidentale, è opportuno fare presente che ai sensi del nuovo decreto-legge approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri – e che dovrebbe essere trasfuso nel provvedimento in esame attraverso una apposita modifica emendativa – l'obbligo di possedere ed esibire una certificazione verde COVID-19 ai sensi del citato articolo 9-*ter* è stato esteso anche al personale scolastico dei servizi educativi per l'infanzia, dei corsi serali e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (C.p.i.a.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). È stato inoltre disposto che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19; tale ultima disposizione non si applica tuttavia ai bambini, agli alunni e agli studenti, nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai

percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. Ricorda poi che analoghe disposizioni concernenti l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sono state introdotte nel nuovo decreto-legge per l'accesso nelle strutture della formazione superiore e che il medesimo provvedimento ha inoltre esteso l'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in ambito assistenziale.

Tornando all'esame del testo del decreto-legge all'ordine del giorno, fa presente che l'articolo 2 disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, integrando a tale fine le previsioni del decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, al comma 1, si prevede che, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 è necessario in relazione ai seguenti mezzi di trasporto: *a)* aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; *b)* navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, con esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; *c)* treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di tipo *intercity*, *intercity* notte e alta velocità; *d)* autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; *e)* autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

In considerazione della tassatività dell'elencazione contenuta nel comma 1, non è richiesto, per contro, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati nel citato comma 1, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di osservare le misure anti-contagio, ivi comprese quelle previste dai protocolli e dalle linee guida di settore. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede una deroga all'obbligo della certificazione verde COVID-19 in favore dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata se-

condo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il comma 3 pone a carico dei vettori aerei, marittimi e terrestri l'obbligo di verificare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto avvenga secondo le modalità e le condizioni previste dal comma 1, accertando altresì l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. Il comma 4 individua le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 3.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020, nel senso di rendere facoltativo il parere, attualmente previsto come obbligatorio, del Comitato tecnico scientifico nell'ambito del procedimento di emissione dell'ordinanza con cui il Ministro della salute individua, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, le regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio.

Tale modifica si rende necessaria per effetto dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 105 del 2021, recentemente approvato dall'Assemblea, che ha modificato il comma 16-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, con la conseguenza che la collocazione delle regioni nelle diverse zone ha assunto connotati di automatismo e, dunque, discende direttamente dall'applicazione dei parametri normativi ai dati elaborati dalla cabina di regia, rendendo superflua la previsione di un parere obbligatorio del Comitato tecnico scientifico. La norma salvaguarda, tuttavia, la facoltà del Ministro della salute di richiedere il parere del predetto Comitato tecnico scientifico ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini dell'emissione della descritta ordinanza.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni di contrasto alla diffusione della pandemia in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono

assistere alle competizioni e agli eventi sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Nello specifico, il comma 1 demanda alle linee guida (di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021) la possibilità di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro. Al comma 2, si stabilisce che, in zona bianca, per le competizioni e gli eventi sportivi, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata. Al comma 3, si prevede, infine, che sempre in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

L'articolo 5, al comma 1, reca alcune disposizioni di coordinamento. In particolare, interviene sull'elenco di disposizioni del decreto-legge n. 52 del 2021, per le cui esclusive finalità possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, stabilendo che le stesse possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-*bis*, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021 (spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, servizi e attività elencati nell'articolo 9-*bis* del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, introdotto dal decreto-legge n. 105 del 2021), anche per quelli di cui agli articoli 9-*ter* e 9-*quater* del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dal presente decreto.

L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19, relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L'esenzione è posta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i

soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021.

L'articolo 7 si ricollega al recente attacco di pirateria informatica subito dal sistema informatico della regione Lazio che nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto ha determinato l'inutilizzabilità dell'infrastruttura informatica creando, tra l'altro, problemi di continuità nei procedimenti amministrativi, con grave nocumento alla continuità dell'amministrazione e al buon andamento della stessa. La norma in esame riguarda i procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini. In particolare, si stabilisce che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, gestiti tramite le strutture informatiche dalla regione e dai suoi enti strumentali, non si tenga conto del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 15 settembre 2021.

L'articolo 8 consente di prorogare dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure », poste a disposizione dei prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19.

L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega per le politiche spaziali e aerospaziali non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (come stabilito dalla norma vigente) ovvero a un Ministro, con o senza portafoglio, il quale eventualmente presiede il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

In conclusione, nell'esprimere il suo orientamento favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di formulare la proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione, auspicandone la conclusione nella giornata odierna.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Devis DORI (LEU), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, congiuntamente il disegno di legge C. 3258, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, e il disegno di legge C. 3259, che reca l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

Premette che entrambi i documenti di finanza pubblica in esame presentano un profilo inconsueto, rispetto a quanto avviene solitamente, a causa degli eventi eccezionali connessi alla pandemia che hanno avuto, come noto, notevoli ripercussioni sulla gestione del bilancio.

In particolare, il rendiconto riflette gli effetti finanziari delle azioni prontamente intraprese dall'Italia a fronte dell'emergenza epidemiologica, nel quadro del mutato orientamento comunitario che ha previsto, già nel marzo 2020, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita e l'introduzione di un quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato.

Le azioni intraprese hanno determinato un peggioramento di tutti i saldi di bilancio, sia rispetto all'esercizio 2019, sia rispetto alle previsioni iniziali: in particolare il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2020 un valore negativo

di circa 270,9 miliardi, con un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2019; anche il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale), che si attesta nel 2020 a -105,5 miliardi, denota un peggioramento di 155,4 miliardi rispetto al 2019; infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2020 a -506,9 miliardi, evidenziando un peggioramento di 289,3 miliardi rispetto al 2019.

Tali risultati riflettono il progressivo aggiornamento dei saldi programmatici approvato dal Parlamento nel corso dell'esercizio 2020, che ha portato alla rideterminazione dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, rispettivamente, a -341 e -599 miliardi di euro in termini di competenza, limiti entrambi rispettati con ampio margine.

Hanno concorso in misura significativa a determinare i saldi descritti i provvedimenti straordinari e urgenti adottati nel corso del 2020 per far fronte alle conseguenze della pandemia, che hanno prodotto una diminuzione delle entrate finali, sia tributarie (dirette e, soprattutto, indirette) che extratributarie (in particolare per la riduzione di quelle derivanti da recuperi, rimborsi e contributi) e un significativo aumento delle spese finali, in particolare quelle di parte corrente (per l'aumento dei trasferimenti correnti alle amministrazioni locali e previdenziali, alle imprese e alle famiglie), ma anche in conto capitale (per l'aumento dei contributi per gli investimenti alle imprese).

L'andamento descritto si riflette anche sulla gestione patrimoniale 2020, da cui emerge un'eccedenza passiva di circa 2.215 miliardi (pari alla differenza tra passività di 3.219 miliardi e attività di 1.004 miliardi), con un peggioramento di circa 299 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2019, connesso all'aumento della situazione debitoria dello Stato.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'assestamento delle previsioni per il bilancio 2021 esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2021, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2021 dello scorso mese di aprile, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso.

Il disegno di legge, che incorpora le variazioni di bilancio derivanti dagli atti amministrativi adottati da gennaio a maggio, determina il saldo netto da finanziare del bilancio 2021 in 232,8 miliardi, con un peggioramento di 39,4 miliardi di euro, rispetto a quello previsto nella legge di bilancio 2021. Tale variazione costituisce il saldo tra il peggioramento di -40,7 miliardi di euro - derivante principalmente dall'attuazione del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni), emanato per il finanziamento di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 - per il quale il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, e un miglioramento previsto di 1,3 miliardi di euro, derivante, in particolare, da maggiori entrate da giochi e lotterie, da dividendi delle società partecipate, nonché dalla proroga a titolo oneroso per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione.

Parallelamente, con il provvedimento di assestamento, il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un peggioramento di 36,5 miliardi rispetto alla previsione iniziale, mentre il ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenzia un peggioramento per complessivi 28,7 miliardi.

La Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di assestamento sottolinea che le variazioni descritte sono già scontate nelle previsioni tendenziali del DEF 2021

riguardanti dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda i capitoli di bilancio di interesse per la Commissione, ricorda preliminarmente che, con riferimento al Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (che costituisce la componente largamente preponderante della Missione 3 - L'Italia nell'Europa e nel mondo) il disegno di legge di assestamento 2021 presenta grandezze molto diverse rispetto rendiconto 2020. Mentre, infatti, quest'ultimo registra una spesa sostenuta nel 2020 pari a circa 21 miliardi, in assestamento si prevede per il 2021 una dotazione complessiva di circa 60,4 miliardi. La differenza tra i due esercizi discende essenzialmente da tre fattori: l'inclusione, nel bilancio di previsione per il 2021, degli effetti del programma Next generation UE, la connessa revisione del sistema di finanziamento del bilancio UE e l'avvio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027, con la connessa componente nazionale di cofinanziamento.

Tali rilevanti fattori si riflettono nella dotazione dei seguenti capitoli di bilancio:

i capitoli 2751 e 2752, riguardanti il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate, rispettivamente, su Reddito Nazionale Lordo (RNL) e IVA e sulle risorse proprie tradizionali. Tali due capitoli, che in sede di rendiconto hanno registrato esborsi pari, rispettivamente, a 16,4 e 2 miliardi, risultano dotati in assestamento per il 2021, rispettivamente di 18,7 e 2,2 miliardi. Tale aumento di esborsi nel 2021 rispetto al 2020, per complessivi 2,4 miliardi circa, è previsto in conformità con l'aumento delle risorse proprie deliberato dall'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, al fine di raccogliere un importo sufficiente a coprire il livello delle spese per il rimborso anticipato dei prestiti contratti a titolo di Next generation UE. Con riferimento ai capitoli in esame segnalò inoltre che il disegno di legge di assestamento apporta, rispetto alle previsioni iniziali, una variazione in aumento di 350 milioni al capitolo 2751, per l'aumento della risorsa basata sul RNL, parzialmente

compensata con una riduzione di 100 milioni di euro del capitolo 2751, relativo alle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali;

il capitolo 7493, relativo ai versamenti a carico del bilancio al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Tale capitolo, che registra in rendiconto 2020 esborsi per 2,1 miliardi, presenta in assestamento uno stanziamento di 6,1 miliardi per il 2021, anno sul quale incide l'avvio del nuovo ciclo di programmazione;

il capitolo 8003, relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation UE-Italia. Per tale capitolo, non presente nel rendiconto 2020, l'assestamento prevede per il 2021 dotazioni pari a 32,8 miliardi, finalizzati a finanziare gli impegni di spesa relativi agli interventi inclusi nel PNRR.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere che preannuncia sin d'ora favorevole atteso che, alla luce delle decisioni adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi derivante dalla pandemia da COVID-19, tra cui in particolare il mantenimento fino a tutto il 2022 dell'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, i provvedimenti in esame non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Devis DORI (LEU), *relatore*, conferma la proposta, già avanzata nella fase antimeridiana della seduta, di esprimere delle relazioni favorevoli su entrambi i disegni di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva le proposte di relazioni favorevoli del relatore.

La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 13.40.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, con un'inversione dell'ordine del giorno, concorde la Commissione, sarà esaminato per primo lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Atto n. 279), di cui è relatrice la deputata Giulia Grillo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

Atto n. 279.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giulia GRILLO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo che intende recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva n. 789 del 2019, che stabilisce norme

relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva.

La delega per il recepimento in questione è recata dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che prevede all'uopo specifici principi e criteri direttivi.

In via preliminare ricorda che la direttiva in oggetto mira a fornire una più ampia diffusione negli Stati membri di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in Stati membri diversi. In considerazione della loro natura di strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica e della coesione sociale, si ritiene così di facilitare la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi. L'intervento legislativo trae origine dalla avvenuta trasformazione nella distribuzione e nell'accesso ai programmi televisivi e radiofonici dovuta allo sviluppo delle tecnologie digitali e di Internet e dal fatto che sempre più spesso le trasmissioni vengono offerte anche tramite servizi *online* accessori: contemporaneamente alla trasmissione iniziale, resta a disposizione degli utenti una versione inalterata e integrale del programma, utilizzando varie tecniche di ritrasmissione, tra cui il cavo, il satellite, il digitale terrestre ma anche e soprattutto internet. Ciò avviene ad esempio ad opera di emittenti che hanno già acquisito il prodotto culturale da trasmettere e dispongono di strumenti ulteriori rispetto al canale televisivo per la sua diffusione, in particolare i siti *web*, che si attecchiano appunto a servizi *on line* accessori. Nel contempo, la direttiva tiene conto della crescita della domanda di accesso a trasmissioni televisive e programmi radiofonici provenienti da un diverso Stato membro, ad opera ad esempio di minoranze linguistiche o di chi vive in uno Stato membro diverso dal proprio.

In tale quadro, la direttiva è volta a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi *online* accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi e ad agevolare la ritrasmissione dei programmi provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti

diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale.

Tale finalità viene perseguita estendendo ai servizi *on-line* accessori il principio del «Paese d'origine», ossia il principio in virtù del quale una trasmissione deve rispettare la normativa sul diritto d'autore del Paese d'origine e non anche quelle di tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea in cui essa è visibile. Segnalo peraltro che il principio del Paese d'origine era già stato applicato dalla precedente direttiva 93/83/CEE alle trasmissioni satellitari e via cavo e viene ora esteso, in virtù dell'evoluzione tecnologica, ad alcuni servizi *online* accessori.

In particolare, ricorda che in virtù del principio del «Paese d'origine», disciplinato dall'articolo 3 della direttiva, i servizi *online* accessori, ai fini dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi (che, com'è noto, sono i diritti diversi da quello del creatore dell'opera, quali quelli dell'interprete, dell'attore, del pianista che suona una partitura altrui, ecc.), sono considerati come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva che fornisce il servizio.

Il principio si applica alle azioni di comunicazione e messa a disposizione del pubblico di programmi radiofonici e programmi televisivi «in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti» (par. 1).

La direttiva oggetto di recepimento ha dunque lo scopo di evitare che gli organismi di diffusione, che mettono a disposizione *online* programmi collegati in via subordinata alle loro trasmissioni, debbano munirsi di licenza di ciascuno Stato membro. Tale pratica, infatti, risulterebbe di difficile attuazione e l'assenza di licenza determinerebbe una frammentazione dello spazio audiovisivo europeo non agevole sotto il profilo tecnologico e in conflitto con gli stessi obiettivi europei.

Segnala inoltre che in base alla direttiva il principio del Paese d'origine viene limitato con riferimento alle trasmissioni di eventi sportivi (par. 1, comma 2) e che in via generale spetta agli Stati membri fare in

modo che, nel fissare l'importo del pagamento dei diritti soggetti al principio del Paese d'origine, le parti contraenti tengano conto «di tutti gli aspetti del servizio online accessorio» (par. 2), tra cui rilevano la durata della disponibilità online, il pubblico e le versioni linguistiche fornite.

In tema di ritrasmissione (Capo III, articoli 4-7), si prevede che i titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico autorizzino gli atti di ritrasmissione attraverso un organismo di gestione collettiva (articolo 4), il cui operato è regolato dall'articolo 5. Norme dettagliate disciplinano poi l'individuazione dell'organismo competente in caso di mancato trasferimento del diritto ad opera del titolare (articolo 4, par. 2 e 3). In caso di mancato accordo (articolo 6), gli Stati membri provvedono affinché sia possibile far ricorso all'assistenza di uno o più mediatori.

Per espressa indicazione dell'articolo 7, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le disposizioni in esame siano estese anche alle situazioni in cui sia la trasmissione iniziale che la ritrasmissione abbiano luogo nel loro territorio. Il Capo IV (articolo 8) è dedicato alla trasmissione di programmi attraverso immissione diretta, in cui l'organismo di diffusione trasmette i programmi non direttamente al pubblico ma ad un distributore di segnali, il quale poi trasmette al pubblico. In questo caso si considera che organismo e distributore partecipino ad un unico atto di comunicazione al pubblico, rispetto al quale ottengono l'autorizzazione da parte del titolare dei diritti secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Ricorda infine che un riesame della direttiva è previsto ad opera della Commissione europea entro il 7 giugno 2025, presentando le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in una relazione, da pubblicare anche sul sito web della Commissione. Disposizioni transitorie sono stabilite dall'articolo 11 per eventuali accordi già conclusi, ed autorizzazioni già ottenute, che siano in vigore al 7 giugno 2021, ovvero il termine posto dall'articolo 12 per il recepimento della direttiva, la quale si inne-

sta nell'ambito dei principi contenuti nel regolamento europeo sul diritto d'autore di cui al COM(2016) 594 del 14 settembre 2016.

Per quanto attiene ai criteri direttivi specifici della delega, rammenta che il citato articolo 8 della legge di delegazione europea 2019-2020 prevede anzitutto che il recepimento della direttiva debba definire in modo restrittivo i « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva » di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna ». Tali programmi sono assoggettati al principio del « Paese d'origine » sopra richiamato, in base al quale, in relazione all'esercizio del diritto d'autore, debbono essere considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva le azioni di comunicazione/messa a disposizione al pubblico di materiali effettuate quando vengono forniti al pubblico determinati programmi radiofonici o televisivi nell'ambito di un servizio online accessorio fornito dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Il criterio direttivo in oggetto impone pertanto al legislatore delegato di fornirne una definizione « restrittiva », quanto più circoscritta possibile, di tali programmi, nonché di ricondurre la nozione di « produzione propria » a quella di « produzione interna ». Ciò – come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea a suo tempo presentato alle Camere – al fine di chiarire che non solo il finanziamento, ma anche la realizzazione materiale deve essere interamente svolta attraverso i mezzi propri dell'emittente.

Richiama inoltre un ulteriore criterio direttivo ai sensi del quale il decreto legislativo di attuazione della direttiva è tenuto altresì a individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789.

Tale criterio è volto a garantire omogeneità con quanto previsto dalla normativa sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/26/UE. Il citato articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789 disciplina l'esercizio dei diritti sulla ritrasmissione da parte di soggetti, titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, demandando agli Stati membri di provvedere affinché detti soggetti esercitino il loro diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso organismi di gestione collettiva, i quali risultano, pertanto, incaricati della gestione dei diritti di ritrasmissione.

Passando ora all'esame del contenuto dello schema di decreto, ricorda che esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 interviene con alcune modifiche alla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (legge sul diritto d'autore), l'articolo 2 reca alcune disposizioni transitorie, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Per un migliore inquadramento della tematica, fa presente che il legislatore delegato, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, ha ritenuto di sovrapporre le due discipline relative alla ritrasmissione via cavo e non via cavo, optando per l'eliminazione dei riferimenti normativi alla distribuzione via cavo presenti nella legge sul diritto d'autore. Tale soluzione, secondo quanto emerge nella medesima relazione illustrativa, tiene conto dell'attuale contesto di riferimento nello Stato italiano ove la distribuzione via cavo non ha avuto un significativo sviluppo.

Questa scelta, inoltre, risulta maggiormente in linea, più in generale, con quanto previsto dall'articolato della direttiva dove emerge in più punti la volontà di assicurare una certezza giuridica agli operatori del settore e di superare le disparità normative nazionali per quanto riguarda i servizi di trasmissione.

Ciò premesso, segnala che l'articolo 1, in attuazione della direttiva, apporta alcune

modifiche di carattere ordinamentale alla normativa interna in materia di diritto d'autore, al fine di recepire le richiamate disposizioni europee relative ai servizi online accessori, all'applicazione a questi ultimi del principio del Paese d'origine, all'esercizio dei diritti sulla ritrasmissione e alla trasmissione di programmi mediante immissione diretta.

In questo quadro, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)* e *h)*, intervengono sopprimendo i riferimenti normativi alla ritrasmissione via cavo contenuti nella legge sul diritto di autore, al fine di disciplinare in modo organico e uniforme tutte le ritrasmissioni indipendentemente dalla tecnica trasmissiva adottata, in linea con la *ratio* della direttiva europea che promuove l'applicazione degli stessi principi in chiave di neutralità tecnologica.

Nella medesima prospettiva opera anche la lettera *g)* del comma 1 dell'articolo, che nell'apportare alcune modifiche all'articolo 110-*bis* della legge sul diritto d'autore allinea il testo alla scelta di non distinguere la ritrasmissione sulla base delle tecnologie utilizzate in ossequio al principio di neutralità tecnologica.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e)* inserisce invece nella legge sul diritto d'autore gli articoli 16-*ter*, 16-*quater* e 16-*quinquies* che recepiscono, rispettivamente, le disposizioni della direttiva dedicate alla ritrasmissione, ai servizi online accessori e all'emissione diretta.

In particolare, l'articolo 16-*ter* recepisce l'articolo 4 della direttiva concernente l'esercizio, da parte dei titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione, prevedendo che i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi possano concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva di tali diritti.

L'articolo 16-*quater* recepisce invece l'articolo 3 della direttiva concernente i servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, applicando ad essi il citato principio del Paese d'origine. In par-

ticolare, l'articolo definisce il « servizio *online* accessorio » come un servizio di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità. Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, l'applicazione del principio del Paese d'origine viene circoscritta ai programmi radiofonici e ai programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure ai programmi di produzione propria.

Alla luce dell'indicazione contenuta nella legge delega – che ha imposto al legislatore delegato di introdurre una definizione restrittiva dei programmi di produzione propria – questi ultimi vengono definiti come programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Per quanto concerne, invece, la filiera industriale dell'audiovisivo e degli eventi sportivi audiovisivi, al fine di tutelare tali settori il nuovo articolo 16-*quater* della legge sul diritto d'autore, uniformandosi a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva, prevede che il principio del Paese di origine trovi applicazione limitatamente ai programmi radiofonici e televisivi di informazione e di attualità ovvero ai programmi di produzione propria.

L'articolo 16-*quinquies* recepisce poi l'articolo 8 della direttiva, concernente la trasmissione di programmi attraverso immissione diretta. In particolare, la disposizione in questione stabilisce che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettano i loro segnali portatori di programmi per emissione diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare e ascoltare i programmi, vi sia un atto unico di comunicazione al pubblico a cui devono partecipare sia gli organismi di diffusione

radiotelevisiva che i distributori di segnali con i loro rispettivi contributi. In pratica i due soggetti coinvolti: l'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ognuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico. Conseguentemente si prevede che ciascuno dei due soggetti coinvolti (l'organismo di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali) debbano ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.

Ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 1, lettera d), inserisce nella legge sul diritto d'autore l'articolo 79-*bis* in attuazione di quanto contenuto nell'articolo 5 della direttiva. In particolare, il nuovo articolo in questione dispone che qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di trasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici, tali trattative debbono essere condotte secondo i principi di buona fede di cui all'articolo 1337 del codice civile.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto modifica il citato articolo 110-*bis* della legge sul diritto di autore prevedendo che, in caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione di un'emissione di radio diffusione, le parti interessate possono fare ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formazione di una proposta di contratto.

Come accennato, il successivo articolo 2 dello schema di decreto prevede, in linea con quanto stabilito dalla direttiva, alcune norme transitorie. In particolare, si prevede che, per gli accordi relativi ai servizi online accessori in vigore alla data del 7 giugno 2021, trovi applicazione la disciplina di cui al citato nuovo articolo 16-*quater* a decorrere dal 7 giugno del 2023, qualora gli accordi scadano dopo tale data. Per le autorizzazioni per gli atti di comunicazione al pubblico mediante emissione diretta in vigore al 7 giugno 2021 trova invece applicazione la disciplina di cui al citato articolo 16-*quinquies* a decorrere dal 7 giugno 2025, qualora le autorizzazioni in

questione scadano dopo tale data. Infine, ricorda che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, nel rimarcare l'importanza del provvedimento in esame, si riserva di formulare la proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritiene utile acquisire specifici approfondimenti su due aree tematiche. In primo luogo reputa opportuno chiarire se la direttiva in esame affronti anche le problematiche connesse alle trasmissioni radiofoniche nelle aree transfrontaliere. In secondo luogo, sottolinea l'importanza della diversità culturale e del plurilinguismo da difendere anche nel contesto della diffusione di contenuti digitali e dei media. Osserva in proposito che il nostro Paese, particolarmente soggetto, a suo avviso, a un processo di omologazione culturale rispetto ad altre lingue, è tenuto a difendere la pluralità linguistica e a promuovere la diversità culturale, veicolandola anche nei contenuti digitali e nei media.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 269.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo che intende recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

L'atto in esame, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, introduce nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) un nuovo Capo, contenente gli articoli da 135-*octies* a 135-*vicies ter*, volto a disciplinare taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, come per esempio la conformità del contenuto o del servizio digitale al contratto, i rimedi per il caso di adempimento inesatto e come essi si attivano e la modifica del contenuto o del servizio digitale.

Esso dà attuazione alla citata direttiva (UE) 2019/770, che mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese. Secondo la relazione illustrativa, infatti, l'introduzione in tutti gli Stati membri di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori è finalizzata a rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti o servizi digitali in tutta l'Unione europea, grazie ad un quadro stabile ed omogeneo di norme contrattuali che riduce la frammentazione giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali.

In questo quadro, il nuovo articolo 135-*octies*, introdotto nel Codice del Consumo, oltre a recare le definizioni, stabilisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, nel quale rientrano sia i contratti in cui il professionista fornisca un contenuto o servizio digitale verso il corrispettivo di un prezzo corrisposto dal consumatore, sia quelli in cui il consumatore, al posto del prezzo, fornisca al professionista dati personali: in quest'ultimo caso la controprestazione del consumatore consiste nella messa a disposizione dei propri dati personali con espressa esclusione dei casi in cui tali dati sono forniti a meri fini esecutivi, ovverosia per consentire l'effettiva fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale o l'assolvimento di obblighi di legge cui è soggetto il professionista.

L'articolo 135-*novies* elenca invece le esclusioni, individuando una serie di ipotesi in cui non si applicano le nuove disposizioni: è questo il caso, ad esempio, dei contenuti digitali o servizi digitali incorporati o interconnessi con beni con elementi digitali e che vengono forniti con il bene con un contratto di vendita del medesimo. Il comma 2 dell'articolo, recependo l'articolo 3, comma 5 della direttiva, elenca altresì le tipologie di contratti esclusi dal campo di applicazione delle nuove disposizioni (servizi diversi da quelli digitali, servizi di gioco d'azzardo, servizi finanziari, contenuti digitali forniti da enti pubblici, ecc.). Il comma successivo, recependo l'articolo 3, comma 6, della direttiva, disciplina invece l'ipotesi dei cosiddetti contratti a pacchetto, cioè i casi in cui un singolo contratto tra professionista e consumatore comprende in un unico pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi: in questa ipotesi si prevede l'applicazione delle nuove disposizioni del citato Capo 1-*bis* unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale. Segnala, da ultimo, che l'articolo chiarisce altresì il rapporto fra l'ambito di applicazione di diverse direttive, disciplinando i casi di conflitto tra disposizioni del Capo I-*bis* e altri atti dell'Unione e norme nazionali, nonché il rapporto con le norme sulla protezione dei dati personali e sul diritto d'autore.

In particolare, in caso di conflitto tra le disposizioni del Capo I-*bis* e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplini uno specifico settore o oggetto, il comma 5, recependo l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva, prevede che la disposizione di tale altro atto dell'Unione e le disposizioni nazionali di recepimento prevalgano su quelle introdotte dallo schema di decreto; in proposito, il considerando 36 della direttiva richiama a titolo esemplificativo i settori relativi alle telecomunicazioni, al commercio elettronico e alla protezione dei consumatori. Il comma 6, recependo l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva, prevede invece che le disposizioni

nazionali e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, nonché dai decreti legislativi nazionali n. 101/2018 e n. 196/2003, si applichino a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti in cui il professionista fornisce un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore. In caso di conflitto prevalgono le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali: nei considerando della direttiva si evidenzia infatti che il diritto alla cancellazione e il diritto del consumatore di revocare il consenso al trattamento dei dati personali dovrebbero applicarsi pienamente anche in relazione ai contratti disciplinati dalla direttiva. Infine, segnala che il comma 7 dispone che le disposizioni del medesimo Capo I-bis non pregiudichino il diritto dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

L'articolo 135-*decies* ha ad oggetto la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto e sancisce l'obbligo del professionista, salvo diverso accordo tra le parti, di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto. La disposizione reca l'indicazione dei requisiti soggettivi del criterio di conformità (corrispondenza alla descrizione, idoneità, aggiornamento), nonché i requisiti oggettivi che il bene deve possedere per essere conforme al contratto di vendita.

L'articolo 135-*undecies* definisce gli obblighi del professionista e la condotta del consumatore, con particolare riferimento agli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto o del servizio digitale. In proposito, segnala che il comma 2 esonera il professionista da responsabilità se il consumatore non installa gli aggiornamenti ricevuti entro un congruo termine, nonostante le informazioni fornite dal medesimo circa la disponibilità dell'aggiornamento, ovvero se il consumatore commette errori nella installazione che non siano causati da carenze delle istruzioni fornite dal professionista.

L'articolo 135-*duodecies* recepisce l'articolo 9 della direttiva, trattando il caso della errata integrazione del contenuto o del servizio digitale. Per un corretto funzionamento, il contenuto o il servizio digitale devono infatti potersi integrare nell'ambiente di *software* e *hardware* del consumatore. Si ha un difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale, nel caso in cui l'integrazione è stata effettuata dal professionista o sotto il suo controllo, o dal consumatore sulla base di carenti istruzioni.

L'articolo 135-*terdecies* è dedicato ai diritti, in particolare di proprietà intellettuale, dei terzi. Esso dà attuazione all'articolo 10 della direttiva ed estende i rimedi previsti per i difetti di conformità (alternativamente, ripristino della conformità, congrua riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) ai casi in cui l'uso del contenuto o del servizio digitale è limitato o impedito dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale. Si ha tale vizio sia se il consumatore non può accedere affatto al contenuto o al servizio digitale sia se non può accedervi legalmente.

L'articolo 135-*quaterdecies* recepisce l'articolo 11 della direttiva e disciplina la responsabilità del professionista in caso di omessa fornitura. Il momento rilevante per la valutazione dell'eventuale mancata fornitura è quello immediatamente successivo alla conclusione del contratto, che deve essere eseguito senza ritardo ingiustificato ai sensi del citato articolo 135-*decies*. Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura, analogamente a quanto previsto dall'articolo 132 del Codice del consumo e in linea con quanto previsto dalla maggior parte degli Stati membri dell'UE, come evidenzia la relazione illustrativa allo schema di decreto. Ricorda inoltre che si prevede la prescrizione del diritto di azione nel termine di ventisei mesi dalla fornitura.

L'articolo 135-*quindecies* regola il diritto di regresso, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva, che consente al professionista – quando è responsabile nei confronti

del consumatore a causa della mancata fornitura di un contenuto o servizio digitale o per l'esistenza di un difetto di conformità derivante da un atto o da un'omissione di una persona nell'ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni commerciali – di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili. In particolare, il comma 1 dell'articolo disciplina il diritto di regresso del professionista, prevedendo una azione nei confronti del responsabile del difetto che faccia parte della catena distributiva. In proposito, la direttiva attribuisce al legislatore nazionale il compito di individuare la persona nei cui confronti il professionista finale ha diritto di agire. Il comma 2 a tale riguardo dispone che il professionista che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

L'articolo 135-*sexiesdecies*, in recepimento dell'articolo 12 della direttiva, individua una serie di situazioni in cui l'onere della prova è posto in capo al professionista. A tal proposito ricorda che la direttiva sottolinea come l'elevato grado di complessità dei contenuti e dei servizi digitali rendano il professionista parte più forte nel rapporto contrattuale rispetto al consumatore, avendo egli anche una migliore conoscenza e accesso alle informazioni tecniche e all'assistenza tecnica di alto livello. Pertanto, la direttiva richiede che in caso di controversia, pur spettando al consumatore fornire prove della non conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, dovrebbe spettare al professionista dimostrare che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme in tale momento al momento della fornitura o nel corso al della fornitura.

Riproducendo il testo del citato articolo 12, l'articolo in commento prevede quindi che l'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto o il servizio digitale sia stato fornito in conformità al citato articolo 135-*decies* è a carico del professionista. Stesso principio vale anche nei casi di fornitura singola o di una serie di singole forniture,

ovvero di fornitura continuativa. Il professionista può dimostrare che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto o del servizio digitale di cui il consumatore fosse stato informato. A sua volta, il consumatore deve collaborare con il professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale risieda nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora, l'onere della prova riguardo all'esistenza del difetto di conformità torna a carico del consumatore.

Gli articoli da 135-*septiesdecies* a 135-*vicies* disciplinano le tutele e le azioni a favore del consumatore in caso di omessa fornitura da parte del professionista del contenuto o servizio digitale o di difetto di conformità del bene.

In particolare, qualora vi sia una omissione di fornitura il consumatore può invitare il professionista a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale e qualora tale omissione persista il consumatore ha diritto di risolvere il contratto. In caso invece di difetti di conformità del contenuto o del servizio digitale, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene o a ricevere una congrua riduzione del prezzo o, in alternativa, alla risoluzione del contratto nei casi disciplinati dall'articolo 135-*octiesdecies*. Il professionista è da parte sua obbligato a rendere il contenuto o il servizio digitale conforme entro un termine congruo a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore in merito al riscontro del difetto di conformità del bene e tutto ciò deve avvenire senza che sul consumatore gravino delle spese o ulteriori inconvenienti anche in considerazione dell'uso che il consumatore intendeva fare del contenuto digitale o del servizio digitale acquistato.

Come accennato, il consumatore, qualora sia stato fornito il servizio in cambio del pagamento di un prezzo, ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo

stesso in ragione della mancata fruizione del servizio. Per quanto attiene alla risoluzione il contratto tale possibilità è fornita al consumatore in tutti i casi in cui il professionista non ha ripristinato la conformità del bene o nei casi in cui il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare la risoluzione stessa del contratto.

Il consumatore può esercitare il diritto di risoluzione del contratto mediante una dichiarazione in cui manifesta la volontà risolutiva. In questo caso il professionista deve rimborsare al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione il contratto al netto del periodo di tempo prima della risoluzione del contratto in cui il consumatore ha potuto fruire del contenuto o del servizio digitale acquistato.

Segnala, inoltre, che l'articolo 135-*vicies* specifica che i rimborsi dovuti dal professionista sono effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui esso è stato informato della decisione del consumatore di esercitare il proprio diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Per quanto attiene il rimborso, la norma specifica chiaramente che il professionista non può imporre al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso stesso.

Da ultimo, ricorda che l'articolo 135-*vicies semel* disciplina le modifiche al contenuto o servizio digitale che sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, mentre l'articolo 135-*vicies bis* reca ulteriori misure di tutela del consumatore, disponendo sia la nullità di ogni patto volto ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti dalle nuove disposizioni in oggetto, sia la nullità di ogni eventuale clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea, abbia di fatto l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalla direttiva recepita con lo schema di decreto legislativo in esame.

Come clausola di salvaguardia finale l'articolo 135-*vicies bis* stabilisce che per quanto non previsto dallo schema di decreto in esame, trovano applicazione le disposizioni

del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione dell'atto e il diritto al risarcimento del danno.

Infine, rammenta che l'articolo 2 prevede che le disposizioni dello schema di decreto acquistino efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applichino alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, nell'evidenziare l'importanza del provvedimento in esame per la tutela dei consumatori nel contesto di un'economia sempre più digitalizzata, si riserva di formulare la proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Atto n. 278.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo che intende recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, recepita in Italia con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24.

La delega per il recepimento in questione è recata dalla legge 22 aprile 2021,

n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) che nell'allegato A include la citata direttiva 2019/1161/UE, per il cui recepimento non sono previsti principi e criteri direttivi specifici.

La relazione illustrativa del provvedimento ricorda che nel 2015 la Commissione europea ha effettuato una valutazione *ex post* della direttiva 2009/33/CE «concludendo che la stessa non ha dato l'impulso sperato alla diffusione dei veicoli puliti sul mercato dell'Unione». Tale valutazione ha rilevato che l'impatto di tale direttiva è stato molto limitato principalmente sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici. L'obiettivo delle modifiche della nuova direttiva, in linea con il *green deal* europeo, è pertanto quello di ridurre drasticamente le emissioni di inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana e l'ambiente causate dai trasporti. Tale obiettivo è perseguibile attraverso una serie di iniziative strategiche, tra cui misure che promuovano un trasferimento modale verso il trasporto pubblico e l'uso degli appalti pubblici per promuovere i veicoli puliti.

Ricorda in proposito che nell'ambito della «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» sono stati sviluppati dalla Commissione europea tre pacchetti di misure sulla mobilità, i primi due dei quali pubblicati nei mesi di maggio e novembre 2017; in particolare, il secondo pacchetto di misure «*Clean mobility package*» ha previsto sia la revisione della direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, sia l'elaborazione del nuovo regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi.

La nuova direttiva (UE) 2019/1161 in esame promuove soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici, offrendo una base per stimolare la domanda e l'ulteriore diffusione di soluzioni in questo settore, apportando pertanto una serie di modifiche alla precedente direttiva 2009/33/CE,

prevedendo tra l'altro l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che le amministrazioni e gli enti aggiudicatori tengano conto dell'impatto energetico e ambientale negli appalti pubblici relativamente ad alcuni veicoli adibiti a trasporto su strada.

Per evitare di imporre un onere sproporzionato alle autorità pubbliche e agli operatori viene anche previsto un nuovo articolo sulle «esenzioni» che concede agli Stati membri la possibilità di esentare dagli obblighi previsti della direttiva gli appalti di alcuni veicoli con caratteristiche specifiche; si tratta di: veicoli blindati; ambulanze; autofunebri; veicoli con accesso per sedie a rotelle e gru mobili, tipologie di veicoli si aggiungono a quelle per cui è già prevista una deroga dalla direttiva 2009/33/CE. Viene inoltre modificato l'ambito di applicazione, che risulta ora esteso al fine di includervi pratiche quali il leasing, la locazione o la vendita a rate nonché i contratti per alcuni servizi. In tal modo viene garantita la copertura di tutte le pratiche di appalto. Sono inoltre inseriti nell'ambito di applicazione anche contratti per i veicoli utilizzati per servizi di ordine pubblico quali il trasporto pubblico terrestre, il trasporto passeggeri su strada, il trasporto non regolare di passeggeri, la raccolta dei rifiuti, i trasporti postali su strada, consegna e trasporto colli e consegna postale. Viene poi specificato che la direttiva si applica ai contratti per i quali l'avviso di gara sia stato pubblicato dopo il 2 agosto 2021. Un'ulteriore modifica alla precedente direttiva europea riguarda la previsione di una definizione di «veicoli puliti» applicabile ai veicoli leggeri e a quelli pesanti; per i primi essa tiene conto dei requisiti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici in condizioni reali di guida, mentre per i veicoli pesanti vengono considerati puliti quelli che utilizzano combustibili alternativi in linea con la direttiva 2014/94/CE recante disposizioni sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi; per tali veicoli, inoltre, è previsto che nel caso si utilizzino biocombustibili liquidi, combustibili sintetici o paraffinici, questi non debbano essere mi-

scelati con i combustibili fossili tradizionali. Infine, viene inserita la definizione di «veicoli pesanti a zero emissioni» e sono definiti obiettivi minimi per gli appalti pubblici di veicoli puliti leggeri e pesanti da conseguire in due periodi di riferimento che terminano al 2025 e al 2030.

Per i diversi Stati membri vengono fissati obiettivi diversificati.

Per quanto riguarda l'Italia, le percentuali di veicoli puliti (leggeri e pesanti) rispetto al numero totale di veicoli contemplati dai contratti sono: veicoli leggeri puliti, 38,5 per cento al 2025 e al 2030; veicoli pesanti puliti, 10 per cento (autocarri) e 45 per cento (autobus) al 2025; 15 per cento (autocarri) e 65 per cento (autobus) al 2030. Per i periodi successivi, nel caso in cui non vengano fissati nuovi obiettivi, si ripeteranno i medesimi obiettivi al 2030 per periodi quinquennali.

Agli Stati membri è lasciata la facoltà di applicare obiettivi nazionali o requisiti più rigorosi.

Segnala, inoltre, che la nuova direttiva prevede che gli Stati membri informino la Commissione europea sulle misure adottate per dare attuazione alla medesima entro il 2 agosto 2022 e che presentino una relazione in merito entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni; la Commissione europea è invece chiamata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 18 aprile 2027 e poi ogni tre anni, nonché a riesaminare la direttiva entro il 31 dicembre 2027.

Segnala, da ultimo, che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 2 agosto 2021.

Per quanto concerne il contenuto dello schema di decreto legislativo, esso si compone di 7 articoli, oltre all'Allegato (munito di tre tabelle).

In particolare, l'articolo 1, in linea con quanto previsto dalla direttiva, individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, imponendo l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori di tenere conto, nell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, degli impatti energetico e ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO₂ e

di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco di tutta la loro vita, al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'UE in materia di ambiente, clima ed energia.

Rispetto al testo vigente dell'articolo 1 del d.lgs. 24/2011, in linea con quanto previsto dalla direttiva, viene precisato che gli impatti citati devono essere considerati negli appalti pubblici di taluni veicoli adibiti al trasporto su strada. L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo, stabilendo (al comma 1) che esso si applica ai seguenti contratti: *a*) contratti di acquisto, di *leasing*, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); *b*) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri su strada che superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento. Tale ultima disposizione prevede che l'autorità competente abbia la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico: *a*) il cui valore annuo medio stimato sia inferiore a 1 milione di euro o, nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, inferiore a 7.500.000 euro; oppure *b*) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno o, nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico di passeggeri ferroviario, inferiore a 500.000 chilometri l'anno.

Lo schema di decreto legislativo si applica inoltre ai contratti di servizio come definiti nella tabella 1 dell'allegato allo schema medesimo per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare il Codice dei contratti pubblici. La tabella 1, che

recepisce fedelmente la tabella 1 dell'allegato alla direttiva, elenca i seguenti servizi: servizi di trasporto pubblico terrestre; servizi speciali di trasporto passeggeri su strada; servizi di trasporto non regolare di passeggeri; servizi di raccolta di rifiuti; trasporti postali su strada; servizi di trasporto colli; servizi di consegna postale; servizi di consegna colli.

In base al comma 2 dell'articolo, il decreto in esame si applica unicamente alle procedure contrattuali avviate dopo la data della sua entrata in vigore.

Più precisamente, il decreto si applica ai contratti per i quali è stato inviato l'avviso di indizione della gara dopo la data di entrata in vigore ovvero, qualora non sia previsto l'avviso di indizione di gara, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo la data di entrata in vigore. Si tratta di una disposizione che riproduce, ad eccezione del termine temporale, quanto stabilito dalla direttiva. Nella direttiva infatti viene prevista l'applicazione a tutte le procedure avviate dopo il 2 agosto 2021, cioè dopo il termine previsto per il recepimento negli Stati membri della direttiva stessa.

Il comma 3 dell'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva alcuni tipi di veicolo, individuati molto specificamente, tra cui i veicoli agricoli o forestali come definiti nel regolamento (UE) n. 167/2013, i veicoli cingolati, i veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate, quelli progettati e costruiti per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali o aeroportuali e i veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico. Queste esclusioni sono sostanzialmente coerenti con la direttiva, poiché nell'individuare l'area esclusa dall'efficacia delle nuove disposizioni, fanno applicazione sia dell'esenzione facoltizzata dall'articolo 2 della direttiva (e del Considerando 17) sia dell'esclusione dall'ambito di applicazione di

cui all'articolo 3. Le esclusioni sono previste nella direttiva per evitare di imporre – ai sensi dell'articolo 5, comma 4, TUE – un onere sproporzionato alle autorità pubbliche e agli operatori.

L'articolo 3 riproduce fedelmente le definizioni previste dalla direttiva, sopra richiamate di «veicolo pulito» e di «veicolo pesante a emissioni zero».

L'articolo 4 definisce gli obiettivi minimi di appalto, espressi come percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada contemplati dai contratti, aggiudicati sino al 31 dicembre 2025 per il primo periodo di riferimento, e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2030, per il secondo periodo di riferimento.

Le percentuali di obiettivi minimi di appalto previste nella tabella 3 allegata allo schema in esame devono essere rispettate nei contratti pubblici relativi ai veicoli e ai servizi per i veicoli leggeri e pesanti puliti.

Nel dettaglio, le percentuali di veicoli puliti (leggeri e pesanti) rispetto al numero totale di veicoli contemplati dai contratti sono: *a*) veicoli leggeri puliti, 38,5 per cento al 2025 e al 2030; *b*) veicoli pesanti puliti, 10 per cento (autocarri) e 45 per cento (autobus) al 2025; 15 per cento (autocarri) e 65 per cento (autobus) al 2030.

Fa presente che l'articolo in esame e la tabella 3 recepiscono fedelmente le disposizioni e gli obiettivi recati dalla direttiva. In particolare gli obiettivi indicati nella tabella 3 corrispondono a quelli fissati per l'Italia dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato alla direttiva.

L'articolo 5 definisce, in linea con la direttiva, le modalità di trasmissione e i contenuti delle relazioni da inviare alla Commissione europea al fine di verificare l'attuazione della direttiva. È quindi previsto (al comma 1) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari trasmettano annualmente al Ministero della transizione ecologica (MITE), entro il 31 gennaio, il numero totale dei veicoli oggetto di ciascun contratto di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), aggiudicato entro il 31 dicembre

dell'anno precedente, indicando, altresì, il numero dei veicoli, rispetto al totale, qualificabili come veicoli leggeri puliti e come veicoli pesanti puliti, nonché il numero dei veicoli, rispetto al totale, qualificabili come veicoli pesanti a emissioni zero.

Il comma 2 dispone che entro il 2 agosto 2022, il MITE informa la Commissione europea sulle misure adottate e da adottare ai fini dell'attuazione del presente decreto, inclusa la relativa tempistica, nonché su qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente e presenta una relazione sull'attuazione del presente decreto, per la prima volta entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni.

L'articolo 6 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 dispone, infine, l'abrogazione del decreto legislativo n. 24 del 2011, che recepiva la direttiva 2009/33/UE, ampiamente modificata dalla direttiva oggetto di recepimento.

In conclusione, nell'esprimere il suo orientamento favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di formulare la proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 282.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere

al Governo, dello schema di decreto legislativo che intende dare attuazione alla direttiva dell'Unione europea 2019/1936, volta a definire procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T, sulla rete di autostrade e sulle strade principali nell'Unione.

Come riferisce la relazione illustrativa, l'Unione europea ha infatti posto come obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio, il dimezzamento, entro il 2030, del numero di feriti gravi rispetto al 2020.

In primo luogo, il provvedimento in esame amplia l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 35 del 2011, in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, che attualmente ricomprende le sole strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, in quanto la prevista estensione alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale è stata più volte prorogata.

L'articolo 1 dello schema estende da subito il campo di applicazione del decreto legislativo n. 35 fino a ricomprendere le autostrade, le strade principali e le strade situate nelle aree extraurbane che non sono serventi aree pubbliche o private che le costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziati dall'Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale e delle strade non destinate al traffico generale.

L'estensione alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale è ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2025.

È altresì prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le regioni e le province autonome dovranno dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali non già ricomprese tra quelle che rientreranno nel nuovo ambito di applicazione del decreto legislativo n. 35, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziati dall'Unione europea.

L'articolo 2 aggiorna le definizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 35. Oltre all'introduzione della definizione di « autostrada » e di « strada principale », viene modificata quella di « organo competente », che non coincide più con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), ma comprende qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del decreto.

L'articolo 3 introduce il concetto di valutazione stradale a livello di rete. Secondo la relazione illustrativa, tale tipo di valutazione è risultato, a livello europeo, uno strumento efficiente ed efficace per individuare quei tratti della rete che dovrebbero essere oggetto di ispezioni di sicurezza stradale più dettagliate e per definire le priorità di investimento secondo l'apporto di potenziale in termini di miglioramento della sicurezza su tutta la rete.

Le valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete determinano il rischio di incidente e di gravità dell'impatto sulla base di: *a*) un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progettazione della strada; *b*) un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico.

L'organo competente dovrà eseguire la prima valutazione entro il 2024. Le valutazioni successive dovranno essere effettuate con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza e comunque in ogni caso almeno ogni cinque anni.

L'articolo 4 modifica la disciplina delle ispezioni di sicurezza stradale periodiche, al fine di assicurare che esse vengano svolte con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

Viene inoltre introdotta una disposizione specifica per le ispezioni dei tratti della rete stradale contigui alle gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 264 del 2006.

L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 35 alcuni articoli che, nelle intenzioni del Governo, descrivono una serie di attività e di buone prassi da adottare al fine di creare una sequenza logica, efficace ed efficiente di operazioni tese al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali. In particolare, il nuovo articolo 6-*bis* prevede che, sulla base dei risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, l'organo competente debba garantire l'esecuzione di ispezioni di sicurezza stradale mirate, alle quali devono fare seguito idonee azioni per stabilire l'eventuale necessità di interventi correttivi. In particolare, l'organo competente deve individuare i tratti di strada in cui è necessario apportare miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali e definire gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza di tali tratti, in base alle priorità. L'ordine di priorità degli interventi, basato sul rischio, deve essere parte di un piano d'azione predisposto e regolarmente aggiornato dall'organo competente, almeno ogni cinque anni.

Il nuovo articolo 6-*ter* impone all'organo competente di garantire che, nell'attuazione delle procedure, siano tenute in considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili, ossia quelli non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.

Il nuovo articolo 6-*quater* prevede che l'ente proprietario della strada, ai fini dell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, assicuri che la stessa risulti leggibile e visibile sia per i conducenti che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida.

Ai sensi del nuovo articolo 6-*quinqüies*, l'archivio nazionale delle opere pubbliche (AINOP) costituisce il sistema nazionale di segnalazione spontanea ed è reso accessibile *online* a tutti gli utenti della strada, per facilitare la raccolta di informazioni in materia di sicurezza.

Tornando agli articoli dello schema in esame, segnala che l'articolo 6 attribuisce all'ANSFISA il compito di sovrintendere

alla gestione dei dati relativi agli incidenti mortali.

L'articolo 7 prevede che a decorrere dal 17 dicembre 2024 i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includano aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.

L'articolo 8 riguarda le relazioni sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete che il MIMS deve fornire periodicamente alla Commissione europea.

L'articolo 9 attribuisce all'ANSFISA il compito di proporre l'aggiornamento delle tariffe poste a carico degli enti gestori delle infrastrutture stradali per finanziare le attività di controllo, valutazione e ispezione.

Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 modificano gli allegati tecnici al decreto legislativo n. 35, mentre l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, anche in considerazione del fatto che la Commissione, prima di esprimersi, dovrà comunque attendere il parere della Conferenza unificata, si riserva di formulare in seguito la proposta di parere tenuto conto dell'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Atto n. 285.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legi-

slativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Lo schema di decreto si compone di 6 articoli ed è volto a garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla citata direttiva 2016/343/UE, come previsto dall'articolo 1 e dall'allegato A, numero 1, della legge di delegazione europea 2019-2020.

Sottolinea che la recepita direttiva, del 9 marzo 2016, persegue una serie di meritevoli finalità volte a rafforzare alcuni principi fondamentali del diritto penale che sono riconosciuti e garantiti sia nell'ordinamento interno che in quello europeo e internazionale.

Si riferisce, in particolare, alla presunzione di innocenza e al diritto a un equo processo, sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

In questa prospettiva la direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo (articolo 1).

La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato alla decisione finale (articolo 2).

Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza (articolo 3).

In merito, gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole, ciò lasciando impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità (articolo 4, par.1).

Gli Stati membri sono quindi chiamati a provvedere affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione del predetto obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, obbligo che tuttavia non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico (articolo 4, par 2 e 3.)

Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo che queste ultime si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi (articolo 5).

Corollario del principio della presunzione d'innocenza è il fatto che gli Stati dovranno garantire che l'onere della prova della colpevolezza incomba sulla pubblica accusa, fatto salvo l'eventuale obbligo per il PM o il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove. Dall'affermazione del principio deriva inoltre l'obbligo per gli Stati di garantire che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta (articolo 6).

L'articolo 7 della direttiva stabilisce inoltre il diritto per gli indagati e gli imputati di rimanere in silenzio in merito al reato contestato e quello di non autoincriminarsi e l'esercizio di tali diritti non può essere utilizzato contro di loro né essere considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato loro ascritto. In base all'articolo 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese.

La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (articolo 8), anche se a talune condizioni il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, mentre in assenza delle suddette condizioni, qualora il processo penale sia celebrato in assenza dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (articolo 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (articolo 10). Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 13).

Ciò premesso, prima di analizzare il contenuto dello schema di decreto, fa presente che la direttiva in oggetto doveva essere recepita entro il termine del 1° aprile 2018, tant'è che nella scorsa legislatura, nella legge n. 163 del 2017, il Parlamento

aveva inserito una delega per la sua attuazione; la delega non è stata tuttavia esercitata, avendo il Governo valutato che il nostro ordinamento fosse già conforme alle indicazioni dell'Unione europea.

Passando ad illustrare l'articolato, ricorda che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni « integrative » volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della direttiva 2016/343.

Alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva, la relazione illustrativa che accompagna lo schema chiarisce che « al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con il presente decreto legislativo vengono quindi dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario ».

In particolare, sempre la relazione illustrativa afferma che « per quanto il documento non contenga espliciti riferimenti alle normative dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla Commissione, che hanno già dato luogo all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano ». Tali criticità attengono in particolare al rispetto degli articoli 4, 5 e 10 della direttiva relativi, rispettivamente, all'esigenza di garantire che l'indagato o imputato: non sia oggetto di dichiarazioni di autorità pubbliche, o di decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui esso venga pubblicamente presentato come colpevole, nonostante il processo non si sia ancora concluso (articolo 4); non sia sottoposto a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (art. 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza); abbia a disposizione un ricorso effettivo in caso di violazione delle suddette garanzie (articolo

10), e cioè un rimedio processuale che – conformemente a quanto precisato dal considerando n. 44 – abbia « per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa ».

L'articolo 2 introduce quindi il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come « colpevole », prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna (comma 1). La violazione del divieto, al netto di eventuali sanzioni penali o disciplinari, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, comporta: il diritto dell'indagato o imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2); l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione; della rettifica dovrà essere avvisato l'interessato (commi 3 e 4). Viene inoltre stabilito il diritto dell'indagato/imputato di chiedere in via d'urgenza al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia pubblicata la rettifica quando l'autorità pubblica non vi abbia provveduto o l'abbia fatto con modalità diverse da quelle prescritte (comma 5).

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione. La normativa vigente viene integrata con le seguenti previsioni: la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico (la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini è inserita anche all'articolo 329 del codice di procedura penale

dal successivo articolo 4); il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa; con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti. Tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza; le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva. Inoltre, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, il comma 2 dell'articolo 3 inserisce la verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con gli organi di informazione tra i doveri di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello.

L'articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale; in particolare, la lettera a) inserisce tra le disposizioni generali del Libro II del codice, relativo agli atti, l'articolo 115-bis, rubricato « *Garanzia della presunzione di innocenza* ».

In base a tale previsione: nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Tale principio non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito ed agli atti con i quali il PM mira a dimostrare la fondatezza dell'accusa; negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di colpevolezza (ad esempio i provvedimenti relativi alle misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento; se l'indagato/imputato ritiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla conoscenza del prov-

vedimento, presentare istanza di correzione, al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza; in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato entro 48 ore. Il giudice competente è il giudice che procede; nel corso delle indagini preliminari è il GIP; avverso il decreto, che è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al PM, è possibile presentare entro 10 giorni, alla stessa autorità che lo ha emesso, opposizione; sull'opposizione il giudice provvede in camera di consiglio.

Viene inoltre novellato l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativo all'obbligo del segreto, per specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle indagini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal PM, in deroga all'articolo 114 del codice di procedura penale, solo quando ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini stesse. La modifica sembra collegarsi alla previsione di cui al citato articolo 4, par. 3, della direttiva, ai sensi del quale « l'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia *strettamente necessario* per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico ».

Si interviene, infine, sull'articolo 474 del codice di procedura penale, relativo al diritto dell'imputato di assistere all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. Lo schema aggiunge un comma a questa previsione per specificare che: le eventuali cautele sono disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse con revoca dell'ordinanza quando ne siano cessati i presupposti; deve essere sempre garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.

L'articolo 5 dello schema di decreto dà attuazione dall'articolo 11 della direttiva, relativo agli obblighi di trasmissione alla Commissione UE di dati statistici relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti

sanciti dalla direttiva medesima, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di trasmetterle, tra gli altri, dati relativi a: a) numero ed esito dei procedimenti, anche disciplinari, per violazione degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame; b) numero dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti; c) numero dei procedimenti per rescissione del giudicato.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, tenuto conto della complessità e delicatezza del provvedimento e dell'esigenza di approfondire taluni profili connessi all'attuazione della direttiva in oggetto, si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito in Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) osserva che appare utile, a suo avviso, un approfondimento su come la direttiva oggetto dello schema di decreto legislativo in esame si colleghi con la riforma del Codice penale su cui la Camera di deputati ha da poco approvato il disegno di legge delega al Governo, attualmente all'esame del Senato. Osserva, inoltre, che andrebbe chiarito come la medesima direttiva incida sui diritti, tutelati dalla Convenzione di Zurigo, degli imputati che si trovino in un Paese diverso da quello di appartenenza.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Atto n. 288.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2018/1808, che modifica la disciplina che regola la fornitura di servizi di media audiovisivi (la cosiddetta direttiva SMAV), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

Alla luce del primo dei criteri di delega individuati dall'articolo 3 della legge di delegazione europea 2019-2020, lo schema in esame reca un nuovo Testo unico dei servizi di media audiovisivi che sostituisce integralmente il vigente Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, che viene conseguentemente abrogato.

L'oggetto del Testo unico viene ampliato per ricomprendere, accanto ai media audiovisivi e radiofonici, anche i servizi di piattaforma per la condivisione di video e le comunicazioni commerciali audiovisive (articolo 1, comma 2).

Numerose disposizioni conferiscono nuovi compiti all'AGCOM, al cui funzionamento è inoltre specificamente dedicato l'intero articolo 11.

È rafforzato il principio del Paese d'origine, introducendo disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare la procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero (articolo 3).

Vengono aggiornate le definizioni, tra l'altro introducendo quelle di « servizio di piattaforma per la condivisione di video », di « video generato dall'utente » e di « fornitore della piattaforma per la condivisione di video » (articolo 4).

È inoltre modificata la definizione di « ambito locale radiofonico », che prevede una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale invece che di 15 milioni di abitanti, come previsto attualmente.

I principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la

condivisione di video sono integrati col riferimento al rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione, al contrasto ai discorsi d'odio e alla protezione dei dati personali (articolo 5).

Si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con l'AGCOM, sentito il Ministero della cultura, promuova lo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video (articolo 6).

La durata minima dell'autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete viene ridotta da 12 a 10 anni, mentre la durata massima resta invariata a 20 anni (articolo 16).

Uno stesso esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale potrà irradiare il segnale fino ad una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale (articolo 24, comma 3, che troverà applicazione a far data dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 71, comma 3). Entro tale limite, ad uno stesso soggetto sarà consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata (articolo 24, comma 4).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, dovrà essere istituito presso il MISE, in coordinamento con l'AGCOM, un tavolo tecnico di confronto, anche con i rappresentanti degli operatori del settore, che proceda alla valutazione del sistema delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica e della relativa copertura (articolo 24, comma 5).

Sottolinea inoltre che viene introdotto un nuovo articolo, il 32-*bis*, dedicato alla tutela dei diritti fondamentali, che estende la disciplina attualmente contenuta nell'articolo 32, comma 5, specificando che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'articolo 604-*bis*

del codice penale. Essi non devono inoltre contenere alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo. I fornitori di servizi di media audiovisivi devono attenersi ai criteri fissati dall'AGCOM con apposito regolamento. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39, anche se il fatto costituisce reato, a prescindere dall'azione penale.

È inoltre potenziata la disciplina volta a promuovere l'accessibilità dei servizi di media, alla quale viene dedicato il nuovo articolo 32-*ter*, che elabora quanto attualmente previsto dal comma 6 dell'articolo 32. Tra l'altro, i fornitori dei servizi di media dovranno sviluppare piani d'azione finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. I piani devono essere comunicati all'AGCOM con periodicità triennale a decorrere dal 30 settembre 2022.

Viene inoltre istituito presso l'AGCOM un Punto di contatto unico *online* facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità.

Il nuovo articolo 32-*quater* demanda all'AGCOM la definizione, con proprio regolamento, di nuove procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.

Gli articoli 41 e 42 recano la disciplina applicabile ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, individuando i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana e le misure di tutela dei minori e del grande pubblico.

Nel Capo relativo alla pubblicità – oltre ad alcune interventi puntuali in materia di sigarette elettroniche, integratori e gioco d'azzardo – viene integralmente riscritta la normativa sui limiti di affollamento (articolo 45).

I nuovi limiti – che per tutti i soggetti sono riferiti ad ogni singolo canale – risul-

tano così strutturati: per la RAI, la trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere il 7 per cento e, dal 1° gennaio 2023, il 6 per cento, nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e le 18:00 e in quella compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni ora; per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi in chiaro, la trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita non può eccedere il 20 per cento nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e le 18:00 e in quella compresa fra le 18:00 e le 24:00; per i fornitori di servizi di media audiovisivi a pagamento, la trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita non può eccedere il 15 per cento nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e le 18:00 e in quella compresa fra le 18:00 e le 24:00; per le emittenti radiofoniche diverse dalla RAI, la trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici non può eccedere, nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e le 18:00 e in quella compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale e il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario; per le emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale, la trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere il 25 per cento.

La conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria da parte della RAI deve avvenire sulla base dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, per come dettagliati nel contratto di servizio pubblico, al fine di garantire un corretto assetto del mercato.

L'AGCOM verifica il rispetto dei suddetti principi anche sulla base dei dati forniti dalla RAI relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti rispetto ai listini.

Qualora l'AGCOM riscontri una possibile deviazione dai principi in questione, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale, ove accerti una violazione, ne inibi-

sce la prosecuzione e provvede alla rimozione degli effetti.

Per quanto riguarda l'inserimento di prodotti (articolo 48), viene fatta una distinzione tra programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009 e programmi prodotti dopo tale data.

Nei programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

Nei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

Il Titolo V, relativo all'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e alla pianificazione delle frequenze, viene riformulato prevedendo, tra l'altro, disposizioni specifiche per la pianificazione delle frequenze nella banda 470-694 MHz e nella banda 174-230 MHz (articolo 50).

Lo schema riscrive integralmente la disciplina delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni, contenuta ora nell'articolo 51.

Evidenzia come la relazione illustrativa ricordi che, con la sentenza pronunciata il 3 settembre 2020 nella causa C-719/18 Vivendi SA contro AGCOM e nei confronti di Mediaset S.p.a., la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto contrario al diritto dell'Unione l'articolo 43, comma 11, del vigente decreto legislativo n. 177 del 2005 – che vieta alle imprese i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi in quel settore, di conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema

medesimo – in quanto esso comporta una restrizione della libertà di stabilimento contraria al principio di proporzionalità.

Secondo la relazione illustrativa, per adeguarsi ai principi della Corte di giustizia lo schema in esame prevede un obbligo di notifica in caso di superamento delle soglie e un'approfondita istruttoria (a seguito delle notifiche ovvero d'ufficio o su segnalazione di chi vi abbia interesse), per la verifica della lesione del pluralismo sulla base dei criteri fissati nella norma.

Ove l'AGCOM, a seguito dell'istruttoria, riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti.

In caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva, l'AGCOM può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. In aderenza ai principi espressi dalla Corte, viene individuata una nozione più articolata e sostanziale di controllo.

Alcune modifiche vengono apportate alla disciplina della promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori. Si prevede, sia per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari sia per quelli a richiesta, l'esenzione dal rispetto degli obblighi di investimento in opere europee per i soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in un regolamento dell'AGCOM; si prevede inoltre che i suddetti obblighi di investimento si applichino anche ai fornitori che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro. Si prevede infine che i cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana contengano almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo (articolo 55, comma 1) e si aumenta l'entità dell'investimento in opere audiovisive europee prodotte da pro-

duttori indipendenti (articolo 55, comma 2, lettera b)).

Sottolinea che alcune modifiche vengono apportate anche al quadro sanzionatorio. Tra l'altro, vengono previste sanzioni per la violazione delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 33, comma 2, e dei nuovi articoli 41 e 42 relativi alle piattaforme per la condivisione di video e si modifica la disciplina delle sanzioni in materia di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, al fine di renderla omogenea per tutti gli operatori.

In conclusione, in considerazione dell'importanza del provvedimento e del fatto che la Commissione, prima di esprimersi, dovrà comunque attendere i pareri della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, si riserva di formulare la proposta di parere una volta pervenuti i predetti pareri e tenuto conto del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).
Atto n. 289.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, adottato sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020.

La relazione illustrativa segnala che i principali obiettivi perseguiti dalla direttiva

sono i seguenti: sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (5G), anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio; creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i coinvestimenti e ad introdurre specifiche previsioni regolamentari nel caso di operatori *wholesale only*; semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e di infrastrutture di comunicazioni elettroniche; maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa *internet*, a prezzi accessibili.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 7 articoli e di 14 allegati.

L'articolo 1 sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 con 126 articoli (da 1 a 98-*undertricies*), strutturati in tre Parti e tre Titoli, che sostituiscono gli attuali Titolo I, recante le disposizioni generali e comuni, e Titolo II, che disciplina le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Resta invariato il contenuto degli attuali Titolo III, sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, Titolo IV, sulla tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica, Titolo V, sugli impianti radioelettrici e Titolo VI, recante le disposizioni finali, che vengono conseguentemente rinumerati.

Da un punto di vista formale, viene dunque introdotta una nuova partizione del Codice: mentre esso è attualmente suddiviso in Titoli, in virtù del combinato disposto degli articoli 1 e 2 dello schema in esame verrà riorganizzato in Parti, a loro volta suddivise in Titoli.

Nell'ambito della Parte I, recante le norme generali di organizzazione del settore, vengono innanzitutto modificate e integrate le definizioni, alla luce della direttiva e dell'evoluzione tecnologica (articolo 2). In particolare, viene fornita una nuova definizione di « *servizio di comunicazione*

elettronica », che ricomprende tre tipi di categorie di servizi: i servizi di accesso a *internet*; i servizi di comunicazione interpersonale, che comprendono due categorie secondarie, ossia i servizi basati sul numero e quelli indipendenti dal numero; i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali, come ad esempio i servizi utilizzati per le comunicazioni M2M (da macchina a macchina) e per la diffusione radiotelevisiva.

Tra gli obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica è introdotta la promozione dell'accesso alle reti ad altissima capacità (articolo 4).

Vengono individuati con precisione i compiti del MISE e dell'AGCOM (articolo 6) e introdotte nuove disposizioni volte a rafforzare le prerogative di indipendenza di quest'ultima (articolo 7).

Nel Codice vengono inoltre introdotti gli opportuni riferimenti alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale e incrementate le forme di cooperazione con la Commissione europea, con le altre Autorità nazionali di regolamentazione, anche in sede di Gruppo consultivo « Politica dello spettro radio » (RSPG), e con l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). La relazione illustrativa ricorda, infatti, che la direttiva prevede un potenziamento generale del ruolo del BEREC nella individuazione di buone prassi regolatorie valide per l'intera Unione europea, anche mediante l'assegnazione allo stesso del compito di adottare numerose linee guida attuative del codice europeo.

Vengono apportate alcune modifiche alla procedura di autorizzazione generale per le reti e servizi di comunicazione elettronica (articolo 11), prevedendo obblighi di notifica in caso di fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e definendo le informazioni che possono essere richieste alle imprese. Al fine di consentire al BEREC la tenuta della banca dati europea delle notifiche trasmesse, il MISE deve inoltre senza indebito ritardo al BEREC ciascuna notifica ricevuta.

Nell'articolo relativo ai diritti amministrativi che possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti d'uso, si prevede che il MISE, nel determinare l'entità della contribuzione, possa definire eventuali soglie di esenzione (articolo 16).

Entro il 21 dicembre 2023, il MISE e l'AGCOM dovranno realizzare, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga (articolo 22).

All'articolo 25, si prevede che l'AGCOM, anche per il tramite dei CORECOM, svolga le funzioni di risoluzione di controversie tra utenti finali e operatori relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali e che sia inserita nell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali.

Vengono inoltre apportate alcune modifiche al quadro sanzionatorio (articoli 30 e 31).

Nella Parte II, relativa alle Reti, il Titolo I riguarda l'ingresso nel mercato e la diffusione.

In particolare, le disposizioni in materia di accesso al suolo (articoli da 43 a 57), sulle quali sono intervenuti i due recenti decreti « semplificazioni » (n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021), vengono ulteriormente modificate con la finalità di semplificare i procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche. Tra l'altro, viene inserito un nuovo articolo relativo all'installazione e alla modifica di stazioni radio base (articolo 48).

Per quanto concerne l'accesso allo spettro radio (articoli da 58 a 67), all'articolo 58 sono state introdotte disposizioni finalizzate a promuovere l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente. Sono state al-

tresi introdotte nuove disposizioni relative alla durata e al rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio (articoli 62 e 63), ai criteri da seguire, a garanzia della concorrenza, nelle decisioni per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso (articolo 65) e alla cooperazione con le competenti autorità degli altri Stati membri per coordinare l'uso dello spettro armonizzato (articolo 66).

È stato inoltre introdotto un nuovo Capo relativo alla diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili, contenente l'articolo 68, sull'accesso alle reti locali in radiofrequenza, e l'articolo 69, sull'installazione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata.

Nel Titolo II della Parte II, relativo all'accesso, – oltre a puntualizzare i poteri e le competenze dell'AGCOM e a rafforzare le forme di cooperazione internazionale nell'ambito delle procedure per l'individuazione dei mercati transnazionali, della domanda transnazionale e per l'analisi di mercato – vengono introdotte nuove disposizioni volte a garantire il rispetto, da parte dei fornitori dei servizi, dell'applicazione delle tariffe di terminazione delle chiamate vocali determinate con atto delegato della Commissione europea (articolo 86) e a favorire gli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima capacità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i coinvestimenti (articolo 87).

Alla luce della direttiva si interviene nuovamente sul contenuto degli attuali articoli 50-*bis* e 50-*ter*, rispettivamente dedicati alla separazione funzionale e alla separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata, già modificati nella corrente legislatura ad opera del decreto-legge n. 119 del 2018 (articoli 88 e 89).

Vengono poi introdotti alcuni nuovi articoli.

L'articolo 90 disciplina la procedura relativa agli impegni che le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'AGCOM per quanto riguarda le condizioni di accesso o di investimento applicabili alle loro reti.

L'articolo 91 definisce le condizioni per identificare le imprese aventi un significativo potere di mercato attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso (*wholesale only*) ed offre a tali imprese un modello normativo semplificato con obblighi limitati o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, con l'obiettivo, secondo quanto riferisce la relazione illustrativa, di favorire lo sviluppo di reti locali ad altissima capacità, che potrebbero comunque essere considerate detentrici di un significativo potere di mercato in futuro.

L'articolo 92 chiarisce il ruolo dell'AGCOM nel disciplinare il processo di disattivazione o sostituzione delle reti da parte degli operatori con un significativo potere di mercato.

L'articolo 93 disciplina il procedimento dell'AGCOM relativo all'imposizione di obblighi normativi alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio.

Nella Parte III, relativa ai Servizi, si aggiorna innanzitutto la nozione di servizio universale, precedentemente relativa ai soli servizi di comunicazione vocale, per includervi un adeguato servizio di accesso a *internet* a banda larga. L'AGCOM definisce il servizio di accesso adeguato a *internet* a banda larga al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società (articolo 94).

All'articolo 95 vengono introdotte previsioni più specifiche per garantire opzioni o formule tariffarie dedicate ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari, al fine di garantire a tali consumatori l'accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di *internet* a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa.

Il nuovo articolo 97 prevede che la disponibilità o l'accessibilità economica dei telefoni pubblici continueranno ad essere garantite ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali.

Tra le varie modifiche in materia di diritti degli utenti finali, l'articolo 98-*septies decies* riscrive la disciplina della

durata dei contratti e del diritto di recesso. La relazione illustrativa sottolinea che la nuova disposizione stabilisce che la durata dei contratti non sia superiore a 12 mesi, rispetto al termine di 24 mesi indicato nella direttiva, e che il diritto di recesso può essere esercitato dall'utente finale entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali, mentre la direttiva prevede solo un mese.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame apporta modifiche conseguenti alle parti del Codice delle comunicazioni elettroniche che non sono incise dall'articolo 1, riorganizzando la partizione del compendio normativo e sostituendo gli allegati.

L'articolo 3 interviene sulla procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell'AGCOM, prevedendo che essi siano scelti sulla base del merito, delle competenze e della conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio *curriculum* professionale. Prima della elezione dei commissari e della designazione del presidente, i *curricula* ricevuti dal Senato, dalla Camera e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da questi fissati, sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

L'articolo 4 reca modifiche al Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per l'infrastrutturazione digitale degli edifici.

In primo luogo, si interviene sulla disciplina della agibilità, di cui all'articolo 24 del testo unico, prevedendo che, mediante segnalazione certificata, sia attestato – oltre che la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità – anche, ove previsto, il rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale e che, ai fini dell'agibilità, debba essere presentata al SUAP la segnalazione certificata per l'attestazione di « edificio predisposto

alla banda ultra larga », rilasciata da un tecnico abilitato.

All'articolo 135-*bis*, recante norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici, viene introdotto un nuovo comma, ai sensi del quale per i nuovi edifici, nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di « edificio predisposto alla banda ultra larga », rilasciata da un tecnico abilitato, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

Si prevede infine l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative degli obblighi di infra-

strutturazione digitale all'interno degli edifici con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga.

L'articolo 5 reca norme transitorie e di coordinamento. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, anche in considerazione del fatto che la Commissione, prima di esprimersi, dovrà comunque attendere il parere della Conferenza unificata, si riserva di formulare la proposta di parere una volta pervenuto il predetto parere e tenuto conto del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

premessi che:

per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sono stati adottati il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 (« certificato Covid digitale dell'Ue »), e il regolamento (UE) 2021/954 che estende il citato quadro comune anche ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nello spazio Schengen;

il predetto regolamento (UE) 2021/953, nel considerare n. 6, stabilisce che, « in conformità del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica », specificando che « tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475 ». Il medesimo considerando afferma che è necessario che « tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non

discriminazione e che tutte le misure adottate dovrebbero essere strettamente limitate nella portata e nel tempo, in linea con gli sforzi volti a ripristinare la libera circolazione all'interno dell'Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica »;

il considerando n. 13 del medesimo regolamento (UE) 2021/953 afferma inoltre che esso lascia « impregiudicata la competenza degli Stati membri nell'imporre restrizioni alla libera circolazione, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 », il regolamento è infatti diretto a « contribuire ad agevolare la graduale revoca di tali restrizioni in modo coordinato, ove possibile, in conformità della raccomandazione (UE) 2020/1475 », e in esso si fa altresì riferimento al fatto che tali restrizioni possano « essere revocate in particolare per le persone vaccinate, in linea con il principio di precauzione, nella misura in cui le evidenze scientifiche sugli effetti della vaccinazione anti COVID-19 diventino disponibili in maggior misura e mostrino in maniera coerente che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione »;

il considerando n. 36 del regolamento, nel ribadire che è « necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate », richiama espressamente i soggetti che non sono vaccinati « per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vacci-

nate»; il regolamento fa dunque riferimento a coloro i quali non possono essere vaccinati o ai quali non è stata data l'opportunità di vaccinarsi, e con riguardo a queste categorie di soggetti declina il principio di non discriminazione, affermando che non può essere richiesto il possesso di un certificato di vaccinazione come condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione;

considerato che in base alla richiamata normativa gli Stati membri dell'Unione possono legittimamente limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica, purché tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione;

rilevato che il principio di non discriminazione è un principio di diritto europeo il quale implica che persone o gruppi di persone, in presenza di situazioni equiparabili, non siano trattati in maniera diversa, irragionevolmente meno favorevole e che esso non mira pertanto a garantire una parità di trattamento tra i soggetti che si sono vaccinati e quelli che, invece, hanno deciso di non farlo, bensì tra le categorie di soggetti che, in base alle evidenze mediche, presentano un rischio ridotto sia di contrarre il virus in forme acute, sia di contagiare altre persone, e non costituiscono pertanto un rischio significativo per la salute pubblica, come le persone vaccinate o che hanno avuto di recente un risultato negativo a un test per la COVID-19 o che

sono guarite dalla COVID-19 nei sei mesi precedenti: ovvero, proprio le persone che hanno diritto ad utilizzare il certificato verde ai sensi della disciplina vigente. Negli altri casi, ossia per i soggetti che presentano un maggior rischio di contagio, ciascuno Stato membro è perfettamente legittimato ad adottare possibili limitazioni alla libera circolazione per tutelare la vita e la salute pubblica, ragionevoli e proporzionate rispetto al perseguimento di questo obiettivo imperativo di interesse generale;

rilevato, in particolare, che, nell'attuale contesto di rischio, la previsione dell'estensione dell'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 disposta dal decreto-legge in oggetto per l'esercizio in sicurezza di talune attività, appare coerente con gli obiettivi di tutela della salute pubblica e rispettosa dei citati principi di proporzionalità e non discriminazione;

considerata l'esigenza di proseguire nelle iniziative intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 in materia di istruzione scolastica, università, trasporti e attività sociali;

rilevato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 269 |
| Sui lavori della Commissione | 269 |
| PROCEDURE INFORMATIVE: | |
| Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo. | |
| Audizione degli Amministratori delegati delle Società di produzioni televisive e multimediali Banijay Group e Banijay Italia (<i>Svolgimento</i>) | 270 |
| Sulla pubblicazione dei quesiti | 271 |
| ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 400/1869 al n. 409/1913)</i>) | 272 |

Martedì 14 settembre 2021. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Interviene il dottor Marco Bassetti, amministratore delegato della Società di produzione televisiva e multimediale Banijay Group, e il dottor Paolo Bassetti, amministratore delegato della Società di produzione televisiva e multimediale Banijay Italia, accompagnati dal dottor Nicolò Scarano e dalla dottoressa Elena Di Giovanni, consulenti per le relazioni istituzionali.

La seduta comincia alle 20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori

della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso 7 settembre si è convenuto di svolgere nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo, oltre all'audizione

odierna, anche l'audizione del Presidente dell'AGCOM, programmata il 21 settembre, alle ore 20. Inoltre sono stati presi contatti per programmare l'audizione di Simona Ercolani, amministratore delegato di Stand by me.

Successivamente, il 5 ottobre potrà prevedersi l'audizione dei responsabili dell'Osservatorio di Pavia, mentre il 12 di ottobre avrà luogo l'audizione dell'Amministratore delegato della RAI.

Infine, il 19 di ottobre potrà essere programmata l'audizione del sottosegretario con delega all'editoria.

Come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato della scorsa settimana, è stata inviata al Presidente ed all'Amministratore delegato della RAI una lettera per richiedere elementi informativi circa possibili situazioni di conflitto di interesse in capo agli attuali consiglieri.

I vertici della RAI, nella loro risposta (a disposizione dei commissari) hanno evidenziato che « la normativa regolamentare di cui la Rai si è dotata non vieta in termini assoluti agli esponenti aziendali di assumere ruoli e incarichi ulteriori rispetto a quelli ricoperti in azienda, bensì impedisce il sorgere di conflitti di interesse » « a seguito di verifiche interne (...) non risultano sussistere in concreto conflitti di interessi relativamente ai neominati consiglieri di amministrazione ».

Come concordato, sono stati poi richiesti chiarimenti al Ministro dell'economia, invitandolo anche in audizione, su possibili iniziative da parte del Governo – di cui la Commissione chiede di essere tempestivamente informata – sull'ipotesi di abolizione dell'attuale sistema di riscossione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo attraverso la bolletta dell'elettricità.

Infine, dopo averne dato conto per le vie brevi ai componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha inviato come Presidente una richiesta al Presidente ed all'Amministratore delegato della RAI per un approfondimento circa i criteri di valutazione utilizzati e ogni altro elemento considerato nella selezione, a seguito di alcune recenti

determinazioni che non sono apparse tali da riconoscere in modo adeguato le professionalità femminili all'interno della stessa Azienda.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.

Audizione degli Amministratori delegati delle Società di produzioni televisive e multimediali Banijay Group e Banijay Italia.

(Svolgimento).

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Marco Bassetti e il dottor Paolo Bassetti, Amministratori delegati delle Società di produzioni televisive e multimediali Banijay Group e Banijay Italia, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna nel prosieguo dell'indagine conoscitiva in titolo con la quale la Commissione intende approfondire il ruolo e la funzione del Servizio pubblico radiotelevisivo come principale veicolo di diffusione delle produzioni audiovisive, verificando l'efficacia dell'assetto normativo italiano che disciplina il mercato audiovisivo anche in relazione alle direttive ed alle altre iniziative in materia dell'Unione europea.

Avverte che il dottor Marco Bassetti e il dottor Paolo Bassetti sono accompagnati dal dottor Nicolò Scarano e dalla dottoressa Elena Di Giovanni, consulenti per le relazioni istituzionali.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Il dottor Marco BASSETTI, amministratore delegato del Gruppo Banijay, e il dottor Paolo BASSETTI, amministratore delegato di Banijay Italia, svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato Andrea ROMANO (PD), i senatori GARNERO SANTANCHÈ (FdI) e BERGESIO (L-SP-PSd'Az), la deputata MARROCCO (FI) e il PRESIDENTE.

Intervengono in replica il dottor Marco BASSETTI e il dottor Paolo BASSETTI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 400/1869 al n. 409/1913 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 21.06.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 400/1869 AL N.
409/1913)**

FORNARO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Premesso che:

la Direzione Rai Canone, ridenominata Canone e Beni Artistici dal dicembre 2019, con il suo lavoro, contribuisce al raggiungimento del 73% circa delle entrate totali di Rai;

nell'ultimo triennio il personale della Direzione Canone è stato investito da pensionamenti ed incentivazioni che hanno portato a 50 uscite, a fronte di sole 2 sostituzioni, limitando fortemente le funzioni degli uffici;

il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede all'art. 6, comma 5, che per l'anno 2021 le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, siano esonerate dal versamento del canone di abbonamento speciale. Per questa misura lo stesso decreto-legge individua la somma di 83 milioni di euro a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa per coprire le minori entrate derivanti alla società;

in questa fase sarebbe fondamentale avere una Direzione Rai Canone in piena attività e in forza dal punto di vista del personale e delle funzioni, mentre si apprende da un comunicato unitario dei sindacati dei lavoratori della comunicazione che sarebbero state emesse nuove disposizioni organizzative per altre direzioni, configurando, tra l'altro, con esse, nuove potenziali posizioni dirigenziali.

Si chiede di sapere:

se non si ritenga utile investire e valorizzare maggiormente all'interno dell'organigramma aziendale quella che dovrebbe essere una delle principali direzioni della Rai.

(400/1869)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Strutture competenti.*

In via preliminare è opportuno sottolineare come la creazione della Direzione Canone e Beni Artistici, nata nel 2019 nella sua attuale strutturazione, sia da considerarsi un segnale di particolare attenzione rispetto all'importanza del ruolo svolto e dei compiti assegnati alla Direzione in questione.

Le nuove modalità di riscossione del canone e le conseguenti riorganizzazioni hanno portato dunque a una nuova configurazione della Direzione Canone e Beni Artistici che ha avuto tra gli obiettivi assegnati anche quello di tutelare e valorizzare le tante opere artistiche della Rai.

Alla luce del recente rinnovo dei vertici aziendali il ruolo e l'organizzazione della Direzione Canone e Beni Artistici, così come l'organizzazione aziendale tutta, potrà essere oggetto di analisi e, ove necessario, si prenderanno i provvedimenti ritenuti fondamentali per rendere più efficiente il funzionamento dell'intera struttura Rai.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Premesso che:

dall'esame dei dati forniti nel report mensile dell'osservatorio di Pavia relativo a giugno 2021, alla voce «Altro», che in realtà raggruppa le trasmissioni di intrat-

tenimento e *infotainment*, risulta che a Fratelli d'Italia è stato dedicato solo il 2,5 per cento sia del tempo di parola che del tempo di antenna, più che dimezzato rispetto al 5,2 per cento del mese di maggio;

la situazione non migliora se si esaminano i primi dati parziali di luglio, che vedono addirittura una riduzione al 2 per cento per entrambe le voci nella settimana dal 3 al 9 del mese;

anche nelle trasmissioni a cura di Rai Parlamento si è registrato un sensibile calo: quanto ai notiziari, si scende dal 7,7 per cento di maggio al 6,2 del mese di giugno, mentre nei programmi istituzionali si passa dall'8,3 per cento di maggio al 6,6 per il tempo di antenna e 6,9 per il tempo di parola di giugno; con riferimento ai primi dati di luglio, si registra su base settimanale una riduzione al 6,9 per cento, nel consistente ambito dell'informazione istituzionale, per il periodo 3-9 luglio rispetto al 9 per cento della settimana precedente;

gli spazi dedicati al principale partito di opposizione sono stati drasticamente compressi proprio nell'ambito delle trasmissioni capaci di influire maggiormente sull'opinione pubblica, poiché raggiungono fasce di ascoltatori più ampie rispetto a chi segue abitualmente i telegiornali;

si delinea parimenti una pericolosa tendenza alla riduzione degli spazi dell'opposizione nell'ambito della testata specificamente dedicata ad informare i cittadini sull'attività e le iniziative della sede istituzionale per eccellenza che è il Parlamento,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni alla base di questa riduzione degli spazi attribuiti a Fratelli d'Italia, nelle trasmissioni di intrattenimento e *infotainment* nonché all'interno della programmazione di Rai Parlamento, e quali iniziative di riequilibrio l'Azienda intenda intraprendere anche in vista del palinsesto autunnale e dell'approssimarsi di importanti scadenze elettorali.

(403/1874)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti*

elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

Per quanto riguarda Rai Due in primo luogo si ritiene opportuno evidenziare che l'unico programma riportato nel monitoraggio di giugno dell'Osservatorio di Pavia è Ore14, non nella sua edizione quotidiana, la cui messa in onda si è conclusa a maggio, bensì nell'edizione di 4 puntate speciali Ore14 live. Si tratta di 3 dirette pomeridiane al lunedì e una serale interamente dedicate al caso di Denise Pipitone, nel corso delle quali sono stati ospitati due politici: Carmelo Miceli, in un servizio chiuso il 7 giugno, e Alessia Morani, ospite nella puntata del 21 giugno. Entrambi sono onorevoli Pd e fanno parte della II Commissione Giustizia della Camera. Il loro intervento si è reso necessario al fine di ottenere informazioni riguardo la istituenda Commissione di inchiesta su Denise Pipitone. L'intervento di entrambi è stato pertanto finalizzato solo ed esclusivamente alla vicenda Denise. Nel dettaglio, la partecipazione dell'onorevole Miceli nel servizio chiuso è stata di circa tre minuti. L'intervento in diretta dell'onorevole Morani insieme agli altri ospiti, tra i quali Piera Maggio (mamma di Denise) è stato di circa 30 minuti.

Per completezza di informazione, si riportano anche gli altri ospiti politici presenti su Rai Due nel mese di giugno scorso, all'interno dei due contenitori di approfondimento informativo di seconda serata, non riportati nelle tabelle dell'Osservatorio di Pavia. Si tratta delle ultime due puntate di Restart, l'approfondimento economico di Analisa Bruchi e delle prime due puntate di Anni 20 Estate, l'approfondimento di attualità e politica di Francesca Parisella.

02.06.2021 — RESTART

Enrico Letta — PD

09.06.2021 — RESTART

Andrea Orlando — PD

Giorgia Meloni — FdI

16.06.2021 — ANNI 20 ESTATE

Carlo Calenda — Azione

Marco Rizzo — Comunisti italiani

Claudio Borghi – Lega

23.06.2021 – ANNI 20 ESTATE

Anna Ascani – Pd

Guido Crosetto

30.06.2021 – ANNI 20 ESTATE

Sergio Costa – M5S

Per quanto concerne le trasmissioni di Rai Parlamento, in primo luogo si fa riferimento ai notiziari per sottolineare che la Redazione telegiornali ha sempre prestato attenzione al rispetto rigoroso dei tempi delle presenze in video e delle partecipazioni in « voce » assegnati ai rappresentanti dei partiti all'interno dei servizi giornalistici. Ovviamente tenendo conto anche delle sensibilità di ciascun gruppo parlamentare riguardo ai singoli e svariati temi che di volta in volta vengono trattati nelle sedi parlamentari. Per un'analisi più completa dei dati dell'Osservatorio di Pavia occorre pertanto prendere in considerazione non soltanto il report mensile, ma anche i dati su base settimanale. Ad esempio, nella settimana dal 5 all'11 giugno il TGD per Fratelli d'Italia è stato del 4,3 per cento; nella settimana successiva del 7,7 per cento; tra il 19 e il 25 giugno del 5,6 per cento; mentre nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio è salito all'11,1 per cento. Queste oscillazioni sono fisiologiche e riguardano tutti i gruppi parlamentari, poiché sono legate all'interesse più o meno marcato manifestato da ciascun gruppo su alcuni temi affrontati nel corso della settimana analizzata.

Nel ricordare che i dati raccolti dall'Osservatorio di Pavia si basano sul monitoraggio del tempo delle presenze in video ed in voce, si ritiene utile informare circa una attività di monitoraggio interno avviata da tempo dalla Redazione telegiornali di Rai Parlamento, proprio nell'ottica di mantenere costante l'attenzione sul preservare l'equilibrio nella partecipazione ai Tg di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Questo monitoraggio interno si basa sul numero complessivo di interviste/dichiarazioni per ciascun gruppo politico e, a titolo esemplificativo, nel periodo che va dalla data di avvio del Governo Draghi fino ad oggi, ha

fatto registrare ben 55 partecipazioni in « voce » del gruppo di Fratelli d'Italia all'interno dei Tg, assolutamente in linea con quelle relative a partiti altrettanto rappresentativi nelle due Camere.

Con riguardo ai programmi istituzionali, si ritiene opportuno evidenziare che l'informazione istituzionale a cura di Rai Parlamento è costituita dalle dirette dalle Aule di Camera e Senato delle dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari su disegni di legge di particolare rilievo; dai question time settimanali di Camera e Senato; dalle dirette di cerimonie e manifestazioni che si svolgono nelle due aule parlamentari o comunque all'interno dei due rami del Parlamento. Tutte le suddette dirette vengono disposte su esplicita richiesta delle presidenze dei due rami del Parlamento, previo accordo della Conferenza dei Capigruppo e, di conseguenza, non è nella disponibilità di Rai Parlamento influire sui tempi di parola dei singoli rappresentanti dei gruppi che intervengono all'interno di tali dirette poiché gli interventi e la loro durata sono stabiliti dalla presidenza di turno della seduta.

Rai Parlamento deve garantire la copertura totale ed integrale della seduta per la quale è stata richiesta la diretta, ma eventuali difformità nei tempi di parola rilevati sono indipendenti da questa attività e dipendono invece dai tempi di intervento di ciascun parlamentare nel corso della seduta. Pur avendo generalmente tempi di parola uguali per tutti i gruppi (ad eccezione del Gruppo Misto) a volte un intervento si conclude prima dello scadere dei 10 minuti oppure si protrae oltre, sempre se consentito dalla presidenza di turno.

Per completezza di informazione, giova infine ricordare che nella programmazione istituzionale di Rai Parlamento rientrano anche le dirette sulle Relazioni dei presidenti delle Autorità di controllo che si svolgono a Montecitorio e che si concentrano normalmente nel periodo che va dal mese di maggio a quello di luglio di ogni anno.

In particolare, in questo periodo Rai Parlamento ha curato le dirette delle Relazioni annuali del Garante per la protezione dei dati personali, del Garante sulla limitazione dei diritti delle persone private della

libertà personale, dell'Autorità di controllo sul diritto di sciopero nei servizi pubblici e della Relazione annuale del Presidente dell'Inps. Si tratta di programmi usualmente aperti dall'intervento di un rappresentante dell'Ufficio di presidenza della Camera, i cui tempi di parola rientrano nella rilevazione, così come i tempi di parola delle personalità politiche intervenute nel corso delle dirette dedicate a cerimonie e manifestazioni ufficiali disposte dalle Camere, come la Cerimonia su Lezioni di Costituzione in occasione del 2 giugno e la Cerimonia per la celebrazione del giorno dedicato alle vittime del terrorismo.

Con riferimento a Rai Uno, si ritiene opportuno rilevare che nel mese di giugno, all'interno dei programmi di infotainment e intrattenimento, per molti dei format presi in esame le presenze di esponenti politici in rappresentanza di specifiche formazioni sono rare e in molti casi legate a scelte editoriali coerenti con la tipologia dei format. A titolo esemplificativo, nella trasmissione pomeridiana *Oggi è un altro giorno*, la presenza della leader di Fratelli d'Italia è stata legata ad una intervista orientata a raccontare aspetti della vita privata, mentre in altre puntate i rappresentanti dello stesso partito sono intervenuti in segmenti di talk in buona parte legati alle vicende del COVID. Il programma ha sostanzialmente rispettato l'equilibrio nelle presenze, sempre orientate a dare la giusta rappresentanza a tutte le principali voci coinvolte nel dibattito pubblico e politico. Ci sono però alcuni programmi che, per loro natura, non possono offrire la stessa ampiezza di interventi con spazi dedicati al confronto politico. Si tratta ad esempio di *Storie italiane*, *La vita in diretta* ed *Estate in diretta*, che generalmente accendono le loro telecamere sui fatti più eclatanti della cronaca italiana. È del tutto evidente che in queste trasmissioni la presenza di esponenti politici si concretizza nel coinvolgimento di un sindaco, un assessore o un presidente di Regione non in quanto rappresentanti di una forza politica, ma come testimoni di un fatto o per comunicare le reazioni della propria comunità territoriale.

Per quanto riguarda i classici contenitori come *Uno Mattina Estate*, per la trattazione dei temi in scaletta viene richiesta la presenza di esperti, mentre le questioni politiche derivanti dall'attività governativa e parlamentare vengono affidate alla redazione del TG1, che storicamente realizza il programma in collaborazione con la rete.

Tra i programmi di intrattenimento monitorati *Domenica In* nelle ultime due stagioni caratterizzate dalla pandemia ha aperto il proprio studio agli interventi istituzionali, con specifiche comunicazioni riguardanti l'evolversi della situazione del COVID o specifiche campagne istituzionali riguardanti emergenze come la violenza sulle donne. Oltre alla presenza di ministri intervistati per offrire aggiornamenti o indicazioni utili ai cittadini sul tema COVID, *Domenica In* ha spesso dato voce ai rappresentanti di istituzioni locali, sindaci e presidenti, per accendere l'attenzione sui territori e sulle loro iniziative a favore della prevenzione e della sicurezza sanitaria. In questi casi, pur considerando prevalente il ruolo istituzionale degli intervenuti, si è teso a rispettare un sostanziale equilibrio, consentendo a tutti i principali soggetti politici di essere rappresentati.

In conclusione, si ritiene utile sottolineare che sarà comunque impegno della rete rafforzare la propria attenzione nei confronti del pluralismo politico e sociale, per dare massimo spazio a tutte le voci, nel rispetto dei nuovi assetti che regolano il dibattito tra maggioranza e opposizione.

MELONI, GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Premesso che:

sabato 24 luglio la maggior parte della terza puntata della trasmissione « Amore in quarantena » condotta da Gabriele Corsi è stata dedicata alla storia di una coppia toscana, Luca ed Emanuele, che ha avuto due bambini facendo ricorso alla tecnica dell'utero in affitto attraverso una madre surrogata residente negli Stati Uniti;

la maternità surrogata è espressamente vietata nel nostro Paese dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, che prevede tra

l'altro, all'articolo 14, severe sanzioni penali e amministrative che è bene richiamare almeno in parte:

il comma 1 dispone che chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro;

il comma 2 prevede che chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie composte da soggetti dello stesso sesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro;

il comma 6, soprattutto, dispone che chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

la vicenda viene presentata in termini esclusivamente positivi ed elogiativi, con reiterate espressioni di condivisione da parte del conduttore e l'assenza di ogni riferimento alla rilevanza penale e amministrativa, per l'ordinamento italiano, della surrogazione di maternità e dell'utero in affitto;

che così facendo non solo si forniscono informazioni scorrette, incomplete e distorte ai telespettatori, inducendoli in errore sulle norme vigenti in Italia, ma si violano apertamente gli obblighi di servizio pubblico: a tale riguardo, si ricorda che per l'articolo 2 del contratto di servizio 2018-2022, che fissa i principi generali, alla lettera c) del comma 1, «veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità» è presentato addirittura come presupposto logico di altri principi, quali quelli del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia;

che, dal tono complessivo della trasmissione si ricava un evidente invito a ricorrere a pratiche vietate dall'ordina-

mento italiano o quantomeno una loro pubblicizzazione, non potendosi neppure escludere che dall'incrocio dei dati presentati o rivolgendosi ai protagonisti del servizio, chiaramente riconoscibili, qualcuno possa giungere all'azienda statunitense che commercializza questo tipo di attività;

non è in alcun modo tollerabile che l'Azienda presenti violazioni plurime della legge italiana come attività assolutamente normali o, ciò che è ancora più grave, come esempi da seguire, esponendosi peraltro al rischio di incorrere in sanzioni;

si chiede di sapere:

se l'Azienda, in particolare la Direzione di Rai Uno, fosse a conoscenza del contenuto del programma, che peraltro è costituito da materiale registrato e, in tal caso, come possa averne autorizzato la trasmissione nei termini descritti;

quali iniziative urgenti l'Azienda intenda intraprendere per ripristinare una corretta informazione sulle leggi vigenti in Italia in materia di maternità surrogata e utero in affitto;

quali provvedimenti, anche a livello legale, intenda adottare nei confronti dei responsabili di «Amore in quarantena» e, in particolare, se sia stata presa in considerazione la possibilità di interrompere la messa in onda delle successive puntate in programma.

(404/1875)

PERGREFFI, CAPITANIO, BERGESIO,
COIN, FUSCO, MACCANTI, TARANTINO
Premesso che:

durante la prima puntata del programma tv «Amore in quarantena» andata in onda sabato 24 luglio u.s., su Rai Uno è stata veicolata una pubblicità sulla pratica dell'utero in affitto.

La trasmissione, curata dalla società di produzione Stand By Me e condotta da Gabriele Corsi, era nata per raccontare come sono cambiate le storie d'amore degli italiani nei mesi di emergenza sanitaria, tra regole, divieti, regioni colorate e copri-fuoco. Nella prima puntata dello show, tra

l'altro in orario di fascia protetta, però, ha trovato appunto spazio anche una testimonianza collegata alla pratica della gravidanza per altri.

Sono diversi i telespettatori che hanno segnalato i riferimenti alla maternità surrogata, vietata nel nostro Paese, accusando la prima rete del servizio pubblico di fare « pubblicità » ad una pratica discussa come quella della gestazione per altri.

La maternità surrogata è una gestazione « per conto terzi » e, per questo, viene comunemente definita utero in affitto.

La pratica dell'utero in affitto è vietata in Italia dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004) che punisce chi « realizza, organizza o pubblica » ogni forma di maternità surrogata in cui la gestazione avviene per conto d'altri. Queste condotte costituiscono reato, punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a 1 milione di euro. In data 9 marzo 2021, con la sentenza n. 33, la Corte costituzionale ha affermato che l'interesse superiore del minore a veder riconosciuto il legame di filiazione anche con il genitore non biologico, deve essere bilanciato con lo scopo legittimo dell'ordinamento a disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, penalmente sanzionata;

in ragione delle implicazioni di carattere etico correlate alle pratiche di maternità surrogata e all'inaccettabile commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini concepiti e venuti al mondo attraverso tali pratiche, appare quantomai necessario che la Rai debba sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti, degli operatori del servizio pubblico e dei propri ospiti se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Alla luce dei fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

1) Se la direzione di Rai Uno fosse stata messa preventivamente a conoscenza dei contenuti della trasmissione in oggetto;

2) Quali iniziative si intendano assumere al fine di una informazione riparatrice, corretta ed equilibrata.

(407/1876)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni in oggetto si riportano i seguenti elementi informativi forniti dalla Direzione di Rai Uno.*

Il programma Amore in quarantena è una serie giunta alla sua seconda edizione, che racconta i sentimenti e le relazioni al tempo della pandemia. Nella passata stagione il programma ha ottenuto il « Content Innovation Award », tra i premi più importanti a livello internazionale, per aver saputo affrontare le difficoltà create dalla pandemia con creatività e inventiva. Storie d'amore nate durante il lockdown, matrimoni rinviati, nonni separati dai nipoti, famiglie numerose alle prese con l'organizzazione della quotidianità.

Nella nuova edizione il racconto prosegue dando voce alle storie di chi è passato attraverso la pandemia e ora torna a vivere e a progettare il futuro: coppie che finalmente si sposano, nonni che riabbracciano i nipoti e amori che si sono fortificati.

Questo era ed è l'intento di un programma che racconta esperienze di vita inserite in un contesto di verità e specchio della società di oggi. Esperienze come quella di due papà che hanno testimoniato il loro percorso genitoriale durante la pandemia: dalla nascita dei figli alla gestione della quotidianità domestica. Un racconto fatto di toni e di immagini ispirati ad uno stile sobrio e realistico, che non ha inteso enfatizzare alcuna posizione ideologica precostituita, né tantomeno alcun intento propagandistico. Una storia non incentrata sulla maternità surrogata, bensì su una famiglia costituita da due uomini e dai loro due figli. È stata occasione per far conoscere al pubblico una esperienza che riguarda migliaia di famiglie e le associazioni che le supportano, tra cui « Famiglie Arcobaleno » recentemente entrata a far parte del FoNAGS, il Forum nazionale delle associazioni di genitori della scuola, luogo d'incontro tra il Ministero dell'Istruzione, l'Amministrazione e l'associazionismo.

Anche il racconto di questo spaccato di società e delle sue evoluzioni rientra negli obiettivi di inclusione e di pluralismo affidati al Servizio Pubblico, soprattutto su un tema complesso e dibattuto come quello affrontato che, per alcuni aspetti, attende ancora di essere normato.

E proprio al fine di fare maggior chiarezza sugli aspetti normativi della questione, il conduttore Gabriele Corsi in testa alla puntata di venerdì 31 luglio ha specificato ulteriormente il senso di quel racconto chiarendo che l'utilizzo della gestazione per altri (GPA) non è permessa dalla legge italiana.

Va inoltre considerato che, al di là della singola puntata, l'intera serie ha offerto storie di coppie e famiglie composte da uomini e donne che hanno testimoniato il loro amore, la loro esperienza genitoriale, il loro essere famiglia durante i periodi più bui della pandemia. Storie di maternità e paternità che sono un esempio per tutti in ragione del coraggio e della determinazione nel voler realizzare il sogno di metter alla luce dei figli e di crescerli anche in famiglie numerose.

BORDO, FEDELI, PICCOLI NARDELLI, VERDUCCI, ANDREA ROMANO. – Alla Presidente e all'Amministratore delegato RAI

Premesso che:

il Tg Rai dell'Abruzzo spesso non assicura l'equilibrio degli spazi di informazione tra le diverse forze politiche regionali, come è facilmente riscontrabile dai dati dell'osservatorio di Pavia degli ultimi due anni;

il Presidente della Regione Abruzzo, come esponente politico di Fratelli D'Italia, gode di una sovraesposizione mediatica, certamente superiore alla consistenza della forza politica a cui appartiene;

il TG Rai dell'Abruzzo ha ignorato e continua ad ignorare il Pd e gli altri partiti e movimenti regionali;

anche quando il Tg Rai dell'Abruzzo assicura la copertura giornalistica degli eventi organizzati dal Partito Democratico, come accaduto a seguito della conferenza stampa del PD del 19 luglio scorso, riporta

notizie che nulla hanno a che fare con l'iniziativa;

proprio il servizio giornalistico andato in onda a seguito della conferenza stampa del PD del 19 luglio scorso è stato oggetto di un esposto del segretario regionale del Partito Democratico dell'Abruzzo, inviato anche al Presidente della commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, per sapere:

come i vertici Rai intendano agire per ripristinare quanto prima l'equilibrio dell'informazione nel TG Rai dell'Abruzzo e il rispetto del pluralismo delle opinioni.

(405/1876)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione della TgR.*

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare che i dati dell'Osservatorio di Pavia relativi alla TGR Abruzzo sottolineano un sostanziale equilibrio tra i partiti. In particolare, per quanto riguarda il PD, nel report del trimestre aprile-giugno il tempo di gestione diretta, è del 26,49 per cento. Al fine di fornire una idea dell'ordine di grandezza di questi dati e dunque di contestualizzarli, si tenga presente ad esempio che il tempo di gestione del presidente della Regione Abruzzo Marsilio (Fratelli d'Italia) è pari al 9,7 per cento del totale del tempo del governo locale.

Bisogna inoltre considerare che il presidente della Regione ha una esposizione fisiologica rispetto ai temi legati alla gestione della pandemia e la rappresentazione dei fatti e delle sue opinioni viene sempre bilanciata dalle dichiarazioni dei rappresentanti dell'opposizione (i.e. Silvio Paolucci, capogruppo PD in Consiglio regionale) sia nelle sedi istituzionali, sia al di fuori.

Tutto ciò premesso, si fa presente che il servizio di Alberto Orsini del 19 luglio scorso a seguito della conferenza stampa del PD, dedica tutta la prima parte a illustrare la posizione del partito e contiene una dichiarazione del segretario del PD Abruzzo Michele Fina della durata di 28 secondi.

Inoltre, in occasione della assemblea del PD svolta a Roseto degli Abruzzi di recente,

è stata cura della TgR impiegare tutte le risorse disponibili per assicurare la migliore copertura dell'evento.

D'ALFONSO, VERDUCCI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai

Premesso che:

la missione del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al trattato di Amsterdam del 1997 e la successiva Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2009/C 257/01 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 ottobre 2009. Tale missione, nel quadro del rapporto concessorio, è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare (in particolare il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, come, da ultimo modificato dalla Legge di Riforma Rai del 28 dicembre 2015, n. 220) in conformità ai predetti principi mediante lo Statuto Sociale, il Contratto di Servizio, il Codice Etico, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;

considerato che:

a seguito dell'ennesimo grave atto di intimidazione intellettuale, palesatosi con un procedimento disciplinare, subito da una giornalista del TGR Abruzzo, che segue altri atti altrettanto preoccupanti ricevuti dai Vice caporedattore, da due inviati e un Caposervizio, in una nota firmata dai giornalisti RAI Celeste Acquafredda, Umberto Braccilli, Daniela Senepa e Angela Trentini, si denuncia quanto in due anni a questa parte si susseguono da parte del Caporedattore comportamenti oppressivi, « conditi da veri e propri insulti » nei confronti dei redattori di lungo corso e pluripremiati, e da demansionamento ed emarginazione professionale in pieno vulnus contrattuale;

considerato altresì che:

stando all'appello lanciato dai quattro giornalisti RAI e altri colleghi della reda-

zione, il malcontento risulterebbe diffuso anche laddove sottaciuto e che tale clima sta diventando un pericolo per il sereno e corretto svolgimento di un servizio pubblico fondamentale per lo svolgimento della vita democratica di questo Paese, nonché per l'integrità dell'informazione nel territorio abruzzese;

tenuto conto che:

atti di « balcanizzazione » politica così evidenti stanno pregiudicando nel territorio abruzzese il diritto nell'essere informati, sia come diritto di ricevere informazioni che come diritto di ricercarle, in pieno contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, sulla base anche di una costante giurisprudenza costituzionale, che ha considerato questo diritto un « risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero »;

questa situazione, che si sta verificando nella redazione del principale canale informativo regionale, ribadisce quanto l'occupazione strategica e lo svilimento intellettuale dell'informazione giornalistica sia pericoloso in un regime democratico come quello italiano, in quanto la necessità di una pubblica opinione vigile e informata è il fondamento della tenuta e stabilità del nostro Paese;

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per far fronte a questa incresciosa situazione all'interno della redazione del TGR RAI Abruzzo;

come si intenda conciliare la situazione sopra richiamata con il diritto nell'essere correttamente informati richiamato all'articolo 21 della Costituzione.

(408/1904)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione della TGR.*

In primo luogo, sul tema dei provvedimenti disciplinari verso alcuni giornalisti della TgR Abruzzo, si ritiene opportuno informare che le procedure relative alle con-

testazioni disciplinari nei confronti dei dipendenti prevedono che esse siano proposte dal Direttore competente e avallate con sanzioni dalla Direzione Risorse Umane e – nello specifico – dalla struttura « Disciplina e Contenzioso ».

Nel dettaglio, si illustrano in sintesi gli ultimi casi disciplinari e relative sanzioni a carico di quattro giornalisti della TgR Abruzzo:

ad un primo giornalista è stata contestata una mancata prestazione (13 ottobre 2020), per la quale è stato sanzionato con una giornata di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (23 dicembre 2020). Il giornalista ha poi impugnato la sanzione (9 luglio 2021), ma la Direzione, interpellata da Disciplina, ha comunque dato parere negativo;

a carico di una seconda giornalista è stato aperto un procedimento disciplinare, che riguarda una attività cosiddetta extra aziendale effettuata in data 7 giugno 2021 senza aver richiesto l'autorizzazione come previsto da diverse disposizioni (DG/0003263 del 20 maggio 2016 e aggiornamenti successivi). Le giustificazioni presentate dalla giornalista, che afferma di essere stata invitata all'evento pochi giorni prima della data, sono state considerate insufficienti dalla Direzione poiché, in assenza delle 72 ore di preavviso richieste, la stessa avrebbe dovuto declinare l'invito. La relativa sanzione deve ancora essere stabilita;

ad altri due giornalisti è stata contestata la mancata messa in onda dell'edizione del Giornale Radio Regionale delle ore 18.02 del 3 marzo 2021; gli stessi hanno pertanto ricevuto una lettera di monito.

Tutto ciò premesso, si segnala che l'assemblea di redazione, riunita il 18 agosto alle ore 15 su iniziativa del c.d.r., per discutere l'ordine del giorno relativo alle rivendicazioni dei quattro giornalisti, all'unanimità « prende le distanze dall'intromissione della politica e di organizzazioni esterne alla redazione e al sindacato dei giornalisti ».

Infine, per quanto riguarda la figura del Capo Redattore, occorre precisare che a lui compete la realizzazione del prodotto edito-

riale e che, nell'ambito di tale responsabilità, gli è stata richiesta una compiuta riorganizzazione del lavoro, che si sta puntualmente concretizzando. In ogni caso, dal momento che esiste un periodico confronto tra Capo Redattore e Direzione, la stessa si impegna a sensibilizzarlo verso un maggior coinvolgimento professionale di tutti i giornalisti, fermo restando che dove ci sono le regole, esse vanno rispettate e attuate e ferma restando l'obbligatorietà dell'azione disciplinare per la mancata applicazione degli articoli del CNNL.

ANZALDI. – Al Presidente e all'amministratore delegato Rai

Premesso che:

giovedì 26 agosto il Tg2 ha mandato in onda un servizio dedicato alla decisione del governo cinese di rendere il pensiero del capo del regime, Xi Jinping, materia obbligatoria di studio nelle scuole.

I toni e i contenuti del servizio, firmato dalla corrispondente Giovanna Botteri, appaiono decisamente indulgenti nei confronti di un regime noto per le pratiche anti-democratiche e anti-ambientali, ai limiti dell'agiografia, e certamente non in linea con l'informazione del servizio pubblico e il Contratto di Servizio.

In una dichiarazione in difesa del servizio, il Cdr del Tg2 ha parlato di « raffinato senso di ironia » della giornalista, sebbene si faccia molta fatica a ravvisare ironia, come confermano i commenti di molti utenti sui *social*, compresi anche giornalisti e commentatori di esperienza. A titolo di esempio si può citare il *tweet* del direttore della « Prealpina », Daniele Bellasio, ex caporedattore esteri di « Repubblica » ed ex caporedattore centrale de « Il Sole 24 Ore »: « Stavo disperatamente cercando dell'ironia, una sottile ma profonda linea di sottolineatura degli aspetti grotteschi di un regime, ma non sono riuscito a trovarle. Ditemi che voi sì, così mi tranquillizzo. Il finale soprattutto, vero che è di sottile condanna giusto? ». Oppure il *tweet* del corrispondente di « Radio Radicale » da Bruxelles, David Carretta: « Non era ironica. Non ha dato alcun elemento di contesto, né contraddetto la versione ufficiale

con i fatti, probabilmente dando per scontato che tutti gli spettatori del TG2 siano sinologi. Questa è l'unica spiegazione che posso darvi ».

Nelle cronache di questi mesi da Pechino non si ricordano servizi ironici della corrispondente Botteri, di cui viene invece spesso ricordata nelle cronache l'attenzione al rispetto della deontologia giornalistica.

Il Tg2 è stato l'unico telegiornale Rai a mandare in onda il servizio in questione.

Si chiede di sapere:

se i vertici dell'azienda ritengano in linea con i doveri del servizio pubblico l'aver mandato in onda in un telegiornale pubblico un servizio dai toni agiografici nei confronti di un regime antidemocratico come la Cina;

se la decisione di trasmettere il servizio su Xi Jinping al Tg2 del 26 agosto sia nata su proposta della corrispondente Botteri o su richiesta della direzione del telegiornale, visto che gli altri tg Rai non lo hanno trasmesso;

come sia stato possibile che la catena di controllo dell'informazione Rai, fatta non soltanto dal direttore del tg, ma anche dai vicedirettori, capiredattore, capiservizio, non abbia vigilato per impedire di trasmettere una tale pagina di cattiva informazione, anche alla luce delle tante critiche espresse da cittadini e opinionisti sui *social network*.

(409/1913)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Testata del Tg2.*

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare che in questi ultimi tre anni il Tg2 si è distinto nel racconto delle criticità del regime cinese rispetto al fondamentale tema dei diritti umani e civili e della loro tutela, denunciando i comportamenti delle autorità cinesi e le critiche a esse rivolte dalla comunità internazionale e da organismi deputati alla tutela dei diritti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo il Tg2 di recente si è occupato delle repressioni contro coloro che volevano ricordare le manifestazioni di piazza Tienanmen; dell'arresto del vescovo Xinxiang Giuseppe Zhang Weizhu; del processo, senza giuria, nei confronti di un attivista di 24 anni, in base alla legge per la sicurezza nazionale imposta dal governo cinese sul territorio di Hong Kong; dell'irruzione di centinaia di agenti di polizia nella sede del giornale democratico Apple Daily — il più diffuso di Hong Kong — e dell'arresto del caporedattore centrale Ryan Law; della censura decisa dalle autorità cinesi della puntata televisiva reunion di Friends; del dramma delle persecuzioni subite dalla comunità musulmana degli Uiguri per mano del regime cinese. Ancora, negli ultimi due anni la testata ha dato conto del dibattito sulle origini del virus, riferendo delle posizioni e delle richieste dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quelle delle autorità americane.

Tutto ciò premesso, non sembrano ravvisarsi elementi per considerare « filocinese » la testata del Tg2, così come il servizio della corrispondente Giovanna Botteri andato in onda il giorno 26 agosto scorso che, attraverso un uso sapiente di immagini e testo, ha inteso ironizzare e giocare sul paradossale, al fine di evidenziare l'antidemocraticità delle scelte del regime cinese.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI | 282 |
| COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA | 282 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.04 alle 14.26.

COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA

Martedì 14 settembre 2021. — Coordinatore: LATTANZIO (PD)

Il Comitato si è riunito dalle 15.53 alle 16.04.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Audizione del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti sui contratti secretati, dott. Luciano Calamaro | 283 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI | 283 |
| Programmazione lavori | 283 |

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti sui contratti secretati, dott. Luciano Calamaro.

Il Comitato procede all'audizione, del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti sui contratti secretati, dott. Luciano CALAMARO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore FAZZONE (FIBP-UDC) e il deputato VITO (FI).

Il Presidente CALAMARO coadiuvato dal Consigliere IMPECIATI ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.

Programmazione lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Programmazione dei lavori della Commissione | 284 |
| Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni | 286 |

Martedì 14 settembre 2021. — Presidenza del presidente NANNICINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Programmazione dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di avviare una riflessione su quali esiti documentali possano derivare dall'attività conoscitiva in atto, in particolare suggerendo la redazione di una relazione che sollevi le principali criticità emerse. Con riferimento alla manovra di bilancio che sta per cominciare, propone di prendere posizione sui temi di competenza della Commissione. Ricorda l'iniziativa legislativa finalizzata a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2 e, al riguardo, dà la parola alla senatrice Cantù per lo svolgimento di una relazione.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Commissione enti gestori ha da tempo posto al centro della sua attenzione il tema dell'assistenza e della solidarietà nei confronti dei medici impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica, nonché delle loro

famiglie; medici che, soprattutto a inizio pandemia, sono stati costantemente sottoposti a una pressione straordinaria e a un rischio elevato di contrarre il coronavirus. Sottolinea che molti di loro, nello svolgimento dell'attività di assistenza e cura sono stati effettivamente contagiati: vi è chi ha perso la vita e chi ha riportato danni da complicanze di tipo irreversibile. Ritiene che l'azione tempestiva e costellata da spirito di abnegazione di cui hanno dato prova molti fra di loro è stata dettata da una profonda umanità, che va ben oltre le competenze e le funzioni che spettano al medico. Rappresenta la convinzione che sia necessario un riconoscimento che a livello morale ha trovato riscontro nella legge n. 35 del 18 marzo 2021 con la quale è stata istituita una giornata della memoria delle vittime dell'epidemia. Ricorda che la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato, in sede deliberante nell'*iter* di approvazione di tale legge, ebbe ad approvare all'unanimità l'ordine del giorno n. G/1894/100/1 con il quale il Governo si è impegnato ad adottare iniziative di propria competenza al fine di realizzare un sostegno concreto a coloro che hanno sacrificato la propria salute o addirittura la propria vita a vantaggio della vita e del benessere del prossimo e della comunità intera, in particolare per coloro che non hanno potuto godere di una tutela assicu-

rativa diretta. Ringrazia il Presidente per aver indirizzato il 28 aprile ultimo scorso al Governo una comunicazione tesa a sostenere l'urgenza di dar seguito a quell'impegno. Ricorda inoltre che successivamente, nella seduta della Commissione dell'8 luglio 2021, il Presidente dell'ENPAM si è detto disponibile ad anticipare detti ristori in presenza di una disposizione di legge che costituisse i presupposti per tale iniziativa. Ritiene che in questo contesto si rende necessario dare corpo a un'iniziativa parlamentare che trasformi questo percorso dialettico in un testo normativo in grado di produrre effetti concreti prima possibile, nella forma di una legge o di un emendamento a testi in corso di esame, che possano raccogliere il sostegno ampio delle forze politiche per un'istanza che ritiene giusta. Fa presente che è stato presentato un disegno di legge che ha raccolto il sostegno del presidente Nannicini e del Capogruppo del Movimento cinque stelle senatore Puglia, auspicando che lo stesso possa trovare ulteriori sostenitori fra i membri della Commissione e divenire presto oggetto di trattazione nell'ambito del procedimento legislativo. Illustra la citata proposta, che prevede forme di indennizzo motivate dalla solidarietà a medici deceduti o danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di infezione da coronavirus; in particolare, viene previsto un ristoro *una tantum* per chiunque abbia svolto la professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che abbia contratto l'infezione e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, e un assegno *una tantum* in caso di morte del medico in favore dei soggetti a carico. Fa presente che tali forme di indennizzo, che potrebbero essere anticipate dall'ENPAM e recuperate dall'ente stesso con il meccanismo del credito d'imposta in un periodo di cinque anni, non intendono essere una ricompensa, bensì dare un sostegno concreto a chi, in questa tempesta che abbiamo vissuto e ancora stiamo vivendo, si è comportato in modo eroico ed ha pagato con la vita o la propria integrità. Sottolinea che il testo è stato presentato

anche alla Camera e rinnova il suo auspicio affinché sia sostenuto trasversalmente dalle forze politiche.

Il senatore PUGLIA (M5S) appoggia la proposta e manifesta la sua intenzione di sostenerla nell'ambito dei lavori parlamentari.

L'onorevole MANZO (M5S) manifesta la sua condivisione per la proposta sottolineando l'importanza di un'iniziativa volta a sostenere tutti i medici e infermieri e, in particolare, coloro che per l'impegno profuso hanno subito danni significativi o hanno perso la vita.

L'onorevole BUBISUTTI (Lega) ringrazia la senatrice Cantù per l'iniziativa e manifesta l'intenzione di agire in modo concreto per sostenere l'iniziativa utile e giusta anche alla Camera dei deputati.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) manifesta il suo apprezzamento per l'iniziativa e ringrazia la senatrice Cantù.

Il PRESIDENTE prende atto del dibattito e, unendo il suo apprezzamento a quelli precedentemente espressi in favore dell'iniziativa, sottolinea che la Commissione la sostiene in modo unanime. Sollecita inoltre la Commissione affinché assuma una posizione sulla situazione che si è venuta a creare in Enasarco. Ritiene che, senza entrare nel merito dell'attività giurisdizionale e della politica interna all'Ente, sia opportuno prendere una posizione e, a tal fine, mette a disposizione dei membri della Commissione una nota che contiene un'analisi dei fatti e giunge a valutazioni che potrebbero essere inoltrate al Ministero vigilante per segnalare l'opportunità di un commissariamento che eviti all'Ente di incorrere in una situazione di dissesto economico-finanziario.

Il senatore PUGLIA (M5S) sottolinea che è evidente la situazione di conflittualità interna all'Ente, la quale rischia di compromettere la gestione dello stesso. Sostiene, quindi, l'iniziativa del Presidente

ritenendo che sia opportuno suggerire il commissariamento.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la posizione espressa dal Presidente.

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data 1° luglio 2021

del Presidente della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) e in data 8 luglio del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle 14.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 3 |
| AVVERTENZA | 3 |

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 (<i>Esame e rinvio</i>) | 4 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (<i>Esame e rinvio</i>) | 12 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE. Atto n. 279 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 17 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 18 |

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 19 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 27 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 42 |

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|----|
| DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Esame emendamenti. C. 3257 Governo, approvato dal Senato | 43 |
|---|----|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Emendamenti C. 3257-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 44 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 45 |
| ALLEGATO (<i>Proposte di relazione formulate dal relatore</i>) | 55 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 53 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 54 |
|---|----|

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Micela, Presidente del tribunale per i minorenni di Palermo, di Cinzia Manelli, avvocatessa esperta in diritto di famiglia, e di Samantha Tedesco, Responsabile nazionale area programmi di SOS Villaggi dei bambini, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori | 60 |
|--|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Sui lavori della Commissione | 60 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 60 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Atto n. 286 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 61 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 61 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 61 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 64 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021. | |
| Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 68 |

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 77 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 77 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 83 |
| ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>) | 104 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) | 90 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Atto n. 277 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 91 |
|---|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ... | 94 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 96 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Atto n. 278 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) | 99 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE. Atto n. 279 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) | 102 |

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio dello Stato 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 272 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

126

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Atto n. 287 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

129

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore, di rappresentanti dell'Associazione « Autori di immagini »

135

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258, Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259, Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

136

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza) (Alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

146

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria

151

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori

151

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*)

152

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

| | |
|--|-----|
| Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 153 |
|--|-----|

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Atto n. 270 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 157 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 163 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

| | |
|--|-----|
| Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 173 |
|--|-----|

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (APMARR) e dell'associazione Salute donna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche | 185 |
|---|-----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

| | |
|--|-----|
| Audizione di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 186 |
|--|-----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

| | |
|--|-----|
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana influencer – Assoinfluencer (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 186 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Variazioni nella composizione della Commissione | 187 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 187 |
| DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 193 |

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza). | |
| Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 196 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 202 |
| <i>ALLEGATO (Emendamento 1.500 del Governo)</i> | 208 |
| <i>ERRATA CORRIGE</i> | 207 |

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 211 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'ar- ticolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>) | 211 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 217 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 217 |
| Sui lavori della Commissione | 220 |

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo. | |
| Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 222 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 232 |
| DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 232 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 238 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>) | 240 |
| DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 240 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 267 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 241 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 279 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 241 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 269 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 245 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei proce- | |

| | |
|--|-----|
| dimenti penali. Atto n. 278 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 249 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 253 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 255 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 259 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto n. 289 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 262 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 266 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 269 |
| Sui lavori della Commissione | 269 |
| PROCEDURE INFORMATIVE: | |
| Seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo. | |
| Audizione degli Amministratori delegati delle Società di produzioni televisive e multimediali Banijay Group e Banijay Italia (<i>Svolgimento</i>) | 270 |
| Sulla pubblicazione dei quesiti | 271 |
| <i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 400/1869 al n. 409/1913))</i> | 272 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI | 282 |
| COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA | 282 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | |
| Audizione del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti sui contratti secretati, dott. Luciano Calamaro | 283 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI | 283 |

Programmazione lavori 283

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE**

Programmazione dei lavori della Commissione 284

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni 286

PAGINA BIANCA



18SMC0156650